OPUSCOLI
CANONICI STORICI CRITICI
DI
CARLO BLASCO
DEDICATI

All' Eminentissimo e Reverendissimo Principe

GIUSEPPE
CARDINAL SPINELLI

Vescovo d' Ostia, e Velletri, Decano del Sagro Collegio, e Prefetto della Sagra Congregazione di Propaganda Fide.

TOMO SECONDO.

IN NAPOLI MDCCLXI.
NELLA STAMPERIA ABBAZIANA.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

PRINCIPE.

L' Aver io dedicato a V. E. l' altro tomo de' miei Opuscoli Canonici Storici Critici fu per soddisfare in qualche maniera a' doveri dell' umilissima, ed antichissima servitù, che mi fo pregio di professarle; così esigendo il suo eccelso merito, e la mia inalterabile osservanza. Ma ora, che mi do l'onore

di preſentarle queſt' altro, ſoddisfo all' obbligazion di giuſtizia; perchè le offeriſco quel che con ſomma ragione per più titoli l' è dovuto. Delle tre Diſſertazioni dunque ſulla Penitenza, ch' eſſo principalmente contiene, due, cioè la prima, e la terza recitai, ſebben con altr' ordine (1), nell' Accademia di Storia Eccleſiaſtica, che in memoria del non mai abbaſtanza lodato Cardinal Baronio Padre di tal facoltà, teneaſi in queſta caſa de' Padri dell' Oratorio detti Gerolamini: e che dall' impugnazion delle calunnie, e degli errori artificioſamente ſparſi dall' impuro Samuel Baſnagio ne' ſuoi Annali Politico-Eccleſiaſtici, eraſi cominciata. Or tal Accademia fu eretta ſotto gli auſpicj, e condotta di V. Em. allora degniſſimo Arciveſcovo di queſta Capitale, che per lo ſingolar amore, che ha ſempre portato alle buone lettere, particolarmente di materie Eccleſiaſtiche, e per lo nobile impegno, che avea di vie più render culto ed illuminato queſto Clero alla ſua cura com-

meſſo,

(1) Cioè la ſeconda delle due fu recitata prima dell' altra; ma mi è riuſcito più comodo quì altramente collocarle.

messo, mentre quà resedette, fu di essa il gran sostegno, e n' ebbe una specialissima protezione: di modo che dove da maggior affare non venisse impedita, non mai mancava d' intervenirvi, destando ed incoraggiando tutti gli associati all' impresa. Ella in oltre senza mia saputa volle, che vi fossi ancor io incorporato; onde ebbi l' inaspettato onore di vedermi nel ruolo di tanti valentuomini miei Maestri, che la componevano. Ella finalmente ebbe la sofferenza di sentir recitare le suddette due Dissertazioni, e col suo intervento e graziosa udienza accreditolle in maniera, che fin d' allora mi si destò nell' animo la voglia di darle al pubblico per mezzo della stampa. Per tutti dunque questi titoli e motivi a Lei son dovute; anzi son sue, perchè nate, per così dire, nel suo suolo, e per sua volontà, e da Lei stessa innaffiate: e suo conseguentemente è pure tuttoquanto il Libro; giacchè il di più, che in esso si contiene, è di quelle un' accessione e compimento. Quindi se la somma benignità di V. Em. si degnò gradire l' altro tomo, ho tutto il motivo di star sicuro,

curo, non che di sperare, che si degnerà gradire ancor quest' altro: onde avrà esso, come quello, la bella sorte di uscire alla luce del suo glorioso Nome adorno, e del suo gran patrocinio munito. E facendo a V. Em. un profondissimo inchino, pieno d' ossequio e di rispetto le bacio l'orlo della Sagra Porpora.

Napoli 26. Novembre 1761.

Di Vostra Eminenza.

Umiliss. Devotiss. Servidore Obbligatiss.
Carlo Blasco.

ELENCO
DEGLI
OPUSCOLI

Contenuti in questo Tomo.

DISSERTAZIONE I.

Nella quale si sostiene, non essere stato mai permesso a Diaconi, neppure in caso di somma necessità di amministrare il Sagramento della Penitenza.

APPENDICE
ALLA
PRIMA DISSERTAZIONE.

Nella quale si sostiene, non essere stato mai permesso a Diaconi in qualunque caso di amministrare i Sagramenti della Confirmazione, e dell' Estrema Unzione: e ch' essi Diaconi non possano esser Ministri del Sagramento del Matrimonio.

DISSERTAZIONE II.

Colla quale si esamina, se ogni Sacerdote, benchè scomunicato vitando, degradato, o eretico manifesto, possa assolvere da peccati in caso di estrema necessità: e se quegli Scismatici, ed Eretici, che invincibilmente sono nell' errore, siano validamente assoluti da' loro Sacerdoti.

AP-

APPENDICE
ALLA
SECONDA DISSERTAZIONE.

Colla quale si esamina, cosa si debba intendere per articolo di morte, in cui ogni Sacerdote può assolvere da peccati, e censure: e se tal assoluzion di Censure vaglia anche per lo Foro esterno.

DISSERTAZIONE III.

Nella quale si sostiene, esser vera Storia, e non già Apologo, quel che si riferisce del Giovane divenuto Capo di Ladroni, convertito a Penitenza da S. Giovanni Evangelista.

LETTERA
AL SIGNOR CANONICO
D. SALVATORE FELUCCI,

Colla quale si esamina, se fuor della Chiesa Cattolica vi possa esser salute; o sia dello stato degli Eretici, e Scismatici.

DIS-

DISSERTAZIONE I.

Nella quale si sostiene, non essere stato mai permesso a Diaconi, neppure in caso di somma necessità, di amministrare il Sacramento della Penitenza.

IL senso della questione, che ho preso oggi a diciferare, è se mai i Diaconi abbiano da Ministri esercitata quella Sagra funzione, che dagli Eretici (1) vien riputata semplice Ecclesiastica cerimonia, e da'Cattolici Sagramento di Penitenza è nomato, e creduto. Il Basnagio, il quale come Calvinista la sente co' primi, da puro storico dice di sì, ed in questo non possiamo redarguirlo di errore contro alla fede; lo stesso fra nostri Cattolici sospettò Giacomo Pamelio, indi Nicolò

 Ri-

(1) Non tutti però: perchè alcuni Luterani, siccome si vede da loro Catechismi, ammettono il Sagramento della Penitenza.

Rigalzio (1) l' ha ſuppoſto, e Gio: Morino diffuſamente trattandone, l' ha anche con franchezza ſoſtenuto. E ſebbene queſti nella ricognizione della ſua Opera *de Adminiſtratione Sacramenti Pœnitentiæ* in iſpiegando queſto ſuo ſentimento par, che lo ritratti; tal ritrattazione però, ſiccome riferiſce il Dupin nella *Biblioteca*, la fece unicamente per ubbidire agli Approvatori dell' Opera, e la fece con pochi righi ſenza comprovarla con alcuna idonea ragione. In oltre Giovan Launojo(2), e Edmondo Martene ancor eglino eruditi e dotti autori Cattolici, non oſtante la preteſa ritrattazione del Morino, lo ſteſſo ſentimento han dipoi non ſolamente abbracciato, ma anco con vigore difeſo, e promoſſo. Ciò ſuppoſto in impugnando io il Baſnagio contro a quel, che ha detto intorno alla Penitenza amminiſtrata da' Diaconi, impugnerò anche il Morino, il Launojo, ed il Martene. Riguarderà però ſolo il Baſnagio quel, che opportunamente andrò notando in iſpecialità di lui, e di qualche ſuo errore.

Il primo, e principal argomento, che contro noi ſi forma è appoggiato ſull' autorità del glorioſo Martire, e venerando Padre della Chieſa S. Cipriano nella Lettera 12. * indirizzata, come ſi legge in un manuſcritto del Moniſtero di S. Eligio d' Arras, al Clero di Capua. Il che ha dato motivo all' erudito Stefano Baluzio nelle note a detta Lettera d' andare inveſtigando, qual mai foſſe ſtata queſta Capua, e ſe nell' Afri-

* al. 13. preſſo Pamelio, 18. preſſo Fell, e. 19. del Lib 3. preſſo Eraſmo.

(1) Anzi il Rigalzio entra anche nella dottrina, e ſuppone i Diaconi capaci della poteſtà di amminiſtrare il Sagramento della Penitenza: poichè dice: *Eſt enim etiam in Diaconatu Sacerdotium:* Ciocchè pretende comprovare coll' autorità dello ſteſſo S. Cipriano. Ma quanto queſto ſia falſo e lontano dalla mente del Santo, lo vedremo appreſſo.

(2) E queſti l' ha per così certo, che da ciò ne inferiſce, che i Diaconi aveſſero anche il Sagramento dell'Eſtrema Unzione amminiſtrato.

Africa fosse essa situata: tanto maggiormente, che nel canone 48. del Codice detto della Chiesa Africana, si fa menzione di un Sinodo plenario di Capua: e in un frammento d'antichissimo Codice della Biblioteca Bodlejana si legge, che S. Cipriano con Lettere avesse esortato Agostino, e Felicita al martirio, che soffrirono in Capua (1). Ma che che sia di tal Città, dalla

(1) Io non so, come sia saltato in testa al Baluzio, che il Concilio plenario di Capua, di cui fa menzione il Canone Africano, possa esser di altra ignota Capua, che della rinomata di Campania. Il Canone dice: *Illud autem suggerimus, quod etiam in Capuensi plenaria Synodo videtur statutum, ut non liceat fieri rebaptizationes, reordinationes, vel translationes Episcoporum*. Che difficoltà vi è di attribuire una tal determinazione al Concilio di Capua tenuto nell'anno circa 390. Egli fu celebre siccome colui, che era stato adunato per ordine di Papa S. Siricio da Vescovi di Occidente per le gravissime differenze, che vertevano tra Flaviano, ed Evagrio sul Vescovato di Antiochia, e dove anche si trattò la causa dell'Eretico Bonoso Vescovo di Sardica. Che in esso si fosse pur trattato della causa dei Donatisti, che diede motivo alla suddetta determinazione, bastantemente si raccoglie dal *Can.68.* dello stesso Codice Africano, nel quale fu conchiuso di scrivere a Papa S. Anastasio: *Ut ordinati in parte Donati, si ad Catholicam correcti transire voluerint, non suscipiantur in honoribus suis secundum transmarinum Concilium, sed exceptis iis, per quos Catholicæ unitati consulitur*. Ecco dunque come i Vescovi Africani nella causa de'Donatisti si riportano al Concilio Trasmarino, che appunto si crede il Capuano: dove furono condannate le rebattizazioni, e riordinazioni, come quelle, che da Donatisti eran praticate.

Nè si può dubitare, che nella stessa Capua Agostino e Felicita soffrissero il Martirio, dicendosi ciò espressamente nel suddetto frammento *apud Civitatem Capuensem Metropolim Campaniæ*. Oltrecchè vi è l'antica tradizione di questa Capua, che S. Agostino fosse stato suo Vescovo, e che insiememente con S. Felicita Madre di lui avesse ivi il martirio sofferto. Simil tradizione anche è in Benevento, dove i loro corpi con altri di Santi Capoani furono trasferiti: e l'una e l'altra tradizione vien da antichi Martirologj fiancheggiata, siccome notano il Monaco nel *Santuario Capuano*, ed altri dopo di lui. Ma non notando essi il tempo di tal martirio, è bene quì notarlo colle parole del suddetto frammento pubblicato da Gio: Fello coll'Opere di S.Cipriano dopo l'indice de' luoghi della Scrittura: *Christiani quartam persecutionem passi sunt a Decio Imper. auctore malorum. Hac persecutione Cyprianus per Epistolas hortatus est Augustinum & Felicitatem, qui passi sunt apud Civitatem Capuensem Metropolim Campaniæ Valerio imperante. Tum etiam Cyprianus passus est apud Carthaginem*. Sembra strano al Fello, che S. Cipriano fin da Cartagine avesse avuto questo carteggio di Lettere in Capua; onde forma due congetture, o che Agostino, e Felicita dall' Africa fossero venuti in

la Lettera ſteſſa, e da altre ſuſſeguenti, e da tutte le circoſtanze, che l'accompagnano, le quali ſarebbe coſa troppo lunga andar quì eſaminando, ſi rende più che certo, e manifeſto, che eſſa ſia ſcritta da S. Cipriano al ſuo Clero di Cartagine nel tempo delle perſecuzioni, e nel tempo, nel quale per una ſanta prudenzial condotta eraſi appartato (1). Le parole del Santo ſono le ſeguenti: *Quoniam tamen video facultatem veniendi ad vos nondum eſſe, & jam æſtatem cœpiſſe, quod tempus infirmitatibus aſſiduis & gravibus infeſtatur, occurrendum puto Fratribus noſtris, ut qui libellos a Martyribus acceperunt, & prærogativa eorum apud Deum adjuvari poſſunt, ſi incommodo aliquo, & infirmitatis periculo occupati fuerint, non expectata præſentia noſtra apud Presbyterum quemcumque præſentem, vel ſi Presbyter repertus non fuerit, & urgere exitus cœperit, apud Diaconum quoque exomologeſim facere delicti ſui poſſint, ut, manu eis in pœnitentiam impoſita, veniant ad Dominum in pace, quam dari Martyres Litteris ad nos factis deſideraverunt.*

I. argomento in contrario cavato da S. Cipriano.

Sembrano tanto preciſe al Morino le addotte parole a dimoſtrare, che il Santo abbia dato la facoltà a Diaconi d'amminiſtrare il Sagramento della Peniten-za

in Capua, o che per error del Copiſta ſia ſtato aggiunto *Metropolim Campaniæ*, dovendoſi la parola *Capuenſem* ſuddetta intendere di altra Capua nell' Africa, e forſe di Capſa nella Provincia Bizacena. Da ciò che abbiamo di ſopra notato, vana ſi rende queſta ſeconda congettura: ma è molto probabile la prima; tanto più che i nomi di Agoſtino e di Felicita erano frequentati nell' Africa.

(1) Dove ſi foſſe naſcoſto non ſi ſa: probabilmente in qualche luogo non molto lungi da Cartagine. La cagion del ſuo ritiro fu per differire il martirio in tempo più proprio, che foſſe a lui di profitto, e non di danno alla Chieſa, come ſarebbe ſtato allora, che la maggior rabbia de' perſecutori era contro di lui; onde colla ſua preſenza l'avrebbe vie più acceſa, ed eſteſa ben anche ſopra la ſua greggia. Per ſimil motivo ſi ritiraro-no ancora S. Gregorio Neoceſarienſe detto comunemente Taumaturgo, e S. Dioniſio Aleſſandrino.

za in caso d'estremo bisogno, che dice, che in termini più chiari e precisi non poteva spiegarsi; ma non perciò credo, che non mi resti luogo da potergli risponpondere, il che m'ingegnerò di fare, dopo che avrò riferite le interpetrazioni degli altri autori. Esse sono nove; quattro delle quali, oltre alla già riferita ha raccolto il Sambovio nelle sue *Decisioni de' casi di coscienza al caso* 324. La prima è di quei Scolastici, i quali credono, che l'esomologesi, ed imposizioni di mano, di cui parla S. Cipriano altro non fossero, che puri riti, ed Ecclesiastiche ceremonie, unicamente istituite a prosciogliere qualcuno dalla pubblica penitenza. Misurano essi le cose antiche cogli usi de' loro tempi, e fanno anche uso della figura ὕστερον πρότερον, di modo che suppongono, che i pubblici Penitenti erano segretamente riconciliati nell'atto, che s'imponeva loro la penitenza, e che questa restava da farsi dopo la riconciliazione come opera imposta, e prescritta nella maniera, che si pratica oggi nelle penitenze private; e di più vogliono poi, che nella fine di essa dovessero di bel nuovo riportarne una pubblica assoluzione, e così pubblicamente restituivansi alla comunione della Chiesa. Non credo esser in obbligo di ributtare un tal capriccioso sistema siccome quello, che è contrario a tutti i documenti della veneranda antichità, e da tutti gli eruditi è come una finzione Poetica comunemente ributtata. Basta quì trascrivere quel, che ne dice il dotto Guglielmo Estio *in* IV. *dist.* 15. §. 15. *Nec audiendi sunt, qui ex sua potius imaginatione, quam ex ulla antiquitate asserunt, etiam olim Ecclesiam solere omnes Poenitentes absolvere antequam satisfactionem subirent, sed absolutione secreta: postea vero quam poenitentiam injunctam absolvissent, impendi eis solere absolutionem publicam*

Si riferisce la prima risposta, e si rigetta.

cam, qua videlicet publice ad communionem reciperentur: Hanc enim distinctionem nusquam est requirere.

Si riferisce la seconda risposta, e s' impugna.

L'altra interpetrazione è d'altri Scolastici, i quali anche, come dice il Padre Morino *Lib. VIII. Cap. XXIII. num.* 3. *Antiquam disciplinam hodierna putantes* pretendono, che nel fatto della nostra Lettera quel che si faceva da Diaconi in mancanza de'Preti, riguardava la sola assoluzione della scomunica massima, che ora chiamiamo maggiore. La falsità di tal sistema si rende evidente per varie fortissime ragioni. Primieramente i Caduti (1), di cui parla il Santo, non erano stati scomunicati: imperciocchè egli non parla già de'Caduti contumaci, ma di quei, che raccomandati da' Martiri, *prærogativa eorum apud Dominum adjuvari possunt*. E quando anche fossero stati contumaci, non sarebbe stato facile in quelle circostanze tal pena imporre; tanto più che le cause delle scomuniche erano delle gravissime, nè da Vescovi, almeno nell'Africa, si trattavano, se non col consiglio del Clero, e consenso della Cristiana plebe. Intorno a che S.Cipriano fu religiosissimo, com' egli protestò *Epist. V. Ad id vero, quod scripserunt mihi*

(1) Piacemi di servirmi di questo vocabolo *Caduti* come corrispondente a quel di *Lapsi* usato da S. Cipriano, e dal Clero Romano per dinotare quei Fedeli, che in tempo di persecuzione eran caduti nell' Idolatria, che S. Paciano chiamava *negatores*. I più criminali di essi eran quei, che aveano sagrificato agl' Idoli, ed i men criminali, che non aveano già sagrificato, ma con denaro, o con altri mezzi si aveano procurato documento da Magistrati di averlo fatto, e negato Cristo Signor Nostro; e da tal documento detto *Libello* furon chiamati *Libellatici*. *Lapsi* dipoi furon anche detti chi lasciata la vera credenza aveano abbracciata l'eresia, e generalmente tutti coloro, che da vita regolata degenerando in qualche grave fallo eran caduti. E ciò praticossi anche fra Greci, da quali tali caduti dicevansi assolutamente Ἐκπεσόντες; onde abbiamo la celebre *Esortazione* di S. Gio: Crisostomo a Teodoro Ἐκπεσόντα *caduto*. Perchè poi fosse piaciuto agli antichi Padri chiamar questi per eccellenza *Caduti*, la ragione è manifesta: qual maggior caduta mai può far un uomo di quella di perder la grazia di Dio?

hi compresbyteri nostri . . . . rescribere nihil potui, quando a primordio Episcopatus mei statueram, nihil sine consilio vestro, & sine consensu plebis mea privata sententia gerere. Onde il Santo riserbò generalmente le cause de' Caduti da trattarle dopo il suo ritorno in Cartagine (1). Il Padre Morino dice di più, che se mai essi fossero stati scomunicati, sarebbero stati assoluti coll' ammissione alla penitenza, che per mille, e più anni fu l' unica maniera d' assolvere i scomunicati. Che che sia di ciò, e d' ogn' altra ragione, che si potrebbe addurre, uopo è ben osservare, che convengono i nostri Avversarj nel dire, che ciocchè si faceva dal Prete era Sagramento, per cui i Caduti ottenevano l' assoluzione non solo della scomunica, ma anco de' peccati, secondo il desiderio, e preghiere de' Martiri. Onde come poi mai possono asserire, che quel che si faceva dal Diacono, il quale giusta la loro opinione in mancanza del Sacerdote faceva tutto ciò, che costui fatto avrebbe, fosse una pura assoluzione di scomunica? Chi non vede tal interpetrazione esser totalmente contraria alla mente di S. Cipriano? Egli, siccom' essi suppongono, l' istessissima funzione di ricevere l' esomologesi, e d' imporre la mano, che doveva farsi dal Prete, volle, che in di lui mancanza si facesse dal Diacono. Or

(1) Ciocchè si comprova anche dalla Lettera 31. fra le Ciprianiche scritta dal Clero Romano ad esso S. Cipriano: *Quamquam in tam ingenti negotio placeat quod & tu ipse tractasti, prius Ecclesiæ pacem sustinendam, deinde sic collectione consiliorum cum Episcopis, Presbyteris, Diaconis, Confessoribus, pariter astantibus laicis facta, lapsorum tractare rationem*. Della stessa maniera il medesimo S. Cipriano nella Lettera 9. si riserbò di trattare la causa di quei Preti, che aveano la temerità di assolvere i Caduti: *Utar ea admonitione, qua me uti Dominus jubet, ut interim prohibeantur offerre, acturi & apud nos, & apud Confessores ipsos, & apud plebem universam caussam suam, cum Domino permittente in sinum Matris Ecclesiæ colligi cœperimus*.

Or ſe quella del Prete era Sagramento, perchè abbiamo a dire, che quella del Diacono non lo foſſe? Il Santo ne diſcorre dell'iſteſſa maniera, e nell'uno, e nell'altro caſo le attribuiſce l'iſteſſo effetto: *ut manu eis in pœnitentiam impoſita veniant ad Dominum cum pace*. Non è dunque un puro capriccio il voler aſſegnare un effetto differente all'impoſizion della mano, or perchè fatta dal Prete, or perchè fatta dal Diacono? Ed è anche da notarſi, che queſta diſtinzione rieſce molto pericoloſa, perchè pigliandoci noi la libertà di dire, che la ſopradeſcritta ſagra funzione poſſa eſſer Sagramentale, e non Sagramentale, cioè pura aſſoluzione di cenſura, queſto è lo ſteſſo, che dar in mano de'noſtri nemici le armi per impugnare il Domma Cattolico del Sagramento della penitenza. Potrebbero eglino dell'iſteſſa maniera eludere la forza de' noſtri argomenti con dire, che queſti provano, eſſer nei Sacerdoti la facoltà d'aſſolvere, non già da' peccati, ma dalle cenſure della Chieſa.

Si riferiſcono la terza, quarta, quinta, ſeſta, e ſettima riſpoſta, e ſi ributtano.

Per la ſteſſa ragione vengono anche ributtate la terza, quarta, quinta, ſeſta, e ſettima interpetrazione. La terza, che da taluni ſi confonde colla ſeconda, ma da quella molto differiſce, è ſeguitata da molti Eruditi, particolarmente da Natale Aleſſandro. Queſti Autori dicono, che quantunque il Diacono non aſſolveſſe da peccati nella rammentata ipoteſi, aſſolveva però da quella ſcomunica (1), alla quale ſoggiacevano i pubblici Peni-

(1) Di queſta ſcomunica, alla quale ſoggiacevano i pubblici Penitenti, e che oggi chiameremmo minore, quattro erano i gradi, quanti appunto erano i gradi di eſſi Penitenti, che ſi dividevano in Conſiſtenti, Soſtrati, Audienti, e Flenti. Il primo eſcludea dalla partecipazione dell'Eucariſtia, il ſecondo anche dalle preci Eucariſtiche, di cui eran partecipi i Conſiſtenti, il terzo anche dalle preci, che ſi faceano ſopra i Soſtrati, e Catecumeni, ed il quarto finalmente anche dall'ingreſſo nella Chieſa.

Penitenti, perchè privi della partecipazione de' Sagramenti; e che tolto tal impedimento il Penitente moribondo in virtù d'un atto di contrizione col desiderio di confessarsi, avendone il comodo, dal medesimo Diacono riceveva l'Eucaristia. Simile a questa è la quarta di Giacomo Pamelio, e d'altri, i quali vogliono, che l'assoluzione, che il moribondo riportava dal Diacono, era delle sole pene satisfattorie. La quinta poi interpetrazione è quella, che fece il P. Morino, quando fu costretto a ritrattarsi del suo sentimento. Dice dunque egli, che l'assoluzione, che davano i Diaconi, ad altro non serviva, che per eccitare nei Penitenti maggior disposizione, e far meritar loro l'effetto del Sagramento in virtù delle preghiere della Chiesa. La sesta, che in terzo ed ultimo luogo (1) dà il Padre Giuvenino, è che il Diacono riceveva l'esomologesi del moribondo a fine di provare l'umiltà, e contrizione di lui, e così dargli degnamente l'Eucaristia. E la settima è di quei Teologi, i quali portano opinione, che l'esomologesi, che facevasi presso il Diacono, era una confession di peccati, sebbene specifica e distinta, non però Sagramentale; ma fatta per puro atto di mortificazione, e d'umiltà, per mostrare il moribondo in tal maniera il desiderio, che avrebbe avuto di sottoporsi alle chiavi della Chiesa, se si fosse presentata l'occasione: e tale interpetrazione è appoggiata alla dottrina degli antichi Scolastici, anche di S. Tommaso, i quali anno insegnato, che in caso di necessità non avendosi il comodo del Sacerdote fosse cosa profittevole, e doverosa il confessarsi eziandio ad un Laico, per fare il Moribondo dal

 can-

(1) Cioè dopo aver menzionata la prima, che noi quì chiamiamo quinta, e la seconda, che chiamiamo terza.

canto ſuo tutto quello, che può (1). Di più aggiungono i noſtri Interpetri, che ſebbene S. Cipriano oltre l'eſomologeſi da farſi al Diacono ricerchi la di lui impoſizion di mano; queſt' altra Sagra funzione non era già la Sagramentale, cioè a dire l'aſſoluzione, ma una pura preghiera. Intorno alla quale interpetrazione fa d'uopo anche oſſervare, ch'ella oltre alla ſuddetta ragione, per cui reſtano rigettate l'altre, incontra un' altra graviſſima difficoltà; cioè a dire, che la dottrina di confeſſarſi a' Laici non può avere niuno rapporto ai tempi di S. Cipriano; ella è de' tempi mezzani, e baſſi. E ſebbene nel Decreto di Graz. il Can. *Quem pœnitet**, ed il Can. *Qui vult*,* in cui tal dottrina ſi ſtabiliſce, portino il Venerabile nome del gran P. S. Agoſtino; queſti Canoni però ſon cavati dal Lib. *de Vera*, & *falſa pœnit.* che ſecondo il giudizio di tutti gli eruditi al S. Dottore non appartiene, ma è d'ignoto Autore. Nè il *Can. Sanctum** che da molti in patrocinio della medeſima ſentenza ſuole allegarſi, appartiene a S. Agoſtino (2); ſebben

* *88. de pœnitentia diſt.* 1.
* *1. ibi. diſt.* 6.
* *36. dc conſacr. diſt.* 4.

(1) Di tal dottrina degli Scolaſtici ci occorrerà appreſſo, di più lungamente parlare, dove noteremo ancora l'abuſo, che alcuni ne fecero con portarla troppo avanti.

(2) Cioè come cavato dalla Lettera del S. Padre a Fortunato, dove affatto non ſi legge ſimil coſa. Da queſto ſi vede quanto fuor di propoſito alcuni Proteſtanti ſi ſervono di queſto luogo, per provare eſſer anche preſſo i laici la poteſtà di rimetter i peccati: e quanto inſipido ſia il ſentimento ſu di ciò dello Spenero riferito dallo Struvio *Hiſtoria Juris Can. §. xx. n. 5. Exinde B. Spenerus P. I. der Bedencken c. 1. ſ. xiv. pag. 84. memorabilem locum Auguſtini in c. 36. diſt. 4. de conſecratione, ſingulari Dei providentia inſertum eſſe ait.*

Quel, che ſi trova di vero in S. Agoſtino a propoſito di tal materia, è nell' Omilia XII. ove ſi legge: *In omnibus ſcripturis Divinis utiliter, ac ſalubriter admonemur, ut peccata noſtra debeamus jugiter, & humiliter non ſolum Deo, ſed etiam ſanctis, & Deum timentibus confiteri.* Da queſto però non ſe ne può dedurre, che foſſe ſtato l'uſo fra gli antichi Criſtiani di confeſſarſi anche a laici. S. Agoſtino quì non parla già di Confeſſione ſpecifica, e diſtinta, ma di quella Confeſſione in generale, che uno fa, quando ſi raccomanda all' Orazioni di qualche ſervo di Dio pregandolo d'impetrargli dal Signore il perdono de' ſuoi peccati.

ben da Ivone, e da Graziano a lui si attribuisca. La vera origine, se mal non m'appongo, della dottrina, che in caso di necessità sia utile, e profittevole il confessarsi eziandio ad un Laico, bisogna riconoscerla da' Monaci, fra quali è stato in uso fino dai tempi antichi il confessarsi fra di loro, anche per puro atto di mortificazione e di umiltà (1).

Si riferisce, e si confuta l' ottava risposta.

La ottava interpetrazione è di Monsignor Albaspineo(2), il quale stima, che il Santo nell'addotto luogo non parlò già dell'amministrazione del Sagramento della penitenza, ma di supplire le ceremonie della Chiesa a esso appartenenti. Egli suppone, che i Caduti, di cui si tratta, erano stati assoluti nelle Carceri, e nelle Miniere, ma senza essersi osservati i requisiti, e le solennità prescritte. Sì fatta congettura in vero quanto è ingegnosa, altrettanto nondimeno è falsa, ed è contraria a tutte le pratiche della veneranda antichità.

cati. Pare, che S. Agostino in questo luogo abbia avuto particolar riflesso al passaggio di S.Giacomo: *Confitemini alterutrum peccata vestra: multum valet oratio justi assidua*. Beda, ed Incmaro Remese interpetrano questo luogo come spettante alla Confessione de' peccati veniali, che si fa a compagni ancorchè non siano Sacerdoti. Ma comunemente i Teologi dopo S. Tommaso l'interpetrano della Confessione Sagramentale de' peccati, che si fa al Sacerdote. Che che sia di tal interpetrazione, il domma cattolico della Confessione auricolare non ha bisogno di questo luogo di S. Giacomo per restar saldo, e difeso dagli insulti degli Eretici.

(1) Anche fra le Monache, le quali si confessavano alla Badessa, come osserva il Martene *Tomo III.de Sacris Ecclesiæ Ritibus lib. 1. art. 6.* Il che poi essendo degenerato in abuso, perchè le Badesse si usurpavano anche la potestà delle chiavi, diede motivo a Papa Innocenzo III. di scrivere contra sì grande abuso la Lettera decretale, il cui frammento si legge nel celebre Capo *Nova quædam x. de Pœnitentiis, & Remissionibus*.

(2) Nell' *Osservazione XXVII.* del *Lib. II.* ove molto pare che si fosse compiaciuto di questa sua interpetrazione, mentre scrisse: *Non me pœniteret, aliquid in explicandis Patrum scriptis industriæ, ac operæ posuisse, si probabilem Divi Cypriani sententiam possem huic chartulæ intexere: quid enim jucundius, aut quam laborum majorem invenire possumus levationem, quam reconditos, & omnibus pæne incognitos verborum sensus eruere, & in medium exponere?*

chità. E' vero che alcuni Preti trattenuti nelle Carceri, ſiccome altri glorioſi Confeſſori di quei tempi, erano tal volta facili a concedere i Libelli a favore de' Caduti: ma ciò non era lo ſteſſo che ammetterli alla partecipazione de' Sagramenti, ma sì bene erano preghiere indrizzate a queſto effetto. E' vero altresì, che in virtù di tali Libelli alcuni Preti ammettevano i Caduti alla comunione; tale ammiſſione però era un attentato, che ſi faceva di fatto irregolare, ed inſuſſiſtente, e dal Santo aſpramente rimproverato. I Preti ſecondo l' antica diſciplina non avevano già da' Veſcovi la facoltà d' amminiſtrare il Sagramento della Penitenza, ſe non in caſi particolari, e di preciſo biſogno. In oltre tal attentato fu commeſſo a favore di alcuni Caduti, laddove il Santo parla della cauſa di tutti. Senzacchè come mai ſuppone l' Albaſpineo, che l' eſomologeſi, ed impoſizion della mano non ſi poteſſero fare nelle Prigioni, onde foſſe di biſogno, che ſi ſuppliſſero al di fuori, quando abbiamo dallo ſteſſo S. Cipriano nella Lettera 4. che ivi ſi faceſſero anco i Sacrificj in maniera, ch' egli avvertiſce al ſuo Clero, che nelle Prigioni *ſinguli Presbyteri cum ſingulis Diaconis offerant?* Dippiù come fra le pure cerimonie ſi annovera l' impoſizion della mano ſopra i Penitenti, quando ella era ſempre unita coll' orazione, forma, e parte eſſenziale del Sagramento? Come pura cerimonia ſi chiama quella, in virtù della quale crede il Santo, che ſi riconciliino i Caduti, e vadano al Signore, *ut manu eis in pœnitentiam impoſita veniant ad Dominum cum pace?* E per fine quando anco voleſſimo concedere, che ſi trattaſſe di ſemplice cerimonia, è coſa difficile a provare, che in quei tempi vi foſſe la pratica di ſupplire le cerimonie col di più, che man-

cava

gava ad una funzione, che già si supponeva esser valida, e lecitamente fatta (1). Anzi a proposito della riconciliazion de'Penitenti lo stesso S.Cipriano ce ne somministra una fortissima pruova in contrario nella Lettera 52. ad Antoniano. Questi con sopracciglio di una rigida, ed indiscreta severità riprendeva il benigno stabilimento fatto da sinodi Romano, e Cartaginese, cioè a dire di doversi reconciliare i Penitenti moribondi, tuttocchè non avessero compito il corso della penitenza. Nè per altro Antoniano lo riprendeva, se non per la ragione, che guarendo eglino poi dall'infermità restavano sciolti dall'obbligo di compir la penitenza. Al che il Santo graziosamente così risponde: *Postea tamen quam subventum est, & periclitantibus pax data est, offocari a nobis non possunt, aut opprimi, aut vi & manu nostra in exitum mortis urgeri, ut quoniam morientibus pax datur, necesse sit mori eos, qui acceperint pacem*. Da questo fatto si vede, che non vi era l'uso in quei tempi di supplire il di più, che mancava ad una funzione, che già si stimava fatta validamente. Ciocchè poi fu introdotto dal Concilio Niceno, il quale col *Can.* * 13. stabilì, che i Penitenti, i quali erano stati riconciliati in punto di morte, guarendo poi dall'infermità, dovessero seguitare fra consistenti la carriera della Penitenza.

* *Can.9.26. quæst. 6.*

La

(1) E per servirci dell' esempio del Battesimo in caso di bisogno conferito senza le solennità della Chiesa: secondo la pratica da più secoli ricevuta, e da' Rituali prescritta, scampato il pericolo, devono ad esso esser supplite le cerimonie omesse: e pure non costa, essere stata questa la costumanza degli antichi. Non si trova, ch' esigessero eglino tal supplimento di cirimonie, ma sol, che si perfezionasse il Battesimo coll'imposizion della mano, cioè col Sagramento della Confirmazione (solito in quei tempi con quello unitamente conferirsi): Come abbiamo dal *Can.* 38. del Conc. d' Elvira, che parlando d'un laico, il quale in caso di necessità battezza un catecumeno così conchiude: *Ita ut si supervixerit, ad Episcopum eum perducat, ut per manus impositionem perfici possit.*

Si riferisce, e si rigetta la nona risposta.

La nona interpetrazione finalmente è di coloro, i quali son d'avviso, che tutto ciò, che si faceva da Diaconi nel caso, di cui si tratta, si faceva da loro come procuratori de'Preti, supponendo questi autori, che fosse lecito in quei tempi amministrarsi da' Vescovi, e Preti assenti il Sagramento della Penitenza: e che potessero ciò fare anco per mezzo di procuratore. Ma quest'interpetrazione oltrecchè è appoggiata ad una ipotesi, che quanto alla prima parte avrebbe bisogno di pruova(1), e quanto alla seconda contradice a se stessa(2), nello stesso tempo è tutta opposta alla retta intelligenza del Santo. Egli suppone, che non si trovi il Prete, e poi si vuole, che si trovi per far mandato di procura al Diacono. Onde mi maraviglio dell'erudito Sambovio, che avendo riferite la terza, (che confonde (3) colla seconda) la settima, ottava, e nona interpetrazione, rigetta la terza, e la ottava, e dice, che la settima, e la nona sono più probabili; essendo chiaro, che la settima incontra maggior difficoltà della terza, e la nona affatto non si può sostenere.

Rigettate dunque le interpetrazioni degli altri è tempo ormai, che proponga la mia, e primieramente biso-

(1) So, che da alcuni Eruditi questo appunto si pretende, esservi sì fatta prova; anzi vogliono, che tale amministrazion di Sagramento sarebbe stata valida, e che la sarebbe anche oggidì, se dalla Chiesa non fosse proibita. Ma il Padre Giuvenino niega tutto, cioè il fatto, ed il jusso, e dell'uno, e dell'altro ne fa vedere l'insussistenza,

(2) Ma concediamo pure, che ci somministri la storia qualche esempio di Sagramento di Penitenza amministrato da Vescovi, e Preti assenti, strana cosa però è il pensare, che si fosse ciò ancor fatto per mezzo di Procuratore. Un tal Procuratore non sarebbe stato semplice messaggiere, ma delegato a far le veci del Vescovo, o del Prete: e così egli presente, non il Vescovo, o Prete assente sarebbe stato il Ministro del Sagramento. Dunque non si tratta più di Sagramento amministrato in assenza.

(3) Siccome pare, che l'avesse prima confusa Guglielmo Estio, a cui il Sambovio l'attribuisce, e si riporta.

La Parola *Exomologesis* in che senso usata dagli antichi.

bisogna premettere cosa si debba intendere per la parola *Exomologesis* usata da S. Cipriano nell'addotto luogo. La parola greca Ἐξομολόγησις *exomologesis* significa Confessione. I settanta Interpetri della Scrittura l'hanno usata in significato di confessione di lode a differenza della parola Ἐξαγόρευσις *Exagoreusis*, che l'hanno usata in significato di Confession di colpe. Ma gli Apostoli non osservando tal differenza han fatto uso della parola *exomologesis* nell'uno, e nell'altro senso, come osserva il Morino *Lib. II. cap. II. num. 3.* Da ciò è venuto, che gli antichi Padri Greci nella stessa maniera si sian serviti della parola *exomologesis*, per dinotare non solo la confession di lode (1), ma ancor quella delle colpe (2), che pur facendosi de' peccati occulti secretamente al Sacerdote chiamiamo *auricolare*; la quale contra alle calunnie degli Eretici la verità della Chiesa Cattolica sostiene, e difende. Da questa parte principale, ed essenzialissima della Penitenza, è anco intervenuto, che tutta l'azione di essa Penitenza *esomologesi* da loro si nomasse. Lo stesso presso a poco possiam dire della parola Latina *Confessione*, la quale per quel che tocca il Sagramento della Penitenza, quantunque secondo la sua proprietà dinoti la sola manifestazione, che si fa de' proprj peccati al Confessore, l'uso però ha fatto, che dinoti ben' anche tutto esso Sagramento; onde diciamo comunemente: *mi son confessato: egli si è confessato*; e con ciò vogliam

(1) Quindi Ἐξομολογῆται da essi Greci, siccome *Confessores* da' Latini furono detti quei prodi Cristiani, che avanti a' Magistrati, ed agli stessi Imperatori Gentili confessando, e predicando la Fede di Cristo Signor nostro glorificavano il suo Santissimo nome.

(2) In questo senso però, siccome osserva lo stesso Morino nel suddetto luogo *n. 3.* si sono pur serviti della parola Ἐξαγόρευσις; la quale ben' anche fra Greci moderni sta in uso.

gliam dire, non ſolamente di aver manifeſtato i noſtri peccati al Confeſſore, ma di aver ricevuto il Sagramento della Penitenza: e per la ſteſſa ragione ne'ſecoli traſandati la penitenza, o ſia la ſatisfazione pur *Confeſſione* denominoſſi, ſiccome oſſerva il Ducange nel Gloſſario *mediæ*, *&* *infimæ latinitatis*. I Latini dunque ſi ſon ſerviti della parola *Confeſſione* in luogo dell' *Eſomologeſi* de' Greci; ma alcuni degli antichi Padri Latini ſi ſervirono anche di queſta, uſandola piuttoſto, e più frequentemente in ſignificato di ſatisfazione, o d'intera penitenza, che di diſtinta manifeſtazion de'peccati; onde Tertulliano *de Pœnitentia cap.* 9. così definilla: *Exomologeſis eſt proſternendi, ac humilificandi hominis diſciplina converſationem injungens miſericordiæ illicem. De ipſo quoque habitu, & victu mandat &c.*

In che ſenſo uſata da S. Cipriano.

Per quello però, che s'attiene a S.Cipriano, biſogna dire, che la parola *exomologeſi* da lui più volte uſata, ſignifichi non già la Confeſſione ſpecifica, o la ſatisfazione, nè tampoco l'intera penitenza, ma sì bene una certa, e determinata funzione in queſta compreſa, e da quelle diſtinta. Poichè egli ſuol collocare l'eſomologeſi dopo la Penitenza, e queſta dalla Confeſſione ſpecifica dovea eſſer preceduta. Dice dunque nella Lettera 9. *Cum in minoribus peccatis agant Peccatores pœnitentiam juſto tempore, & ſecundum diſciplinæ ordinem ad exomologeſim veniant . . . . Nunc crudo tempore . . . . nondum pœnitentia acta, nondum exomologeſi facta &c.* Così nella Lettera 10. *Ante actam pœnitentiam, ante exomologeſim graviſſimi, atque extremi delicti factam*: Così nella Lettera 11. *Nam cum in minoribus delictis pœnitentia agatur juſto tempore, & exomologeſis fiat inſpecta vita ejus qui facit pœnitentiam &c.* Così in altri luoghi, che per brevità tralaſcio. Avvertì ciò Giacomo

mo Pamelio, quando nelle annotazioni al Libro *de Pœnitentia* di Tertulliano al capo 11. ebbe a dire: *Discimus autem ex ejusdem Sanctissimi Martyris scriptis, hunc olim in Ecclesia servatum ordinem, ut primum fieret confessio criminum apud Sacerdotes Dei: Hanc sequebatur pœnitentia, quam & præcesserat. Pœnitentiam excipiebat exomologesis, quam sequebatur impositio manus Episcopi, aut Cleri.* Avvertillo in oltre il Petavio sopra S.Epifanio all'Eresia de'Novaziani: *Sed de exomologesis notionibus jam pridem multa sunt a viris eruditis observata. Nos autem apud Cyprianum animadvertimus, exomologesim pro pœnitentiæ publicæ certa functione sumi;* e ne rende la ragione già sopracennata, perchè il Santo: *Post alias pœnitentiæ functiones exomologesim collocare solet, & reconciliationi, & communioni propiorem ostendere. Sic Epistola &c.* e seguita quì a trascrivere i passaggi già sopra riferiti. Avvertillo anche l'Albaspineo nel Lib. II.dell'Osser.al capo 26.in ispiegando S.Cipriano nella suddetta Lettera 12.*Exomologesim post pœnitentiam agebant, quod argumento certissimo est, non significare confessionem auricularem.* Il Pamelio non ispiega, che cosa fosse stata questa funzione detta *exomologesi* usata nella Chiesa di Cartagine a tempo di S. Cipriano; ma il P. Petavio nel suddetto luogo vuole, che fosse stata *ea plerumque professio, quæ factis ipsis, ac pœnitentium officiis editur, aut si ore fortassis, ac verbis, non ea singulorum criminum Confessio fuit, sed generalis scelerum agnitio, & improbitatis suæ professio, ac detestatio.* Lo stesso dice l'Albaspineo nel sopracitato capo 26.ove soggiunge: *Unde liquido constat, quod facere exomologesim nihil aliud est, quam publice cum fletibus, & gemitibus detestari peccata sua, sive per dies pœnitentiæ, sive illa peracta.* Così ancora il P. Natale Alessandro

nella Teologia *Libro II. tract. de pœnit. cap. II. artic.* 8. spiega la parola *exomologesis* usata da S.Cipriano a proposito di quella, che anco presso al Diacono poteva farsi: *Exomologesis nomine, quam lapsi apud Diaconos facere poterant, non designari Sacramentalem Confessionem, sed sollemnis pœnitentiæ ritum, quo lapsi humi prostrati, crimina sua palam detestabantur, & peracta pœnitentia Ecclesiæ reconciliari, & Sacramentorum Communioni restitui supplices postulabant* (1). L'*Esomologesi* dunque, di cui parliamo, era una funzione segnalata delle varie mortificazioni de' Penitenti per dare una solenne riprova alla Chiesa dell'abominio, e detestazione del peccato commesso: quell' appunto, che il Clero Romano (2) nella Let. 31. al medesimo S. Cipriano, esigea dopo la penitenza, e prima della riconciliazione: *Si lacrymis, si gemitibus, si fletibus dolentis, & vere pœnitentis animi signa prodiderint*. E per darne una idea più compita, corrispondea essa a quegli atti di mortificazione, che indi accresciuti, e ridotti a metodo, costituivano, siccome appresso osserveremo, il terzo grado di Penitenti detto

(1) Ed ultimamente la f. m. di Papa Benedetto XIV. *Lib.VII. de synodo Diœc. cap. XVI. n. 6.* a proposito pure della nostra questione, e dell'autorità di S. Cipriano, ci ha lasciato scritto: *Nomen Exomologesis non semper apud Patres significat Confessionem arcanam, auricularem, & Sacramentalem, sed frequenter usurpatur pro ultimo illo ritu, seu actu externo, qui totius publicæ pœnitentiæ clausula erat, & complementum; cum nimirum publice pœnitentes, humi substrati, flentes, atque ingemiscentes, seipsos incusabant, veniam exposcebant, & Ecclesiæ tandem reconciliari, atque iterum ad Sacramenta admitti petebant.*

(2) In tempo cioè di Sede vacante per lo martirio di Papa S. Fabiano gloriosamente sofferto nella persecuzione di Decio: la quale tuttavia durando fu cagione, che l'elezione del successore, che fu S. Cornelio, si differisse per lo spazio di quasi due anni. In questo mentre dunque il Clero Rom. governava non solamente la Chiesa Romana, ma ben anche per lo Primato di essa era sollecito del buon ordine, ed osservanza di tutte l' altre Chiese: come dalla Lettera del medesimo Clero al Clero di Cartagine, ch' è la seconda fra le Ciprianiche, l'argomentarono il Baronio, il Binio, il Papebrochio, e Natale Alessandro; che che in contrario il Baluzio ne dica.

detto da Greci ὑπόπτωσις, e da Latini *substratio*.

Questa dunque è la vera intelligenza della parola *esomologesi* usata da S. Cipriano. Del resto non ardirei di riprovare, chi volesse anche dire, che essa fra gli altri atti di mortificazione in detestazione del peccato, nei quali consisteva, avesse contenuto la Confessione distinta di essi peccati, e ciò pure in contestazione dell'abborrimento de' medesimi, come comunemente si pratica nelle cause di Fede, nelle quali oltre alla Confessione, che fa il Reo nel suo costituto, deve far l'altra (1) in detestazione dell'errore, che si chiama *Abjura*; e questo forse avrà inteso l'Abbate Fleury nella sua Storia Ecclesiastica (2), dove dice, che l'esomologesi, della quale parla il Santo nel luogo, che stiamo spiegando, fosse stata un' altra Confessione. E di fatti S. Cipriano usa qualche volta, come osservano i nostri Controversisti, la parola *esomologesi* in significato di Confessione specifica, anzi auricolare de' peccati, come nel Libro *de Lapsis*: *Denique quanto & fide majores, & timore meliores sunt, qui quamvis nullo Sacrificii, aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud Sacerdotes Dei dolenter, & simpliciter confitentes exomologesim conscientiæ faciunt, animi sui pondus exponunt, salutarem medelam parvis licet, & modicis vulneribus*

In senso anche di confessione auricolare usata dal medesimo.

(1) Anzi da che si è introdotta la total distinzione del foro interno, ed esterno, si deve separatamente far anche la terza, cioè la Sagramentale al Confessore per riportarne l'interna assoluzion de' peccati; le quali Confessione, ed Assoluzione anticamente, quando erano di delitti pubblici, non erano separate dall' esterne, che anche erano Sagramentali.

(2) Nel Lib. VI. al *n.* 42. *S. Cyprien semble ici prendre le mot d' Exomologese non pour toute la penitence, comme Tertulien, mais pour une partie, c' est a dire, suivant la signification du mot grec, pour une Confession, qui se pouvoit faire apres avoir achevè la penitence, avant que de recevoir l' imposition des mains; mais on ne sçait, si cette Confession etoit secrete, ou publique.*

bus exquirunt ſcientes ſcriptum eſſe: Deus non irridetur(1).

Impoſizion di mano coſa foſſe: quante ſu i penitenti: e qual di eſſe la riconciliatoria.

Quanto all'impoſizion delle mani niuna coſa è più ovvia della menzione di eſſa nell' antica diſciplina della Chieſa, ſiccome quella, ch'era ſempre accompagnata coll' orazione, che i Sacerdoti facevano ſopra i Popoli come abbiamo da S.Agoſtino *Lib. III. de Baptiſmo contra Donatiſtas cap. 16. Quid eſt aliud manus impoſitio, niſi oratio ſuper hominem**. Le varie ſpecie di eſſa l' enumeraremo appreſſo, baſtandoci quì far motto di quella, che ſi faceva ſopra i Penitenti. Tre impoſizioni di mano dunque ſi facevano ſopra i pubblici Penitenti. Nel principio quando s' imponeva la penitenza: Nel decorſo della penitenza, che ſi replicava più volte, cioè ne' giorni di digiuno: E nel fine. La quale terza, o per dir meglio l'orazione, colla quale ſi faceva, era la reconciliatoria, e parte eſſenziale del Sagramento(2), come chiaramente appariſce dal Concilio Cartagineſe IV.nel Can.*76.*Is qui pœnitentiam petit, ſi caſu dum ad eum Sacerdos invitatus venit, oppreſſus infirmitate obmutuerit, vel in phreneſin verſus fuerit, donent de eo teſtimonium qui audierint, & accipiat pœnitentiam, &*

* *Can. Manus 74. 1. quæſt. 1.*

* *Can. 8.26. quæſt. 6.*

(1) Da queſto luogo di S. Cipriano, fra gli altri, ſi prova a maraviglia l' uſo, e la neceſſità della Confeſſione auricolare: ciò che vie più ſi comprova da quel che ſiegue: *Confiteantur ſinguli, quæſo vos, Fratres cariſſimi, delictum ſuum, dum adhuc qui deliquit in Sæculo eſt, dum admitti Confeſſio ejus poteſt, dum Satisfactio, & remiſſio facta per Sacerdotes apud Dominum grata eſt*. Quindi ſi vede quanto falſo, ed arrogante ſia il titolo, che l' eretico Bingamo ha poſto al Capo III.del Lib. XVIII.dell' Origini Eccleſ. *De Exomologeſi, ſive Confeſſione in veteris Eccleſiæ diſciplina uſitata; quæ res ab arcana ſive auriculari Confeſſione, ab Eccleſia Romana inventa diverſa eſſe oſtenditur.* Nè meno falſo, ed arrogante è il titolo, che mette al paragrafo 1. del medeſimo capo: *Magnus eorum error qui Exomologeſim veteris Eccleſiæ auricularem Confeſſionem ſignificare contendunt.*

(2) Cioè la Formola Sagramentale, che anticamente era deprecatoria, ſiccome quelle degli altri Sagramenti, che tuttavia lo ſono preſſo i Greci.

& ſi continuo moriturus creditur, reconcilietur per manus impoſitionem, & infundatur ori ejus Euchariſtia. Si ſupervixerit, admoneatur a prædictis Teſtibus petitioni ſuæ ſatisfactum eſſe: Et ſubdatur ſtatutis pœnitentiæ legibus quamdiu Sacerdos, qui pœnitentiam dedit, probaverit. Lo ſteſſo appariſce dalle Coſtituzioni dette Apoſtoliche, le quali di tal impoſizion di mano facendo menzione *Lib. II. cap.*18.41. e 43. ad eſſa danno la forza di ſcancellare i peccati, non altrimenti, che al Batteſimo come nel citato capo 41. ἔςαι αὐτῷ ἀντὶ τῦ λύματος ἡ χειροθεσία *Eritque ei loco lavacri manus impoſitio.* Nè d'altra fuor di queſta parla S.Cipriano collocandola ſempre, come da luoghi ſopracitati, e da quel, che ſtiamo ſpiegando, nel fine della penitenza, attribuendole altresì l'effetto della riconciliazione, cioè il conſeguimento della pace o ſia l'Eucariſtia, *ut manu eis in pœnitentiam impoſita, veniant ad Dominum cum pace.* Nè altra fuor di eſſa praticoſſi nelle penitenze private (1). Molti eruditi dividono queſta impoſizione di mano riconciliatoria in due, cioè in quella, che ſi faceva dopo la penitenza laborioſa della ſoſtrazione in paſſando alla conſiſtenza, e per

(1) Il che è tanto vero, che alcune volte volendoſi dagli antichi dire, che i Cherici maggiori non ſi doveano ſoggettare alla pubblica penitenza, ſi dice, che non era coſtume, che a lor s'imponeſſe la mano. Così il Conc. Cartagineſe V. al *Can. XI. Confirmatum eſt, ut ſi quando Presbyteri, vel Diaconi in aliqua graviori culpa convicti fuerint, qua cognita miniſterio neceſſe fuerit removere, non eis manus tamquam pænitentibus, vel tamquam fidelibus laicis imponantur.* Così S. Leone nella Let. a Ruſtico Narboneſe: *Alienum eſt a conſuetudine Eccleſiaſtica, ut qui in Presbyterali honore, aut in Diaconi gradu fuerint conſecrati, pro crimine aliquo ſuo, per manus impoſitionem remedium accipiant pœnitendi, quod procul dubio ex Apoſtolica traditione deſcendit.* Cioè non ſi faceano ſopra Preti, e Diaconi l' impoſizioni di mano, ch' erano della ſola pubblica penitenza, ma ſi faceva la terza, o ſia la riconciliatoria, ch' era comune alla pubblica, ed alla privata penitenza, in maniera però ch' ancor eſſa pubblicamente, o privatamente ſi faceſſe.

per mezzo della quale il Penitente restava assoluto da' peccati, ma non già prosciolto di ogni censura Canonica, di modo che non era abilitato all'Eucaristia, fuorchè in caso di morte; ed in quella, che si faceva nella fine di essa consistenza, per cui il Penitente restava libero d'ogni censura, e Canonico impedimento (1), e perciò dal Concilio Vasionense *Can.* 2. detta *absolutissima*. Coll' ajuto di tal divisione interpetrano, e conciliano fra di loro il Can. 13.* del Concilio (2) Niceno, il suddetto Can. 76.* e 78. (3) del Concilio Cartaginese IV. ed il Can. 3.* del Concilio (4) Arausicano. Ma che che sia di ciò, essa nè anco era cognita a tempi di S. Cipriano: non potendo tal distinzione, o divisione aver origine più antica almen fra Latini (5), se non dalla severissima disciplina, che si sta-

* *Can. 9 26. quæst. 6.*
* *Can. 8. ibi.*
* *Can. 7. ibi.*

(1) Da quì forse venne l'uso, che ancor si osserva fra Greci delle due assoluzioni nelle loro penitenze. Abolitosi presso di essi dalla fine del IV. Secolo l'uso delle pubbliche penitenze rimase quello delle private, ch' essendo di gravi delitti, non altrimenti, che le pubbliche erano lunghe, e faticose. Nel principio di esse si dava l'assoluzion de'peccati, per cui però il penitente non restava abilitato a ricevere l'Eucaristia. Ma dopo compita la penitenza ne riportava una nuova assoluzione, per cui credeano, che conseguisse una più perfetta remission di peccati, e restava insiememente sciolto d'ogni altro impedimento per riguardo all' Eucaristia.

(2) *De his, qui vita excedunt, & Canonica lex nunc quoque servabitur, ut si quis vita excedat, ultimo & necessario viatico minime privetur. Si vero desperatus, & Communionem assequutus, supervixerit, sit inter eos, qui communionem orationis tantummodo consequuntur.*

(3) *Pœnitentes, qui in infirmitate viaticum Eucharistiæ acceperint, non se credant absolutos sine manus absolutione, si supervixerint.*

(4) *Qui recedunt de corpore, pœnitentia accepta, placuit sine reconciliatoria manus impositione eis communicare, quod morientis sufficit consolationi, secundum definitiones Patrum, qui hujusmodi communionem congruenter Viaticum appellarunt. Quod si supervixerint, stent in ordine pœnitentium, ut ostensis necessariis pœnitentiæ fructibus, legitimam communionem cum reconciliatoria manus impositione percipiant.*

(5) Non così fra Greci, appresso i quali, vi è motivo di credere, che la suddetta distribuzion di Classi de' Penitenti avesse origine più antica. Imperciocchè abbiamo la celebre Lettera Canonica di S. Gregorio Taumaturgo, in cui di tal distribuzione si fa motto, e non già come di cosa novellamente introdotta; e pur ella fu scritta ne' principj della resia de' Novaziani.

si stabilì dopo la resia di Novato, allora quando si costituirono con un certo metodo le varie classi de' Penitenti, ed il passaggio, che dall' una all' altra doveva farsi. Dunque in S. Cipriano una è l' imposizion della mano sopra i Penitenti, e questa una la riconciliatoria, che insiememente scioglieva da' peccati, e da ogni impedimento Canonico.

In oltre bisogna premettere, che l' *esomologesi* quantunque fusse prossima disposizione all' imposizione della mano, non vi è però necessità di dire, che fossero esse congionte in maniera che nello stesso tempo una all'altra conseguisse, tanto maggiormente, che non sappiamo se l' esomologesi con un atto si consumasse, o pure durasse più giorni: anzi S. Cipriano ci da motivo di separarle, perche sempre le distingue fra di loro. Ed a proposito de' Penitenti infermi, necessità è di dire, che in tempi differenti si facessero. L' *esomologesi*, siccome quella, che ricercava qualche vigore nel corpo, e tutta l' integrità nella mente, perchè il Penitente doveva esercitarsi in vivi atti di pentimento, e di mortificazione, era necessario, che si facesse ne' principj dell'infermità (1), ed indicollo bastantemente S. Cipriano nell'istesso luogo, che stiamo spiegando, con dire: *Si incommodo aliquo, & infirmitatis periculo occupati fuerint*; e nella Lettera susseguente: *Si premi infirmitate aliqua & periculo cœperint*. A questo proposito giova anco osservare la qualità delle malattie, delle quali temeva il Santo. Egli altro non dice, se non ch' era cominciata l' està

Esomologesi fatta dagl' infermi nel principio della malattia.

(1) Saggiamente dunque nel Concilio Lateranese IV. de' Medici fu stabilito: *Ut cum eos ad infirmos vocari contigerit, ipsos ante omnia moneant, & inducant, ut Medicos advocent animarum, cap. cum infirmitas XIII. de Pœnitentiis, & Remis.* Ciò che stimò così necessario S. Pio V. che appena assunto al Papato con nuova espressa costituzione, che comincia: *Supra gregem*, ne inculcò l' osservanza.

l'està, *quod tempus infirmitatibus assiduis & gravibus infestatur*. Ma non dubitiamo punto, che fossero esse febbri acute, e maligne cagionate da malignità d'aere, del che ci assicura Gio: Leone nella sua Descrizione dell' Africa alla pagina 9. *L'estate pur dura per insino a sedici Agosto, e tutto questo tempo è caldissimo specialmente in Giugno, e Luglio, e per tutti questi cotai tempi è sereno, e bell' aere: eccetto che alcuni anni se piove, o di Luglio, o di Agosto, dalle quali acque procede malignità d' aere, e molti s' infermano di una acuta, e continua febbre, e pochi sono quelli, che scampano*. Or se le febbri acute, e maligne generalmente cagionano de'delirj negl' infermi, assai maggiori bisogna dire, che ne cagionino in un aere caldissimo, come quello dell' Africa. Dunque anche per questo riflesso dobbiamo credere, che l' *esomologesi* si facesse nel principio dell' infermità, per prevenire cioè gl'impedimenti, che sariano sopravvenuti. Nè deve sembrar cosa strana, che fossero costretti gl'infermi ad esercitarsi in qualche atto di penitenza(1): sono ovvj agli studiosi dell' antichità Ecclesiastica

(1) Ciò che però si faceva con carità avendosi riguardo allo stato di essi; onde si procurava per quanto era possibile, che non si recasse pregiudizio alla salute: nè da loro si esigea la penitenza imposta, se non dopo restituiti in sanità. Non mai però si usò tanta indulgenza cogl' infermi anco per iscansar la morte, che lor cosa peccaminosa si permettesse; anzi questo fu nel suddetto Capo *cum infirmitas* espressamente proibito. Ed abbiamo a questo proposito bellissimi esempli di chi coll' uso venereo per consiglio de'Medici potendo guarire da loro mortali infermità, vollero più tosto morire, che contaminarsi: come fecero Tommaso Arcivescovo di Jorch a tempo del Re Arrigo I. S. Casimiro Re di Polonia, Papa Bonifacio IX. ed il giovine Michele Verino Poeta Fiorentino, a cui Angiolo Poliziano fece il seguente distico:

Sola venus poterat lento succurrere morbo:
Ne se pollueret, maluit ille mori.

Ed egli stesso questo altro si avea fatto:

Promittunt Medici Venerem mihi ferre salutem.
Non tanti vitæ sit mihi certa salus.

ſtica i Canoni, e Libri Penitenziali, che preſcrivevano doverſi agl' infermi, che ricevevano la penitenza, imporre il cilicio, aſperger la cenere, e coſe ſimili. Oltrecchè l' Eſomologeſi eſſendo parte piuttoſto di dolore, che di ſatisfazione, dovea non men dagl' infermi, che da ſani praticarſi.

Impoſizion di mano ſu i penitenti infermi fatta in punto di morte.

L'impoſizion della mano per l'oppoſto ſi faceva nell' ultimo periodo della vita, quando non vi era più ſperanza di ſalute. Queſta fu la pratica dell' antichità invariabilmente oſſervata da tutte le Chieſe in ogni tempo, come chiaramente, e concordemente lo conteſtano: Il Clero Romano nella *ſud.* Let. 31. a S. Cipriano: *Cum ſpes vivendi ſecundum hominem nulla ſubſtiterit, ita demum caute, & ſollicite ſubveniri*: L' iſteſſo S. Cipriano nella ſud. Lett. ad Antoniano: *Placuit ſacrificatis in exitu ſubveniri*; e nella Lett.54. a S. Cornelio Papa: *Statueramus, ut* (cioè gl' infermi) *pacem ſub ictu mortis acciperent... Merito tempore longiori trahebatur dolentium pœnitentia, ut infirmis in exitu ſubveniretur*: S. Dioniſio Aleſſandrino nella Lett. a Fabio Antiocheno preſſo Euſebio *Lib. VI. Hiſt. cap.*43. *In mandatis dederam, ut ex hac vita migrantibus, ſi peterent... venia indulgeretur*: Il Concilio Niceno nel Canone 13.* *De his* (1) *qui ad vitæ exitum ve-*

* *Can. 9. 26 quæſt. 6.*

D

(1) *De his*, cioè di quei, che in vita aveano fatta penitenza, de' quali avea parlato ne' Canoni precedenti, perciò dice: *lex antiqua ſervabitur*; perchè queſti ſecondo gli antichi ſtabilimenti, e coſtumanze erano in tempo di morte ammeſſi alla riconciliazione. Dunque il Conc. Niceno nulla qui diſpone di quei, che in tal tempo cercavano inſiememente e la penitenza, e la riconciliazione, ch' era coſtume d' ammetterli alla prima, e non già alla ſeconda. Ma indi dopo il Concilio Niceno tratto tratto s' introduſſe l'uſo di riconciliare anche queſt' altra ſorta di penitenti; onde S. Innocenzo Papa nella Let. *ad Exuperium Toloſanum* parlando di quei peccatori, che *in extremo vitæ ſuæ pœnitentiam ſimul, & reconciliationem communionis expoſcunt*, dice: *De his obſervatio prior durior, poſterior, interveniente miſericordia, inclinatior. Nam conſuetudo prior tenuit, ut concederetur pœnitentia, ſed communio negaretur... Sed poſtquam De-*

veniunt, etiam nunc lex antiqua ſervabitur, ita ut ſi quis egreditur de corpore, ultimo viatico minime privetur. Quod ſi deſperatus, & conſequutus communionem iterum convaleſcit &c. Il Concilio Cartagineſe IV. nel Can. 76.* *Et ſi continuo moriturus creditur, reconcilietur per manus impoſitionem*: S. Gregorio Niſſeno nella Lettera Canonica a Letojo: *Sin autem is* (cioè il Penitente moribondo, che era ſtato reconciliato) *præter ſpem vivat*: S. Innocenzo Papa nella Let. 6. ad Eſuperio Toloſano al cap. 6. *Tribuetur ergo cum pœnitentia extrema communio, ut homines ejuſmodi vel in ſupremis ſuis a perpetuo exitio vindicentur*; e nella Let. 25. a Decenzio Veſcovo di Gubbio al capo 10. *Vel ſi quis ægritudinem incurrerit, atque uſque ad deſperationem devenerit, ei eſt ante tempus Paſchæ relaxandum, ne de Sæculo abſque Communione diſcedat*: Sineſio nella Lettera 67. a Teofilo Aleſſandrino: *Si Lamponiano fatalis neceſſitas immineret, & præſtituta mortis dies adeſſe videretur, tum omnibus &c. conceſſi, ut eum in communionem reciperent*: E finalmente molti altri da parte laſciando, Papa Felice III. nella Let. 7. *Quod ſi ante præfinitum pænitentiæ tempus deſperatus a Medicis, aut evidentibus mortis preſſus indiciis, recepta quiſquam communionis gratia convaleſcit &c.* Dunque l'impoſizion della mano ſu i Penitenti infermi ſi faceva per ordinario (1), quan-

* Can. 8. 26. quæſt. 6.

Dominus noſter pacem Eccleſiis ſuis reddidit, jam depulſo terrore, communionem dari abeuntibus placuit, & propter Domini miſericordiam quaſi Viaticum profecturis, & ne Novatiani hæretici negantis veniam, aſperitatem, & duritiam ſequi videamur. Tribuetur ergo cum pœnitentia extrema communio: ut homines hujuſmodi vel in ſupremis ſuis, permittente Salvatore noſtro, a perpetuo exitio vindicentur. Dunque S. Innocenzo dice, che a ſuoi tempi non aveano più luogo gli antichi rigori, che a ſoli penitenti in vita concedeano la riconciliazione in tempo di morte; e vuole, che anche a quei, che in tempo di malattia ricevono la penitenza, ſi dia la comunione, colla quale *a perpetuo exitio vindicentur*.

(1) Perchè non ſempre chi è diſperato da'Medici, è arrivato a quell' eſtremo ed ultimo termine di reſpirare, che propriamente ſi poſſa dire, *agere animam, edere extremum ſpiritum*.

quando eglino *agebant animam*, *edebant extremum spiritum*, o per dir meglio si faceva *in articulo mortis*(1). Il quale articolo di morte, siccome fra gli altri nota il dottissimo Melchior Cano *de Pænit.par.9.* non è lo stesso, che pericolo di morte. *Est namque periculum mortis in his dumtaxat, unde mors frequenter solet accidere... At articulus mortis intelligitur, cum regulariter certa mors est.* Quindi facilmente s'intende quel che dice S.Innocenzo I. nella sud. Let. a Decenzio al n. XI. in parlando del Sagramento dell' Estrema Unzione da darsi agl' infermi: *Nam pœnitentibus istud infundi non potest, quia genus est Sacramenti. Nam quibus reliqua Sacramenta negantur, quomodo unum genus putatur, posse concedi?* Cioè *reliqua Sacramenta negantur* a' penitenti infermi, che poteano facilmente guarire, ma non già a quei, che disperati da'Medici erano in procinto di far passaggio all' eternità. A questi si dava il Viatico, cioè la riconciliazione, e col permesso del Vescovo anche l'Eucaristia (2): ma non già il Sagramento dell'Estrema Unzione,

(1) Se poi si domanda, perchè fino a quel punto si differiva la riconciliazione, è pronta la risposta con dire: che altramente i penitenti guarendo sariano stati esenti da' rigori della penitenza, a' quali avriano dovuto soggiacere, se non fossero riconciliati. Già di sopra notammo, che tali penitenti riconciliati, prima del Concilio Niceno restavano all' intutto prosciolti: e che il Conc. Niceno poi stabilì, che dovessero restare nella classe de' consistenti; e così venivano ad esentarsi da'rigori delle classi precedenti, particolarmente di quella laboriosa de'sostrati, sopra de'quali in ogni giorno di digiuno s'imponeva la mano. Quindi 'l Concilio di Barcellona conformemente alla disposizion del Niceno formò il Canone 8. del tenor seguente: *De his, qui in infirmitatibus poscunt pœnitentiam, & a Sacerdote accipiunt, si postea convaluerint, vitam pœnitentium peragant, excepta manus impositione, segregati a communione, quamdiu probabilem Sacerdos eorum approbaverit vitam.*

(2) Come si ha dal suddetto Canone 13. del Conc. Niceno, ove si soggiunge: *Generaliter autem omni cuilibet in exitu posito, & Eucharistiæ participationem petenti, Episcopus cum examinatione oblationem impertiat;* si ha ancora dal *Can.* 4. del Conc. Cartag. II. e si ha da' sopra riferiti *Can.* 76. e 78. del Conc. Cartag. IV. Ne' quali luoghi primieramente occorre nota-

ne, che non era ſtimato così neceſſario, come quelli, ſicchè anche a pubblici penitenti doveſſe darſi (1). Queſto dunqu'è il vero ſenſo delle parole di S. Innocenzo, e non quel, che loro dà Giovan Launojo (2).

Nuova interpetrazione del paſſaggio di S. Cipriano.

Ciò ſuppoſto è facile ſpiegare il Teſto di S. Cipriano: Egli dice, che ammalandoſi qualche Caduto con pericolo di vita debba farſi l'eſomologeſi preſſo il Prete, ed in mancanza di lui, cominciando ad aggravarſi il male, preſſo il Diacono; indi ſoggiunge: *Ut eis manu in pœnitentiam impoſita veniant ad Dominum cum pace*. Ciò che ſiccome abbiamo oſſervato ha rapporto all' altro tempo, cioè all'ultimo periodo della vita. Dunque quel *eis manu in pœnitentiam impoſita*, non ſi riferiſce già al

notare, che dalla maniera di parlare del Conc. Niceno: *Generaliter autem*, pare, che queſta diſciplina foſſe ſtata novellamente introdotta da eſſo Concilio: e di fatti con tale ſtabilimento fu derogato a diverſi Canoni del Conc. d' Elvira, ne' quali era ſtato ſtabilito, che i penitenti d' alcune ſorte di peccati nè anche in punto di morte ſi doveſſero ammettere alla Comunione. Due altre dipoi particolarità ſi rilevano dal *Can.* 75. del Conc. Cartagineſe IV. l'una, che l'Eucariſtia ſi dava anche a chi in tempo di malattia avea ricevuta la penitenza, e l'altra, che ſi dava anche a chi era privo di ſenſi, purchè prima l'aveſſe domandata, il che oggidì più non ſi pratica. E la ragione di tal mutazione di diſciplina può eſſer queſta: che ſiccome anticamente l'Eucariſtia ſi dava anche agl'infanti, che non anno uſo di ragione, così non ſi facea difficoltà di darla a chi di tal uſo dal morbo vien impedito: ma oggi non dandoſi più agl' infanti, nè anche ſi da ad altri, che non anno la conoſcenza del ſommo ben, che ricevono.

(1) E queſta è una delle cagioni, per cui ne' monumenti, che ci rimangono dell' antichità Eccleſiaſtica, non ſi faccia ſpeſſo menzione di queſto Sagramento dell'Eſtrema Unzione.

(2) Egli *de Sacramento Unctionis infirmorum* tit. *Explicata Eccleſiæ traditio circa ſtatum &c. cap.* 2. così interpreta S. Innocenzo: *Eam videtur intelligere communionem, quæ ſine participatione Sacramentorum fieret; precum autem, & orationis tantum aliquando fuiſſe Canones infiniti demonſtrant*. O belliſſima e nobiliſſima interpretazione! Già di ſopra abbiamo detto, e notato del Viatico di riconciliazione, e di Eucariſtia da darſi a moribondi, anche a quei, che in tempo di malattia aveano ricevuta la penitenza. E poi pretende il Launojo, che S. Innocenzo ai già penitenti in vita daſſe in tempo di morte la ſola comunion dell' orazione, e delle preci? Quel S. Innocenzo, che ſiccome anche abbiamo veduto, ſolennemente proteſtò, che la diſciplina de' ſuoi tempi inverſo i penitenti era più rimeſſa di quella degli antichi.

al Diacono ſolo, preſſo di cui ſi era fatta l'eſomologeſi, ma al Clero (1), che ſecondo la pratica di quei tempi, particolarmente dell' Africa, inſieme col Veſcovo imponeva le mani ſopra i Penitenti; come ſi ha dall' iſteſſo S. Cipriano ne' ſuddetti luoghi della Lettera *9.* dove aſpramente rimprovera l' ardire di quei Preti, i quali ammettevano alla comunione i caduti; laddove *in minoribus peccatis agant peccatores pœnitentiam juſto tempore, & per manus impoſitionem Epiſcopi, & Cleri jus communionis accipiant*: e ſeguita: *nunc crudo tempore ... nondum manu eis ab Epiſcopo, & Clero impoſita Eucharistia illis datur*(2); e della Lettera 10. dove fa l'iſteſſo rimprovero e torna a dire la medeſima coſa. L'aſſenza del Santo era giuſta ragione di diſpenſare, che ſi poteſſe fare dal Clero l'impoſizion della mano ſenza il Veſcovo, ma non vi era motivo di diſpenſare, che ſi faceſſe da tutto il Clero, o porzione di eſſo. Non

(1) Il Morino *Lib. VIII. cap. XV. n. 9.* domanda chi ſotto nome di Clero comprendeſſe in queſti luoghi S. Cipriano, e dice: *Non ſit probabile, eos inferiores Clericos intellexiſſe, ſed tantum Presbyteros, & Diaconos: eos ſcilicet, qui ſuperioris abſentia communionem præſtare poterant. At Presbyteri id poterant abſente Epiſcopo, & Diaconi ex ſententia S. Cypriani abſente Presbytero.* Conveniamo col Padre Morino, che i Diaconi imponeſſero le mani col Veſcovo, e co' Preti nella riconciliazion de' Penitenti: ma non già ſi può dire, che ancor eſſi così facendo amminiſtraſſero il Sagramento della penitenza; ma, come appreſſo diremo, accompagnavano co' loro voti la riconciliazione, che ſi facea dal Veſcovo, e da' Preti; ond' è falſo, che in mancanza di queſti eglino ſoli imponeſſero le mani.

(2) Da queſto luogo, ed altri molti conſimili di S. Cipriano ſi ha lume abbaſtanza per ben intendere le ſuddette parole del luogo, di cui parliamo: *Ut manu eis in pœnitentiam impoſita, veniant ad Dominum cum pace*: cioè per l' impoſizione della mano ſi avea la remiſſion de' peccati, e conſeguentemente il jus alla comunione non ſolo dell' orazione, e delle preci, ma ben anche dell' Eucariſtia; perchè, ſiccome ſopra abbiamo notato, non ſi era ancor introdotto almen tra Latini il grado de' Conſiſtenti, che aveano l' una Comunione, e non l' altra: e per la pace s' intende l' Eucariſtia; perchè queſta non dandoſi ſe non a chi era in perfetta pace con Dio, e colla Chieſa, era, ſiccome nella Diſſertazione ſeguente vedremo, ſempre preceduta dall' oſculo ſanto detto per eccellenza della pace.

Non giova dire, che tal ſolennità ſi uſaſſe nella riconciliazione de' ſani, non già degl' infermi, perchè non vi è niuna ragione di aſſegnar tal differenza, anzi per l'oppoſto d' alcune Chieſe non abbiamo già eſempli, che ſopra a' ſani l' impoſizion delle mani ſi faceſſe da più Sacerdoti, ma l' abbiamo bene, che ſi faceſſe ſopra gl' infermi: come par che ſia quel fatto praticare da Sineſio nella ſua Chieſa di Cirene a quel, che egli dice nella ſopra riferita Lettera: *Tantulum hoc ergo mihi ſumſi. Si Lamponiano fatalis neceſſitas immineret, & præſtituta mortis dies adeſſe videretur, tum omnibus, qui eo tempore adeſſent, Presbyteris conceſſi, ut eum in communionem Eccleſiæ reciperent*. Molti altri eſempli de' tempi poſteriori di penitenti moribondi, che ſi confeſſavano nell' iſteſſo tempo a più Sacerdoti, e da tutti ne riportavano l' aſſoluzione, ſi trovano regiſtrati dal Martene *de Antiquis Eccleſiæ ritibus lib.* 1. *par.* 11. *art.* 7. e dal Mabillone *in Præfatione ad Sæculum III. Benedictinum num.* 87. *obſer.* 20. Fa anche a queſto propoſito l'eſempio dell'Eſtrema Unzione, la quale appo a' Latini non ſi da ſe non agl' infermi: e pur ſappiamo, che anticamente ſi amminiſtrava coll' aſſiſtenza (1) di molti Sacerdoti, e che ciò preſentemente ancor ſi coſtuma fra Greci. Senza che S. Cipriano nella Lettera ſeguente cioè la 13. ſcritta al medeſimo ſuo Clero commenta ſe ſteſſo intorno al controvertito paſſaggio, così dicendogli: *Satis plene ſcripſiſſe me ad hanc rem proximis Literis ad vos factis credo, ut qui libellum a Mar-*

(1) Quantunqne ſecondo la teſtimonianza di Pietro Arcudio, preſſo i Greci tutti i Preti aſſiſtenti amminiſtrino queſto Sagramento con ungere ciaſcuno le ſteſſe parti del corpo, e proferire la medeſima formula, non convengono però gli Eruditi intorno all' antica coſtumanza de' Latini; di modo che cinque varie opinioni di queſti eruditi riferiſce il Giuvenino *De Sacramento Pœnitentiæ diſſer. VII. quæſt. VI. cap.* 3.

Martyribus acceperunt, & auxilio eorum adjuvari apud Dominum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua, & periculo cœperint, exomologesi facta, & manu eis a vobis in pœnitentiam imposita cum pace a Martyribus sibi promissa ad Dominum remittantur. Ecco come il Santo si spiega, e non dice già, che l'imposizion della mano si facci da colui, *apud quem facta fuit exomologesis*, ma *a vobis*, cioè da esso Clero, nel quale ci dovesse esser almeno un Prete. Ed in fatti S. Cipriano non in altri, che ne' Sacerdoti riconosce la potestà d'assolvere da' peccati, come si vede dal Libro *de Lapsis*, ove dice: *Quanto fide majores, & timore meliores sunt, qui quamvis nullo Sacrificii, aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud Sacerdotes Dei dolenter, & simpliciter confitentes exomologesim conscientiæ faciunt, animi sui pondus exponunt, salutarem medelam parvis licet, & modicis vulneribus exquirunt... Confiteantur singuli, quæso vos fratres dilectissimi, delictum suum, dum adhuc qui deliquit in sæculo est, dum admitti confessio ejus potest, dum satisfactio, & remissio facta per Sacerdotes apud Dominum grata est... Pœnitenti operanti, roganti potest clementer ignoscere, potest in acceptum referre quidquid pro talibus & petierint Martyres, & fecerint Sacerdotes.*

Nè occorre dire, che S. Cipriano avesse riconosciuto il Sacerdozio ne' Diaconi, siccome pretendono il Rigalzio, e il Baluzio nelle annotazioni alle seguenti parole della Lettera 14. *Item Presbyteris & Diaconibus non defuit Sacerdotii vigor*: imperocchè come dopo Gio: Fell osserva l'Anonimo Maurino nella Prefazione alle opere del Santo al §. 11. *Cyprianus hoc loco Sacerdotii vigorem nequaquam Presbyteris illis, & Diaconibus attribuit, sed potius a se in illis objurgandis*

dis adhibitum demonſtrat; idque ex his quæ ſequuntur, atque ex totius Epiſtolæ ſerie perſpicitur (1). E di fatti S. Cipriano nella Lettera 65. diſtingue apertamente i Diaconi da'Sacerdoti, con dire: *Meminiſſe autem Diaconi debent, quoniam Apoſtolos, ideſt Epiſcopos, & Præpoſitos Dominus elegit: Diaconos autem poſt aſcenſum Domini in Cœlos Apoſtoli ſibi conſtituerunt Epiſcopatus ſui, & Eccleſiæ Miniſtros. Quod ſi nos aliquid audere contra Deum poſſumus, qui Epiſcopos facit, poſſent & contra nos audere Diaconi, a quibus fiunt; & ideo oportet Diaconum, de quo ſcribis, agere audaciæ ſuæ pœnitentiam, & honorem Sacerdotis agnoſcere**. Ecco dunque come S.Cipriano lungi di riconoſcere ne'Diaconi il Sacerdozio, par che li voglia non già d'iſtituzione Divina, ma di pura iſtituzione Apoſtolica, ed umana (2). Che poi Ottato Milevitano chiama i Diaconi *in tertio Sacerdotio conſtitutos*, laddove gli altri Padri non ne riconoſcono, ſe non due, cioè il primo de' Veſcovi, ed il ſecondo de' Preti, ciò s' intende detto di maniera più larga: ſiccome il nome di Sacerdote s' attribuiſce anche a tutti i Cherici nelle *L. 16. 19. 44. C. de Epiſcopis, & Clericis*, anzi a tutti i Criſtiani preſſo Tertulliano: *Chriſtus nos Sacerdotes Deo Patri fecit* (3). Altro argomento, che S. Ci-

S. Cipriano diſtinſe i Diaconi da' Sacerdoti.

* *Can. Dominus penul. diſt. 93.*

(1) In comprova di che fa molto, che ſimile modo di parlare uſa S. Cipriano nella medeſima Lettera 14. ove dice; *Nec Clero conſilium, nec Confeſſoribus exhortatio, nec extorribus, quando oportuit, objurgatio, nec univerſæ Fraternitati ad deprecandam Dei miſericordiam allocutio, & perſuaſio noſtra defuit*.

(2) Nè ciò deve ſembrare coſa ſtrana, trovandoſi anche fra Scolaſtici di aquei, che han ſoſtenuto, come il Durando, ed il Cajetano, che il Diaconato non ſia Sagramento, e la lor opinione da Domenico Soto, ch'era ſtato nel Concilio di Trento, non improbabile vien chiamata. Non biſogna però appartarſi dal comun contrario ſentimento; al quale anche le ſuddette parole di S.Cipriano ſi ponno accomodare.

(3) Vedi quel che a queſto propoſito ſcrivemmo nella nota 1. alla pag. 52. della Let. ſul Can. *Fraternitatis*: ed aggiungivi il Can. IV. del Conc. Cartag. IV. e S. Agoſt. *Lib.xx.de Civit.cap.*10.

Cipriano non ad altri, che a Preti avesse data la facoltà di riconciliar i penitenti coll'imposizion della mano, si cava dal med. Libro *de Lapsis*, ove il Santo frall' altre cose dice: *Ante expiata delicta, ante exomologesim factam criminis, ante purgatam conscientiam Sacrificio, & manu Sacerdotis, ante offensam placatam indignantis Domini, & minantis vis infertur Corpori ejus, & Sanguini*. Dunque quì S.Cipriano non solamenre dice, che la riconciliatoria imposizion della mano dovea esser del Sacerdote, ma ch' era accompagnata altresì dal Sacrificio *pro expiatione peccatorum*, che senza il Sacerdote certamente non potea farsi (1).

Si propone la prima difficoltà contro la nuova interpetrazione data, e vi si risponde.

Ma già vedo le difficoltà, che mi si possono fare: Primieramente vi è chi potrà dire: S. Cipriano dà la facoltà al Diacono di ricevere l'esomologesi dell' infermo in caso di preciso, ed estremo bisogno, poichè dice: *Si Presbyter non fuerit repertus, & urgere exitus cœperit, apud Diaconum quoque exomologesim delicti sui facere possint*: Dunque come potrà aver luogo la vostra ideata distinzione de'tempi tra l'esomologesi, e l'imposizion della mano, cioè che quella si facesse nel principio, o incremento del male, e questa nell' ultimo della vita? Questa difficoltà quantunque abbia qualche apparenza, nulladimeno è di niuna forza. *L' urgere exitum*, non sempre dinota estrema malattia, o sia somma necessità, siccome pretende il P. Morino, ma può ben anche dinotare gravezza di male, onde si teme

(1) Di questo rito di riconciliare i penitenti nel Sacrificio della Messa tratta il Padre Morino *Lib. VIII. cap. XIV.* ove pone questo titolo: *Pœnitentes publicos in publica Missa reconciliatos; sæpe quoque occultos in Missa privata, variis antiquorum Patrum, & Ritualium testimoniis probatur. Quibusdam locis hoc factum post Evangelium, aliis post consecrationem. In privatis reconciliationibus post Missam. Hæc variis sæculis varia fuisse. Multa apud Græcos moris hujus vestigia supersunt.*

probabilmente la morte, tempo, che può essere distintissimo dall' ultimo periodo della vita; imperciocchè il verbo *urgere* potendo avere de' gradi maggiori denotati dalle particelle *valde*, *acriter*, *etiam atque etiam*, *maxime*, *quammaxime*, come si trova usato da buoni Scrittori Latini, anche da Cicerone; onde abbiamo ancora *urgens*, *urgentius*, *urgentissimum*: il *maxime urgere exitum* dinoteria senza dubbio l'ultimo periodo di vita, non già il semplice *urgere*. Quindi lo stesso S.Cipriano nella Let. 52. ad Antoniano usa le parole *mortem urgere*, come sinonime di quelle *infirmitatis* & *periculi*, con dire: *Prohibendos omnino censuimus a spe communionis, & pacis, si in infirmitate atque periculo cœperint deprecari: quia rogare illos non delicti pœnitentia, sed mortis urgentis admonitio compellit*. Nè differente è la maniera di parlare del Clero Romano nella sopra rammentata Lettera a S.Cipriano per la medesima causa de' Caduti. Il Clero Romano in tal causa nel tempo di Sede vacante per la morte del Papa S. Fabiano parlando de' Caduti così scrive: *Ante constitutionem Episcopi nihil innovandum putavimus, sed lapsorum curam mediocriter temperandam esse credimus; ut interim dum Episcopus dari a Deo nobis sustinetur, in suspenso eorum, qui moras possunt dilationis sustinere, caussa teneatur eorum, quorum vitæ suæ finem urgens exitus dilationem non potest ferre, acta pœnitentia, & professa frequenter suorum detestatione factorum: si lacrymis, si gemitibus, si fletibus dolentis, & vere pœnitentis animi signa prodiderint, cum spes vivendi secundum homines nulla substiterit, ita demum caute, & sollicite subveniri* (1). Il Clero Romano dunque in

(1) Consimile Lettera, che or non abbiamo, avea scritta il Clero Romano al Clero di Cartagine, come si ha dalla Lettera XIV. del Santo al me-

in questo luogo parla prima de'Penitenti sani, dinotandoli colle parole: *eorum, qui moras possunt dilationis sustinere*, e di questi stabilisce, che debbano essi aspettare il giudizio del futuro Papa; indi seguita a parlare degl' infermi, con dinotarli: *Eorum, quorum vitæ suæ finem urgens exitus dilationem non potest ferre*; e di questi stabilisce, che avendo essi dati veri, ed evidenti segni, e ripruove di penitenza, si dovessero riconciliare, non già subito, ma quando? *Cum spes vitæ secundum hominem nulla substiterit, ita demum caute, & sollicite subveniri*. Ecco dunque come il Clero Romano distingue tra il tempo, *in quo* semplicemente *urget exitus*, e quello di estrema necessità, *cum spes secundum hominem nulla substiterit*. Se dunque il tempo, *in quo* semplicemente *urget exitus*, non è l'ultimo periodo di nostra vita, molto meno lo sarà quello, *in quo incipit* urge-

medesimo Clero Romano con questo titolo: *Ad Presbyteros, & Diaconos Romæ consistentes*, dicendogli: *Cum vestra scripta legissem, quæ huc ad Clerum nostrum per Crementium Hypodiaconum nuper feceratis, ut iis, qui post lapsum infirmitate apprehensi essent, & pœnitentes communionem desiderarent, subveniretur*. E' piaciuto al Baluzio apporre a tal Lettera questa nota: *Illustrissimus Card. Baronius ait, hanc Epistolam scriptam a Cypriano esse ad Clerum Romanum, cui Cyprianus instituti sui, ut par erat, rationem reddit. Sed erravit vir doctissimus. Scripta est ad eos de Clero Carthag. qui Romæ tum erant, ut manifeste patet ex ultimis verbis Epistolæ, in qua Cyprianus scribit, se eos expectare, ut cum eorum consilio disponere singula, & reformare possit*. Io stupisco, come il Baluzio si abbia dato a credere, che vi fosse quasi una Colonia di Preti, e Diaconi Cartaginesi abitanti in Roma; e molto più stupisco, ch' ha ciò per cosa manifesta. Qual' è questa evidenza, che, com'egli dice, risulta dall' ultime parole della Lettera? L' ultime parole della Lettera sono: *Placuit ceterorum caussas, quamvis libello a martyribus accepto, differri mandari, & in nostram præsentiam reservari; ut cum pace a Domino nobis data plures Præpositi convenire in unum cœperimus, communicato etiam vobiscum consilio disponere singula, & reformare possimus*. Dove quì il Santo dice, che aspettava il ritorno de' Preti, e Diaconi da Roma, *ut cum eorum consilio disponere singula, & reformare possit*? Che forse per via di Lettere non si poteano comunicare i consigli? O fosse stata tra Padri della Chiesa ciò cosa nuova, ed ancor non intesa?

urgere, di cui parla S. Cipriano; poichè egli non dice già: *& si exitus urserit* (1), ma *si urgere cœperit*. Conformemente al modo di parlare del Clero Romano S. Leone M. nella Lettera a Niceta d' Aquilea dopo aver detto, che ne' penitenti bisogna distinguere tra pericolo e pericolo, infermità ed infermità, circoscrive, e qualifica l' urgenza, in cui si debba conceder loro la riconciliazione. *Pariter etiam habens ætatis senilis intuitum, & periculorum quoque, atque ægritudinis necessitates. In quibus si quis ita graviter urgeatur, ut, dum adhuc pœnitet, de salute ipsius desperetur, oportet ei per Sacerdotalem necessitudinem communionis gratia subveniri*. Così pure il Conc. Toletano XI. al capo 12. qualifica l' urgenza nell' infermo, che deve riconciliarsi: *Si præcincto mortis urgeatur periculo*.

Altra difficoltà contro la stessa interpetrazione, e si risolve.

Altri diranno: Il Santo suppone il caso, che non si trovi un Prete, che riceva l' esomologesi, e poi volete, che dopo poco tempo intervenga tutto il Clero, o porzione di esso a fare l' imposizion della mano. Cioè: Il Santo quando suppone, che non si trovi un Prete per ricevere l' esomologesi, ha riguardo alla pratica di quei tempi, nei quali una delle cure più speciali, e segnalate, che avevano i Cristiani, particolarmente quei del Clero era d' assistere agli infermi; e senz' addurne altre pruove, addurrò solamente l' autorità del medesimo S. Cipriano nella Lettera 36. al suo Clero: *Viduarum, & infirmorum, & omnium pauperum curam peto, diligenter habeatis*, e nel Lib. 7. *Testimoniorum* rileva l' obbligo d' assistere agli Infermi coll' autorità del Vecchio, e Nuovo Testamento: *Apud Salomonem in* Ec-

(1) Come lo stesso S. Cipriano disse nella suddetta Lettera 52. ad Antoniano: *Si vero ante prælium infirmitas urserit*.

Ecclesiastico: Ne pigriteris visitare infirmum, ex his enim in dilectionem firmaberis; item in Evangelio: Infirmus fui, & visitastis me, in carcere fui, & venistis ad me(1). Ciò supposto quando il Santo dice: *Et si Presbyter repertus non fuerit*, intende dire di quel trovarsi ovvio nelle case degli Infermi, attese le frequenti spontanee visite, che quelli a questi facevano, ma non suppone, che ricercandosi con diligenza il Prete altrove, non si trovi. E che questo sia il senso del Santo si può anche dedurre dall' istesso suo modo di parlare, poichè dice: *Non expectata præsentia nostra* (2), *apud Presbyterum quemcumque præsentem*, & *si Presbyter repertus non fuerit*: quella parola *præsentem* par dinotare, che il Prete si trovasse da se in casa dell' Infermo, ma non già che ricercato venisse: altrimenti saria stato inutile aggiungere tal parola, perchè già si sapea, che l' esomologesi dovea farsi presso il Prete presente. Nè poteva il Santo supporre, che nel suo Clero vi fosse tanta scarsezza di Preti, quando più tosto si raccoglie il contrario, se si pone mente al tempo in cui scrisse la Lettera, della quale parliamo. Ella fu scritta nel principio dell' estate del 250. che vuol dire non molto dopo,

(1) Quindi l' Abate Fleury *de' Costumi degli antichi Cristiani* al capo 22. osserva, ch' essi Cristiani, e particolarmente i Sacerdoti aveano grandemente a cuore il visitar gl' infermi tanto raccomandato dal Vangelo.

(2) Che S. Cipriano fosse andato personalmente visitando gl' infermi, ce ne da egli motivo di crederlo particolarmente nella Lettera 69. dove scrive: *Quod vero dixisti, Sacerdotes humiles esse debere, quia & Dominus, & Apostoli humiles fuerunt, humilitatem meam & fratres omnes, & gentiles quoque optime norunt, & diligunt. Quis autem nostrum longe est ab humilitate, utrum ne ego, qui quotidie fratribus servio?* E che i Vescovi personalmente si fossero conferiti a dare i Sagramenti a penitenti infermi, si raccoglie da sopra riferiti *Can.* 13. del Conc. Niceno, e *Can.* 26. del Conc. Cartag. IV. e dal *Can.* 4. del Conc. Cartag. II. dove si ha: *si quis cum periculo fuerit constitutus, & se reconciliari Divinis altaribus petierit, si Episcopus absens fuerit, debet utique Presbyter Episcopum consulere, & sic periclitantem ejus præcepto reconciliare.*

po, che cominciasse la persecuzione di Decio nell'Africa (1): come dunque fra sì poco tempo quella Cartagine una volta emola di Roma nella grandezza dell'Impero, ed indi, per così dire, nella grandezza della Chiesa, potè essere sproveduta di Preti, che non se ne trovasse neppur uno? dove dopo un altro anno quasi di persecuzione vi erano Preti in libertà, che quella Chiesa governavano (2), oltre i cinque ribelli (3) uniti a Felicissimo (4), i quali in tem-

(1) Cominciò la persecuzione di Decio in Roma, dov'egli dimorava, non prima del mese di Gennaro dell'anno 250. di modo che S. Fabiano Papa, che fu delle prime vittime d'essa, soffrì il martirio a 20. del medesimo. Quindi bisogna dire, che in Cartagine non cominciasse prima del mese di Marzo, o almeno di Febbraro dell'istesso anno: e ciò per dare un tempo congruo, in cui avessero potuto ivi pervenire gli ordini Imperiali.

(2) Come dalla Let. XI. dello stesso S. Cipriano *ad Plebem* ove si fa menzione di tre, cioè di Virzio, o Birzio, Rogaziano, e Numidico. E sebben Numidico di fresco fosse stato incorporato al Clero di Cartagine, era già Prete, che probabilmente ivi se la facea, come dalla Let. 35. del Santo si raccoglie. Non bisogna dunque dar retta a quel che dice l'Ab. Fleury, che Numidico allora fosse stato ordinato Prete. Son troppo chiare le parole di S. Cipriano, che prima di quel tempo tale già lo fanno: *ut Numidicus Presbyter adscribatur Presbyterorum Carthagin. numero & nobiscum sedeat in clero*. Nè è verisimile, che S. Cipriano contra il suo solenne costume, senza saputa del suo Clero, avesse ordinato un Prete, o che di questo fatto almeno non se ne fosse scusato: laddove nella Let. 33. e 34. si scusa di aver ordinati Lettori, senza il precedente consiglio del Clero, Aurelio, e Celerino, e lo stesso presso a poco fa nella Let. XXIV. per l'ordinazione di Saturo in Lettore, e di Ottato in Suddiacono. Altro abbaglio a proposito di Numidico par, che pigli il Baluzio nelle note alla sud. Let. 35. Dice ivi il Santo Martire di Numidico: *Et promovebitur quidem, cum Deus permiserit, ad ampliorem locum regionis suæ*, ed il Baluzio comenta: *Notum est autem, urbes fuisse divisas in regiones*. Qual promozione mai avria potuto aver Numidico in qualche quartiere di Cartagine? Volle piuttosto S. Cipriano dire, che saria stato promosso al Vescovato in qualche luogo della sua Provincia. Del privilegio che avea l'Arcivescovo di Cartagine, d'ascrivere alla sua Chiesa i Cherici d'altri luoghi, ne accennammo qualche cosa nel trattato *De Collectione Canonum Isidori Mercatoris cap. X. pag.* 122. dove rimetto il Lettore.

(3) Un de' quali fu il famoso Novato, che dipoi andato in Roma, ed unitosi con Novaziano formarono lo scisma contra l'elezione di Papa S. Cornelio; onde ne venne anche l'eresia detta de' *Novaziani*, per l'errore, che detto Novaziano aggiunse allo scisma.

(4) Autore dello scisma formato in Cartagine contra S. Cipriano ne' principj

tempo della ſuddetta Lettera non ſi erano ancor diviſi da quel Clero: ed oltre i Preti foreſtieri, che Cartagine tutto dì frequentavano (1).

Si promove la medeſima difficoltà, e ſi dà nuova riſpoſta.

E perchè il Santo uſa il verbo *reperio*, dicendo: *Et ſi Presbyter repertus non fuerit*, potrebbe inſorgere qualche Gramatico contro la ſuddetta ſpiegazione, e dire: Non ſapete voi quel che dice Aleſſandro *ab Alexandro Lib.* I. *Dierum genial. cap.* 21. della conteſa inſorta tra due Pedanti intorno alla differenza de' verbi *invenio*, e *reperio*, pretendendo l'uno, che *reperio* ſignifichi trovare a caſo, ed *invenio* appoſtatamente; e l'altro pretendeva tutto l'oppoſto, ciaſcuno adducendo in ſuo favore il luogo d'Ovidio I. *Metamorphoſ. v.* 654. *Tu non inventa reperta es*: e la lite fu deciſa a favore del ſecondo. Io non voglio entrare ad eſaminare, ſe tal deciſione ſia giuſta; dico bene però, che la ſuppoſta differenza è ſtata traſcurata, anche da Scrittori latini del ſecolo d'oro, e dall'iſteſſo Marco Tullio Cicerone (2): Come vogliamo dunque trovarla eſattamente oſſervata da uno Scrittore Africano del terzo ſecolo per altro dottiſſimo, ed eloquentiſſimo, qual fu S. Cipriano?

---

cipj dell'anno 251. Il quale ſciſma fu detto de' Montagnari, per l'aſſemblea, che Feliciſſimo tenea nella Montagna.

(1) Come ſi raccoglie dalla Let. 28. del medeſimo S. Martire, ove egli dice: *Interea ſi quis immoderatus, & præceps, ſive de noſtris Presbyteris vel Diaconibus, ſive de peregrinis auſus fuerit ante ſententiam noſtram communicare cum lapſis &c.* e ſi raccoglie anche dalla Lettera 32.

(2) E di fatti non vi è niuna differenza tra *invenio*, e *reperio*: Nè il ſudetto luogo d'Ovidio è a propoſito per iſtabilirla, ſe ſi pone mente al fatto, che in eſſo ſi accenna. Inaco andava trovando ſua figlia, che avea perduta, la trovò finalmente convertita in Vacca, e le diſſe: *Tu non inventa reperta es*, volendo dire, ſiccome ſpiega Voſſio: *Reperi filiam forma Vaccæ indutam, eoque filiam reperi & non reperi*. Senzacchè dice l'erudito Einſio: *Quidquid obnituntur libri veteres, meo periculo ſcribe*:

Tu non inventa reperta
Luctus eras levior.

. . . *Tu cum nondum inventa eſſes, luctus levior eras, quam nunc es inventa.*

no? Ma ammettiamo pure, che il Santo ſupponga, che poſſa darſi il caſo, che ricercato il Prete diligentemente non ſi trovi per ricever l'eſomologeſi, nè anco vale l'argomento, che della ſteſſa maniera non ſi trovi poi per imporre la mano. Per far queſta ſeconda ricerca ci era più tempo, onde facilmente potea intervenire, che il Prete, che non ſi era potuto trovare per l'eſomologeſi, che per cagion d'eſempio, ſi facea la mattina, ſi trovaſſe poi per l'impoſizion della mano, che ſi facea la ſera, o il giorno appreſſo. Di più l'eſomologeſi ſi eſigea da tutti gl'infermi, che potevano meritarla per mezzo de' Libelli ottenuti da' Martiri; ma l'impoſizione delle mani ſi faceva a ſoli moribondi: e ſiccome maggiore era il numero di quelli, che di queſti, così più facilmente poteva occorrere il caſo, che mancaſſe il Sacerdote per far la prima funzione, che per la ſeconda: tanto maggiormente, che ſe un Prete nello ſteſſo tempo foſſe ſtato chiamato per ricevere l'eſomologeſi di un Infermo, e per imporre la mano ad un Moribondo, avrebbe dovuto laſciare quello per queſto. Senzacchè S. Cipriano non ſuppone di certo nel caſo noſtro, che ſi trovi il Sacerdote per imporre la mano, perchè non ne parla di una maniera aſſoluta, ma piuttoſto condizionata, cioè: ſe mai vi ſarà l'impoſizion della mano, ſervendoſi dell'*ablativo*, che i Gramatici chiamano *aſſoluto*: *ut manu eis in pœnitentiam impoſita*, il quale importa condizione come inſegnano comunemente i Dottori ſu la *L. a Teſtatore* 108. *de Condit. & demonſtrat.* e particolarmente oſſervollo il dottiſſimo Andrea Alciato ſulla *L. Cum quærebatur* 240. *de Verborum ſignificatione*. Ma quì potrebbe alcun ripigliare con dire: Giacchè S. Cipriano ſuppone, che poſſa darſi'l caſo, che manchi pure il Prete per

far

far l'imposizion della mano, perchè in tal caso di somma necessità, non concede al Diacono, presso del quale si era fatta l'esomologesi, di dar l'Eucaristia al moribondo contrito, sebben non ancora riconciliato? Primieramente noi non sappiamo, se vi fosse tal costume allora nell'Africa, di dare in caso di necessità l'Eucaristia a chi era solamente contrito, e non assoluto; perchè non tutte le costumanze della Chiesa sono state sempre da per tutto osservate. E poi quel che prescrive S. Cipriano nel caso di cui si tratta, fu per modo di rimedio straordinario, e d'indulgenza conceduta a richiesta de' Martiri (1), che stimò in quelle circostanze così concederla, e non altrimenti.

F Final-

(1) Ma qual mai fosse sì fatta indulgenza, che usò S. Cipriano a richiesta de'Martiri, non convengono gli Eruditi a stabilirla. Il Padre Petavio vuole, che altrimenti i caduti tuttocchè penitenti, nè anche in punto di morte, sariano stati riconciliati. Poichè porta egli opinione, che tal severità di disciplina si fosse usata da Vescovi fin da primi tempi della Chiesa inverso i rei di gravissimi delitti: e che sebbene poi fosse stata mitigata da Papa S. Zeferino, questo però fu per li soli adulteri, di modo che rimase l'antico rigore per li rei d'idolatria, e di omicidio. Nè a questa opinione è contrario il sopra riferito canone del Concilio Niceno, che chiama antica legge quella di non escludere in punto di morte i penitenti dalla riconciliazione. Potè il Concilio Niceno aver riflesso agli stabilimenti fatti da' Sinodi Romano, e Cartaginese dopo sopita la persecuzione di Decio, che rispetto ad esso erano antichi, siccome quelli, ch'erano stati fatti più di 70. anni prima. Il Padre Morino per l'opposto sostiene, che la riconciliazione, anche a rei di gravissimi delitti, non fosse stata mai negata così in vita, quando avessero fatta intera penitenza, come in morte, quando si trovavano d'averne fatta porzione: e che S. Zeferino per riguardo agli adulteri non fece niente di nuovo, ma stabilì l'antico general costume della Chiesa, sebben non da tutti osservato; perchè dice S. Cipriano nella Lettera 52. che da alcuni suoi Antecessori fosse stata denegata la riconciliazione agli adulteri. Ciò supposto pretende il Padre Morino, che l'indulgenza usata co'Caduti ad intuito delle raccomandazioni de' Martiri, fu ch'eglino non aveano fatta penitenza in vita, sebbene avessero, mostrato pentimento de'loro peccati con raccomandarsi a' Martiri, ed a'Sacerdoti. In questa contrarietà d'opinioni piacemi di tener la via di mezzo con dire, che non vi era niuno stabilimento fisso, e che da per tutto si osservasse di riconciliare in vita, o in morte i penitenti di gravissimi delitti, particolarmente d'ido-

latria,

Terza difficoltà contro la stessa interpetrazione, e si dilegua.

Finalmente diranno: se l'esomologesi non era la Confessione specifica e distinta, perchè dunque il Santo parla di quella, e di quest'affatto si tace? Cioè il Santo non avea motivo di dover parlare della Confessione specifica, supponendola già fatta; perchè questa, siccome sopra ho osservato, si faceva prima d'ogni altra cosa, e nell'atto stesso, che s'imponeva la penitenza. E quando anco vogliamo supporre col Padre Morino, che i Ca-

---

latria, e d'omicidio; ma che i Vescovi si regolavano colla loro prudenza, attese le circostanze de' casi, che occorrevano. S. Cipriano dunque nel caso, che una gran quantità di Fedeli aveano negato il nome Cristiano nella persecuzion di Decio, stimò di nulla risolvere, ma di rimetter la causa al Concilio, ch' avria tenuto, sopita che fosse essa persecuzione: convenne però col Clero Romano, come si ha dalla Lettera 14. di riconciliare frattanto in punto di morte i Caduti, che in vita avessero fatta penitenza: e credea altresì di dover deferire a' libelli, o sia alle raccomandazioni de' Martiri, che applicavano i loro meriti per quelli; onde ne son venute le remissioni, che chiamiamo *Indulgenze*: ma stimava bene, che tali raccomandazioni dovessero giovare per rimetter qualche cosa della penitenza, ma non già tutta, o per la maggior parte; di modo che nella Let. 10. avverte a' Martiri e Confessori, di non intercedere se non per quei, *quorum pœnitentiam satisfactioni proximam conspicitis*. L'indulgenza dunque che nel caso nostro usò S. Cipriano, fu di ammetter alla riconciliazione quei, che ricevuta la penitenza, l'aveano fatta sì, ma non con quel fervore, e fin a quel segno, che senza il favore de' Martiri avessero potuto quella meritare. E così gli altri Caduti, i quali quantunque non avessero a lor favore i Libelli de' Martiri, nulladimeno faceano la penitenza a dovere, erano pure in punto di morte ammessi alla riconciliazione, ed alla pace: ciò che si raccoglie non solamente dalla suddetta Let. 14. ma si ha ancora dalla stessa Let. 12. dove il Santo dice: *Neque enim deserentur ab ope & auxilio Domini hi, qui mites & humiles, & pœnitentiam vere agentes in bonis operibus perseveraverint, quominus illis quoque divino remedio consulatur*.

Sopita poi la persecuzione, e tornato S. Cipriano a Cartagine tenne il primo Concilio, dove, siccome abbiamo dallo stesso nella Let. 54. a S. Cornelio, fu stabilito, che i Caduti, che aveano avuta parte a' sacrificj degl' Idoli, *agerent diu pœnitentiam plenam, & si periculum infirmitatis urgeret, pacem sub ictu mortis acciperent*. Il qual decreto fu da S. Cornelio in un Conc. Romano confirmato. Indi con altro Conc. Cartag. sotto il med. S. Cipriano, credendosi imminente una più crudele persecuzione, fu stabilito di darsi a penitenti la pace, tuttocchè non avessero compita la penitenza prescritta; e ciò a fine di premunirli per lo martirio coll'ajuto del Corpo e Sangue di Cristo Signor nostro.

i Caduti, de' quali parla S. Cipriano, non aveano già ricevuta la penitenza, e che solamente in grazia de' Martiri s'ammettevano alla reconciliazione, e comunion de' Fedeli, neppure esso Santo aveva obbligo di far motto della Confessione specifica. Non si trattava, ch'egli facesse una Catechesi per istruzione del suo Clero, che già supponeva istrutto nelle cose necessarie, ed essenziali, una delle quali era la Confessione specifica, e perciò d'essa non fa menzione; tanto maggiormente, che come osserva lo stesso Padre Morino: *Peccatum erat publicum, illudque lubentissime, & mærentes prædicabant*; ma volendo dare que' provvedimenti, che ricercava la condizione de' tempi, e dell'affare, ingiunge loro solamente quel, che dubitava, che non si trascurasse, cioè l'esomologesi, che da molti Caduti era aborrita, e di fatti vedeva, che si trascurava. In compruova di tutto ciò fa molto a proposito quel, che S. Paciano nella *Parænesi de pœnitentia* osserva: *Tertio sermo erit de his, qui bene confessi actus exomologesis nesciunt, aut recusant* (1). E con esempli anche della odierna disciplina giova la cosa illustrare; come se appunto un Vescovo istruendo qualche Confessore, che dovesse assistere ad un moribondo Eretico, gli dicesse: ella non l'assolva, se prima non aurà fatta l'Abjura. Ecco, che il Vescovo con questo dire non fa motto della Confessione Sagramentale, perche la suppone, di modo che non dubita, che il Confessore non sia per trascurarla. Ma gl'ingiunge di dover esigere l'Abjura, perchè teme, che il Confessore forse non la sappia, o

F 2 la

(1) E sebben S. Paciano usi la parola *Exomologesis* in significato di tutta l'azion della penitenza, nulladimeno fra gli atti di essa andava certamente compresa l'*Esomologesi*, della quale parla S. Cipriano.

la traſcuri. Così ancora ſecondo la diverſità de' caſi, gli diceſſe: ella non l'aſſolva, ſe non avrà fatta la reſtituzion di ciò, che deve, o la pace col ſuo nemico: o pure generalmente gli ordinaſſe di non aſſolvere i moribondi, che ricuſano di fare gli atti delle virtù Teologali. Senzacchè S. Cipriano chiaramente dà a divedere, che il Clero, che doveva imporre le mani, doveva altresì aver piena contezza de' peccati de' Caduti colle circoſtanze d'eſſi, imperciocchè parla di quei Caduti, che *prærogativa eorum*(martyrum)*apud Dominum adjuvari poſſunt.* Per fare tal diſcernimento prima di ogn' altra coſa biſognava aver la confeſſione di eſſi caduti. Quindi ſe non ſi erano confeſſati prima, biſognava, che ſi confeſſaſſero allora. Ed è tanto vero, che S. Cipriano ricercava, che da' ſuoi Preti ſi faceſſe sì eſatto ſquittinio a fin di regolare la loro impoſizione di mani, che lo ſteſſo volea, che ſi faceſſe ancora da' Martiri, e Confeſſori (1), a fin di regolare i loro libelli di raccomandazione; di modo che nella lettera 10. così ad eſſi ſcrive. *Oro vos, quibus poſſum precibus, ut Evangelii memores, & conſiderantes quæ & qualia in præteritum anteceſſores veſtri martyres conceſſerint, quam ſolliciti in omnibus fuerint; vos quoque ſollicite & caute petentium deſideria ponderetis, utpote amici Domini, & cum illo poſtmodum judicaturi inſpiciatis & actum & opem & merita ſingulorum, ipſorum quoque delictorum genera, & qualitates cogitetis* (2) *&c.* Eſſendomi molto trattenuto nell' eſaminare

(1) In queſto propriamente ſi diſtinguevano i Martiri da Confeſſori, che queſti aveano confeſſato ſolamente avanti a Tiranni la fede di Criſto, ma quei aveano ben anche ſofferto i tormenti.

(2) Da queſto luogo ſi vede, che intercedevano per li Caduti non ſolamente i Martiri, ma anche i Confeſſori: e che tal' interceſſione de' Martiri era antichiſſima nella Chieſa.

nare il primo argomento cavato dall' autorità di S. Cipriano, perchè la neceſſità lo richiedeva, la ragion vuole, che brevemente tratti gli altri che ci reſtano per non abuſarmi della ſofferenza di chi mi aſcolta.

Altro argomento in contrario cavato dal Can. 34. del Conc. di Elvira.

Altro argomento dunque per provare, che a Diaconi in caſo di neceſſità foſſe ſtato permeſſo di riconciliare i penitenti formano i noſtri Avverſarj dal Can. 34. del Concilio d' Elvira, che ſecondo una lezione è del tenor ſeguente: *Si quis in ruinam mortis inciderit, placuit ſine Epiſcopo agere pœnitentiam non debere; cogente autem neceſſitate, oportet, Presbyterum communionem præſtare debere, & Diaconum ſi ei juſſerit Sacerdos.* Ecco come (eſſi ripigliano) ſi permetteva al Prete, ed al Diacono in caſo di neceſſità dar la comunione a' Penitenti, e con ciò riconciliarli. La riſpoſta a queſto argomento dipende dall' eſpoſizione della queſtione, che ſogliono fare gli Eruditi intorno alla parola *Comunione*, che il Concilio d' Elvira a peccatori d' alcune ſpecie di peccati concede in punto di morte, ed ad altri anco in tal punto la niega. Molti come l' Albaſpineo, il Sirmondo, il Petavio ſopra S.Epifanio, il Morino, il Dupino, ed altri ſoſtengono, che il Concilio parli della riconciliazione, che conteneva l' aſſoluzione de' peccati, la quale concedendo, o negando, concedeva o negava per conſeguenza la comunione Eucariſtica, che a quella avrebbe dovuto ſuſſeguire. Atteſo un tanto rigore da alcuni (1) fu creduto, che eſſo Concilio non foſſe ſtato di Veſcovi Cattolici compoſto, ma di Novaziani.

Altri

(1) Di queſti furono Monſignor Carranza, ed il Card. Bellarmino, a' quali per qualche tempo favorì anche il Card. Baronio; ma poi *ad annum* 305. mutò di ſentimento con dire: *Paullo liberius de Illiberitano Concilio me alias locutum eſſe memini: At cum quæ de illis de ea re ſunt ſtatuta, excuſentur ab Innocentio Romano Pontifice, nemo ſit, qui accuſare præſumat.*

Altri però francamente, e con ragione lo liberano di tal taccia, con dire, eſſervi molta differenza tra il rigore d'eſſo, e l'errore de'ſuddetti Eretici. Queſti negavano l'aſſoluzione, perchè negavano nella Chieſa la poteſtà delle chiavi: ma i Padri d'Elvira negavano ad alcuni peccatori l'aſſoluzione, non già perchè credevano, non aver la poteſtà di concederla, ma per tener in freno i Fedeli in tempi di perſecuzione, in cui eran frequenti le di loro cadute; onde ciò ſi facea, come in altro propoſito dice S. Agoſtino: *Non deſperatione veniæ, ſed rigore diſciplinæ* *: e ſi cava la detta ragione dalla Lettera di S. Innocenzo Papa *ad Exuperium Toloſanum* (1). Molti poi come lo ſteſſo Petavio ſopra Sineſio, il Mendozza, Natale Aleſſandro, ed altri, l'opinion de'quali ci ſembra più probabile (2), voglio-

* *Can. ut conſtituere-tur* 25. *diſt.* 50.

(1) Dove parlando il Santo Pontefice di quei peccatori, che non avendo fatta penitenza in vita, la domandavano in occaſion di malattia, dice: *Nam cum illis temporibus crebræ perſecutiones eſſent, ne communionis conceſſa facilitas homines de reconciliatione ſecuros non revocaret a lapſu, merito negata communio eſt, conceſſa pœnitentia, ne totum penitus negaretur: & duriorem remiſſionem fecit temporis ratio*. So che qualcuno pretende, che S. Innocenzo con quel *conceſſa pœnitentia* abbia voluto dire, che ſi concedeva anche la riconciliazione. Ma egli s'inganna: S. Innocenzo parla di tempi, in cui è certo, che a moribondi, che in vita non aveano fatta penitenza, non ſi dava l'aſſoluzione, come abbiamo da S. Cipriano, e da altri incontraſtabili documenti. A che dunque ſerviva imporre la penitenza, e poi negare l'aſſoluzione? per diſporre l'infermo a far atti di virtù, particolarmente di contrizione, in virtù della quale avria potuto ottenere anche il perdono da Dio.

(2) Di fatti il Concilio Niceno tenuto 20. anni dopo l'Elvirano, nel ſopra riferito *Can.* 13. chiama aſſolutamente il coſtume di riconciliare i penitenti moribondi *antica legge Canonica*: e poi, ſiccome anche ſopra notammo nella *nota* 2. della *pag.* 27. nella ſeconda parte del medeſimo Canone parla in maniera dell'Eucariſtia da darſi a medeſimi penitenti moribondi, che par appunto derogare a noſtri Canoni del Concilio Elvirano; dunque eſſi la ſola comunione Eucariſtica riguardano. In oltre oſſerva beniſſimo il Padre Natale Aleſſandro, che in più Canoni de'ſuddetti, dove ſi niega la comunione a moribondi, ſi chiama eſſa comunione *Dominica*, *di pace*, *della quale mangiano i Fedeli*: dunque della ſola comunione Eucariſtica in quelli ſi tratta, e non già della riconciliatoria.

gliono, che il Concilio d'Elvira intende la ſola comunione Eucariſtica, di modo che ſecondo tal interpetrazione ſi può formare il ſiſtema, che in tempo d' eſſo Concilio erano già introdotti, o per dir meglio, poſti in miglior diſtinzione anche fra Latini i gradi de'Penitenti, e che perciò non ſubito dopo l'aſſoluzione de'peccati ſi dava l'Eucariſtia: ma ſecondo la varia diſciplina delle Chieſe, e diſtinzion de' peccati, or ſi dava dopo qualche determinato tempo, or in fine della vita, come ne'Canoni 3. ed altri del medeſimo Concilio d'Elvira, e ne'Canoni 16. e 22. del Concilio Ancirano; e qualche volta non mai, come ne' Canoni del medeſimo Concilio Elvireſe 1. 2. 6. 7. ed altri molti, e quel che reca maraviglia (1) anche nel *Can.* 1. del Concilio Sardiceſe.

Prima riſpoſta al ſecondo argomento.

Ciò ſuppoſto volendo ſeguitare queſta ſeconda interpetrazione, è facile la riſpoſta all'oppoſto Canone con dire: permetterſi in eſſo al Diacono di potere per ordine del Sacerdote, cioè del Veſcovo, o del Prete dar la comunione Eucariſtica a penitenti, ch'erano ſtati aſſoluti da peccati, ma ancora non erano ſtati pienamente riconciliati, e perciò privi della comunione Eucariſtica: e quan-

(1) Perchè il Concilio Sardicano fu fatto nell' anno 347. tempo in cui da un pezzo erano ceſſate le perſecuzioni, nè più ſi coſtumava d' imporre tal pena. Occorre però notare, che tal Canone, ſiccome altri del medeſimo Concilio furono fatti ad inſinuazione d'Oſio Veſcov. di Cordova e Legato Apoſtolico, ch' era anche intervenuto nel Concilio d' Elvira, e la memoria di lui venerava: di modo che dov'egli nel *Can.* 11. del Conc. di Sardica diſſe: *Recordemini, Patres noſtros in tempore præterito decreviſſe, ut ſi quis &c.* indicò certamente il *Can.* 21. del Conc. Elvirano. Non deve poi recar maraviglia, che il *Can.* 75. del med. Concilio di Elvira, ch'è un di quei, dove la ſuddetta pena ſi ſtabiliſce, ſi trovi tra Capitoli a Papa Adriano attribuiti; poichè ſi ſa, che tali Capitoli ſiano una mal digerita farragine. Nè deve recar maraviglia, che altro Canone di queſta fatta, ch'è il 13. Elvirano, ſi trovi anche adottato dal Concilio Coloniéſe dell' anno 887. e dal Concilio Moguntino dell' anno 888. poichè in quei tempi barbari, e di confuſione non fu coſa inſolita tal meſcolanza d' antica, e novella diſciplina.

e quando anche ſi voglia, che per dar la comunione Eucariſtica a Moribondi allora foſſe ſtata neceſſaria l'aſſolutiſſima riconciliazione, pur di queſta poteva il Diacono eſſer Miniſtro; perchè eſſa non era Sagramentale, ma di puro rito Eccleſiaſtico per togliere sì fatto impedimento poſto dal rigore della diſciplina d'allora. Volendo poi ſeguitare la prima interpetrazione ci ſerviamo della ſpiegazione di Monſignor Albaſpineo. Interpetra queſto valent' uomo, che quel *Presbyterum*, *& Diaconum* non ſi debba ſentire alternativamente, cioè o l' uno o l' altro, ma copulativamente nel ſuo ſenſo naturale, cioè ambedue di modo che oltre l' aſſiſtenza del Prete, e la di lui impoſizion delle mani ſopra il Penitente moribondo, vi doveſſe concorrere anco quella del Diacono, quando così ordinaſſe il Veſcovo: perchè in tal caſo di neceſſità il Prete ed il Diacono rappreſentaſſero il Clero. E ciò ſecondo quello, che abbiam notato di ſopra circa il coſtume della Chieſa di Cartagine a tempo di S.Cipriano, che l'impoſizion della mano ſi faceva non dal ſolo Veſcovo, o da un ſol Prete, ma da tutto il Clero, o porzione di eſſo; onde è molto veriſimile, che lo ſteſſo uſo aveſſe avuto luogo anche nella Spagna, dov'era Elvira; poichè eſſendo l'Africa, e la Spagna l'un' all'altra vicina, anzi confinante, molte coſtumanze aveano comuni fra di loro. Dunque a queſto propoſito pare, che ſia più veriſimile l' altra lezione del Canone, che per altro è la più comune, ſecondo la quale non ſi legge già di un Prete, o di un Diacono, ma di tutto il Clero, poichè dice: *Non eſt Presbyterorum, aut Diaconorum communionem talibus præſtare debere, niſi eis juſſerit Epiſcopus*. Cioè i Preti preſtavano propriamente la comunione, perchè imponevano la mano, ed inſiememente pronunciavano l'orazione,

Altra riſpoſta al ſecondo argomento.

zione, o ſia la formola dell' aſſoluzione; ed i Diaconi preſtavano la ſol' aſſiſtenza a tal ſagra funzione, con imporre ancor eſſi la mano; ma non pronunciavano coi Preti l' orazione. Nè deve ſembrar capricciosa queſta diſtinzione, che imponendo la mano i Preti, ed i Diaconi, quei ſoli pronunciaſſero l' orazione; imperciocchè una ſimil coſa abbiamo nel *Can.* 3. del Conc. Cartagineſe IV. che ancor ſi coſtuma (1), del Veſcovo, e de'Preti, che impongono la mano, e quel ſolo pronuncia l' orazione: * *Presbyter* (ſon parole del Canone) *cum ordinatur, Epiſcopo eum benedicente, & manum ſuper caput ejus tenente, etiam omnes Presbyteri, qui præſentes ſunt, manus ſuas juxta manum Epiſcopi ſuper caput ejus teneant*: e ſi conferma dal ſeguente *Can. IV.* * *Diaconus cum ordinatur, ſolus Epiſcopus, qui eum benedicit, manum ſuper caput ejus ponat; quia non ad Sacerdotium, ſed ad miniſterium conſecratur* (2). Così dunque i Diaconi ſebben nella riconciliazione de' penitenti imponeſſero col Veſcovo, e co' Preti le mani, non pronunciavano però con eſſo loro l'orazione, o ſia la formola dell' aſſoluzione.

* *Can. 8. diſt. 23.*

* *Can. xi. ibid.*

Terza riſpoſta al ſecondo argomento.

Senzachè non vi è neceſſità di dire, che nella ſuppoſta ipoteſi, che ſecondo il Canone d' Elvira la riconciliazione ſi faceſſe dal Prete, e dal Diacono, ambedue imponeſſero la mano ſopra il penitente: potendoſi

G

(1) Anzi è opinione di molti, che tal' impoſizion di mano, che fa il Veſcovo, ed orazione, che pronuncia, ſiano la materia, e la forma del Presbiterato.

(2) Quindi par, che non regga la ragione, che l' Albaſpineo ſopra il ſuddetto Canone d'Elvira aſſegna, perchè i Diaconi nella riconciliazion de'Penitenti imponeſſero co' Preti la mano: *Ut multiplici illa manus impoſitione intelligeretur in multorum etiam ſocietatem (Chriſtianorum ſcilicet) eos eſſe receptos.* Più toſto ſi potrebbe dire, che lo faceſſero per accompagnare co' loro voti, e tacite preghiere tal ſagra importantiſſima funzione, e renderla inſiememente più ſolenne e riſpettabile.

dosi benissimo sostenere, che il sol Prete l' imponesse, e che il Diacono assistesse a tal funzione, come ministro di lui. In fatti il nome di Diacono non altro significa, che Ministro così detto per eccellenza, perchè destinato ad assistere a tutte le funzioni Sacerdotali; tanto vero che S. Isidoro *Lib. II. de Divinis Offic. cap.* 8. dice: *Sine ipsis* (Diaconis) *Sacerdos nomen habet, officium non habet*. Ed a proposito della riconciliazione de' pubblici penitenti, abbiamo dall' Ordine Rom. dal supposto Alcuino, e da altri antichi monumenti, che *in Cœna Domini* il Diacono era quegli, che presentava i penitenti al Vescovo, intercedeva per loro, diceva a medesimi: *flectamus genua*, *levate*, e per fine rispondea a tutte l'orazioni, e preghiere, che si faceano su i penitenti. Così dunque si può dire, che il Diacono prestasse anche qualche assistenza al Prete, quando questi suppliva le veci del Vescovo, tanto in caso di necessità, qual saria stato quello del Concilio di Elvira, quanto in altri generalmente, dacchè ne' secoli posteriori s' introdusse l'uso (1), che i Preti col permesso del Vescovo facessero tal funzione di riconciliare i pubblici penitenti. E quanto i Padri del Concilio d'Elvira fossero stati lontani dal concedere a Diaconi la potestà d'assolvere da' peccati, che giusta lo stesso Morino, con quella del foro esteriore andava congiunta (2), si vede dalla Prefazione del medesimo, ove si legge: *Præsidentibus etiam viginti & sex Presbyteris, adstantibus Diaconibus, & omni plebe, Episcopi dixerunt* (3). Ecco dunque che nel Concilio

(1) Un tal uso che già nel nono Secolo si fosse introdotto, l' osserva il Padre Morino *Lib. IV. cap. XXXIII. n.* 7. dove si può vedere.

(2) Vedi la nota 2. alla pag. 32.

(3) Simil maniera di parlare si trova usata nella Prefazione del Concilio Toletano I. che riferiremo appresso.

cilio d'Elvira i Preti presedevano ancora come Giudici, e come Consiglieri de' Vescovi (1): non così i Diaconi; ma stavano in piedi, come ministri di pura esecuzione (2). Ma prima di passare avanti, mi sia lecito notare, che delle due lezioni del nostro Canone del Conc. Elvirano il Basnagio si serve della prima; e della seconda, tuttoche potesse anche tirarla al senso suo, affatto si tace. Forse e senza forse perchè gli dispiace quel *nisi eis jusserit Episcopus*, ch' in essa si legge; imperciocchè egli come Calvinista non ammette la superiorità de' Vescovi sopra i Preti per dritto divino: e conseguentemente, non può sentire se non con ribrezzo, che in un Concilio così anti-

Diaconi ministri di pura esecuzione nel Conc. di Elvira.

(1) E di fatti è così proprio de' Preti il presedere, che un de' loro officj, che accenna il Pontificale Romano, vien indicato colla parola *praeesse*. Di questa Presidenza parla S. Paolo nella Let. 1. a Timoteo al capo 5. *Ut qui bene præsunt Presbyteri, duplici honore digni habeantur*. Indi Tertulliano nell' Apologetico al capo 39. *Præsident apud nos probati quique Seniores*. Onde i Preti furono detti anche *Præpositi*, come li chiama S. Cipriano in più luoghi, ed il Clero Rom. nella Lettera 4. al medesimo. Essi dunque formavano il Consiglio, o sia il Senato del Vescovo al dire di S. Girolamo nella Let. a Rustico: *Habet Ecclesia Senatum suum cœtum Presbyterorum*; e sopra il capo 3. d' Isaia: *Et nos in Ecclesia habemus Senatum nostrum cœtum Presbyterorum*; di modo che tal Senato dal loro nome fu detto *Presbyterium*: come fra gli altri chiamollo S. Ignazio nella Let. *ad Trallianos* con dire: *Quid Presbyterium? nisi Collegium Sacrum, Consiliarii & Consessores Episcopi*. Da ciò ne venne che nel *Can.* 34. del Conc. Cartag. IV. riferito da Graz. *Can.* 9. *dist.* 95. fu stabilito: *Episcopus in quocunque loco sedens, stare Presbyterum non patiatur*. E sebbene mutata la disciplina il Senato del Vescovo non si formi più dal comune de' Preti, ma da soli Canonici della Cattedrale; non perciò quei non conservano in molte cose l' antico dritto di presidenza, particolarmente nel Foro Penitenziale. Quindi il Concilio di Trento nella *sess. XIV.* al *cap.* 5. de' Sacerdoti generalmente così Vescovi, come Preti dice: *Quia Dominus noster Jesus Christus e terris ascensurus ad cœlos Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit, tamquam Præsides, & Judices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur, in quæ Christi Fideles ceciderint, qui pro potestate clavium remissionis, aut retentionis peccatorum, sententiam pronuncient*.

(2) Anzi non solamente ne' Concilj, ma anche altrove, anche in assenza del Vescovo, non era permesso a' Diaconi sedere in presenza de' Preti, se da questi non se ne dasse la licenza, *Can. Non oportet* 15. *Can. Diaconus* 19. *Can. Legimus* 24. §. *ceterum dist.* 93.

antico, come quello d'Elvira, si trovi usato l'imperioso verbo *jubere* per dinotare l'esercizio della molt' autorità, che fin da primi tempi ebbero i Vescovi sopra i Preti.

Terzo argomento in contrario cavato dal Can. II. del Conc. Tolet. I.

Il terzo argomento de' nostri Contrarj, particolarmente del Basnagio si cava dal Canone secondo del Concilio Toletano I. il quale parlando de' penitenti di non ammettersi al Clero, seguita a dire: * *Si qui autem ante ordinati sunt Diaconi, inter subdiaconos habeantur, ita ut manum non imponant, aut Sacra non contingant*. Or quì il Basnagio facendo uso della sua erudizione forma l'argomento chiamato *a sufficienti partium enumeratione* con dire: L' imposizion della mano era di confirmazione, di ordinazione, di sanazione, e di riconciliazione. Il Concilio Toletano non ha potuto parlare delle tre prime, dunque ha parlato della quarta: Ecco dunque, che suppone, che i Diaconi potevano amministrare la penitenza. Ma poteva il Basnagio in trattar questo argomento far uso di maggior erudizione con enunciare tutte le specie d'imposizion di mano. Poteva dunque nominare anco quella di Consecrazione; quella, colla quale s'iniziavano i Catecumeni(1), ed indi sopra i medesimi replicavasi; quella, che si facea sopra gli Energumeni; quella colla quale si benedicevano le Diaconesse; le varie specie d'imposizion di mano sopra i Penitenti(2); e finalmente ogni sorta

* *Can. Placuit 68. dist. 50.*

(1) Quindi Sulpicio Severo nel Dialogo II. della vita di S. Martino al capo 5. dice: *Nec cunctatus Martinus in medio, ut erat, campo, cunctos imposita universis manu Cathecumenos fecit*. Cioè con pronunciare insiememente l'orazioni proprie di tal funzione, che si vedono nel Sagramentario di S. Gregorio, ed in altri Libri Rituali.

(2) Vi era anche l'imposizion di mano, colla quale riconciliavansi gli Eretici; ma essa si riduceva o alla confirmatoria, come vuole il Morino, o alla Reconciliatoria de' penitenti, come pretende Cristiano Lupo.

forta di benedizione, che con tal cerimonia si faceva. Supposto dunque, che vi erano queste altre specie d' imposizion di mano, perchè piuttosto non si ha da dire, che il Concilio avesse parlato di quella, che si facea sopra i Catecumeni, che abbiamo tutto il motivo di credere, che in qualche maniera fosse funzion del Diacono, siccome quella, ch'era preparatoria al Battesimo, che colla permissione del Vescovo potea anche dal Diacono solennemente amministrarsi? Nè è vero quel, che dice il Padre Morino *Lib. VIII. cap.* 23. che l' imposizion della mano assolutamente detta presso gli antichi si pigli solamente per la Riconciliazione, per la Confirmazione, e per l'Ordinazione. Anche per quella, che faceasi sopra i Catecumeni, si piglia nel capo 39. del Conc. d' Elvira, ove si legge: *Gentiles si in infirmitate desideraverint sibi manus imponi, si fuerit eorum ex aliqua parte honesta vita, placuit, eis manus imponi, & fieri Christianos*; e nel Can. 6. del Conc. di Arles, ove si ha: *De his, qui in infirmitate credere volunt, placuit eis debere manus imponi*. Ciò che si ripete nella Let. del medesimo a S. Silvestro: *De his, qui in infirmitate sunt constituti, placuit, eis manus imponi*. E così spiegano tali luoghi il Valesio nelle note al capo 61. del *Lib. IV.* della Vita di Costantino, ed il Cotelerio sopra il *cap.* 39. del *Lib. VII.* delle Costituzioni dette *Apostoliche*; appresso i quali sono iti anche gli eretici Samuele Basnagio, ed il Bingamo.

Prima risposta al terzo argomento.

So che il Mendoza, l'Albaspineo, e l' Aghirre sopra il riferito *Can.* Elvirano, ed altri, fra'quali il Morino, ed il Vossio, interpetrano questa imposizion di mano per la Confirmatoria; ma essi s' ingannano. Come si parla di Confirmazione da darsi a Gentili, senza parlarsi del Battesimo? Nè vale dire coll' Albaspineo,

che

che sotto nome di *Gentili* venghino quei Neofiti, o siano i novelli Battezati, che non erano stati prima Catecumeni, ma per cagion della stessa malatia aveano avuta la grazia del Battesimo: affatto non trovandosi in niuna parte simil cosa, che possa dare a tal interpetrazione qualche probabilità. E poi quì si tratta di far solamente Cristiani, col qual nome il Concilio d' Elvira dinotava i Catecumeni, come dal Canone (1) 45. e (2) 59. del medesimo si raccoglie; a differenza de' Battezati, che chiamava *Fedeli*, come dallo stesso

(1) *Qui aliquando fuerit Cathecumenus, & per infinita tempora numquam ad Ecclesiam accesserit, si eum de Clero quisquam cognoverit esse Christianum, aut testes aliqui exstiterint Fideles, placuit, ei Baptismum non negari, eo quod in veterem hominem deliquisse videatur.*

(2) *Prohibendum, ne quis Christianus, ut gentilis, ad idolum capitolii sacrificandi caussa ascendat, & videat . . . Si fuerit Fidelis, post decem annos, acta pœnitentia, recipiatur*. La stessa differenza di Cristiani, e Fedeli si trova nel Cod. Teod. *L.* 2. *de Apostatis*. Dunque il nome di Cristiano era generale, e comprendea così i Fedeli, come i Catecumeni, e qualche volta, a differenza di quei, questi solamente dinotava, di modo che allora *Cristiani*, e *Catecumeni* erano come sinonimi. Ma pur vi era fra di loro qualche differenza. Il Cristiano faceasi, quando ricevea il segno della Croce in fronte, ed il Catecumeno poi quando gli si imponeva la mano con dirglisi: *Accipe signum Crucis &c.* Or perchè tra Latini l' una, e l' altra funzione nello stesso tempo solea farsi, perciò presso di loro, fra Cristiani e Catecumeni niuna differenza compariva. Non così tra Greci, presso i quali in un giorno facevasi il Cristiano, e nel seguente il Catecumeno, come abbiamo dal *Can.* 7. attribuito al Concilio Costantin. I. e dal Concilio Trullano. Trovandosi dunque, che l' Imperator Costantino in vita fu chiamato *Cristiano*, laddove, siccome appresso vedremo, sappiamo, che in morte fu fatto Catecumeno, vi è luogo di congetturare, che in vita gli fosse stato fatto il solo segno della Croce; se pure non vogliamo dire col Valesio, ch' era chiamato *Cristiano*: *Quia Christianæ religionis cultum aperte profitebatur*. Da ciò che abbiamo notato si vede, che non regge quel, che il Bingamo *Lib. X. Orig. cap.* 1. §. 2. dice: *Ubi observare licebit, Christianos facere, & facere Cathecumenos rem unam eamdemque esse, idque impositione manus factum esse, & precibus*; e dipoi: *Heic Christianos facere nihil sane significat amplius, quam homines ad infimum Cathecumenorum gradum cum impositione manus, & precibus, admittere*. Era lo stesso fare il Cristiano, che il Catecumeno, quando l' imposizion della mano non era preceduta dall' altra funzione di fare il segno della croce in fronte: perchè quando da questa era preceduta, era prima il Cristiano, e poi il Catecumeno.

ſteſſo *Can.* 45. 59. ed altri ſi ravviſa. Di più non ſembra veriſimile, che a Padri particolarmente del Concilio d' Elvira, che ſpiravano da per tutto rigore, foſſe baſtata la ſola infermità, qualunque ſi foſſe, de' Gentili per dar loro il Batteſimo, e la Confirmazione; laddove S. Cipriano nella medeſima Lettera XII. di cui abbiamo parlato, vuole, che a Catecumeni (che chiama *audienti*) ſi dia l' ajuto della divina miſericordia, cioè de' Sagramenti, *ſi qui fuerint periculo præventi*, & *in exitu conſtituti*. E di fatti conformemente a quel, che ſopra notammo de' penitenti, ſiccome queſti, non avendo finito il corſo della penitenza, non nella ſemplice malattia, ma in punto di morte riconciliavanſi; così i Catecumeni che non aveano compiti i loro eſercizj, in tal punto riceveano il Batteſimo. Anzi un tal coſtume di non dare agl' infermi il Batteſimo, ſe non in punto di morte, ancorchè foſſero Catecumeni, oſſervoſſi pure ne' tempi poſteriori, e molto dopo i Concilj di Elvira, e di Arles, come da S. Siricio nella Let. I. al capo (1) 2. apertamente ſi raccoglie. Che poi l' Albaſpineo voglia, che il Concilio d' Elvira, e conſeguentemente anche l' Arelateſe, parli appunto di quegl' infermi, ch' erano in punto di morte, ciò da lui ſi avanza ſenza niun appoggio di ragione, per non dire capricciosamente. *Neque enim* (ſon parole del Cotelerio nel ſopracitato luogo) *dicitur in gravi infirmitate*, *aut in periculo mortis*, *ſed in infirmitate tantum*. E tanto più ſi rende improbabile l' interpetrazione dell' Albaſpineo, che il Conc. d' Elvira, dove vuole dinotare il tempo di morte,

(1) Ove parlando del Batteſimo da non conferirſi agli adulti ſe non in tempo di Paſqua, e di Pentecoſte, da quei n' eccettua ſolamente, *quicumque diſcrimen naufragii*, *hoſtilitatis*, *incurſum obſidionis ambiguum*, *vel cujuslibet corporalis ægritudinis deſperationem inciderint*.

te, lo dice espressamente (1), e così anche il Conc. Arelatese. In conferma finalmente, che sotto nome d' imposizione di mano assolutamente proferita, veniva anche quella, colla quale facevansi i Catecumeni, adduciamo l' autorità di Eusebio nel sopraddetto Lib. IV. della vita di Costantino al capo 61. dove parlando delle ceremonie fatte prima ch' esso Imperadore ricevesse il Battesimo, dice: *Quo in loco* (Templo Martyrum) *manuum impositionem primum meruit accipere*; la qual imposizion di mani comunemente gli eruditi dopo Valesio interpetrano di quella, colla quale fu fatto Catecumeno.

Altra risposta al terzo argomento.

Ma concediamo pure, che non vi fussero altre specie d' imposizion di mano fuor di quelle enumerate dal Basnagio, e che il Concilio Toletano parli della riconciliatoria, siccome egli pretende, ed ammettiamo ancora, che parli di quella riconciliatoria, che diciamo esser l'assoluzione de' peccati, che perciò? Concediamo volentieri, che i Diaconi, siccome sopra osservammo, imponessero le mani sopra i Penitenti, non come Ministri del Sagramento; ma senza nulla pronunciare accompagnavano l'imposizion della mano del Vescovo, e de'Preti, i quali soli aveano la potestà delle chiavi. E che ne'soli Vescovi, e Preti il Concilio di Toleto avesse riconosciuta questa potestà di giurisdizione, che allora dall'esterna, siccome avvisa il P.Morino, non era ancor divisa (2), si pruova dalla Prefazione del medesimo, ove a simi-

(1) Ed a proposito del Battesimo degl' infermi nel Canone 37. dice: *Eos, qui ab immundis Spiritibus vexantur, si in fine mortis fuerint constituti, baptizari placuit.*

(2) Vuole dunque il Padre Morino *Lib.* 1. *cap.* 10. che fin al Secolo XII. uno fosse stato il foro della Chiesa, cioè che l' interno non fosse diviso dall'esterno, ma non già che l'uno, o l'altro le mancasse: e conseguentemente una ancora era la potestà, che

ſimiglianza di quel, che ſopra notammo del Concilio di Elvira ſi legge: *Conſidentibus Presbyteris, adſtantibus Diaconibus, & ceteris, qui intererant Concilio, congregatis, Patruinus Epiſcopus dixit*, cioè i Preti, come Giudici ſtavano a ſedere co'Veſcovi, ed i Diaconi come eſecutori ſtavano in piedi (1). E finalment' è quì anche da notarſi, che quando il Baſnagio ha fatto uſo di queſto argomento, ſi è dimenticato di quel, che ſi era propoſto di provare, cioè, che i Diaconi nel ſolo caſo di neceſſità poteſſero amminiſtrare la penitenza, perchè il Canone del Concilio Toletano nè accenna, nè ſuppone caſo di neceſſità; anzi biſognerebbe dire, che l'eſcludeſſe, non dovendoſi ſupporre, che i Padri del Concilio Toletano aveſſero voluto in tal caſo piuttoſto negar l'aſſoluzione, che abilitar i Diaconi a darla: eſſendo ſtato ſempre coſtume della Chieſa, di levare ogni riſerba, ed impedimento ancora, com'è probabile, da Miniſtri (2), perchè i Fedeli in punto di morte non re-

H ſtaſſe-

che diciamo di giuriſdizione. In qualche ſenſo però egli ammette ne'tempi antichi la diviſion de' due fori, cioè che dove ſi trattava di delitti, per cui s'imponea la pubblica penitenza, il giudizio era del Veſcovo, o di chi era da lui deſtinato, e dove ſi trattava di delitti, per cui s'imponea la penitenza privata, il giudizio era de'Preti colla ſubordinazione però al Veſcovo. Ma queſto non importava vera e totale diviſion di foro interno, ed eſterno; perchè anche il giudizio eſteriore delle Cenſure, e delle pubbliche penitenze riguardava ugualmente il foro interno, che l'eſterno; di modo che eſſo giudizio era uno, ed una era altresì non ſolo la condanna, ma anche l'aſſoluzione, che ſe ne riportava, così per riguardo a Dio, che per riguardo alla Chieſa: Come appunto è preſentemente l'aſſoluzion delle cenſure, che ſi dà *in forma Eccleſiæ conſueta*, che vale per l'uno e l'altro foro. Non così l'aſſoluzion Sagramentale, che non ſi dà più *in forma publica*; ma da che s'introduſſe la diviſion di due fori, terminato ch'è il giudizio del foro eſteriore, o nel decorſo di eſſo, ſi manda il reo al Confeſſore, perchè a lui Sagramentalmente ſi confeſſi, e ne riporti l'aſſoluzion dei peccati.

(1) Vedi le coſe che ſopra notammo nella *pag.* 50. intorno conſimili parole del Concilio di Elvira.

(2) Come vedremo nella ſeconda Diſſertazione, dove eſamineremo, ſe in caſo di neceſſità poſſa ogni Sacerdote ancorchè ſoſpeſo, degradato, ſcomunicato, ſciſmatico, eretico aſſolvere da' peccati.

stassero privi del beneficio dell' assoluzione, del quale erano degni, e senza tali ostacoli avriano avuto.

Quarto argomento in contrario cavato d'Alcuino supposto autore del Trat. *de Divinis Officiis*.

S' oppone in quarto luogo contro di Noi Alcuino supposto autore del trattato *de Divinis Officiis cap. jejunii*, ove parlando della Confessione dice: *Non omnes Clerici, aut ullus laicus hanc scripturam usurpare, aut legere debent, nisi soli illi quibus necesse est; hoc sunt Episcopi vel Presbyteri, quibus Claves Regni Cælestis traditæ sunt; sic nec judicia ista alius usurpare debet. Si autem necessitas evenerit, & Presbyter non fuerit præsens, Diaconus suscipiat pœnitentem, ac det sanctam communionem*: onde si vuole, che in mancanza del Prete fosse permesso al Diacono di riconciliare il penitente moribondo. Or quì il Basnagio dimenticatosi della sua severa critica, chiama Alcuino Autore del suddetto Libro *de Divinis Officiis*; quando ognuno, che sia mediocremente versato nella Sacra Storia, sa, che non lo fu, nè poteva esserlo (1). Di più la stessissima autorità si trova nell'*Ordine Romano* (2), e trovasi nel *Penitenziale* anco *Romano* (3) stampato dopo il Menardo dal Morino nell' Appendice del Trat. *de Sacramento Pœnit.* e ne' frammenti di esso registrati nelle Raccolte di Regi-none,

(1) Esso Libro, siccome fragli altri benissimo osserva il Padre Natale Alessandro *Hist. Eccles. Sæc. VIII. cap.* III. *artic.* 7. è una farragine raccolta da diverse Opere, così d' Alcuino, come d' altri Scrittori a lui posteriori: e contiene anche dell' inezie, ed errori indegni della dottrina ed erudizione d' Alcuino.

(2) Che, come vuole Ittorpio, il quale con altri Trattati *de Divinis Officiis* lo diede alla luce nell' anno 1568. è quasi de' tempi di S. Gregorio M. e conseguentemente molto anteriore ad Alcuino.

(3) E questo è senza dubbio un monumento molto antico cavato dall' Opere di Alitgario Vescovo di Cambrai, che visse circa l' anno 830. Il quale Alitgario nella Prefazione dice: *Addimus etiam huic Operi, exceptionis nostræ Pœnitentialem Romanum alterum, quem de Scrinio Romanæ Ecclesiæ adsumpsimus: attamen a quo sit editus, ignoramus.* Non può dunque negarsi esser esso un monumento molto antico, e forse del settimo secolo, e più antico certamente d'Alcuino, che visse nella fine dell' ottavo secolo, e nel principio del nono.

none, Burcardo, ed Ivone: onde non si capisce, come potendo egli dar più risalto al suo argomento, con far uso de' suddetti luoghi, si sia contentato di citar solamente il supposto Alcuino. Ma per venire alla forza della riferita autorità, ognun vede, ch'ella ben lontano di dar a Diaconi la facoltà d'assolvere da'peccati, a'soli Vescovi, e Preti la riserba; perchè di questi dice: *Quibus claves Regni Cælestis traditæ sunt*. Dunque il Diacono non conferiva al moribondo il Sacramento della Penitenza, ma ammettendolo ad essa lo prosciogliea da ogni altro Canonico impedimento, e lo disponea a far atti di contrizione, ed altre virtù per dargli l'Eucaristia; tanto maggiormente, che nel sudd. Penitenziale, anche appresso Reginone, Burcardo, ed Ivone si legge: *Suscipiat pœnitentem ad Sanctam communionem*, e della stessa maniera si legge ancora in diversi Ordini antichissimi d'altre Chiese (1) stampati dal Martene nel Tomo II. *de antiquis Ecclesiæ Ritibus*. Che al Diacono in mancanza del Vescovo, e del Prete appartenga amministrare l'Eucaristia, niun ne può dubitare: Che sotto nome di *Santa Comunione* s'intenda l'Eucaristia, oltre quel che dottamente ne ha scritto il Padre Mabillone nel Trattato, dove spiega le parole *Messa*, e *Comunione* usate nella regola di S.Benedetto, ne diamo anche la parafrasi dello stesso supposto Alcuino al *Cap. Quomodo moriturus olim providebatur*, ove si legge: *Tunc postulat Missas, & oblationes, seu Communionem Sanctam*. Che poi finalmente avesse potuto il Diacono dar l'Eucaristia al Penitente ancor non riconciliato, ma solamente disposto in virtù di un atto di dolore, ciò non si deve difficoltare attesa la

Si risponde al 4.argomento.

(1) Come è quel cavato dal Codice *Gemmeticense*, che il Martene, il quale scrisse nella fine del secolo passato, lo facea di 900. anni; e quell' altro cavato dal Codice *Noviomense*, che lo facea di 800. anni.

la massima de' Teologi, che *Sacramenta vivorum possint evadere Sacramenta mortuorum*. E questa dottrina fu tenuta, e praticata fin da' primi tempi della Chiesa, come si ha da ciò, che lodando, ed approvando(1)racconta S. Dionigi Alessandrino nella Lettera *ad Fabium* presso Eusebio *Lib.* VI. *Historiæ Ecclesiasticæ cap.* 44. d'un certo Vecchio penitente nomato Serapione: *Sæpenumero in Ecclesiam denuo recipi supplex postulabat, sed nemo, quia Idolis sacrificasset, ejus postulationi aliquando auscultavit. Idem in gravem morbum delapsus, triduo deinceps mutus, & absque sensu vixit. Quarto autem die paululum relevatus nepotem ex filia ad se arcessit, sicque alloquitur: quousque fili me detinetis? properate, obsecro, & me ocius dimittite. Arcesse mihi unum ex Presbyteris. Quæ cum dixisset, iterum fuit mutus. Percurrit ad Presbyterum puer: nox jam erat. Presbyter forte morbo vexatus accedere ad eum non poterat. Sed quoniam in mandatis dederam, ut morituris, si peterent, & maxime si antea postulassent, venia indulgeretur, quo bonæ spei pleni ex hac vita migrarent; puero exiguam quamdam Eucharistiæ partem dedit præcipiens, ut eam madefactam in os senis infunderet. Quam puer secum afferens rediit. Cui jam appropinquanti Serapion denuo recuperatus, voce dixit: Venisti fili? Tametsi Presbyter non potest venire, tu tamen præsta, quod tibi in mandatis dedit, & dimitte me abire. Particulam igitur puer, quam attulerat, madefactam in os senis infudit: atque ille simulatque pedetentim eam per fauces demiserat, illico extremum spiritum edidit.*

Celebre fatto di Serapione penitente.

Il Morino ben volentieri concede, che per la Santa

(1) Tanto vero, che con tal racconto particolarmente il Santo intese distorre Fabio Vescovo di Antiochia dalla resia allora nata de' Novaziani, inverso la quale egli inclinava.

Santa Comunione s' intenda la Comunione Eucariſtica, ma vuole altresì, che non poteva altramente permetterſi al Diacono nel luogo, che ſtiamo interpetrando, d' amminiſtrarla a chi era reo di peccato mortale, ſe non con permettergli ancora di prima riconciliarlo, conciosiacchè voglia egli, che in niun caſo anticamente ſi coſtumaſſe di dar l' Eucariſtia a peccatori, tuttocchè contriti, ed a penitenti ancor non riconciliati. E non ſapendo che ſi dire contro il fatto di Serapione, finge quel, che non fu, nè poteva eſſere, cioè a dire, che il Prete in mandando l'Eucariſtia a Serapione, quantunque aſſente, l'aveſſe riconciliato. Ecco come finge quel, che non fu, perchè di tal riconciliazione S. Dionigi affatto ſi tace; dove non l' avria taciuta, ſe vi foſſe ſtata, tanto più ch' egli racconta il fatto minutamente con tutta diſtinzione, nè laſcia di rilevare circoſtanza alcuna (1). Nè poteva eſſere, perchè convengono gli Eruditi, che l'aſſoluzione in aſſenza ne'tempi antichi non coſtumoſſi (2). Di più eſſo Padre Morino in promovere tale difficoltà, che per moltiſſimi ſecoli non aveſſe avuto luogo la dottrina, che ſi poteſſe in qualche caſo dare a contriti non confeſſi l' Eucariſtia; doveva badare, che gettava giù quella Eccleſiaſtica tradizione, appoggiato alla quale il Concilio di Trento *Seſſ.*

---

(1) Il Padre Morino però non ſi perde di animo, ma nel Lib. VIII. al capo XXV. al num. 3. dove porta il ſuddetto fatto, e tratta queſta queſtione, dice: *Tandem Dionyſius Alexandrinus in ea verba ſermonem colligit, quæ abſolutionem maculæ deletricem evidenter arguunt: „ An non igitur ſatis conſtat, eum fuiſſe reſervatum, & uſque eo in vita manſiſſe, quoad eſſet penitus culpæ vinculis ſolutus, & ita labe, qua erat idolis immolando aſperſus omnino deleta, poſſet pro multis bonis, quæ geſſiſſet in vita, in numerum Confeſſorum referri?* Se da queſte parole di S. Dionigi ſi raccolga quel, che vuole il Padre Morino, mi rimetto a chi legge.

(2) Ciocchè lo ſteſſo Padre Morino è obbligato confeſſare; perchè gli eſempj, co' quali egli nel ſud. cap. XXV. al num. 4. e ſeguenti pretende provare eſſervi ſtato tal uſo, non ſono, ſe non di tempi mezzani, e baſſi

Seß. XIII. cap. 7. così ha dichiarato: *Ecclesiastica autem consuetudo declarat, eam probationem necessariam esse, ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque præmissa Sacramentali Confessione ad sacram Eucharistiam accedere debeat. Quod a Christianis omnibus, etiam ab iis Sacerdotibus, quibus ex officio incubuerit celebrare, hæc Sancta synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia Confessoris; quod, si necessitate urgente, Sacerdos absque prævia Confessione celebraverit, quamprimum confiteatur.* E di poi più solennemente nel Can.ult.della medesima Sessione: *Statuit, atque declarat ipsa S.Synodus, illis quos conscientia peccati mortalis gravat, quantumcunque etiam se contritos existiment, habita copia Confessoris, necessarie præmittendam esse Confessionem Sacramentalem* (1). Ecco come

(1) Diede motivo al Concilio di far tal dichiarazione quel, che avea non molto prima insegnato il Card. Gaetano nella Somma al verbo *Communio Sacramentalis*, ove scrisse: *Sine Confessione autem, si rationalis subest caussa non confitendi, excusatur communicans, quia præceptum de Confessione præmittenda communioni non est de jure Divino, neque de jure positivo; quoniam nullibi inveniatur, nisi semel in anno. Si autem commoditas adest confitendi, & habens conscientiam peccati mortalis differre vult Confessionem, & nihilominus communicare; quia propter ipsum cum aliis communicare, aut oportet ipsum celebrare, peccare videtur valde graviter; quia minus digne voluntarius accedit, utpote ad Ecclesiasticæ unionis Sacramentum sine Ecclesiastica reconciliatione absque rationabili excusatione accedens. Non damno tamen ipsum peccati mortalis propter rationem dictam*, cioè; *quia præceptum de Confessione præmittenda communioni non est de jure Divino, neque de jure positivo*. E lo stesso prima avea detto sulla Let. I. *ad Corinth.* al cap. II. Reca maraviglia, anzi stupore, come il dottissimo Card. Gaetano abbia ciò detto. Qual maggior riprova di tal precetto dell' uso costante della Chiesa, che così ha intepretato quel detto dell'Apostolo nel suddetto luogo: *Probet autem seipsum homo, & sic de Pane illo edat, & de Calice bibat*. Con somma ragione dunque il Tridentino ha fatta la suddetta dichiarazione. Dov' è da notarsi, che questa è l' unica dichiarazione, colla quale il Concilio condanna la dottrina di Autore Cattolico, e per distinguerla da quelle, colle quali gli errori degli eretici condanna, usa maniere differenti. Primieramente non ne forma Canone a parte, ma l' aggiunge al suddetto Canone XI.col quale si condanna l' eresia, che la sola Fede sia sufficiente apparecchio per ricevere degna-

come il Concilio di Trento ſuppone, che in caſo di neceſſità ſia lecito ricevere l'Eucariſtia anche ſenza la previa Confeſſione, purchè il peccatore vi ſi diſponga almeno con un atto di contrizione. Nè gli Scolaſtici che prima di eſſo fiorirono, ſariano ſtati concordi ad inſegnar tal dottrina, ſe non foſſe ſtata comunemente tenuta e praticata da loro maggiori. A queſto propoſito, oſſerva beniſſimo l' Ab. Fleury, che ſiamo tenuti agli Scolaſtici, ſe non per altro, almeno per queſto, che ci anno conſervate le tradizioni della Chieſa (1). Occorre però avvertire intorno all'eſpoſta tradizione, che tanto il fatto di Serapione, quanto la riferita autorità oppoſtaci, e da noi così ſpiegata, ſi raggirano all'ultima neceſſità, cioè a quella della morte, e il ſuddetto fatto ſuppone altresì il moribondo penitente, cioè che in vita avea ricevuta la penitenza, e conſeguentemente avea fatta la Confeſſion de' peccati, era ſtato partecipe dell' orazioni della Chieſa, che ſi faceano ſu' penitenti, ed avea fatta la penitenza, o almeno porzione di eſſa. Ciocchè biſogna notare per non eſſer facile in ogni caſo di neceſſità a concedere a rei di peccato mortale, che ſi ſtimano contriti, l' accoſtarſi alla Sagra

Scolaſtici ci anno conſervate le Tradizioni.

degnamente l' Eucariſtia. Nè dice: *Si quis dixerit*, ma: *Si quis contrarium docere, prædicare, vel pertinaciter aſſerere, ſeu etiam publice diſputando defendere præſumpſerit*. E finalmente non dice: *Anathema ſit*: ma: *Eo ipſo excomunicatus exiſtat*. E quì è anco da notarſi, che i Padri del Concilio ebbero per vero, che la pena della ſcomunica impoſta colla parola *anathema* ſia ſempre *latæ ſententiæ*, e perciò ſi aſtennero di metter la particola *eo ipſo*, non così quella che ſi impone altrimenti, e perciò dice: *Eo ipſo excommunicatus exiſtat*.

(1) Nel diſcorſo v. n. 13. ove così ſi ſpiega: *Je ne laiſſe pas d' admirer, que dans des tems ſi malheureux, & avec ſi peu de ſecours, les Docteurs nous aient ſi fidelmente conſervè le depos de la tradition quant à la doctrine. Je leuî donne volontiers la lovange, qu' ils mèritent, & remontant plus haut, je bènis autant que j' en ſuis capable celui, qui ſuivant ſa promeſſe n'a jamais ceſsè de ſoutenir ſon Egliſe.*

Sagra Menſa prima di ricevere il Sacramento della penitenza, che per mancanza di Confeſſore non poſſono avere: ma biſogna intendere quel *neceſſitate urgente* del Concilio di neceſſità vera, grave, e preſſante.

Si ripiglia il 4. argomento, e vi ſi riſponde.

Tutto va bene, potrebbe qualcuno ripigliare, ma l'Abate Reginone, che fiorì nella fine del nono Secolo, e nel principio del decimo nel Lib. 1. della ſua Collezion de'Canoni, o ſia *de Eccleſiaſticis diſciplinis* al capo 296. avendo riferita la ſuddetta ſentenza del Penitenziale Romano: *Si autem neceſſitas evenerit, & Presbyter præſens non fuerit, Diaconus ſuſcipiat pœnitentem ad Sanctam Communionem*, avendo, dico, riferita tal ſentenza, vi poſe del ſuo queſto ſommario: *Ut Diaconus, ſi neceſſe ſit, ſuſcipiat Confeſſionem*. Dunque queſta era allora l' interpetrazione del Penitenziale, che il Diacono prima di dare l'Eucariſtia al penitente moribondo doveſse confeſsarlo. Cioè doveſſe confeſſarlo non già per aſſolverlo, non avendo la poteſtà delle Chiavi; ma per vie più diſporlo con tal atto di umiliazione al dolore e pentimento de' peccati; tanto più che le Confeſſioni d' allora erano accompagnate dall'orazioni, e lacrime degli ſteſſi Confeſſori (1). Che Reginone della ſola Confeſſione parli, ſi vede dal capo

(1) Come anche ſi ha da'frammenti del Penitenziale di Teodoro, o di Beda riferiti dallo ſteſſo Reginone ne' ſeguenti capi 297. 298. e 299. *Epiſcopi, vel Presbyteri quando Fidelium recipiunt Confeſſiones, humiliare ſe debent, & cum triſtitiæ gemitu, lacrymiſque orare, non ſolum pro ſuis delictis, ſed etiam pro fratris caſu. Ait enim Apoſtolus: Quis infirmatur, & ego non infirmor... Videns autem ille, qui ad pœnitentiam venit, Sacerdotem triſtem & lacrymantem pro ſuis facinoribus, magis ipſe timore Dei percuſſus amplius triſtetur, & exhorreſcat peccata ſua.*

Nè queſto fu coſtume ſolamente di quei tempi. Era antichiſſimo; come di S. Ambroſio riferiſce Paolino nella vita di lui, ove fra l'altre coſe dice: *Quotieſcunque illi aliquis ad percipiendam Pœnitentiam lapſus ſuos confeſſus eſſet, ita flebat, ut & flere illum compelleret. Videbatur enim ſibi cum jacente jacere*. Così ancora biſogna credere, che aveſſero fatto altri Santi Veſcovi, e Preti.

po antecedente, dove colle parole dello ſteſſo Penitenziale da noi anche ſopra riferite, la poteſtà delle Chiavi a ſoli Sacerdoti riſerba (1), e di più del ſuo vi pone queſto titolo: *Ut nullus alius præſumat Pœnitentiam dare, vel Confeſſionem audire, niſi Epiſcopus aut Presbyter*. E così dà chiaramente a vedere, che ha per coſe differenti fra di loro il *Confeſſionem audire*, ed il *Pœnitentiam dare*, e che queſto in oltre importi più di quello (2); come di fatti ſi accoſta più alla poteſtà delle Chiavi l'imporre la penitenza, che aſcoltar la confeſſione; e contiene in oltre la ragion di giudizio, che il Penitenziale a ſoli Sacerdoti riſerba: onde ſe Reginone dà la facoltà al Diacono di ſentire la Confeſſione, non s' intende dargli quella d' imporre la penitenza, e molto meno quella d'aſsolvere. Nè queſte coſe ci devono ſembrare ſtrane, ſe poniamo mente a quel, che ſopra notammo, che ne' tempi antichi a' peccatori, che in vita non ſi erano ravveduti, ſi dava in punto di morte la penitenza, ma ſi negava l'aſſoluzione. E ſe poniamo mente a' coſtumi de' tempi poſteriori, troveremo anche ſimili eſempj nelle Confeſſioni appunto, che ſentivano i Diaconi, com' è quel che ci ſomminiſtra Odone di Sully Veſcovo di Parigi, che fiorì verſo la fine del Secolo XII. Egli nelle ſue Coſtituzioni al capo 56. dice: *Probibemus diſtricte, ne Diaconi ullo mo-*

 do

(1) *Sicut enim Sacrificium offerre non debent, niſi Epiſcopi, aut Presbyteri, quibus claves Regni Cœleſtis commiſſæ ſunt, ſic nec pœnitentium judicia alii uſurpare debent.*

(2) Perchè dice prima *Pœnitentiam dare*, e poi *Confeſſionem audire*: e ſiccome l'orazione nelle coſe poſitive ſi dice creſcere, quando ſi pone prima il meno, e poi il più, così per l'oppoſto nelle coſe negative creſce, quando ſi pone prima il più, e poi il meno. Quindi con ragione Monſignor Panigarola cenſura il Boccaccio, che nella Novella di Carlo I. Rè di Napoli dice: *Non colſe dall' amor ſuo, nè frondi, nè fiori, nè frutta*, dove avria piuttoſto dovuto dire: Non colſe dall' amor ſuo, nè frutta, nè fiori, nè frondi.

do audiant Confessiones, *nisi in arctissima necessitate*: *Claves enim non habent*, *nec possunt absolvere*. Ecco come Odone concede, che il Diacono in qualche caso possa confessare, ma non mai gli permette d'assolvere, e forse nè anche gli permette di dar la penitenza. Così quando correva l'opinione della Confessione da farsi eziandio ad un Laico in caso di bisogno, molti Dottori la sosteneano; ma non permetteano al Laico di sagramentalmente assolvere, o d'imporre la penitenza. Dunque il Diacono esigeva dal moribondo la Confessione per fargli fare tutto quel che potea dal canto suo: e ciò in conformità della suddetta opinione, che essendovi la necessità, utile, e convenevole cosa fosse, il confessarsi anche ad un Laico, non già per riportarne l'assoluzione Sagramentale, ma per così esercitarsi in atti di umiliazione e pentimento, e mostrare insiememente il desiderio di Sagramentalmente confessarsi. La qual sentenza sebbene dal Secolo XI. avesse avuto il suo corso; è probabile però, che a tempo di Reginone uscita già da' Chiostri (1), per lo gran Mondo avesse cominciato a campeggiare. Se pur non vogliamo dire, ch' esso Abate Reginone così interpetrando il Penitenziale Romano, fosse stato il primo ad insegnare la suddetta dottrina della Confessione da farsi al Diacono, qualora così bisognasse (2); siccome Beda, ed Incmaro Remese ancor essi Monaci aveano insegnato, che i peccati veniali si poteano confessare a' compagni, tuttocchè non fossero Sa-

(1) Giusta quel, che sopra notammo, ch' essa dottrina avesse avuta origine dall' antico costume de' Monaci di confessarsi fra di loro per esercizio d'umiltà, e disprezzo di se stessi.

(2) Com' è molto probabile; perchè, siccome appresso vedremo, egli si pigliò il fastidio di alterare il Canone 31. del Concilio Triburiese con surrogare alle parole *Deoque*, & *Sacerdoti* .... *confitetur*, le parole *Presbytero*, & *Diacono confessi fuerint*.

Sacerdoti, e neppur Cherici; Onde poi ne fosse venuta la suddetta opinione della Confessione da farsi eziandio a Laici in caso di necessità. Ciò supposto ancorchè il Diacono avesse in tal caso data al penitente qualche assoluzione, questa non era già Sagramentale, ma puramente cerimoniale di sole Censure, e pene satisfattorie.

Altri argomenti resterebbero da esaminarsi, ma perchè il Basnagio non li promove, non sono in obbligo per ora di rispondervi; ma me lo riserbo a fare in altra occasione, che mi si presenterà. E frattanto occorre osservare, che la dottrina Cattolica così dichiarata dal Concilio Lateranese IV. in poi e più apertamente dal Concilio di Trento nella Ses. 14. al capo 6. ed al Can. 10. della med. Ses. che la potestà di assolvere da' peccati sia de' soli Vescovi, e Preti, è dell' intutto uniforme alla costante tradizione della Chiesa, che fin da' tempi Apostolici conformemente ci hanno conservata gli antichi Padri di essa, così Greci, come Latini.

Giunta di altri argomenti non proposti dal Basnagio.

In occasione dunque, che si è data alla luce la sopra descritta Dissertazione, ho stimato a proposito quì per modo di giunta, o per dir meglio, di continuazion di trattato, esaminare i suddetti altri argomenti, onde render la materia intera e compiuta. Essi argomenti tutti sono promossi dal Padre Morino *eod. Lib. VIII. De Sacramento Pœnitentiæ cap.* 22. ed in parte ancora dal Launojo, e dal Martene. E così il Morino tornando al Concilio Eliberitano oppone il Canone 77. di esso, che è del tenor seguente: *Si quis Diaconus regens plebem sine Episcopo, vel Presbytero aliquos baptizaverit, Episcopus eos per benedictionem perficere debebit. Quod si ante de sæculo recesserint, sub fide, qua quis credidit, poterit esse justus.* Su tale Canone così argomenta: *Sacra-*

Quinto argomento in contrario cavato dal Can. 77. del Conc. di Elvira.

mentum Pœnitentiæ morientibus pœnitentibus, ut Baptismus Cathecumenis est absolutæ necessitatis. Hinc tantæ lacrymæ, & querelæ a fidelibus, & Pœnitentibus ob pastorum fugam effusæ, de quibus supra cap. 1. hujus Libri. Oportuit igitur Diacono regenti populum sine Episcopo, & Presbytero concessam esse absolvendi a peccatis potestatem. Ma io non vedo, che necessità vi sia di tirar questa conseguenza, giacchè molte comode interpetrazioni può avere il suddetto Canone, onde tal conseguenza non nasca. Primieramente si può intendere, che il Diacono reggesse la plebe senza Vescovo, e senza Prete; ma che non fosse molto distante da loro, sicchè nell' occorrenze per la riconciliazione potesse chiamarli; che non sariano mancati di presto accorrere: tanto più, che tali casi erano rari, perchè essendo i Fedeli d' allora *Santi* (1), e di nome, e di fatti, erano assai pochi fra di loro chi macchiati di peccato mortale avessero preciso bisogno di esser riconciliati. Nè è da credersi, che vi fosse una plebe di Fedeli, la quale dal Vescovo, e da' Preti molto lontana ne stasse; giacchè sappiamo, ch' essi Fedeli ne'giorni festivi particolarmente intervenivano alla Sagra Sinassi (2), che dal Vescovo, o almeno dal

Varie risposte al quinto argomento.

(1) Ancor durava nella Chiesa il modo di parlare della Scrittura di chiamar *Santi* i Fedeli; di modo che si vuole da molti, che in questo senso sia stata usata tal parola dallo stesso Concilio Eliberitano nel famoso Canone 34. *Cereos per diem placuit in Cæmeteriis non incendi: inquietandi enim Spiritus Sanctorum non sunt.*

(2) Vedi fra gli altri il Coteserio nelle note al capo 59. del Lib. 2. delle Costituzioni dette Apostoliche. Ma quì si potrebbe opporre il Canone 21. del medesimo Concilio d'Elvira, dove si legge: *Si quis in Civitate positus tres Dominicas ad Ecclesiam non accesserit, tanto tempore se abstineat, ut correctus esse videatur*; dunque quei Fedeli, che stavano ne'Villaggi non erano obbligati ne'dì Festivi intervenire in Chiesa. Cioè non erano obbligati con quel rigore, col quale erano obbligati quei, che stavano in Città, di modo che mancando per tre Domeniche non sariano soggiaciuti a tal pena, ma non già che ne fossero dell' intutto prosciolti. Oltrecchè quel *in Civitate positus* si può intendere non ad esclusione di quei, che stavano ne'Villaggi, ma di coloro, che stavano lontani dalla Patria.

dal Prete si celebrava. In oltre si può intendere, che il Diacono reggesse *ad tempus*, *&* *per modum provisionis* (1) come si suol dire, qualche plebe, che per cagione delle persecuzioni fosse rimasta sfornita di Preti; la qual cosa non deve recar maraviglia, da che leggiamo, che anco ne' tempi posteriori per simili cagioni lo stesso intervenisse, come dalle Lettere di S. Gregorio, chiaramente apparisce (2). Ma, se mal non mi appongo, credo, che il senso del Canone sia, che il Diacono avesse qualche plebe novella, la quale costasse tutta, o quasi tutta di Catecumeni: ciò che tanto maggiormente poteva avvenire in quei tempi, ne'quali di giorno in giorno si propagava la Fede, e grande era il numero di essi Catecumeni, che divisi in più classi lungamente in tale stato eran trattenuti. Che sotto nome *di plebe* venissero i Catecumeni, e che grandissimo altresì fosse stato il lor numero, l'abbiamo chiaramente da S. Siricio nella Lettera I. al capo 2. ove il Santo Pontefice riprova l'uso introdotto, che fuori de'tempi di Pasqua, e di Pentecoste, *innumeræ*, *ut asseris*, *plebes Baptismi mysterium consequantur* (3). E quì è anche da notarsi, che tal Let-

---

(1) Del che se ne può dare l'esempio similitudinario anche secondo la disciplina presente, come saria il caso, che si provedesse qualche Parocchia a favore di un cherico semplice, il quale in tale stato non potrebbe lungamente tenerla, ma faria d'uopo, che frall'anno ascendesse al Sacerdozio.

(2) Siccome osservammo nella Lettera sul Can. *Fraternitatis*, erano ne' principj del Pontificato di S. Gregorio molti luoghi d' Italia così sproveduti di Sagri Ministri per cagion particolarmente dell' incursione de' Longobardi, i quali ne aveano fatta stragge, che secondo la testimonianza dello stesso nella Let. 15. del Lib. 1. dove frall'altre parla della Chiesa di Populonia: *Ut nec Pœnitentia decedentibus ibidem*, *nec Baptismus præstari possit infantibus*.

(3) E di fatti pare, che le Parocchie in Roma fossero state principalmente istituite per lo Battesimo, e per la cura de' Catecumeni, come si raccoglie dall' Autore del Lib. Pontificale parlando di S. Marcello: *Hic fecit cæmeterium via Salaria*; *&* 25. *Titulos in urbe Roma constituit propter Baptismum & pœnitentiam multorum*, *qui convertebantur ex Paganis*,

Lettera fu scritta in risposta di varj quesiti fatti da Imerio Arcivescovo di Tarragona in Ispagna; onde anche abbiamo, che apparteneva a' costumi di quei luoghi, dov'era Elvira (1).

Il Sagramento della Penitenza non è così necessario, come il Battesimo.

Nè regge a questo proposito quel, che dice il Padre Morino, che *Sacramentum Pœnitentiæ morientibus pœnitentibus, ut Baptismus Catechumenis, est absolutæ necessitatis*: essendo differente la necessità dell'uno, e dell'altro Sagramento, come ottimamente nota S.Tommaso *quæst. VIII. supplem. art.* 1. *ad secundum*: *Baptismus est magis Sacramentum necessitatis, quam Pœnitentia quoad Confessionem, & Absolutionem: quia quandoque Baptismus prætermitti non potest sine periculo salutis æternæ, ut patet in pueris, qui non habent usum rationis: Sed non est ita de Confessione, & Absolutione, quæ tantum* ad

nis, & propter Sepulturas Martyrum. So che il Bencini, il Somier, ed altri interpetrano quel *pœnitentiam multorum* per la penitenza de' Fedeli caduti: ma questo è far violenza alle parole, *qui convertebantur ex Paganis*, il che non può convenire a' Fedeli, ma agl' Infedeli, che si facevano Catecumeni, i quali sappiamo, che anche in qualche atto di penitenza esercitavansi. La cura dunque de'penitenti almeno pubblici non era de' Parrochi, ma era riserbata al Papa, siccome in altre Chiese era riserbata a' Vescovi. Nè ciò deve recar maraviglia, essendo assai maggiore il numero de' Catecumeni, che de' Fedeli penitenti in que' tempi felici, in cui i Fedeli menavano ordinariamente vita santa, ed innocente. Si sogliono dagli Eruditi interpetrare le suddette parole del Pontificale, che i 25. Titoli costituiti da S.Marcello dentro Roma avessero anche servito per le sepulture de'Martiri. Ma credo piuttosto, che quel *& propter Sepulturas Martyrum* non si riferisca già a *Titulos*, ma a *Cæmeterium*: tanto più, che non sembra verisimile, che in tempo, in cui ancor duravano le persecuzioni de' Gentili contro i Cristiani, S. Marcello si avesse pigliata la libertà di far cosa così aborrita dalle Leggi de' Romani, cioè di costituir Sepolcri dentro Roma, ed in tanto numero.

(1) E di fatti nella medesima sopra menzionata Chiesa di Tarragona si vede qualche cosa di simile anche intorno al tale quale reggimento, che aveano i Diaconi, come si ravvisa dal Concilio in essa tenuto nell'anno 516. al Can. 7. ove fu stabilito: *De Diœcesanis Ecclesiis, vel Clero, id placuit definiri, ut Presbyteri, vel Diaconi, qui inibi constituti sunt, cum Clericis septimanas observent. Idest ut Presbyter unam faciat Hebdomadam, qua expleta, succedat Diaconus similiter.*

ad Adultos pertinet, in quibus contritio cum proposito confitendi & desiderio absolutionis sufficit ad liberandum a morte æterna. Quindi ogni uomo vivente può esser ministro del Battesimo, non così della Penitenza. E prescindendo dagl' infanti, e restringendoci a' soli adulti, nè anche è dell' intutto vero, che sia la stessa la necessità del Sagramento del Battesimo, e del Sagramento della Penitenza. Primieramente non vi ha uomo, che di quello non abbia di bisogno, ma di questo oltrechè ne ha di bisogno solamente chi ha commesso qualche peccato mortale; di più gli effetti del Sagramento della Penitenza *per accidens*, come dicono i Teologi, possono esser suppliti da altri Sagramenti, ma non vi ha niun Sagramento, che possa supplire gli effetti del Battesimo.

Sesto argomento in contrario cavato dalla Sinossi di Papa Adriano, e sua risposta.

Si oppone ancora dal Padre Morino la Sinossi de' Canoni attribuita a Papa Adriano (1), la quale così riferisce il *Can.*2. del Concilio Ancirano: *Idem de Diaconis fiet, si similiter peccaverint, sic ut digne pœnitentibus parcere possint*; onde fa a tali parole la seguente parafrasi: *Hoc est, si Diaconi immolaverint, eadem, qua Presbyteri, pœna puniantur; ita tamen, ait de sensu suo Collector, ut Pœnitentibus peccata remittere possint*; e soggiunge: *Hoc non videtur additurus, aut Canonem Ancyranum sic interpretaturus, nisi ceteris Diaconicis muneribus Pœnitentium reconciliatio aliquando tum adnumerata fuisset.* Ma con buona pace del Morino, l'addotto passaggio della Sinossi non pruova nulla a suo favore, avendo tutt' altro senso, anzi contrario a quello, ch' egli

(1) Questa Sinossi dunque non è di Papa Adriano, siccome porta il titolo di essa presso Canisio *Tomo VI. Antiquarum Lectionum*; ma da incerto Autore è stata cavata dalla Collezione de' Canoni, che Papa Adriano diede a Carlo Magno; e della quale parlammo nel Trat. *de Collect. Can. Isidori Merc.*

egli gli dà. Col *Can.* 1. del Concilio Ancirano si era stabilito, che quei Preti, i quali cedendo al furore della persecuzione avevano immolato agl' Idoli, ma che poi in altra persecuzione avessero gloriosamente confessata la fede di Cristo, dovessero essere reintegrati nell' onore del Sacerdozio, tuttocchè privi dell' esercizio del loro Ministero. Lo stesso si dispone nel *Can.* 2. de' Diaconi: cioè, che quantunque *cessare deberent ab omni Sacro ministerio*, dovessero però esser reintegrati nell' onore, e di più si soggiunge: *Sed si quidam Episcopi conscii sint laboris eorum, & humilitatis, & mansuetudinis, & voluerint aliquid amplius tribuere, in eorum potestate id esse.* Dunque questo è il senso della Sinossi *idem de Diaconis fiat, si similiter peccaverint, sic ut digne pœnitentibus parcere possint*, cioè, che iis *pœnitentibus* (Diaconis) *Episcopi parcere possint*. Che l' Autore della Sinossi si sia spiegato malamente, ciò si deve attribuire ad errore de' Copisti, o allo studio della brevità, per non dire, alla barbarie d' esso Autore. Nè affatto può a tali parole convenire il senso, che ad esse dà il Padre Morino; imperciocchè ne' suddetti Canoni del Concilio Ancirano non si fa niun motto dell' amministrazione della penitenza, onde avesse potuto pigliar motivo il detto Autore di essa parlare. Ed ancorchè fosse stato egli di questa opinione, che competesse pure a' Diaconi l'amministrare la penitenza, non è da credersi, che sia arrivato a tanto, che abbia voluto conceder loro tal Sacerdotale facoltà, e negarla insiememente a' Preti, de' quali saria propria: come sembreria certamente di aver fatto, perchè nel Canone antecedente, dove si parla de' Preti non si mette tale eccezione: *Sic ut digne pœnitentibus &c.*

Si

Settimo argomento in contrario cavato da varj Sinodi, e Costituzioni di Vescovi.

Si oppongono in oltre il Concilio Eboracese dell' anno 1194. al Can. 4. *Decernimus, ut, non nisi summa & urgente necessitate, Diaconus baptizet, & corpus Christi cuiquam eroget, vel pœnitentiam imponat*: il Concilio Londinese dell'anno 1200. al cap. 3. *Non liceat Diaconis baptizare, vel pœnitentias dare, nisi duplici necessitate, videlicet quum Sacerdos non potest, vel absens est, vel stulte non vult, & mors imminet puero, vel ægroto:* e le sopra citate Costituzioni di Odone di Sully Vescovo di Parigi al cap. 56. del medesimo anno 1200. in circa: *Prohibemus districte, nè Diaconi ullo modo audiant Confessiones, nisi in arctissima necessitate; Claves enim non habent, nec possunt absolvere*. Il Launojo *De Sacramento Extremæ Unctionis* al Titolo *Explicata Ecclesiæ traditio circa Ministrum Sacr. Extr.Unct.cap.11.obser.2.* aggiunge Stefano d'Autun, che fiorì nel principio del Secolo XII. & nel Trat. *de Sacr. Altaris* al cap. 7. dice: *Diaconi in quibusdam habent vicem Sacerdotis, in ministerio baptizandi, communicandi, delicta pœnitentium misericorditer suscipiendi*: Di più le Costituzioni Sinodali della Chiesa di Santogna dell' anno 1280. *Non permittant Sacerdotes Diaconos deferre Sacrum Corpus Domini infirmis, nec audire Confessiones, cum Claves non habeant, nisi necessitas hoc exigat propter absentiam Sacerdotum*: e finalmente il Concilio di Angiò, che riferiremo appresso. Ed il Martene *Part. II. de Sacris Ecclesiæ Ritibus cap. VI. artic. 6.* aggiunge oltre al suddetto Conc. di Angiò le Costituzioni di Waltero Vescovo di Durham dell'anno 1255. *Et quia solis Sacerdotibus est potestas ligandi, & solvendi commissa; prohibemus, ne Diaconi Confessiones audiant aut admittant, pœnitentias injungant, quævis Sacramenta dispensent, quæ a solis Sacerdotibus ministrantur, nisi necessitas urgeat, aut com-*

pellat, ut in casu mortis per absentiam Sacerdotis: e le Costituzioni di S. Edmondo Arcivescovo di Canturbery dell' anno 1256. che confermano le sud. Costit. di Londra.

Risposta al 7. argomento.

La risposta a tutte queste autorità si contiene in quella d' Odone: *Claves enim non habent, nec possunt absolvere*, e si conferma dalle Costituzioni di Santogna: *Cum Claves non habeant*, e dalla Costituzione di Waltero: *Et quia solis Sacerdotibus est potestas ligandi & solvendi commissa*. E vie più si conferma dal vedere, che ne'riferiti luoghi si distinguono i Diaconi da' Sacerdoti, presso i quali solamenre è sempre riseduta la potestà data da Cristo Signor nostro di ligare, e sciogliere. Dunque qualunque cosa facessero i Diaconi a favore de' penitenti moribondi, non appartenea all' assoluzione Sagramentale, nè alla potestà delle Chiavi. Come sopra notammo, fu conceduto loro il sentir solamente le Confessioni in caso di necessità, e questo appunto par, che voglia dire Stefano d'Autun: *Delicta pœnitentium misericorditer suscipiendi*. Indi tratto tratto fu conceduto anche loro l' imporre le penitenze, come in detti luoghi si suppone, se pure essa vera imposizion di penitenza debba chiamarsi. Trattavasi di moribondi, a quali, giusta quel che dice Teodoro Cantuariese presso Graziano, * dal Sacerdote *non . . imponenda quantitas pœnitentiæ, sed innotescenda*: e lo stesso abbiamo nel suddetto Conc. Eboracese al Can. XI. *In extremis vero laborantibus insinuanda, non imponenda est pœnitentia*; e di più si soggiunge: *Eisque firmiter injungatur, ut si vixerint, Archiepiscopum, vel Episcopum, vel generalem Diœcesis Confessorem absente Archiep. vel Episcopo adeant, ut pœnitentia competens injungatur*. O che questo avesse luogo generalmen-

* *Can. 2. 26. quæst. 7.*

mente, o nel solo caso, che si trattava di delitti riserbati(1), come è quel del suddetto(2) Canone XI. sempre se ne deduce, che l' imposizione della penitenza, che veniva dal Diacono, non fosse propriamente tale, perchè sempre era di minor forza di quella, che s' imponea dal Sacerdote, anche ne' casi di delitti riserbati. Sopravvivendo dunque il moribondo, che avea ricevuta la penitenza dal Diacono, dovea legitimaménte riceverla dal Sacerdote; tanto più che non era stato assoluto da esso Diacono. Sebben dunque dassero talvolta i Diaconi a penitenti moribondi la penitenza, non mai però fu loro permesso di dare anche l' assoluzione, ove consiste propriamente l'esercizio della potestà delle Chiavi, come ha dichiarato il Conc. di Trento *Ses. xiv. cap.* 3.(3). Anzi avendo cominciato essi in alcuni luoghi pur questo ad arrogarsi, fu espressamente un tal abuso da vigilanti Pastori condannato, fin a toglier loro anche il permesso di ascoltar le confessioni, acciocchè non avessero occasione di commetter sì fatto errore: come nel Concilio di Pottieri dell'anno 1280. al *cap.* 5. ove si legge: *Abusum erroneum, qui in nostra Diœcesi ex perniciosa ignorantia inolevit, eradicari*

K 2 vo-

(1) Varie erano su di ciò le costumanze delle Chiese, allorchè trattavasi di casi non riserbati. Perchè abbiamo dal suddetto Teodoro: *A quo periculo si divinitus ereptus convaluerit; pœnitentiæ modum a Sacerdote sibi impositum observet*. Lo stesso colle medesime parole stabilisce il secondo Conc. di Magonza sotto Rabano Mauro: ed il simile si ha nel Conc. di Angiò dell'anno 1282. al titolo *de Pœnit.* Ma il contrario par, che si raccoglie dall' antico Penitenziale Siculo presso il Morino nell' Appendice al Trattato *de Sacr. Pœn.* ove si legge: *Et ostende ei modum pœnitentiæ, dicendo quantum debuit jejunare si possit, & non imponas ei pœnitentiam, quia infirmus est, sed dic postquam sanus fuerit factus, statim currat ad Ecclesiam, & accipiat consilium pœnitentiæ.*

(2) Cioè di spergiuro, che a scorno de' tempi nostri, dagli antichi si avea a sommo orrore, e perciò era riserbato.

(3) *Docet præterea Sancta Synodus, Sacramenti Pœnitentiæ formam, in qua præcipue ipsius vis sita est, in illis Ministri verbis positam esse: Ego te absolvo &c.*

volentes, inhibemus, ne Diaconi Confessiones audiant, & ne in foro Pœnitentiali absolvant. Cum certum & indubitatum sit, ipsos absolvere non posse; cum Claves non habeant, quæ in solo Sacerdotali Ordine conferuntur. E lo stesso prima aveva proibito il Concilio di Woncester dell' anno 1240. al cap. 26. *Diaconi quandoque Confessiones audiunt, & alia tractant Sacramenta, quæ solis Sacerdotibus sunt commissa, quod ne de cetero fiat, districtius inhibemus*: Ed il Vescovo Lincolniese nelle sue Inquisizioni dell' anno 1233. all'articolo 22. *An Diaconi ministrent Sacramenta solis Sacerdotibus commissa, vel audiant Confessiones.*

Si rinforza lo stesso argomento, e sua nuova risposta.

Ma potrebbero quì il Launojo, ed il Martene ripigliare col suddetto Concilio di Angiò dell'anno 1273. sotto il Vescovo Nicolò riferito dall' Achery *Spicileg. tom. XI.* ove nel tit. *Ne Diaconi Confessiones audiant, nisi tempore necessitatis*, fu stabilito: *Cum quis rei ad se non pertinenti non debeat immisceri; nec ea, in quibus non habet potestatem, ausu temerario usurpare, & in quibusdam locis nostræ Diœcesis comperimus, nonnullos Rectores secum Diaconos habentes, qui sine necessitatis articulo confessiones audiant, & absolvant indifferenter, corpusque Dominicum infirmis deferunt, & ministrant, quæ facere non possunt, nisi in necessitatis articulo: Hoc fieri inhibemus de cetero in virtute obedientiæ, & suspensionis tam Rectori, quam Capellanis Ecclesiis deservientibus, & etiam Diaconis, nisi in articulo necessitatis urgente.* Dunque il Vescovo, e Preti d' Angiò suppongono, che i Diaconi, qualora fosse d'uopo, potessero non solamente ascoltar le Confessioni, ma ancora assolvere. Poteano cioè assolvere dalle scomuniche, e da altre pene Canoniche, siccome sopra notammo: ciocchè anche a semplici Cherici si permettea secondo il Concilio di Nimes

mes dell' anno 1284. nel titolo *de Sententia Excommunicationis*, ove si legge: *Excepto mortis articulo, in quo quilibet excommunicatus potest absolvi a simplici Sacerdote, vel Clerico* (1): il che dipoi un altra volta si torna a dire. Ma non già poteano assolvere da' peccati, il che a soli Sacerdoti è stato sempre riserbato. E tanto maggiormente abbiamo motivo di credere, che il Concilio di Angiò avesse parlato dell' assoluzione delle censure, perchè siccome abbiamo da un altro Concilio quivi tenuto sotto lo stesso Vescovo Nicolò nell' anno 1281. riferito dallo stesso Achery nel med. luogo, molti erano gli Scomunicati in quella Diocesi, che in tale stato miserabile più anni viveano (2). E quando anche

(1) Se anche un Laico in caso di necessità possa assolvere dalle censure, fu controversia fra gli antichi Dottori, pretendendo alcuni di sì, ed altri il contrario sostenendo. Ma oggi quasi da tutti si tiene, che non solamente il Laico, ma nè anche qualunque Cherico inferiore al Sacerdote non possa senza delegazione del Papa, o del Vescovo assolvere dalla scomunica in qualunque caso. Non so però, perchè non se n' eccettua il Diacono. Già sopra dicemmo, che secondo l' Ordine, e Penitenziale Rom. a lui in mancanza del Prete appartenea in caso di necessità *suscipere pœnitentem*, e dargli la comunione Eucaristica. Or questo *suscipere pœnitentem* contenea l'assoluzion della scomunica, se mai vi era; perchè, siccome prova il Padre Morino, e noi sopra notammo, per mille, e più anni non vi fu altra maniera di assolvere gli scomunicati, se non con ammetterli alla penitenza. Se dunque ancor oggi in mancanza del Prete al Diacono appartiene dar l' Eucaristia al moribondo; perchè a lui non appartiene ancora d' assolverlo dalla scomunica, qualora l' avesse, e disporlo nella miglior maniera, che può, a ricevere l' Eucaristia? Quel che abbiamo detto del Diacono, probabilmente forse si può dire d'ogni Cherico: imperciocchè ad ogni Cherico Papa Pasquale II. par che permette di dare il Viatico al moribondo in mancanza del Prete, come abbiamo dalle sue risposte a quesiti fattigli da S. Anselmo Cantuariese *Lib.* III. *Epist.* 45. *In periculo mortis positum melius æstimamus, de manu cujuslibet Clerici Dominicum corpus accipere, quam de corpore sine Viatico, dum religiosus Sacerdos expectatur, exire*. Ed aggiunge qualche peso a questa opinione la suddetta autorità del Conc. di Nimes.

(2) *Quoniam multos reperimus indurato animo Claves Sanctæ Matris Ecclesiæ vilipendentes, excommunicationis sententiam diutius sustinere, Corpus Christi in Ecclesia biennio, vel triennio non suscipere, vel etiam confiteri &c.*

anche volessimo concedere, che tal assoluzione fosse stata pur de' peccati, non sarebbe stata Sagramentale; ma quella, che secondo l'opinione di molti Scolastici, che correa allora, e della quale parleremo appresso, potea darsi anche da un Laico, e da una donna.

Ultimo argomento in contrario cavato dal capo *Fures*, *de Furtis*, e sua risposta.

Oppongono finalmente il Capo 2. *de Furtis*, aggiunto anche sotto nome di Palea a Graziano: * *Fures, & Latrones si in furando, & deprædando occidantur, visum est pro eis non esse orandum. Sed si comprehensi, aut vulnerati, Presbytero, vel Diacono confessi fuerint, communionem eis non negamus.* Il qual Canone dice il Padre Morino, che sia *maximi momenti*, quasiche con esso si provasse ad evidenza il suo intento, quando per l'opposto è di minor forza, e vigore, perchè mendoso, e scorretto; come si vede dal Concilio Triburiense dell' anno 895. donde è stato cavato. In tal Concilio *Can.* 31. si legge, siccome anche si legge in Ivone Carnotese: *Si quis . . . inventus fuerit, furtum, aut rapinam exercere, & in ipso Diabolico actu mortem meretur incurrere, nullus pro eo præsumat orare, aut eleemosynam dare . . . Si autem ille fur, vel latro vulneratus elabitur, & expectatione mortis desperatus putatur, atque reconciliari se ministeriis Sacrosanctis habitu corporis, & voluntate piæ mentis deprecatur, Deoque, & Sacerdoti, comite vitæ emendatione morum & actuum, confitetur, communionis gratiam non negamus tribuendam.* E questo appunto era il modo di parlare di quei tempi, come si vede dalla risposta di Incmaro Remese ad Ildeboldo (1), dal Penitenziale di Ra-

* *Can* 30. 14. *quæst.* 1.

(1) *Bonam tuam devotionem commoneo, ut præter istam generalem Confessionem, quæ ab ineunte ætate usque ad hanc, in qua nunc degis, te commisisse cognoscis, specialiter, ac singillatim Deo & Sacerdoti satagas confiteri.*

Rabano Mauro (1), e dalla Regola da Crodoango Vescovo Metese data a suoi Canonici (2). L'Abate Regione dunque nella sua Collezione par che fosse stato il primo ad abbreviare, e trasformare tal Canone nella divisata maniera (3), e la sua lezione fu seguitata da Burcardo, dall'Autore della Giunta a Graziano sotto nome di Palea, e da Bernardo Circa nella prima Collezione delle Decretali, onde passò a quella di Gregorio IX. Ma potrebbe qualcuno ripigliare: almeno Papa Gregorio IX. avendo posto nella sua Collezione il nostro Canone secondo la prima lezione, ebbe per vero, che nei casi di necessità fosse lecito confessarsi al Diacono. Che perciò? Ebbe per vero Papa Gregorio, che fosse lecito in caso di necessità confessarsi al Diacono, non già Sagramentalmente per riceverne l'assoluzione; ma, siccome sopra notammo, per vie più disporsi alla contrizione, ed al dolore, e contestare un tal aborrimento al di fuori.

E' falso dunque, che i Papi, e le Chiese avessero, siccome pretende il Launojo (4), riconosciuto ne' Diaconi

(1) *Qui autem de prædictis a se admissis per occultam confessionem coram oculis Dei, præsente etiam Sacerdote &c.*

(2) *Hæc est ratio pœnitentiæ, & Confessionis nostræ, quæ coram Deo, & Sacerdotibus a nobis pariter agendæ sunt.*

(3) Che motivo avesse avuto l'Abate Reginone di così trasformare il Canone del Concilio Triburiese, non saprei indovinarlo. Ma l'aver egli quì intrusa la parola *Diacono*, e l'aver altresì, come sopra dicemmo nella pag. 64. e segg. alle parole del Penitenziale Rom. *Diaconus suscipiat pœnitentem ad sanctam communionem*, posto questo titolo: *Diaconus suscipiat confessionem*; par che dia con tali cose a vedere, ch' egli era molto portato all' opinione, che in caso di necessità potessero i Diaconi ascoltar le confessioni. Forse perchè egli era Diacono. Che tale fosse stato, è molto probabile; perchè non mai vien chiamato Prete, dove era costume in quei tempi di non lasciar di dare questo titolo a chi l'avea; e per l'opposto non mancano esempj di Abati Regolari nella medesima stagione, ch' erano del sol Ordine Levitico insigniti. Vedi il Mabillone *Annal. Benedict. ad annum Christi* 792. n. 18.

(4) Nel suddetto luogo, dove dice: *Pontifices igitur, & Ecclesiæ, quarum placita retulimus, cum nossent Cyprianum Diaconis Sacerdotii vigorem tribuere, & Optatum eosdem in tertio*

coni il Sacerdozio; onde aveſſero lor conceduta la facoltà di amminiſtrare i Sacramenti in caſo di biſogno. Eſſi non concedettero a' Diaconi d' amminiſtrare in tal caſo, ſe non il Sagramento del Batteſimo, e dell'Eucariſtia: nè mai ſi ſognarono di permetter loro l'amminiſtrazione del Sagramento della Penitenza, o d'altro Sagramento. Che poi aveſſero permeſſo a' Diaconi d' aſcoltar le Confeſſioni, queſto non deve recar maraviglia, ſe poniamo mente a quel, che comunemente inſegnavano gli Scolaſtici d'allora intorno la Confeſſione da farſi anco a Laici in caſo di neceſſità (1): ciò che biſogna ripetere da' tempi di Graziano, che fiorì nell' anno 1150. incirca, e del Maeſtro delle Sentenze, contemporaneo di lui. Queſti due Valentuomini, un ne' Canoni, e l'altro nella Teologia rapportano dal Libro *de Vera*, *&* *falſa pœnitentia*, citandolo ſotto il venerando nome del gran Padre S.Agoſtino, la ſeguente autorità, il primo nel ſuo Decreto al trat. *de Pœnit.**ed il ſecondo nel IV. Lib. delle Sent. alla diſt. 17. *Tanta vis eſt Confeſſionis, ut ſi deeſt Sacerdos, confiteatur Proximo, ſæpe enim contingit, quod pœnitens non poteſt confiteri coram Sacerdote, quod deſideravit, nec tempus, nec locus offert, & ſi ille cui confitebitur, poteſtatem ſolvendi non habeat, fit tamen dignus venia ex Sacerdotis deſide-*

* *Can. Quem pœnitet* 88. *diſt.* 1. *&* *Can.* 1. *diſt.* 6.

tertio Sacerdotio conſtitutos ſcribere; profecto non dubitarunt permittere, ut Diaconi memorata obirent munia, ſicubi neceſſitas urgeret, & Presbyter nullus inveniretur. Quì dunque il Launojo ſuppone falſamente: in primo luogo che S. Cipriano aveſſe riconoſciuto ne' Diaconi il Sacerdozio, dove ſopra facemmo vedere il contrario: ed in ſecondo luogo, che i Papi, e le Chieſe aveſſero avuto riguardo ai luoghi di S.Cipriano, e d' Ottato, dove di ciò non v' è niuna apparenza: anzi ſiccome di ſopra abbiamo rilevato, le Chieſe diſtinguono apertamente i Diaconi da'Sacerdoti.

(1) E di fatti la Gloſſa al ſuddetto Capo *Fures* alla voce *Diacono* dice: *In neceſſitate etiam Laico*, *de Conſecr. diſt.* 4. *Sanctum eſt &c.*

ſiderio, qui ſocio confitetur turpitudinem criminis. Mundati enim ſunt Leproſi, dum irent oſtendere ora Sacerdotibus, antequam ad eos pervenirent. Unde patet, Dominum ad cor reſpicere, dum ex neceſſitate prohibentur ad Sacerdotes pervenire (1). La credenza, che la ſuddetta Opera *de Vera, & falſa Pœnitentia* foſſe del gran Padre S. Agoſtino, fece che l'opinione, che in caſo di neceſſità ſia utile, e convenevole confeſſarſi anco ad un Laico, già tenuta nell' undecimo Secolo (2), abbracciaſſero francamente Graziano, e Pietro Lombardo, e così di poi gli Scolaſtici, e Canoniſti, che loro vennero appreſſo, come le Gloſſe ad eſſo Graziano, e ne' capo 11. *de Officio Ordin.* e capo 28. *de Sententia Excom.* Pietro Cantore *Summa de Sacramentis fol.* 203. il Prepoſitivo nella ſua Somma manoſcritta *fol.* 53. *Par. II. cap. de Confeſ.* Alberto Magno *in IV. diſt. XVII. art.* 58. & 59. Aleſſandro d' Ales IV. *Par. Summæ quæſt. XVIII. m.* 1. *art.* 1. S. Raimondo *Lib. III. de Pœnit. & remiſſionibus* §. 20. il Card. Oſtienſe *Lib. V. Summæ*

L [illegible] *tit.*

L'opinione, che in caſo di neceſſità foſſe bene confeſſarſi anche ad un Laico, come acquiſtaſſe credito.

---

(1) Queſto Trattato *de Vera, & falſa Pœnitentia*, è molto probabile, che foſſe ſtato fatto nella fine del Secolo XI. Imperciocchè allora in varj Concilj ſi trattò di eliminare le falſe penitenze, che ſi erano introdotte: Come nel Sinodo V. ſotto S. Gregorio VII. dell'anno 1078. al Can. 5. preſſo Graz. *Can. 6. de pœnit. diſt.* 3. nel Sinodo VII. ſotto il medeſimo dell' anno 1080. al Can. 4. nel Sinodo di Melfi ſotto Papa Urbano II. dell' anno 1089. E di più lo ſteſſo S. Gregorio colla Let. 10. del Lib. 7. ordinò al Veſcovo Amato Legato Apoſtolico d'adunare un Sinodo nella Brettagna minore per la medeſima cagione di ſradicare le falſe penitenze. Queſte coſe dunque potettero dar motivo a qualcuno di comporre il ſuddetto Trattato. E tanto maggiormente abbiamo motivo di ciò credere, che in eſſo ſi dice, che niun Cherico poſſa eſſer depoſto, o rimeſſo ſenza l'autorità del Rom. Pontefice: la qual dottrina non potè eſſer inſegnata prima di quel tempo.

(2) Come ſi vede da Lanfranco Arciveſcovo di Canturberi che viſſe nell' anno 1070. in circa, e nel Libello *de celanda Confeſſione* dice: *Si nec in Ordinibus Eccleſiaſticis, cui confitearis, invenis, vir mundus ubicumque ſit, requiratur.* Onde abbiamo, che il ſuddetto Autore del Lib. *de vera & falſa Pœnitentia* ſi ſervì di quella dottrina, che correa a ſuoi tempi.

tit. de Pœnit. & remiſ. n. 14. gli ſteſſi S. Tommaſo *in* VI. *diſtin. XVII. quæſt. III. art. III. quæſtiuncula* 2. e S. Bonaventura *in ead. diſt. XVII. part. III. dub.* 1. *& art. I. quæſt.* 1. e molti altri.

Lo ſteſſo ſi trova approvato anche in qualche Concilio, come in quello di Nimes dell' anno 1282. al tit. *de Pœnitentia*, negli Statuti m.ſs. di Elia Uticeſe preſſo il Martene nel ſud. luogo, nel Concilio Sabineſe dell'anno 1312. e nel Conc. di Bologna dell'anno 1374. Ed una tal dottrina ſeguitò comunemente a tenerſi, ſiccome oſſerva la S. M. di Papa Benedetto XIV. *Lib. VII. de Synodo Diœceſana cap.* 16. della ſeconda edizione, fino a' principj del Secolo XV. (1) Non convenivano però i Dottori fra di loro nello ſpiegarſi. Alberto Magno preteſe, che queſta Confeſſione foſſe Sagramentale: la comune opinione però era di nò: ma che foſſe in qualche maniera tale, diſſe S. Tommaſo. Molti vollero, che in tal caſo ſe ne riportaſſe l' aſſoluzione de' peccati unicamente da Dio, che ſuppliva anche le veci del Miniſtro: ma altri diſſero di più, che il Laico, a cui ſi era fatta la Confeſſione poteſſe pur aſſolvere: ma niuno diſſe, che tal aſſoluzione foſſe anche Sagramentale: e sbaglia di molto il Padre Morino dove

(1) Non biſogna però dire, che l'aveſſe ſeguitata Papa Martino V. che in quel tempo fiorì, dove nella Bolla *adverſus Huſſitas*, che ſi legge nella fine della ſeſ. 45. del Conc. di Coſtanza, ordinò che a ſoſpetti d' Ereſia ſi doveſſe fare frall'altre queſta interrogazione: *Utrum credat, quod Chriſtianus ultra contritionem cordis habita copia Sacerdotis idonei, ſoli Sacerdoti de neceſſitate ſalutis confiteri teneatur, & non Laico, ſeu Laicis quantumcunque bonis, & devotis*. Quel *& non Laico &c.* s' intende aſſolutamente, e non relativamente al caſo, che ſi ha il Sacerdote. Nè per l' oppoſto biſogna dire, che il Papa aveſſe con ciò la ſuddetta dottrina condannata: perchè niun degli Scolaſtici, e Canoniſti avea inſegnato, che foſſe *de neceſſitate ſalutis*, come ſi dice in detta interrogazione, il confeſſarſi anche ad un Laico in caſo di biſogno. Lo lodavano, lo conſigliavano; ma non ne faceano vedere una preciſa neceſſità.

ve asserisce, che Alberto M. l'avesse detto. Essi dunque distinguevano nella Chiesa tre potestà di assolvere da' peccati: una delle Chiavi, cioè la Sagramentale, e questa dicevano risedere presso i soli Sacerdoti: l'altra *ex merito vitæ & suffragiis orationum* (1): e questa diceano, esser de' Santi: e la terza *ex unitate Fidei, & Caritatis*: e questa in articolo di necessità, dicevano esser di tutti i Fedeli. Di dette tre assoluzioni la prima aveano per vera e perfetta, non già l'altre due; di modo che Alberto Magno *in IV. dist. XVII. artic.* 59. *ad* 2. dice: *Ad aliud dicendum, quod absolutio per Claves est illud, in quo abundat vera Confessio a Confessione facta in necessitate. Sed tamen absolutio quædam est hic scilicet, quæ fit merito unitatis Ecclesiæ. Licet ergo non tantum effectum consequatur, sicut si confitetur Sacerdoti; tamen consequitur absolutionem in communi, & ad hanc non est necessaria vis Clavium, ubi non potest Sacerdos haberi*. Ed Alessandro d'Ales *Par. IV. summæ quæst.* 68. *memb.* 1. *artic.* 1. dice in oltre: *Hi duo modi ultimi potius dicunt impetrationem absolutionis, vel implorationem, quam judicium*; cioè con essi non s'imponeva penitenza, nè si usava la solita forma d'assolvere (2), ma preghiere indeterminate ed arbitrarie. Lo stesso bisogna dire, che avesse inteso la Glossa nel *cap. Pastoralis* 11. *ver. præterquam de Officio Ordinarii*, e nel *cap. A nobis* 28. *vers. non potuerit*

In qual senso alcuni degli antichi stimarono, che in caso di necessità potesse anche il Laico assolvere da' peccati.

L 2

(1) Su tale credenza Ludovico Conte di Liegi, siccome riferisce Tommaso Cantipratese *Lib. II. de Apibus cap.* 53. stando per morire si fece chiamare una Cristiana Verginella, *eique omnia peccata sua maximis cum lacrymis recitavit: & hoc quidem* (aggiunge) *non pro indulgentia, quam dare non potuit, sed ut magis ad orandum pro se, tali piaculo moveretur*.

(2) Che allora era parte deprecativa, e parte indicativa; come si vede dallo stesso Alessandro d'Ales *Par.* IV. *summæ quæst.* 21. *memb.* 1. Ma indi a poco rimase la sola indicativa.

rit de ſententia excommunic. dove aſſeriſce, che dal Laico in caſo di neceſſità ſe ne poſſa riportare l'aſſoluzione non ſolo de' peccati, ma anche dalle ſcomuniche; ma in quello ſoggiunge; *Vel dic, quod Laico poteſt quis confiteri in neceſſitate, ſed Laicus non poteſt illum abſolvere, vel ligare, quia Claves non habet*; dunque in ogni caſo ha per vero, che il Laico non ſia capace della poteſtà delle Chiavi. Onde conchiude il Card. Oſtienſe nella ſomma *Lib. V. tit. de Pœnitentiis, & Remiſ. n.* 14. *Quod autem dictum eſt de Laico, vel muliere intelligas quoad oſtendendam fidem Sacramenti, unde ſi ſic moriatur, ſalvatur; debitum tamen Sacramentum deficit, quia nullus poteſt vere abſolvere, ut ſcilicet verum ſit Sacramentum pœnitentiæ, niſi Sacerdos ſit; ideoque ſi talis evadat, debet iterum Sacerdoti proprio confiteri.*

Molti de'ſuddetti Dottori particolarmente i Canoniſti, che concedevano al Laico la poteſtà d'aſcoltar le Confeſſioni, e taluni di loro anche di aſſolvere nella maniera ſuddetta in caſo di eſtrema neceſſità, ſi ſervivano anche di un racconto, che ſi attribuiſce a S. Agoſtino nella Opera *ad Fortunatum* riferito da Graziano nel *Can. Sanctum**, e prima di lui da Ivone Carnotenſe *Par.* 1. *Decreti cap.* 191. Del qual racconto ſi ſon pure abuſati alcuni Eretici Luterani per maggiormente ſtabilire il lor errore (1), che il Laico poſſa eſſer Miniſtro del Sagramento della Penitenza. Eſſo dunque racconto è del tenor ſeguente: *Cum in navi quadam nullus eſſet præter unum Pœnitentem, cœpit imminere naufragium: Erat ibi quidam non immemor ſalutis ſuæ, &* *Sa-*

* 36. de Conſecr. diſt. 4.

(1) Sino a dire lo Spenero lodato dallo Struvio, ſiccome ſopra notammo nella pag. 10. alla nota 2. che per ſingolar providenza di Dio un tal luogo ſia ſtato inſerito nel Decreto di Graziano.

Sacramenti vehementissimus flagitator, nec erat aliquis, qui dare posset, nisi Pœnitens ille. Acceperat enim, sed pro peccato, de quo agebat pœnitentiam, amiserat sanctitatem, sed non amiserat Sacramentum. Nam si hoc amittunt peccantes, cum reconciliantur post pœnitentiam, quare non iterum baptizantur? Dedit ergo quod acceperat; & ne periculose vitam finiret non reconciliatus, petiit ab eo ipso quem baptizaverat, ut eum reconciliaret, & factum est, & naufragium evaserunt. Cognitum habes quod fecerunt. Nemo extitit eorum, qui non pium animum ita crederet, ut consiliis eorum in illo periculo Dominum crederet affuisse. Motus enim animus religiosus, & supplex ab homine exegit Sacramentum, a Deo ipse impetravit Sanctitatem. Ma quanto debole sia questo fondamento, sul quale i suddetti Dottori appoggiarono la lor opinione, ed i suddetti Eretici stabiliscono il lor errore, si rileva primieramente dal considerare, che il riferito Canone, siccome sopra notammo, a S. Agostino non appartiene (1), ma è d' ignoto Scrittore. Esso Scrittore poi, chiunque egli si sia, non dà per certa, ed indubitata tal istoria, di modo che dice: *Non enim hoc divinarum scripturarum auctoritas, sed incerto Auctore*

Racconto del Catecumeno, e del Penitente pericolanti sulla nave non è di S. Agostino.

(1) Esso Canone ha questa iscrizione presso Graziano: *Augustinus ad Fortunatum*, e presso Ivone: *Augustinus in Libro ad Fortunatum*. Or niuno Libro si trova in S. Agostino, che abbia questo titolo, nè tampoco vi è memoria, che l' avesse composto. E sebbene si trovi una Lettera indrizzata a Fortunato, ed un altra a Fortunaziano; esse però di ogni altra cosa parlano, che del nostro racconto. Nell' altre Opere poi del Santo Dottore si legge ben qualche cosa toccante il Battesimo, che in caso di necessità si possa amministrare dal Laico: ma nulla affatto si legge della Riconciliazione, che anche in tal caso possa il Laico darla. Il più che si trova su tal proposito, siccome sopra notammo *pag.* 10. *n.* 2. è che il Santo Padre nell' Omilia XII. avesse consigliato di confessare i peccati a servi di Dio. Il che come dicemmo, s' intende solamente della Confessione, che uno fa in termini generali, quando si raccomanda all' orazioni altrui, per mostrare il bisogno, che ha di esser raccomandato al Signore da suoi servi.

re fama commendat (1). Occorre di più riflettere, che quì non si tratta di cosa, che fosse stata fatta coll'approvazione della Chiesa, o di qualche S. Padre; ma di cosa fatta da un uomo dell'intutto ignoto, che in caso di necessità non sapeva, nè che si fare, nè che si dire. Si tratta ancora di cosa affatto nuova senz'altro esempio, che la comprovi: di modo che il medesimo Scrittore sostiene, che, se non fu vero il fatto del Battesimo conferito dal Penitente, potette però intervenire, e nel Can. *In necessitate** (2) lo comprova cogli esempj de' Battesimi conferiti da Laici; non fa però lo stesso per sostenere la verisimiglianza della riconciliazione fatta dal Battezzato al Penitente, ma affatto si tace. In esso racconto in oltre non si fa minimo motto della pretesa Confessione dal Penitente al Battezzato: anzi perchè chiamalo *Pœnitente*, suppone, che la Confessione l'aveva fatta quando gli fu imposta la penitenza (3). Il che per altro non incomoda il sistema degli Eretici, di cui parliamo, perchè essi non ammettono la necessità della Confessione specifica e distinta nel Sagramento della penitenza. Ma deve lor incomodare la differenza, che si mette tra l'impetrazion del Battesimo, e della Riconciliazione, perchè di quello se ne costituisce Ministro l'uomo, dicendosi: *Ab homine exegit Sacramentum*; non così della Riconciliazione, ma tutta si attribuisce a Dio,

* 21. *de Consec. dist.* 4.

(1) E quì nota benissimo la Glossa: *Quod fama non inducit probationem, nec partem probationis, nec exemplum*.

(2) Che, come osservano i Correttori Romani al suddetto *Can. Sanctum* presso Ivone, è inserito nello stesso luogo ed appartiene alla medesima autorità.

(3) Sbaglia dunque di molto il Giuvenino dove *Dissert. VI. de Pœnitentia cap.* III. *artic.* 2. supponendo che tal autorità sia veramente di S. Agostino, per conseguenza ne deduce, che nel IV. Secolo fosse stata in uso la Confessione al Laico in caso di necessità.

a Dio, dicendosi: *A Deo ipse impetravit Sanctitatem*: cioè a dire, che il Battezzato avesse riconciliato il Penitente non già con dargli l' Assoluzione, che non potea dargli, ma che l'avesse riconciliato con pregar Dio per lui, e con impetrargli un vero atto di Contrizione. Se pur le suddette parole s' intendono della Santità, che il Battezzato impetrò al Penitente, e non piuttosto a se stesso; perchè in tal caso con tutti sariamo fuori d' impiccio, perchè queste parole non esprimerebbero l' effetto della riconciliazione.

Differenza tra l'errore degli Eretici, e l' opinione degli antichi Scolastici sulla confessione.

In qualche maniera dunque pare che taluni degli antichi Scolastici, e Canonisti convenissero con quegli Eretici, che danno al Laico la facoltà di assolvere da' peccati (1). Ma vi è moltissima differenza tra di loro. Imperciocchè i primi non davano già al Laico la potestà delle Chiavi, e di Ministero, ma di sola implorazione in caso di somma necessità, ed in mancanza del legitimo Ministro, e di più la davano d' una maniera molto imperfetta: di modo che chi era stato così assoluto dal Laico, scampato il pericolo, dovea di nuovo confessarsi al Sacerdote, e da lui riportarne l'assoluzione Sagramentale. Ma i suddetti Eretici danno anche a Laici la potestà delle Chiavi, e fra loro ed i Sacerdoti non costituiscono differenza. Quindi una tal dottrina, siccome sopra notammo, è stata condannata dal

(1) Questo errore fu prima degli Eretici detti Flagellanti, o Flagelliferi, indi di Wicleffo, e degli Ussiti, e di poi rinovato da Lutero; di modo che nella famosa Bolla 44. di Papa Leone X. fragli altri errori, che di lui si condannano, vi è questo: *In Sacramento Pœnitentiæ, ac remissione culpæ, non plus facit Papa, aut Episcopus, quam infimus Sacerdos; imo ubi non est Sacerdos, æque tantum quilibet Christianus, etiamsi mulier, aut puer esset*. Ma come lo stesso Lutero incostante nell'altre cose, così in questa, nel Libro *de Captivitate Babylonica* riconosce il solo Battesimo per Sagramento: dal che n' è venuto, che parte de' suoi seguaci ammettono il Sagramento della Penitenza, e parte nò.

dal Concilio di Trento (1), ma non già quella, la quale oltrecchè s'era antiquata, non contenea niun errore, onde avesse avuto bisogno di condanna. (2) Ma sebbene non sia condannata, saria cosa molto pericolosa però metterla in pratica in questi nostri tempi, per questo se non per altro, ch'essendo da più Secoli ita in una totale obblivione; il richiamarla di nuovo dalle tenebre, daria sospetto di sentirla cogli Eretici, che presentemente ne abusano.

AP-

(1) Cioè nella ses. XIV. al capo 6. dove dice: *Declarat S. Synodus falsas esse, & a veritate Evangelii penitus alienas doctrinas omnes, quæ ad alios quosvis homines, præter Episcopos, & Sacerdotes Clavium ministerium perniciose extendunt, putantes, verba illa Domini*: Quæcunque alligaveritis &c. & : Quorum remiseritis &c. *ad omnes Christifideles indifferenter & promiscue, contra institutionem hujus Sacramenti, ita fuisse dicta, ut quivis potestatem habeat remittendi.* E nel Can. X. della stessa sessione, dove si legge: *Si quis dixerit... non solos Sacerdotes esse Ministros absolutionis, sed omnibus & singulis Christifidelibus esse dictum*: Quæcumque ligaveritis super terram, erunt ligata & in Cœlo, & quæcumque solveritis super terram, erunt soluta & in Cœlo; & quorum remiseritis peccata remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt: *quorum verborum virtute quilibet absolvere possit peccata... anathema sit.*

(2) E di fatti negli addotti luoghi del Concilio nulla affatto si osserva, onde poter argomentare, che sia stata ancor condannata la suddetta opinione degli antichi scolastici, e Canonisti.

APPENDICE
ALLA
PRIMA DISSERTAZIONE,

Colla quale si sostiene, non essere stato mai permesso a Diaconi in qualunque caso di amministrare i Sagramenti della Confirmazione, e dell'Estrema Unzione: e ch' essi Diaconi non possano esser Ministri del Sagramento del Matrimonio.

ABbiamo già nell' antecedente Dissertazione sostenuto anche contro il Morino, ed il Launojo con rispondere a tutti i loro argomenti, che non mai sia stato permesso a Diaconi in qualunque caso di bisogno d'amministrare il Sagramento della Penitenza. Ma perchè l' uno, e l' altro dicono di più a favore de' medesimi Diaconi, il primo cioè che avessero amministrato il Sagramento della Confirmazione, e l' altro, che avessero amministrato il Sagramento dell' Estrema Unzione; ambedue ci dan motivo di nuovamente impugnarli ancor su questi punti: Ciò che faremo quì per modo d'Appendice alla suddetta Dissertazione. Ed in questa occasione esamineremo in oltre, se possano i Diaconi esser Ministri del Sagramento del Matrimonio. Il Morino dunque nella Opera postuma *de Sacramento Confirmationis* al capo 16. vuole anche che a Diaconi sia stato permesso di amministrare il Sagramento della Confirmazione. Nè il Morino è solo in questo sentimento: dello stesso parere è Luca Olstenio in più luoghi della Dissertazione anche postuma *de Ministro Confirmationis apud Græcos* (1). Essi si fondano sulla Lettera XXV. di Papa S.Innocenzo a Decenzo di Gubbio al capo 6. ove il Santo Pontefice gli dice: *De his baptizatis, qui postea a dæ-*

(1) E questa Dissertazione, ed un' altra del medesimo Autore, che ha per titolo: *De Forma Confirmationis apud Græcos*, furono la prima volta nell'anno 1666. stampate in Roma col permesso de' Superiori, ed approvazione del celeberrimo Padre Bona indi Cardinale.

dæmonio vitio aliquo aut peccato interveniente corripiuntur, quæsivit dilectio tua, si a Presbytero vel Diacono possint, aut debeant consignari; quod hoc, nisi Episcopus præcipiat, non licet. Nam ei manus imponenda omnino non est, nisi Episcopus auctoritatem dederit id efficiendi. Ut autem fiat, Episcopi est imperare, ut manus ei vel a Presbytero, vel a ceteris Clericis imponatur. Ma con buona pace di detti Valentuomini quì affatto non si parla della Confirmazione. Imperciocchè di questa il Santo Pontefice ne avea parlato nel capo 3. e lungi di concedere a Preti, ed a' Diaconi di amministrarla, a soli Vescovi la riserba: non è dunque verisimile, che nella medesima Lettera ne torni a parlare, ed anche a quei lo conceda. Anzi se ciò fosse vero, bisognerìa di vantaggio dire, che pur a Cherici inferiori, non che a Diaconi lo concedesse; perchè dice: *A Presbytero, vel a ceteris Clericis.* E poi come si vuole, che nel sud. capo 6. si parli di dare la Confirmazione a già Battezzati, i quali secondo la disciplina d'allora bisogna supporre, che l'avessero già ricevuta? perchè il solito era di darla immediatamente dopo il Battesimo. Ed ancorchè si voglia, che non l'avessero ricevuta, strana cosa è il pensare, secondo quel, che più maturamente e con maggiore studio osserva lo stesso Morino nel Lib. VI. *de Sacramento Pœnitentiæ* al cap. 7. che agli Ossessi si dasse il Sagramento della Confirmazione. Egli nel numero 4. dopo aver osservato, che l'Autore del Libro *de Hierarchia Ecclesiastica* attribuito a S. Dionigi Areopagita nel cap. 3. priva non solamente della participazione, ma anche della veduta de' sacri Misterj i Demoniaci, soggiunge: *Capite quoque Hierarchiæ IV. ubi Sacri Chrismatis confectionem, ritusque enarrat, eosdem iterum Energumenos ab istius Mysterii conspectu longe arcet.* Indi nel num. 17. prova coll'autorità del Concilio d'Elvira e di Timoteo Alessandrino, che non si dava loro il Battesimo se non in punto di morte (1), o come soggiunge il Concilio d'Oranges nel Can. 15. *In quantum... opportunitas permiserit:* E nel num. seguente lo stesso presso a poco osserva dell'Eucaristia (2). Nè vale dire, che S. Innocenzo parli del

(1) E qualche volta anche in punto di morte si negava, come si cava dalla risposta del suddetto Timoteo all'interrogazione IV. Questa fu: *Si Cathecumenus cum esset infirmus, emotæ mentis factus sit, nec possit ipse Fidem profiteri; suique suadeant, ut donec vivit, Baptismum accipiat: debet ne Baptismum accipere, an non?* E la risposta: *Debet accipere, si non ab immundo Spiritu tenetur.*

(2) Ma perchè tanta difficoltà a dare i Sagramenti agli Energumeni, e farli partecipi de' sagri Misterj? Due cagioni si rilevano dalla risposta del suddetto Timoteo al quesito 3. la prima, cioè il timore, che rivelassero gli arcani della Religione (durava

del caso *extremæ necessitatis*, come suppone il Padre Morino. Che che sia, se per ricevere la Confirmazione, si possa considerare tal caso (1), S. Innocenzo certamente, lungi di parlare di caso di necessità piuttosto l'esclude: perchè soggiunge: *Nam quomodo id fieri sine magno labore poterit, ut longe constitutus Energumenus ad Episcopum deducatur, cum si talis casus ei in itinere acciderit, nec perferri ad Episcopum, nec ferri ad sua facile possit?* Dunque suppone l'Energumeno essere in tale stato, che da lontano possa andare a trovare il Vescovo, nè altra difficoltà vi fa, se non del timore, che possa avere qualche insulto diabolico per la strada.

Ma dunque questa imposizion di mano, di cui parla S. Innocenzo, cosa era? Era quella, che si facea sopra gli Energumeni per liberarli dagli Spiriti immondi; che quantunque si avesse potuto fare dagli Esorcisti in virtù del loro Ordine, nulladimeno ciò non si permettea, nè ad essi, nè ad altri Cherici eziamdio maggiori senza il permesso del Vescovo. Nè questo ci deve recar maraviglia: poichè anche giusta la disciplina presente, non si concede senza il permesso del Vescovo di esorcizare, nè tal licenza si dà, se non a soli Preti: e pure sappiamo che minor dipendenza dal Vescovo anno gli Ecclesiastici d'oggidì nell'esercizio delle loro funzioni di quella, che aveano gli anti-

---

rava anche la disciplina dell' Arcano) come si cava dalle parole: *Si mysterium non enunciet*: e l'altra il timore, che bestemiassero, come si cava dalle parole: *Nec ullo alio modo blasphemet*. Di modo che cessando tali timori dice: *Sit particeps* (Corporis Christi) *sed non singulis diebus: sufficit enim si statis solum temporibus*. Alle quali cagioni si può aggiungere la terza più generale, e che comprende tutte, la quale si rileva da ciò che dice l'Abbate Germano parlando degli Ossessi presso Cassiano *Collat.* 7. c. 3. *A communione Dominica in nostris Provinciis perpetuo videmus abstinere, secundum illam Evangelii sententiam: Nolite sanctum dare canibus &c.* Alcuni però differentemente la discorreano sulla intelligenza di tal passaggio: *Nolite Sanctum &c.* Onde abbiamo presso lo stesso Cassiano nel medesimo luogo, che i Monaci d'Egitto diceano: *Communionem eis* (Energumenis) *sacrosanctam a Senioribus numquam meminimus interdictam, quinimo si possibile esset, etiam quotidie eis impertiri eam libere censebant*. Ma la più comune osservanza era contraria. Nè questa privazion di Sagramenti era senza qualche antecedente colpa degli stessi Energumeni, in pena della quale erano invasati dal Demonio, come suppone S. Innocenzo nel suddetto luogo: *A Dæmonio vitio aliquo, aut peccato interveniente, corripiuntur*.

(1) Quantunque io riprovi assolutamente la sentenza di coloro, i quali dicono, non esservi precetto, che obblighi sotto peccato mortale, di ricevere il Sagramento della Confirmazione; dico però, ch'esso Sagramento non è così necessario, come il Battesimo, o la Penitenza dopo il peccato, nè tampoco è necessario, come l'Eucaristia.

antichi. E tanto maggiormente abbiamo motivo di credere, che l'esorcizare a Vescovi era riserbato, che essi personalmente lo faceano. Il che è tanto vero, che come osserva il medesimo Padre Morino nello stesso capo nel numero 2. e seguente, due erano le maniere colle quali si curavano gli Energumeni: una Solenne, che si facea in tempo della Sinassi de' Fedeli, e l'altra fuor della Sinassi. La prima funzione era del Vescovo, o del Prete, e forse anche del Diacono; e la seconda era degli Esorcisti, ma col permesso del Vescovo. Ciò supposto, dove Decenzo domandò forse della prima maniera d'imporre le mani, dicendo: *si a Presbytero vel Diacono*; S. Innocenzo rispose intorno ad ambedue con dire *a Presbytero, vel a ceteris Clericis*. Nè giova opporre col Morino, che la parola *consignare* assolutamente posta, come l'usa S.Innocenzo, significhi la Confirmazione. Imperocchè quantunque ciò sia molte volte vero significando il segno di croce, che si fa colla Cresima in fronte de'Battezzati; molte altre volte però non significa questo, ma il segnare col segno della Croce, che si fa colla mano semplicemente, come si vede da molti esempj registrati dal Ducange nel Glossario *mediæ, & infimæ latinitatis* nelle parole *consignare, consignatus, signare*. E a proposito degli Ossessi oltre a quel, che si cava dal Lib.IV. de' Dialoghi di S.Gregorio al capo 38. il Moreto editore dell' Opere postume del Morino e suo annotatore diversi ne porta di Messiano nella Vita di S. Cesario, e fra gli altri quel del capo 12. *Cæsarius dixit uni de Episcopis: Rogo, signa manus mulieris istius, qui obedientissime paruit, sed nihilominus manus mulieris solito volvebantur. Illa vehementius clamans dixit: Domine Cæsari ad te clamo. Te rogo. Tu signa. Iterum in oratione procubuit, erigensque se crucem super infirmas manus fecit*. E da Cipriano nella Vita del medesimo S. Cesario porta questo altro passaggio: *Cæsarius dixit Sancto Eucherio: Descende, & signa eam. Descendit itaque, & signavit eam*. Nè è di qualche forza quel che il Morino seguita ad opporre: *Legantur omnia Patrum loca, antiqui Rituales, nusquam invenies manuum impositionem junctam consignandi verbo, quin disertissime de Confirmatione sermo fiat*. S. Innocenzo non unisce già le parole *manus imponenda* colla parola *consignari*, ma l'usa come sinonime. E di fatti l'imposizion della mano più delle volte finiva colla consignazione, cioè col fare il segno della croce (1); come presentemente si costu-

(1) Colla sola imposizion delle mani si dava la benedizione fra gli Ebrei. Così fece Aronne eletto Sommo Sacerdote, come leggiamo nel capo 9.del Levitico. Onde così ancora fece Cristo Signor nostro quando sa-

stuma nell' assoluzione sagramentale, dove il Sacerdote giusta il Rituale Romano dopo aver detto: *Misereatur*, &c. deve alzar la man dritta verso il Penitente, e così tenendola dire: *Indulgentiam*, &c. *Dominus noster Jesus Christus*, &c. e di poi dar l'assoluzione, e nella fine di essa colla medesima mano fare il segno della croce. E se vogliamo di vantaggio, che S. Innocenzo avesse parlato dell' imposizion della mano, come di cosa distinta dalla consignazione, e che questa si facesse coll' oglio benedetto, neppur da questo se ne deduce, che della Confirmazione avesse parlato. Anche gli Esorcismi si faceano coll' imposizion della mano, e consignazion coll' oglio benedetto, come abbiamo dallo stesso Messiano nel medesimo luogo al capo 16. *Ante Sanctum Altare super caput ejus* (Energumenæ) *manus imponens*, *oleum benedixit*, *eique oculos*, & *aures perunxit*, *cunctisque videntibus per plateam ad domum suam sana reversa est*. La qual unzione coll' oglio benedetto bisogna dire, che si facesse col segno della croce: ed ecco oltre l'imposizion della mano la consignazione da essa distinta.

Altri argomenti propone l'Olstenio per provare lo stesso assunto: e primieramente, che Anania non essendo Apostolo, ma semplice discepolo avesse oltre il Battesimo imposta la mano a S. Paolo di fresco convertito, e l' avesse empito di Spirito Santo: e che perciò S. Girolamo nel Dialogo contro i Luciferiani comparando il Battesimo di S. Giovanni, e di Cristo Signor nostro disse: *Joannes Spiritum Sanctum non dedit, quem Philippus Diaconus Eunucho dedit*, *quem Ananias Paulo dedit*: e seguita a provare col medesimo S. Girolamo, che Filippo Diacono avesse dato lo Spirito Santo all' Eunuco. Non neghiamo, che Anania, e Filippo Diacono avessero dato lo Spirito Santo, quegli a S. Paolo, e questi all' Eunuco: lo diedero però per mezzo del Battesimo, non già della Confirmazione. Che anche col Battesimo si riceva lo Spirito Santo, lo dice lo stesso S. Girolamo nel medesimo Dialogo contro i Luciferiani ivi: *Ex quo apparet*, *Baptisma non esse sine Spiritu Sancto* . . . *Quia Ecclesiæ Baptisma sine Spiritu Sancto nullum est* . . . *Alioqui si ad Episcopi tantum deprecationem Spiritus Sanctus defluit*, *lugendi sunt*, *qui in lectulis*, *aut in Castellis*, *aut in remotioribus locis per Presbyteros*, & *Diaconos baptizati antea dormierunt*, *quam ab Episcopis inviserentur*. Non è dunque

---

lì al Cielo; come abbiamo da S. Luca al capo 24. *Elevatis manibus benedixit*, cioè gli Apostoli: e così tal costume ritennero gli antichi Cristiani: ma vi aggiunsero in memoria della Passione di Cristo di fare all' ultimo colla man dritta il segno della Croce: anzi è opinione di Guglielmo Estio sopra il suddetto luogo di S. Luca, e d' altri, che ciò abbia avuta origine da tradizione Apostolica.

que vero, che Anania coll'imposizion della mano avesse dato lo Spirito Santo a S.Paolo: gli restituì la vista giusta il detto di S.Marco nel capo uit. *Super agros manus imponent, & bene habebunt;* ed indi lo battezzò, e l'empì di Spirito Santo. Ma potrebbe qualcuno ripigliare con dire, che ancorchè col Battesimo si dia lo Spirito Santo, non si dà però con esso la pienezza di quello, come si dà colla Confirmazione. Dunque se Anania gli diede la pienezza dello Spirito Santo, gli diede per conseguenza la Confirmazione. Cioè col Battesimo non si dà la pienezza della grazia e dello Spirito Santo per legge ordinaria: ma S. Paolo, la di cui Conversione fu portentosissima, e ch' era stato destinato ad esser l'Apostolo delle Genti, per ispecial favore la ricevette; siccome gli altri Apostoli d'una maniera anche straordinaria la ricevettero. Quindi ammesso pure, che Anania prima del Battesimo, coll' imposizion della mano avesse data a S.Paolo la vista e insiememente lo Spirito Santo, questo non saria stato lo stesso, che avergli conferita la Confirmazione, che suppone il Battesimo: ma saria stata una cosa straordinaria di far calare lo Spirito Santo prima della grazia Battesimale, siccome calò sopra il Centurione, e tutta la famiglia di lui, che dipoi si battezzarono. E finalmente ancorchè si voglia concedere, che Anania avesse conferito il Sagramento della Confirmazione a S. Paolo, neppure si avria con certezza l' esempio della Confirmazione data dal Diacono; imperciocchè non è certo, che Anania fosse Diacono, volendo S. Agostino, che fosse stato piuttosto Prete.

Crede in oltre l'Olstenio, che faccia in suo favore il Canone 20. del Concilio Toletano primo, dove dice: *Statutum vero est, Diaconum non Chrismare, sed Presbyterum, absente Episcopo, præsente vero, si ab ipso fuerit præceptum.* Dunque i Diaconi prima di questa proibizione aveano cresimato. Cioè aveano cresimato, come vogliono molti Eruditi colla cresimazione verticale, ch' è cerimonia del Battesimo; ma non con quella, che si fa in fronte, la quale è propria della Confirmazione. Ma ammettiamo pure, che di questa nel Canone si parli, non è concludente l' argomento: fu loro proibito; dunque prima l' aveano fatto. Oltrecchè quantunque lo provasse, non si proverà mai, che l' avessero fatto coll' autorità della Chiesa, o permissione de' loro superiori. Saria stato un loro attentato degno di riprensione, e di gastigo.

Sciolti gli argomenti, co' quali si pretende provare, che fosse stato qualche volta permesso a' Diaconi, d' amministrare il Sagramento della Confirmazione, molto poco ci resta da dire contro il Launojo, il quale pretende, che a medesimi fosse stato anche permesso in caso d' estrema necessità d' amministrare il Sagramento dell' Estrema Unzione.

Egli

Egli dunque nel Trattato *de Sacramento Extremæ Unctionis* al Tit. *Explicata Ecclesiæ traditio circa Ministrum Extremæ Unctionis*, credendo co' sopraddetti argomenti aver bastantemente provato, che a Diaconi fosse stato lecito nel suddetto caso di amministrare il Sagramento della Penitenza, come per conseguenza ne deduce, che fosse stato loro ancor permesso di amministrare il Sagramento dell' Estrema Unzione. Ma essendo i detti argomenti di niuna forza (come si è veduto nell' antecedente Dissertazione) per provare l'antecedente, molto meno proveranno la conseguenza. E quando anche volessimo concedere, che fosse stato permesso a Diaconi di amministrare il Sagramento della Penitenza, da ciò non si può dedurre, che sia stato loro ancor lecito di conferire quello dell' Estrema Unzione. Imperciocchè questo Sagramento non è stato mai riputato così necessario come quello, e nè anche come l'Eucaristia. Quindi, siccome nella Dissertazione dicemmo, i Sagramenti della Penitenza, e dell' Eucaristia si davano a' Penitenti, ma non già quel dell' Estrema Unzione: e forse e senza forse lo stesso praticossi cogli Energumeni.

Ma senza perder più tempo a confutar questa opinione del Launojo, che, per quel che io sappia, non ha avuto niuno seguito, nè da dotti, nè da indotti; passiamo ad esaminare, se i Diaconi possano esser Ministri del Sagramento del Matrimonio. Già supponiamo, che non i Contraenti, come volgarmente si crede, siano i Ministri di tal Sagramento, ma chi in nome della Chiesa li benedice, con questa, o simil formola: *Ego vos conjungo &c.* siccome provammo nella Diatriba sopra i Capitoli 1. e 2. *de Secundis nuptiis*. E non dubitiamo punto, che questi non possa essere, se non Sacerdote, cioè Vescovo, o Prete. Imperciocchè se d' ogni altro Sagramento il Ministro sia il sol Sacerdote (a riserba del Battesimo, che per la sua assoluta necessità esce fuor di regola) non si sa vedere, perchè non si abbia da dire lo stesso del Matrimonio. E di fatti tutte l' autorità su tal proposito, che riferimmo nella suddetta Diatriba, parlano del Sacerdote, a riserba dell' Interrogazione XI. fatta a Timoteo Alessandrino, e sua risposta, che pajono comprendere ogni Cherico, non che il Diacono. Quella è del tenor seguente: *Si quis Clericum vocaverit, ut Matrimonio conjungat, audiat autem esse illicitum matrimonium utpote vel amitæ conjugium, vel defunctæ uxoris esse sororem eam, quæ est matrimonio conjungenda, debet ne sequi Clericus, vel facere oblationem*; e la risposta fu: *Dicite, si audierit Clericus illicitum matrimonium, & legibus contrarium, non debet Clericus alienis peccatis communicare*. Ma che in questi luoghi sotto nome di Cherici vengano i soli Sacerdoti, è cosa manifesta; sì perchè in essi si parla di Cherici, che possano fare l'Oblazione;

ne; sì perchè in altre interrogazioni fatte al med. Timoteo, e sue risposte si vede la parola *Clericus* più di una volta in tal significato usata (1).

Ciò supposto tuttocchè sia valido il Matrimonio, a cui assiste il Parroco ancor non Sacerdote (come da molti si pretende, il che per altro da noi si niega) sarebbe pur valido in genere di contratto, ma non in genere di Sacramento, non potendo tal Parroco benedire, o sia congiungere gli sposi. E benedicendoli anche senza solennità, oltrecchè commetteria peccato mortale, incorreria l'irregolarità, perchè eserciteria una funzione, che non è del suo Ordine. Non si può dunque al Parroco non Sacerdote ciò permettere anche da chi sostengono, che i Ministri del Sagramento del matrimonio siano gli stessi contraenti: perchè dovendo eser presso di quelli la nostra opinione almeno probabile, non ponno mettere in pratica la contraria senza pericolo di render nullo il Sagramento: perciò a tenore della proposizione dannata su tal materia se ne devono astenere. Che la nostra opinione presso de' Contrarj deve esser almeno probabile, non si può negare, atteso non solamente il peso grandissimo delle ragioni intrinseche di essa, ma anche il numero, e qualità de' Dottori, che la sostengono. E vaglia per tutti l'autorità della felice m. di Papa Benedetto XIV. il quale nella sua dottis. Opera *de Synodo Diœc.* nel capo XIII. del Lib. VIII. al n. 4. parlando della nostra opinione dice: *Verum quamquam hucusque explicata Melchioris Cani sententia tot doctorum suffragiis communita, sit valde probabilis &c.* e al n. 11. parlando della nostra, e della contraria seguita a dire: *Utriusque opinionis solidiora fundamenta innuimus, non animo quemquam inducendi ad unam aut alteram amplectendam; sed ut Episcopis sit persuasum, utramque esse probabilem, suosque habere magnæ auctoritatis Patronos.* A vista dunque di tali autorità troppo ardito e sfacciato saria colui, che per così certa tenesse l'opinione che i Ministri del Sagramento del Matrimonio siano i Contraenti, che non avesse difficoltà di farne uso con permettere al Parroco non Sacerdote di benedire, o sia congiungere essi Sposi.

DIS-

(1) Come nell' interrogazione 9. *An debeat Clericus præsentibus Arianis, vel aliis hæreticis orare? & an nihil ipsi noceat, quod faciat orationem, seu oblationem?* a cui Timoteo rispose: *In Divina oblatione Diaconus ante salutationem dicit: Qui non communicatis, ambulate: Non debent ergo interesse, nisi profiteantur, se pœnitentiam acturos, & hæresim vitaturos.* Nell' interrogazione 12. *Si Laicus somnio inquinatus Clericum interrogaverit: an debeat ei permittere communicare, an non?* Nell' interrog. 14. *Si quis cum sibi compos non esset, sibi manum attulerit, vel etiam se præcipitaverit, fietne oblatio, vel non?* E la risposta fu: *Hoc debet Clericus discernere, an revera hoc fecerit, cum esset emotæ mentis... Oportet ergo Clericum accurate sciscitari, ne in judicium incidat.*

DISSERTAZIONE II.

Colla quale si esamina, se ogni Sacerdote benchè scomunicato vitando, degradato, o eretico manifesto, possa assolvere da'peccati in caso di estrema necessità: e se quegli Scismatici, ed Eretici, che invincibilmente sono nell'errore, siano validamente assoluti da'loro Sacerdoti.

L'Aver trattato nell'antecedente Dissertazione, se mai i Diaconi avessero potuto in caso di somma necessità amministrare il Sagramento della Penitenza, ci ha data occasione, anzi motivo, di far quest' altra non dissimile Dissertazione, colla quale esamineremo, se in tal caso possa ciò validamente fare qualunque Sacerdote, sia Vescovo, o sia Prete, ancorchè fosse sospeso per sentenza, degradato, scomunicato vitando, scismatico, o eretico manifesto: onde poi esamineremo ancora se siano valide l'assoluzioni Sagramen-

Occasione di scrivere.

 men-

mentali, che dagli Scismatici, ed Eretici, i quali anno il vero Sacerdozio, si danno a quei della loro Setta, che senza colpa, e peccato, ma per pura insuperabile ignoranza stanno nelle tenebre dell' errore.

Se fosse vero il principio, che Melchior Cano, e qualch'altro stabilisce, che in caso di somma necessità i Sacerdoti anche minori, cioè i Preti abbiano *de jure Divino* la facoltà d'assolvere da' peccati, saremmo fuori di controversia: perchè dipendendo tal facoltà unicamente dal carattere, benchè limitata nel solo caso di necessità, non si toglieria per qualsivoglia demerito del Ministro, ed anche sentenza della Chiesa (1). Ma detto principio è falso, come quello che non ha niuno appoggio di ragione, anzi è contrario a'monumenti della veneranda antichità, da' quali abbiamo, che ne' casi di morte si concedeva da' Vescovi a' Preti la facoltà di assolvere da' peccati, e talvolta si negava ancora: il che non si sarebbe potuto fare, se i Preti avessero avuto tal potere *de jure Divino*. E di niuna forza è l' apparente ragione, che *Deus non deficit in necessariis*. Domeneddìo vi ha bastantemente provisto con dare la potestà alla Chiesa per farne uso secondo l' opportunità, ed il bisogno. Si ha da veder dunque se la Chiesa abbia comunicata questa facoltà ne' casi, di cui si tratta, a qualsivoglia Sacerdote senza niuna restrizione. Quantunque ne' primi tre secoli, e buona porzione ancora del quarto, siccome nell' antecedente Dissertazione osser-

(1) Nè si capisce, come il Durando, ed il Capreolo avessero scritto, che ogni Sacerdote *de jure Divino* potesse assolvere da peccati in punto di morte, e nello stesso tempo negarono tal potestà in colui, ch' è *preciso*: vocabulo equivoco, ch'alcuni usarono per dinotare il sol Eretico, altri anche lo scismatico, altri anche lo scomunicato vitando, ed altri ogni impedito, anche il semplicemente sospeso.

osservammo, non ad ogni peccator moribondo si dasse l'assoluzion da' peccati, negandosi a quei, che in vita non aveano fatta penitenza(1); ciò però proveniva, non perchè la Chiesa mancasse di dare i soccorsi necessarj: ma perchè secondo la disciplina d'allora non ogni moribondo, sebben mostrasse segno di pentimento, si stimava degno di riceverla(2); di modo che dove questi n'era stimato degno, si usava tutta l'attenzione a non mancargli. Quindi il Concilio Niceno nel Canone 13.* stabilì de' penitenti moribondi, che secondo l'antico costume *ultimo, & necessario viatico non priventur*: ed il Concilio Cartag. III. nel Can. 32. stabilì ancora, che *Presbyter inconsulto Episcopo non reconciliet pœnitentem, nisi absente Episcopo ultima necessitas cogat**. Anzi S. Agostino *Lib. 1. de Adulterinis Conjugiis* stimò debito della Chiesa di soccorrere a tali moribondi con dire: *Nec ipsos ex hac vita sine arrha suæ pacis exire velle debet Mater Ecclesia*. Indi tratto tratto esteso tal costume a riconciliare in punto di morte anche chi in vita non aveano ricevuta la penitenza, ma allora la riceveano, la stessa premura ebbe la Chiesa di soccorrere ancor questi; di modo che Papa S. Innocenzo nella Let. VI. ad Esuperio Tolosano, che l'aveva su di ciò domandato, al capo 6. gli dice: *Tribuatur ergo cum pœnitentia extrema Communio, ut homines ejusmodi, vel in supremis suis a perpetuo exitio vindicentur*. E con mag-

* *Can. de His. 9. 26. quæst. 7.*

* *Can. ult. ibid.*

(1) Anzi secondo le varie costumanze delle Chiese a' rei d'alcuni peccati dell'intutto negavasi: vedi la nota alla pag. 41. dell'antecedente Dissertazione.

(2) E la ragione, siccome sopra dicemmo, l'accenna S. Innocenzo I. Papa nella Lettera VI. al capo 6. cioè che così esiggea il ben della Chiesa in tempo di persecuzioni: *Nam cum illis* (son sue parole) *temporibus crebræ persecutiones essent, ne communionis concessa facilitas homines de reconciliatione securos non revocaret a lapsu, merito negata communio est*.

gior enfasi Papa S.Celestino nella Lettera IV. a' Vescovi della Provincia di Vienna, e di Narbona così scrive: *Agnovimus pœnitentiam morientibus denegari, nec illorum desideriis annui, qui obitus sui tempore hoc animæ suæ cupiunt remedio subveniri. Horremus (fateor) tantæ impietatis aliquem inveniri, ut de Dei bonitate desperet: quasi non possit ad se quovis tempore concurrenti succurrere, & periclitantem sub onere peccatorum hominem redimere, quo se expediri desiderat, & liberari. Quid hoc, rogo, aliud est, quam morienti mortem addere, ejusque animam sua crudelitate, ne absoluta esse possit, occidere**. (1) Tali viscere pietose avendo sempre avute la S.Madre Chiesa inverso i suoi figliuoli, perchè niun di loro si perdesse, ha costumato sempre in ogni caso di restrizione, e riserba di assoluzione da peccati, e censure (2) eccettuarne quello di morte: come si vede da' Canoni e monumenti di tutti i tempi; nè vi ha, chi lo nieghi. Quindi non si difficulta, che ogni Sacerdote, che ha l'esercizio libero del suo Ordine, almen nel foro esteriore, quantunque non approvato per le Confessioni, abbia potuto, e tuttavìa possa in caso d'estrema necessità assolvere d'ogni peccato, e scomunica riserbata. Ma la questione si restringe se lo stesso possa fare quel Sacerdote, che anche esteriormente tiene impedito l'esercizio del suo Ordine.

* *Can. 13. ibid.*

Stato preciso della Questione.

Monsignor Fagnano sopra il Capo ultimo *de Consti-*

(1) Da ciò si vede, che nè anche dopo i principj del V. Secolo era cessato da per tutto l'antico rigore dell'antica disciplina, di non riconciliare in punto di morte quei peccatori, che in vita non aveano fatta penitenza: e che i Galli n'erano i più tenaci.

(2) Cioè Interdetto, e Scomunica, non già Sospensione, perchè questa non priva della participazion de' Sagramenti: onde in essa non si considera la necessità, che si considera nell'altre due censure.

ſtitutionibus, e più copioſamente (1) ſopra il Cap. *Non eſt vobis* XI. *de Sponſal.* pretende di no: ove quantunque proponga la queſtione in queſti termini: *Utrum Sacerdos excommunicatus, & denunciatus poſſit abſolvere in articulo mortis conſtitutos?* la tratta però in maniera, che pare includervi ogni altro impedito, perchè dice: *Quando Eccleſia voluit conferre juriſdictionem in articulo neceſſitatis, hoc expreſſit, ut fecit in Sacerdote non expoſito ad Confeſſiones audiendas, in* cap. Presbyter 26. quæſt. 6. in Extravag. Inter cunctas §. Incendiarii de Privileg. & Extravag. 1. §. decernimus de ſententia excom. & *in caſibus reſervatis, ut in* cap. Frater noſter, 17. quæſt. 1. *in* cap. Paſtoralis §. Præterea, de Officio Ordinar. *cum concord. & in dicto* cap. 7. de Caſuum reſervatione. *Quod cum non fecerit in Excommunicato, & præciſo cenſetur noluiſſe.* Della ſteſſa maniera fa il Card. Capiſucchi, che ancor egli abbondantemente ne tratta (2) nelle Queſtioni Teologiche ſelette alla Queſt. 1. quantunque ſi proponga provare, che *Sacerdotes hæretici, & ſchiſ-*

(1) Che occaſione aveſſe avuta il Fagnano di ſcrivere di queſta materia copioſamente, ce lo riferiſce il Card. Albizio *Parte I. de Inconſtantia in Fide capite* 18. In un eſame di Veſcovi fu dal Padre Diana, o altri fatto appunto tal queſito: ſe un Sacerdote ſcomunicato vitando &c. Colui, che ſi eſaminava, avendo riſpoſto di sì, e non trovando finalmente contradizione nell'Eſaminatore, diſſe il Card. Pallavicino (ancor egli Eſaminatore, che ſi trovava preſente) eſſer tal dottrina contraria ad una dichiarazione della S. Congr. del Concilio che riferiva Monſignor Fagnano (forſe ne' ſuoi Comentarj ſopra le Decretali che ancora non erano ſtati ſtampati). Queſto cagionò un gran rumore, onde preſe motivo il Padre Diana, o altri che foſſe ſtato l'eſaminatore, di ſcrivere in difeſa della ſua opinione: e così ebbe occaſione il Fagnano di ſcriverne più diffuſamente, ed impugnarla.

(2) Nella ſteſſa occaſione, che abbiamo nella nota antecedente detto, biſogna dire che aveſſe ſcritto il Card. Capiſucchi, il quale era allora non ſolamente Eſaminatore de' Veſcovi, ma ancora Maeſtro del Sagro Palazzo. Ed entrò in tal impegno per la difeſa forſe della Dottrina di S. Tomaſo, che credea alla benigna opinione contraria, e perciò ne ſcriſſe lungamente.

ſchiſmatici notorii & manifeſti, ac excommunicati denunciati pœnitentem in articulo mortis conſtitutum Sacramentaliter abſolvere non poſſunt. E così han fatto altri ancora dopo di loro. Ma la più comune opinione fra' moderni Teologi, e Canoniſti, che noi ſeguitiamo, è che ognuno che ha il carattere Sacerdotale poſſa in caſo di eſtrema neceſſità aſſolvere da qualſivoglia ſcomunica e peccato. Ma contentandoſi eſſi della ſola autorità del Concilio di Trento nel capo 7. della Seſ. 14. per inſegnarla, ſtimo neceſſario per maggiormente ſtabilire, ed illuſtrare queſta verità, eſaminar in primo luogo qual dritto foſſe ſtato ſu di ciò prima del Concilio, e poi venire all' eſame del Decreto di eſſo Concilio, ſu di cui la maggior controverſia fan cadere. Tal dritto era come incerto, e però controvertito, di modo che molti ſtavano per la parte negativa, altri diſtinguevano in varie maniere (1), ed altri ſtavano per l' affermativa.

Si ſeguita l' opinione benigna.

L' ultimo di queſti fu Melchior Cano, che ſcriſſe la ſua Relezione *de Pœnitentia*, prima che ſi faceſſe la ſuddetta Seſſione (2). Ed egli ſoſtenendo la ſua opi-

(1) Chi diſtingueva tra Sacerdoti Cattolici, e Sacerdoti Sciſmatici ed Eretici: e chi diſtingueva tra Sacerdoti Cattolici e Sciſmatici, e Sacerdoti Eretici ed Apoſtati.

(2) Queſta fu fatta nell' anno 1551. in tempo di Papa Giulio III. e Melchior Cano avea recitata la ſuddetta Relezione in Salamanca nell' anno 1548. negli ultimi tempi di Papa Paolo III. ſotto di cui cominciò il Concilio. E perciò de' Canoni, e Decreti di quello, ſi vede in eſſa Relezione in parte fatta menzione, ed in parte no. E quantunque il Cano foſto il ſuddetto Papa Giulio foſſe indi ſtato nel Concilio, dove mercè della ſua dottrina, ed eloquenza fece una luminoſa comparſa, anzi foſſe vivuto fin all' anno 1560. onde avria potuto aggiungervi ciò, che nella ſuddetta ſeſſione 14. fu dichiarato, e ſtabilito intorno al Sagramento della Penitenza: nulladimeno non lo fece, forſe perchè non penſando di darla alla ſtampa, l' avea poſta da parte. Ma poi tale quale era ſtata fatta dall' Autore, dopo la ſua morte fu ſtampata la prima volta in Alcalà di Heranes nel 1563. Non fece così Dome-

opinione appoggiato, come dicemmo, al dritto Divino, la sostiene anche nell' ipotesi, che mancasse tal appoggio: onde nella Par. 5. di detto Trat. colla sua solita eleganza, ed energia così la discorre: *Quod si Christus non consuluisset in mortis articulo periclitantibus, ministrum absolutionis necessarium exhibendo, Ecclesia tamen, cujus prudentiæ dicitur esse commissum, cum pia Mater sit, non est credenda filiis suis in articulo mortis deesse voluisse; idque eo magis quod exemplo Christi Sponsi sui facere & potuit, & debuit, quem constat in Sacramento Baptismi (quod necessarium esse ad salutem voluit) nulli in articulo mortis defuisse. Præterea*, Necessitas non habet legem, *ut habes in* Cap. Quod non est, de Regulis juris: *non ergo existimanda est Ecclesia, legem, qua præcisum amovet a Sacramentorum ministerio, ad extremum necessitatis articulum extendere voluisse. Præterea*, Odia restringi, favores convenit ampliari, *ut etiam juris regula tradit. Quod autem quilibet Sacerdos in articulo mortis quemlibet possit absolvere, gratia est, & favor populi Christiani. Quocirca ampliare potius, quam stringere debemus. Quod autem præcisi Sacra-*

Ragioni addotte dal Cano a favor dell' opinione benigna.

menico Soto, ch' ancor egli era stato nel Concilio di Trento sotto Paolo III. ed indi dopo aver fatta qualche dimora in Germania nella Corte di Carlo V. se n' era tornato in Ispagna. Poichè nel Comment. sopra il IV. Lib. delle Sentenze, che per mezzo della stampa diede alla luce in Salamanca, cioè il primo tomo nell' anno 1557. e l' altro nel 1560. (in cui morì) cita anche i Decreti di esso Conc. fatti sotto Giulio III. In trattando però la nostra Questione non cita il suddetto Decreto VII. della Ses. XIV. forse perchè non vi badò: Siccome nè pure vi badò il Navarro nelle prime edizioni anche Latine del Manuale. Quindi si vede quanto fuor di proposito qualcuno per provare, che la mente del Concilio in esso Decreto fosse stata di comprendere ogni Sacerdote anche *preciso*, allega il Soto, ch' essendo stato nel Concilio, e perciò sapendo la mente di lui, così abbia insegnato. Primieramente egli non insegnò così, ma n'eccettuò gli Eretici. Non era in oltre nel Concilio quando fu fatto il Decreto, di cui si tratta. E finalmente nè anche lo cita.

cramentorum ministerio privantur, in odium est: restringendum itaque esse videtur, nam Pœnæ legum interpretatione molliendæ sunt potius, quam exasperandæ, de Pœnitentia dist. 1. cap. Pœnæ (1). *Probabile igitur est, a præciso Sacerdote Fideles posse Sacramentum absolutionis in mortis articulo recipere, videlicet si absque periculo Fidei recipi potest*. Indi seguita a dire sullo stesso argomento: *Ac profecto non ambigo, quin a Catholico excommunicato etiam nominatim, in mortis articulo pœnitentiæ possimus suscipere Sacramentum, si alius desit. Quippe non video caussam, quare Fideles in articulo mortis, præsente Sacerdote Catholico, priventur Sacramento ex Divina institutione ad Salutem necessario. Quod utique esset minus tolerabile, quam in mortis articulo casus reservare, præsertim cum homines fere, non contritionem, sed attritionem habeant: quapropter durum esset, hominibus, majori ex parte imbecillibus, in tali periculo velle deesse. Quod si hæc exceptio Ministri Catholici etiam per excommunicationem præcisi, jure optimo defenditur, non est absurdum & alios præcisos excipere tantum in mortis articulo: quoniam extrema necessitas, sive corporalis, sive Spiritualis sit, ab omni Ecclesiæ lege videtur excepta*.

Giunta d' altre simili ragioni.

Alle Regole, che il Cano adopra per provare il suo assunto, si possono anche aggiungere quelle altre, che si cavano dallo stesso titolo *de Regulis juris in 6.* cioè la 22. *Non debet aliquis alterius odio prægravari*, e la 76. *Delictum*

(1) Questa Regola Graziano avea presa da Ermogeniano nella Legge *Interpretatione penult. de Pœnis*; alla quale è dell' intutto simile quella di Giulio Paolo nella L. 155. §. *fin. de Regulis juris*: *In pœnalibus caussis benignius interpretandum est*; d'onde Papa Bonifacio VIII. formò la sua Regola registrata nel medesimo titolo *in 6.* ch' è del tenor seguente: *In pœnis benignior est interpretatio facienda*.

lictum personæ non debet in detrimentum Ecclesiæ redundare. Che il Sacerdote sia impedito nell' esercizio del suo Ordine è colpa sua, non de'Fedeli; dunque tal impedimento non deve ridondare in loro aggravio, (1) e molto meno in total ruina, qual saria quella, d' esser privi dell' assoluzione, anche in punto di morte. E se il delitto del Prelato, o altro Cherico non deve recar nocumento a qualche Chiesa materiale, quanto maggiormente non deve esser di danno, non che di precipizio a qualche Tempio vivente, quali sono i Fedeli, che formano il corpo mistico di Cristo? Fa in oltre al nostro proposito la Regola 72. sotto lo stesso titolo *in 6.* che dice: *In generali concessione non veniunt ea, quæ quis non esset verisimiliter concessurus*; colla qual Regola collima quella, che si cava dalla L. 6. *de Pignoribus: Obligatione generali rerum, quas quis habuit, habiturusve sit, ea non continebuntur, quæ verisimile est, quemquam specialiter obligaturum non fuisse* (2). E così nelle privazioni generali dobbiamo dire, che non ogni caso venga compreso: ma qualcuno se ne deve eccettuare. Dunque se i Sacerdoti *precisi* generalmente son privati di giurisdizione, tal privazione

O non

(1) E perciò nel I. Concilio Generale di Lione, onde è stato cavato il capo *Quia periculosum* 4. *de Pœnis in 6.* saggiamente fu stabilito, che nelle Costituzioni, sentenze, e mandati, i quali contengono pene di sospensioni, o interdetti da incorrersi *ipso jure* non vengano compresi i Vescovi, se di essi non se ne fa special menzione, a fine cioè, che di tali pene non ne sentano incomodo l' anime commesse alla lor cura.

(2) Dalla qual Legge, ch' è del dritto della natura, taluno non incongruo argomento ne ha formato in comprova del Privilegio della B. Vergine, di essere stata conceputa senza peccato Originale. Perchè quantunque la Legge generale sia, che tutti i descendenti d' Adamo si concepiscono con tal macchia, non è però verisimile, che comprenda anche la Creatura prediletta e privilegiata sopra tutte l' altre creature, che dovea esser Madre dello stesso Dio.

non comprende il caſo di ſomma ed eſtrema neceſſità, per eſſervi tutta la veriſimiglianza, che il Legislatore non l'abbia voluto comprendere. E finalmente ſi può aggiungere l'antico e comune Adagio, che *Qui vult finem, vult media conducentia ad finem*. La Chieſa deſidera ardentemente, che i ſuoi figliuoli non partano da queſto Mondo ſenza riconciliarſi prima con Dio; dunque per quanto è in ſuo potere, dà tutti i mezzi per conſeguire tal fine. Se dunque è in ſuo potere il togliere l'impedimento del Miniſtro, perchè ſi ha da dire, che neppure per un poco, per un iſtante lo ſoſpenda, acciocchè qualche anima redenta col ſangue prezioſiſſimo del ſuo divino Spoſo non ſi perda per tutta l'eternità?

Ma il Fagnano diſpregiando le ragioni di queſta ſorta dice: *Subſtantialia Sacramentorum nequaquam ſumi poſſe ex his veriſimilitudinibus, & præſumptionibus; oportet enim oſtendere Canonem, per quem Eccleſia ſic conſtituerit*. Io non ſo come queſto dottiſſimo Canoniſta così generalmente, e francamente eſclude le preſunzioni da queſte materie, dov'egli ben ſa, anzi ha inſegnato, che non tutte le preſunzioni ſono della ſteſſa maniera, e della ſteſſa forza. Vi ſono quelle che fanno moral certezza, la quale ſecondo il comun ſentimento baſta per la lecita amminiſtrazion de'Sacramenti anco fuor de'caſi di neceſſità: ed egli ſteſſo ſopra il capo *Nimis* 18. *de Filiis Presbyterorum*, concede pur eſſervi il caſo in cui in virtù di ſimili preſunzioni e veriſimiglianze poſſa il Sacramento del Matrimonio amminiſtrarſi (1). Nè gli argo-

Preſunzioni, e quali poſſono aver luogo nell' amminiſtrazion de' Sagramenti.

(1) In eſſo Capitolo eſamina la queſtione, ſe il Veſcovo poſſa diſpenſare nei Canoni di Concilj Generali, e dopo un lungo diſcorſo col quale ſoſtiene di no, finalmente dice, poterſi dare il caſo, in cui poſſa, eſempli-

argomenti, ch'egli *tamquam ex absurdis* forma per escludere le suddette presunzioni sono d'alcuna forza; dice cioè che della stessa maniera si potrebbe dire, che *non est verisimile, ut Deus in extremo necessitatis periculo noluerit absolutionis beneficium impendi posse etiam a simplici Clerico, quinimo & a Laico*: e che *item liceret affirmare, Ecclesiam ex lege charitatis debuisse statuere, ut positus in extremis recipere posset Viaticum, & Extremam Unctionem a Sacerdote etiam excommunicato, & hæretico... Et tamen nullus ex Catholicis ausus est id affirmare*. Quanto al primo assurdo, mi maraviglio, come il Fagnano dall'operazioni di Dio argomenta l'operazioni degli uomini. L'operazioni di Dio sono sopra ogni Legge. Egli ha costituito i Sagramenti nella maniera, che gli è piaciuta, e distribuisce le sue grazie, e doni, come gli aggrada, senza che alcun gli possa dire, *cur ita facis?* di modo che dove non comprendiamo il suo operare, dobbiamo umiliarci, buttarci di faccia a terra e dire con S. Paolo: *O Altitudo divitiarum sapientiæ, & scientiæ Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ ejus!* e col medesimo: *Numquid iniquitas apud Deum?* Ma l'operazioni della Chiesa sono *humano modo* secondo le leggi, e costumanze, dalle quali abbiamo le suddette presunzioni(1). E quanto al secondo assur-

Operazioni di Dio superiori al nostro intendimento.

plificandolo in una dispensa Matrimoniale, che per somma estraordinaria cagione si domandasse da chi non può ricorrere al Papa: e ciò sull'appoggio unicamente della presunzione; perchè dice: *Non enim credendum est Canonis conditorem fuisse crudelem, & salutem omnium despicere voluisse c. 3. de postul. cap. licet de Regulis J. c. si quis recte 11. quæst: 3. c. scias 7. quæst. 1. quin potius verisimile est, ut noluerit hunc casum in sua prohibitione includere; & hæc est Epicheja, seu æquitas, quam egregie explicat S. Thomas 2. 2. quæst. 120. artic. 1.*

(1) Quindi se Domeneddìo per occulti suoi giudizj ha lasciate delle cose

assurdo rispondiamo con dire, che il Sagramento dell' Eucaristia, e molto meno quel dell'Estrema Unzione (1) non siano così necessarj, come il Sagramento della Penitenza. Onde se di questo si dice, che in caso di necessità possa amministrarsi dal Sacerdote scomunicato, o eretico, non ne nasce la conseguenza, che lo stesso si debba dire di quelli. Nè è vero che niuno scrittore Cattolico abbia detto, che in tal caso si possa ricevere il Viatico per man dell'Eretico, non che dello scomunicato: ve ne sono molti, e che l'anno scritto, e prima (2), e dopo i tempi di lui (3).

Sen-

cose oscure nella Scrittura, tutto che sapesse, che molti per esse si sariano ingannati; non così è lecito alla Chiesa far delle leggi oscure, dalle quali andasse a prevedere, che i Fedeli ne potessero pigliar motivo, o occasione d'errare. E se Domeneddìo per ammirabili suoi arcani lascia in abbandono alcuni peccatori, e permette, che milioni, e milioni d'Eretici ed Infedeli restino nelle tenebre degli errori: non così è lecito alla Chiesa di non curarsi della lor conversione, ma deve adoprar tutti i mezzi per guadagnarli. E se Domeneddìo per inscrutabili suoi fini differì per più migliaja d'anni di riscattare il genere umano reso preda del Diavolo per lo peccato d'Adamo, non così la Chiesa può differire di procurare la conversione de' peccatori, ma potendo senza alcuno indugio è obbligata a farlo.

(1) E perciò, come nell' antecedente Dissertazione notammo, anticamente si dava a' Penitenti il Viatico, ma non già l' Estrema Unzione: e Papa Innocenzo III. nel Capitolo *Quod in te* XI. *de Pœnitentiis, & remiss.* dice, che in tempo d' Interdetto si possa dare il Viatico, ma non dice lo stesso dell' Estrema Unzione.

(2) Come il Cano nel suddetto luogo, ove proponendosi in contrario l' esempio di S. Ermenegildo, che non volle ricevere l' Eucaristia da man di Vescovo Ariano, dopo aver data la prima risposta, che l' Eucaristia *non est Sacramentum necessitatis*, dice di più: *Quia id fecit Ermogildus ne Ariano Episcopo faveret, quem Rex ob eum finem destinaverat. In quo eventu ne Sacramentum quidem Baptismi ab Hæretico recipiendum esset*. Della stessa maniera rispondono il Card. de Lugo, ed altri. Onde danno chiaramente a divedere, ch' essi credevano, non esser illecito in caso di necessità ricevere il Viatico da man d'un Eretico, qualora si possa fare senza ingiuria della Fede Cattolica, e senza pericolo di sovversione.

(3) Ne potrei nominar molti: basta accennare i due ultimi Domenicani Fiamenghi Preinguè, e Billiart, ch' espressamente lo dicono, e lo sostengono.

Senzachè dove il Fagnano vuole, che si additi il Canone, che permetta a Sacerdoti precisi d'assolvere i moribondi, dovrebbe piuttosto egli, che pretende il contrario additarne qualcuno, che lo nieghi: e ciò per la tritissima regola, che *asserenti incumbit onus probandi*, L. 2. *de Probationibus*. I Canoni, ed i Padri, siccome lo stesso insigne Canonista concede, dicono, che in caso di necessità estrema il Sacerdote, ancorchè non approvato per le confessioni possa assolvere da ogni scomunica, e peccato: Ma essi non distinguono tra Sacerdote preciso, e non preciso; Dunque egli che distingue tra l'uno, e l'altro, e vuole, che parlino di questo, e non di quello, deve in se assumere il peso di far la pruova, e non rigettarlo negli Avversarj. E ciò tanto più, che abbiamo l'altra Regola: *Ubi Lex non distinguit*, *neque nos distinguere debemus*; come insegnano comunemente i Dottori sulla Legge 3. *de Officio Præsidis*, e sul capo *Quia circa* 22. *de Privilegiis*. E sebben esso adduca a suo favore varj testi, co' quali crede provare, che i precisi vengano apertamente esclusi anche nel caso, di cui si tratta; nulladimeno, come appresso vedremo, tali testi o son di niuna forza, o nulla hanno di concludente.

Si adduce il Canone col quale si prova l'opinione benigna; e in primo luogo si parla degli scomunicati.

Ma contentiamo pure il Fagnano con additare il Canone, ch'egli domanda: Esso è il Canone *Præter hoc* VI. §. *ad hæc dist.* 32. ove Papa Urbano II. domandato dal Prevosto di S. Giuvenzo presso Pavia, se si dovea far uso de' Sagramenti, che si ministravano da Sacerdoti scorretti e scandalosi, rispose distinguendo tra Sacerdoti Cattolici, e Sacerdoti Scismatici, o Eretici: di quei dice, che *eorumdem Ordinationes*, & *reliqua Sacramenta sancta*, & *veneranda non negamus*. Ma sopraggiungendo esservi di quei, a'quali è talmente impedito

l'eser-

assurdo rispondiamo con dire, che il Sagramento dell' Eucaristia, e molto meno quel dell'Estrema Unzione (1) non siano così necessarj, come il Sagramento della Penitenza. Onde se di questo si dice, che in caso di necessità possa amministrarsi dal Sacerdote scomunicato, o eretico, non ne nasce la conseguenza, che lo stesso si debba dire di quelli. Nè è vero che niuno scrittore Cattolico abbia detto, che in tal caso si possa ricevere il Viatico per man dell'Eretico, non che dello scomunicato: ve ne sono molti, e che l'anno scritto, e prima (2), e dopo i tempi di lui (3).

Sen-

cose oscure nella Scrittura, tutto che sapesse, che molti per esse si sariano ingannati; non così è lecito alla Chiesa far delle leggi oscure, dalle quali andasse a prevedere, che i Fedeli ne potessero pigliar motivo, o occasione d'errare. E se Domeneddìo per ammirabili suoi arcani lascia in abbandono alcuni peccatori, e permette, che milioni, e milioni d'Eretici ed Infedeli restino nelle tenebre degli errori: non così è lecito alla Chiesa di non curarsi della lor conversione, ma deve adoprar tutti i mezzi per guadagnarli. E se Domeneddìo per inscrutabili suoi fini differì per più migliaja d'anni di riscattare il genere umano reso preda del Diavolo per lo peccato d'Adamo, non così la Chiesa può differire di procurare la conversione de' peccatori, ma potendo senza alcuno indugio è obbligata a farlo.

(1) E perciò, come nell' antecedente Dissertazione notammo, anticamente si dava a' Penitenti il Viatico, ma non già l' Estrema Unzione: e Papa Innocenzo III. nel Capitolo *Quod in te* XI. *de Pœnitentiis, & remiss.* dice, che in tempo d' Interdetto si possa dare il Viatico, ma non dice lo stesso dell' Estrema Unzione.

(2) Come il Cano nel suddetto luogo, ove proponendosi in contrario l' esempio di S. Ermenegildo, che non volle ricevere l' Eucaristia da man di Vescovo Ariano, dopo aver data la prima risposta, che l' Eucaristia *non est Sacramentum necessitatis*, dice di più: *Quia id fecit Ermogildus ne Ariano Episcopo faveret, quem Rex ob eum finem destinaverat. In quo eventu ne Sacramentum quidem Baptismi ab Hæretico recipiendum esset*. Della stessa maniera rispondono il Card. de Lugo, ed altri. Onde danno chiaramente a divedere, ch' essi credevano, non esser illecito in caso di necessità ricevere il Viatico da man d'un Eretico, qualora si possa fare senza ingiuria della Fede Cattolica, e senza pericolo di sovversione.

(3) Ne potrei nominar molti: basta accennare i due ultimi Domenicani Fiamenghi Preinguè, e Billiart, ch' espressamente lo dicono, e lo sostengono.

Senzachè dove il Fagnano vuole, che si additi il Canone, che permetta a Sacerdoti precisi d'assolvere i moribondi, dovrebbe piuttosto egli, che pretende il contrario additarne qualcuno, che lo nieghi: e ciò per la tritissima regola, che *asserenti incumbit onus probandi*, L. 2. *de Probationibus*. I Canoni, ed i Padri, siccome lo stesso insigne Canonista concede, dicono, che in caso di necessità estrema il Sacerdote, ancorchè non approvato per le confessioni possa assolvere da ogni scomunica, e peccato: Ma essi non distinguono tra Sacerdote preciso, e non preciso; Dunque egli che distingue tra l'uno, e l'altro, e vuole, che parlino di questo, e non di quello, deve in se assumere il peso di far la pruova, e non rigettarlo negli Avversarj. E ciò tanto più, che abbiamo l'altra Regola: *Ubi Lex non distinguit, neque nos distinguere debemus*; come insegnano comunemente i Dottori sulla Legge 3. *de Officio Præsidis*, e sul capo *Quia circa* 22. *de Privilegiis*. E sebben esso adduca a suo favore varj testi, co' quali crede provare, che i precisi vengano apertamente esclusi anche nel caso, di cui si tratta; nulladimeno, come appresso vedremo, tali testi o son di niuna forza, o nulla hanno di concludente.

Ma contentiamo pure il Fagnano con additare il Canone, ch'egli domanda: Esso è il Canone *Præter hoc* VI. §. *ad hæc dist.* 32. ove Papa Urbano II. domandato dal Prevosto di S. Giuvenzo presso Pavia, se si dovea far uso de' Sagramenti, che si ministravano da Sacerdoti scorretti e scandalosi, rispose distinguendo tra Sacerdoti Cattolici, e Sacerdoti Scismatici, o Eretici: di quei dice, che *eorumdem Ordinationes, & reliqua Sacramenta sancta, & veneranda non negamus*. Ma sopraggiungendo esservi di quei, a'quali è talmente impedito l'eser-

Si adduce il Canone col quale si prova l'opinione benigna; e in primo luogo si parla degli scomunicati.

l'esercizio delle loro sagre funzioni, che sia interdetto anche a' Fedeli ascoltare le loro Messe, e Divini Offici: di questi dice, che da loro mano non si possano ricevere i Sagramenti, *nisi forte sola morte interveniente, utpote ne sine Baptismate, vel Communione quilibet humanis rebus excedat*. Ecco dunque come Papa Urbano in primo luogo dichiara abilitato qualunque Sacerdote Cattolico impedito, a ministrare non solamente il Sagramento della Penitenza, ma anche quello dell'Eucaristia (come importa la parola *Communione*) in caso di morte (1). Nè giova dire, che il Papa non parli degli scomunicati vitandi. Egli parla di tutti quei che *schismate, vel hæresi ab Ecclesia non separantur*. Nè ripugna quel, che appresso dice: *de malis Catholicis, qui intra Ecclesiam sunt*. Anche gli scomunicati eziandio vitandi, tuttocchè membra recise dal Corpo de' Fedeli, si possono dire esser *intra Ecclesiam*; perchè a differenza degli Eretici professano la Fede di Lei, ed a differenza degli Scismatici riconoscono i legitimi Pastori della medesima. E perciò Papa Urbano seguita a dire immediatamente: *Ceterum Schismaticorum, & Hæreticorum Sacramenta, quoniam extra Ecclesiam sunt &c.*

Oltrecchè il Papa fra' Cattolici, de' quali parla, include espressamente gli scomunicati vitandi, perchè fa menzione de' Simoniaci negli Ordini, i quali erano sco-

mu-

(1) E lo stesso dell'Eucaristia più apertamente dice Papa Pasquale II. nel luogo, che appresso addurremo. Quindi si vede, che Papa Innocenzo III. nulla stabilì di nuovo, quando domandato, se in tempo di general Interdetto si potesse dare il Viatico a Moribondi, nel suddetto capo *Quod in te* rispose: *In illo verbo, per quod pœnitentiam non negamus, Viaticum etiam quod vere pœnitentibus exhibetur, intelligi volumus, ut nec ipsum decedentibus denegetur*. Onde così anche bisogna interpetrare il suo Antecessore Papa Alessandro III. nel cap. *Non est vobis xi. de Sponsal.* ove dice: *Nulla divina Officia, præter Baptismum parvulorum, & pœnitentiam morientium, celebretis.*

municati; e perchè manifesti, secondo la disciplina d' allora erano ancora vitandi. Che fossero i Simoniaci de' Sagri Ordini scomunicati, l'abbiamo dal Canone 32. di quei, che si chiamano Apostolici, ch' è del tenor seguente. *Si quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus per pecuniam hanc obtinuerit dignitatem, dejiciatur & ipse, & ordinator ejus, & a communione modis omnibus abscindatur, sicut Simon Magus a Petro* (1). Il qual Canone dipoi fu confermato da diversi Concilj, e particolarmente dal settimo Concilio Generale cioè il Niceno II. al Can. (2) 5. ed anche dal Concilio di Piacenza, a cui presedè lo stesso Papa Urbano nel Can. 1. Nè giova dire che questa scomunica non fosse *latæ sententiæ*, perchè, siccome altrove notammo (3), per tale l'interpetra Papa Pasquale II. immediato successore d' Urbano nel Canone riferito dal Card. Deusdedit, e da Graziano malamente attribuito a S. Gregorio, ove dice: * *Quicumque Sacros Ordines vendunt, aut emunt, Sacerdotes esse non possunt. Unde scriptum est, anathema danti, anathema accipienti; hoc est Simoniaca hæresis. Quomodo ergo si anathema sunt, & sancti non sunt, sanctificare alios possunt? & cum in Christi corpore non sunt, quomodo Christi corpus tradere, vel accipere possunt? Qui maledictus est, benedicere quomodo potest?* E più apertamente presso Ivone Carnotese Parte

Se i simoniaci negli Ordini anticamente fossero scomunicati *ipso jure*.

* *Can. 12. 1. quæst. 1.*

te

(1) Da ciò si vede in quanto orrore avessero avuto gli antichi Padri la Simonia, che con doppia gravissima pena la gastigavano, cioè pena di deposizione, e pena di scomunica: laddove la regola era, che chi si deponeva, non si scomunicava, giusta il detto della Scrittura: *Non vindicabis bis in idipsum*.

(2) In questo Canone si diede riparo all' abuso introdotto nella Chiesa di Costantinopoli, che alcuni Ecclesiastici per la benemerenza d'aver fatta qualche donazione alla Chiesa, erano preferiti agli altri: ed in tal occasione in forma specifica furono confermati il suddetto Canone creduto Apostolico, ed il Canone del Concilio di Calcedonia sulla stessa materia di Simonia.

(3) Nella nota 4. alla pag. 82. del Trattato *de Collectione Canonum Isidori Mercatoris*; alla quale potrai aggiungere quel che quì di più si osserva.

te II. cap. 84. *Si anathematizati & excommunicati, & ut vere hæretici Simoniaci, & Neophyti a numero ſunt Fidelium Eccleſiæ ſeparati, quis non videt, quod hujuſmodi Sacerdotum, aut Clericorum Miſſæ, & Orationes Dominum ad iracundiam provocent, quem placari talibus credebamus? Scriptum eſt enim, omne quod non eſt ex Fide, peccatum eſt, & ut veri Sacrificii locus extra Catholicam Eccleſiam non eſt, unde & dicitur, hæreticum hominem poſt primam & ſecundam correctionem devita. Quomodo ergo tales Epiſcopos, Abbates, vel religioſos Clericos devitamus, ſi eorum Miſſas audimus, cum quibus, vel ſi ſimul oramus, excommunicationem ſubimus*(1)? E che la ſcomunica da Canoni inflitta contro a Simoniaci fuſſe riputata allora *latæ ſententiæ*, ſi conferma dal Can. 3. del Conc. Tolet. VIII. dell'anno 663. che da Algero Scolaſtico *Parte III. de Miſericordia & Juſtitia cap. 36. apud Martenium Anecd. Tom.* 5. e da Graziano ed altri ſi attribuiſce al Padre S. Ambrogio. In eſſo ſi legge: *Decernentes omnino, ut quicumque deinceps pro accipiendi divini Doni dignitate quodlibet præmium detectus fuerit obtuliſſe, ex eodem tempore ſe noverit anathematis opprobrio condemnatum, atque a participatione Chriſti corporis, & Sanguinis alienum*. Ed ancorchè ſi voglia, che Papa Urbano non aveſſe avuti i Simoniaci per ſcomunicati, in quella parte però che ſpettava l'amminiſtrazion de' Sagramenti, l'avea certamente per tali; perchè eſpreſſamente proteſta, che da ſuoi Pre-

Can. Reperiuntur 7. 1. quæſt. 1.

(1) Più ragioni m'inducono a credere, che tal Lettera ſia piuttoſto di Paſquale II. che di Paſquale I. come da altri ſi pretende: primieramente la conformità dello ſtile, e de' ſentimenti coll'altre opere di colui; e poi che non già a tempo di Paſquale I. ma a tempo di Paſquale II. la Simonia avea poſte così profonde radici, e cotanto ſi era diramata, quanto in detta Lettera apertamente ſi ſuppone.

Predeceſſori Nicolò, e Gregorio (1) era ſtato proibito a Fedeli d' intervenire alla Meſſa, e Divini Officj, che così da eſſi Simoniaci, come da' Concubinarj ſi celebravano: e molto più era proibito dalle lor mani i Sagramenti ricevere.

Ma ſupponiamo pure, che i Simoniaci d' allora non foſſero ſcomunicati, erano certamente degradati, o ſia dell' intutto decaduti da' loro Ordini, non che ſoſpeſi. Perchè o ſi parla degli Ordinanti, ed eſſi erano *ipſo facto* depoſti, e degradati (2): o ſi parla degli Ordinati, e la loro Ordinazione era così riprovata, e riputata *irrita*, che da molti ſi avea per nulla, non eſſendo ancor chiaro, che la parola *irrita* uſata in queſte materie dinotaſſe ſenza effetto, non già nullità. Ma ſe non era nulla, era però dagli ſteſſi Romani Pontefici come difettoſa conſiderata in maniera, che o non mai, o per grazia ſpecialiſſima (3), e con molte ſagre

Ordinazioni Simoniache in qual ſenſo dette *irrite*.

P

(1) Cioè Nicolò II. e S. Gregorio VII. E queſta ſpecie di ſcomunica ancor dureria, ſe non foſſe ſtata tolta dalla celebre Eſtravagante di Martino V. che comincia: *Ad evitanda*, colla quale fu ſtabilito, che niuno ſcomunicato foſſe vitando ſe non il denunciato, ed il pubblico percuſſore di qualche Cherico, o Monaco.

(2) Il Padre Criſtiano Lupo nella Proemiale Diſſertazione *de Simoniæ crimine* al capo ultimo mette in dubbio, ſe tal pena della degradazione per gli Ordinatori foſſe ſtata *latæ*, o piuttoſto *ferendæ ſententiæ*. Poichè dice, che quella comminata dal Canone di Calcedonia, e da più altri antichi Canoni pajano eſſer *ferendæ*: e che per l' oppoſto quella comminata dal Canone Apoſtolico, e diverſi altri ſia *latæ*. Ma con buona licenza del Padre Lupo tal pena fu ſempre *latæ ſententiæ*: nè è veriſimile, che molti delitti aſſai minori della Simonia induceſſero la degradazione *ipſo jure*, ſiccome altrove notammo, ed eſſa no. Ma che che ſia di ciò a tempo di Papa Urbano II. è più che certo, che tale foſſe. Il che è tanto vero, che come or ora vedremo generalmente irrita era l'Ordinazione, che da man de' Simoniaci ſi riportava.

(3) Queſta indulgenza prima uſoſſi ſolamente cogli Ordinati da' Simoniaci, ma non Simoniacamente, l'ordinazione de' quali ſiccome or ora diremo, era riputata ancora *irrita*. Indi S. Pietro Damiani eſſendo Legato Apoſtolico in Milano per cagioni graviſſime ne diede i primi eſempj negli ſteſſi ordinati Simoniacamente: ed altri dipoi ne diede il noſtro Urbano II. Onde tratto tratto in appreſſo s'introduſſe la facilità di concederla: ed eſſa pena fu chiamata *ſopſenſione*: ſu di che vedi la nota alla noſtra Diatriba *ad cap. IV. de Judic.* nella *pag.* 170.

ſagre cerimonie, ſimili a quelle di eſſa ſteſſa Ordinazione, all' Altare la riparavano. Il che è tanto vero, che alcuni Eruditi, come appreſſo vedremo, hanno creduto, che tal ſagra funzione foſſe ſtata una vera riordinazione. E ciò s' intende non ſolamente di quei, che erano Ordinati ſimoniacamente, ma anche di quei che non commettevano eſſi la Simonia, ma ſcientemente da Simoniaci ſi facevano ordinare (1), come fra gli altri decretò lo ſteſſo Papa Urbano nel Conc. di Piacenza al Can. 3. e 4. con dire: * *Qui vero ſcienter ſe a Simoniacis conſecrari (immo execrari) permiſerint, eorum conſecrationem omnino irritam eſſe decernimus*. Così dunque abbiamo, che i Sacerdoti degradati, quali almeno erano i Simoniaci, poſſano in punto di morte aſſolvere da' peccati: e da ciò ſi vede quanto malamente alcuni (2) han negato tal potere anche a ſolo ſoſpeſi. Ma per non perdere il filo del noſtro diſcorſo, ſe Papa Urbano dice, che i Sacerdoti degradati, ne' quali la poteſtà delle chiavi ſi conſidera come reciſa, poſſano, quando vi ſia il biſogno, far uſo di eſſe; molto più potranno ciò fare gli ſcomunicati, ne'quali, ancorchè ſiano denunciati, la ſuddetta poteſtà e ſoltanto ligata (3). E ſe i Sacerdoti, che

* *Can. ſi qui* 108. 1. *quæſt.* 1.

Poteſtà delle Chiavi ſi conſidera come reciſa ne' Degradati, e come ligata negli Scomunicati.

(1) In tre claſſi dunque ſi dividevano i Simoniaci, come abbiamo da Papa Nicolò II. *Can.* 107. 1. *quæſt.* 1. *Statuimus decretum de Simoniacis tripartita hæreſi, ideſt de Simoniacis Simoniace Ordinatoribus, vel Ordinatis, & de Simoniacis Simoniace a non Simoniacis, & de Simoniacis non Simoniace a Simoniacis*. Queſta terza ſpecie di Simoniaci era incognita agli antichi, ſiccome l'è preſentemente. Ma fu conſiderata ne'tempi di mezzo per ingerire orrore contra la Simonia, che allora paleſemente e bruttamente regnava: a differenza de' tempi noſtri, in cui trasformata, ed abbellita con varj colori, che dalla benignità di alcuni Caſiſti a larga mano ſi danno, non compariſce più nel ſuo orrido aſpetto, ma leggiadra talvolta e galante camminar ſi vede.

(2) Come il Paludano in IV. *diſt.* 17. *quæſt.* 3. *concl.* 6. ſebbene altrove aveſſe inſegnato altrimenti, Gio: Medina, il Marſilio, e qualch' altro.

(3) Che ne' Degradati la poteſtà delle Chiavi ſia reciſa, e negli Scomunicati ſoltanto ligata, è ſentimento di S. Bonaventura in IV. *diſt.* 19. *artic.* 3. *quæſt.* 1. *ad* 4. ove dice: *Sed in aliquibus vis iſta eſt arctata, ut in Sacerdotibus inferioribus, in ali-*

qui

che non si riputavano per tali, poteano assolvere da'peccati in caso di necessità, perchè lo stesso, e con maggior fondamento, non si ha da dire degli scomunicati anche vitandi, de'quali niun mai disse, che perdessero il Sacerdozio? E se i Simoniaci, de'quali si dubitava, se validamente conferissero il Sagramento dell'Ordine, poteano in caso di morte validamente conferire il Sagramento della Penitenza, quanto maggiormente poteano ciò fare gli scomunicati anche vitandi, de'quali non abbiamo, che alcuno avesse dubitato, che validamente ordinassero (1)? Che più? lo stesso Urbano II. presso Anselmo, Ivone, e Graziano protesta chiaramente di doversi usare maggior indulgenza cogli ordinati dagli scomunicati, che cogli ordinati Simoniacamente, o da Simoniaci; poichè dice: * *Ab excommunicatis, quondam tamen Catholicis Episcopis, ordinatos, siquidem non Simoniace ordines ipsos acceperunt, & si ipsos Episcopos non Simoniacos fuisse constiterit, ad hæc si eorum religiosa vita, & do-*

* *Can* 4. 9. *quæst.* 1.

 ctrinæ

---

quibus ligata, ut in Hæreticis, & Excommunicatis, in aliquibus est amputata, ut in Degradatis. E che maggiore sia l'impedimento degli Ordini ne' Degradati, che negli Scomunicati lo dice espressamente S. Tomaso III. Parte *quæst.* 74. *artic.* 9. *ad* 3. e nella *quæst.* 82. *artic.* 8. ove insegnando, che per la degradazione non si perde la potestà di consecrare, ma la sola esecuzione di essa, si forma questo argomento in contrario, ch'è il terzo: *Præterea Sacerdos per degradationem aut amittit potestatem consecrandi, aut solam executionem. Sed non solam executionem, quia sic non plus amitteret degradatus, quam excommunicatus, qui etiam executione caret. Ergo videtur, quod amittat potestatem consecrandi: & ita videtur, quod non possit conficere hoc Saramentum.* E così vi risponde: *Ad tertium dicendum, quod excommunicatio est medicinalis, & ideo excommunicatis non aufertur executio Sacerdotalis potestatis, quasi in perpetuum, sed ad correctionem usque ad tempus: Degradatis autem aufertur executio quasi in perpetuum condemnatis.*

(1) Il Padre Cristiano Lupo nella suddetta Disser. al capo 16. annovera anche gli scomunicati fra quei, che ordinando la lor ordinazione era riputata *irrita*, ma non ne dà niuna riprova. E per l'opposto dal sopra riferito Can. *Ab excommunicatis* 4. si ha che tal ordinazione non era riputata già *irrita*; poichè non si dice, che si dovesse riparare per *manus impositionem*; ma semplicemente si dà la dispensa, che imposta la congrua penitenza, *in ipsis, quos acceperunt, Ordinibus permanere permittas.*

ctrinæ prærogativa, visa fuerit promereri, pœnitentia indicta, quam congruam duxeris, in ipsis, quos acceperunt, ordinibus permanere permittas. Ad superiores autem &c. E tanto più possiamo così argomentare, perchè il Papa dove dice: *nisi sola morte interveniente &c.* non lo dice già per modo di nuova legge, di modo che alcuno benchè senza ragione, possa dire, che bisogna restringerla a quel che determina (1): ma lo dice per modo di dichiarazione *ex præsumta voluntate Ecclesiæ*, che non vuole, che alcuno de' suoi figliuoli muoja senza l'ajuto del Sagramento della Penitenza. E così se tal presunzione ha luogo per li degradati, maggiormente deve aver luogo per gli scomunicati vitandi.

Si comprova l'argomento cavato dal Testo di Pp. Urbano II. coll'autorità di Pp. Pasquale II.

Ciò che abbiamo detto sull' appoggio dell' autorità di Papa Urbano II. si conferma con un altra autorità del suo immediato successore Pasquale II. Avea il vizio dell'incontinenza poste così profonde radici presso molti Preti, ed altri Sagri Ministri, che tenendosi pubblicamente le mogli, o le concubine, non vi era modo di levargliele; onde fu stimato necessario in più Concilj per iscuoterli, e farli entrare in se stessi proibire anche a'Fedeli di ascoltare, siccome sopra dicemmo, le loro Messe, e Divini Officj, e con ciò restavano non solamente sospesi, ma in qualche maniera anche scomunicati. S. Anselmo dunque Arcivescovo di Canturberì, che in quei tempi vivea, nella Lettera 45. del Libro 3. fra gli altri quesiti, che fece a Papa Pasquale II. gli domandò: *Si a Presbyteris feminas habentibus liceat pœnitentiam & corpus Domini in periculo mortis accipere, cum nullus continens adest? Et si licet, & illi*

(1) Poichè saria Legge favorevole. E che tale saria, non credo, che si trovi chi ragionevolmente ne possa dubitare; e perciò mi astengo qui di darne le pruove: tanto più che di ciò ci toccherà far parola appresso.

li dare nolunt, quia eorum Miſſæ contemnuntur, quid faciendum? Ed il Papa riſpoſe: *In periculo mortis poſitum melius æſtimamus, de manu cujuslibet Clerici Dominicum corpus accipere, quam de corpore ſine Viatico, cum religioſus Sacerdos expectatur, exire. Si qui vero Presbyterorum pro vitæ ſuæ contemptu præterito, in illo extremitatis periculo poſitis Viaticum denegaverint; tanquam animarum homicidæ diſtrictius puniantur.* O che quì ſotto nome di Cherico il Papa voglia dinotare i ſoli Sacerdoti (1), o voglia pur dinotare ogni Cherico anche minoriſta, un forte argomento a noſtro favore ſi cava da queſto luogo. Perchè nel primo caſo avremmo che qualunque Sacerdote, che tiene impedito l'eſercizio del ſuo Ordine, poſſa, anzi debba onninamente dare il Viatico al moribondo, e conſeguentemente anche l'aſſoluzione da' peccati: e nel ſecondo caſo avremmo di più: perchè ſe ſi permette a qualunque Cherico anche impedito di dare il Viatico al moribondo, quanto maggiormente ſi permette al Prete di darglielo, ed aſſolverlo inſiememente? E ſebbene il queſito fatto da S. Anſelmo foſſe ſtato ſolamente de' Concubinarj: la riſpoſta però di Papa Paſquale fu generale, e comprendea non ſolo gli Scomunicati *ſecundum quid* (per ſervirci de' termini Scolaſtici) quali erano allora i Sacerdoti, e Cherici concubinarj, ma ogni altra ſorta di ſcomunicati.

Ma di grazia qual è la gran difficoltà, che milita contro gli ſcomunicati vitandi? E' quella forſe, e ſenza forſe

(1) Com' è molto probabile; perocchè in tal ſignificato pare, che lo ſteſſo Papa Paſquale aveſſe uſata la parola *Clericus* nella ſopra riferita Lettera preſſo Ivone, dove dice: *Sacerdotum, aut Clericorum Miſſæ:* ed appreſſo: *Quomodo ergo tales Epiſcopos, Abbates, vel Religioſos Clericos devitamus, ſi eorum Miſſas audimus.*

Si propongono gli argomenti in contrario, e vi si risponde.

forse che si cava dal Can. 1. *de Pœnit. dist. 6.* dove sotto nome di S. Agostino si dice, che in caso di necessità si possa fare la confessione anche ad un Laico, e si dice altresì, che non si possa ricorrere *ad Sacerdotes per aliquam culpam ab unitate Ecclesiæ divisos*: e che questi siano gli scomunicati, interpetrano Ugone, l'Arcidiacono, Bellamera, Torrecremata, di modo che Fagnano crede che in tali parole vi sia una chiara decisione a suo favore: e forse per esse ancora S. Tomaso si mostrò su la stessa materia trattenuto, e riserbato (1). E questo è quel Canone appunto, di cui ci toccò far parola ancora nell'antecedente Dissertazione, dove dicemmo, ch' esso è cavato dal Libro *de Vera, & falsa Pœnitentia*, che al Santo Dottore affatto non appartiene: ma, siccome notammo ancora, è di Scrittore ignoto, e di molti secoli posteriore a lui. Nè è vero che in esso si parli di caso di necessità, dove si proibisce di ricorrere *ad Sacerdotes divisos*, siccome si pretende. Si parla, è ve-

(1) Egli in IV. *dist.* 19. *quæst.* 1. *artic.* 2. *quæst.* 2. *ad* 3. sponendo un luogo di S. Agostino dice: *Vel potest dici, quod membra columbæ nominat omnes ab Ecclesia non præcisos; qui enim ab eis Sacramenta recipiunt, gratiam consequuntur, non autem qui recipiunt ab illis, qui sunt ab Ecclesia præcisi, quia hoc ipso peccant, excepto Baptismo, qui in casu necessitatis licet etiam ab excommunicatis recipere*. Molti hanno creduto, che S. Tomaso nel caso di necessità avesse eccettuato il solo Battesimo. Ma questo non è vero. Egli nomina il solo Battesimo, perchè di esso non vi era niuna controversia, ma con ciò non esclude la Penitenza, e l'Eucaristia, sebben di essi si taccia. In conferma di ciò abbiamo, che lo stesso S. Dottore nella Parte III. *quæst.* 74. *art.* 9. *ad* 3. torna a dire la medesima cosa del sospeso, scomunicato, e degradato, e solamente n'eccettua il caso dell'ignoranza, con dire: *Similiter ille, qui ab eo accipit Sacramentum, & sic non percipit rem Sacramenti, nisi forte per ignorantiam excusetur*. Ecco come quì S. Tomaso nè anche il Battesimo in caso di necessità n'eccettua: e pure niun dirà, che questa sia stata la sua mente di non già eccettuarlo. Oltrechè quel *hoc ipso peccant* bisogna intenderlo per queste ragioni, e perchè concorreria al peccato del Ministro; e perchè comunicheria collo scomunicato *in Divinis*. E' l'una, e l'altra ragione cessa in ogni caso di gravissima necessità: dunque se S. Tomaso eccettua quei di dover ricevere il Battesimo, non esclude quelli di dover ricevere i Sagramenti della Penitenza, e dell'Eucaristia.

è vero, di necessità, ma dove si tratta di confessarsi al Laico: ma una cosa non ha che fare coll' altra. Altre risposte in oltre si potrebbero dare. Ma non credo che un monumento di questa fatta meriti tanta attenzione. Fa in oltre il Fagnano un grande apparato di ragioni per provare il suo assunto per escludere gli scomunicati vitandi, con dire: ch' essi siano membra recise e separate dal corpo de' Fedeli, consignati al Diavolo, privi di sudditi, e di giurisdizione. Ma tutte queste ragioni non servono a nulla, giacchè egli stesso non niega, che abbia potuto la Chiesa comunicar loro la potestà, di cui si tratta, ma soltanto niega, che l'abbia fatto. E noi questo appunto abbiamo provato, che la S.Madre Chiesa colle sue viscere pietose non abbia mancato, nè manchi di dare a poveri moribondi tutti gli ajuti, e soccorsi necessarj, con abilitare a questo gli stessi degradati, non che gli scomunicati.

E pure è una gran cosa, che tanto ciò si contrasti agli scomunicati vitandi! Vediamo tutto giorno, che la S.Sede per istile introdotto assai prima del Conc. Trid. nelle sue Bolle, e Brevi di grazia a favor di colui a cui si concede, appone la clausola: *A quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & pœnis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel caussa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum tantum consequendum, harum serie te absolventes, & absolutum fore censentes* (1), che appunto si mette, acciocchè se

Stilo antico di metter la clausola assolutoria nelle Bolle, e Brevi di grazia.

(1) Chi Papa fosse stato il primo ad usare tal clausola, non lo trovo notato da Scrittori: trovo bensì, che Felino, che fiorì nel fine del Secolo XV. fa di essa menzione sopra il Capitolo *Apostolicæ de Exception.* e non ne parla già come di cosa di nuova invenzione, ma come di cosa che già stava in uso; poichè riferisce, che Papa Innocenzo VIII. per moderarla

se l'impetrante per qualche censura, che mai abbia, sia incapace della grazia, resti abilitato a conseguirla. Se dunque tanta benignità nella Chiesa, che sospende le censure ad effetto di far godere di qualche grazia anche di pochissimo momento; quanto maggiormente abbiamo da credere, che le sospenda a favore de'moribondi, perchè ottenghino la grazia superiore ad ogni altra grazia, qual è quella di morire in unione con Dio? E se la Chiesa usa la suddetta benignità co' colpevoli, che per lo lor reato sariano incapaci della grazia, che ottengono, quanto maggiormente dobbiamo supporre, che l'usi con chi non ha niuna colpa alle censure, che si tratta di sospendere? E pur si trova chi contrasta questa verità! Oibò non dobbiamo così sinistramente sentire della profusissima pietà della S. Madre Chiesa inverso i suoi figliuoli per assicurare la

la in qualche maniera, aggiunse alle Regole della Cancellaria quella, che si dice *de Insordescentibus*, e che fra le moderne è la 66. All'incontro pare, che non fosse stata in uso a tempo di Papa Benedetto XII. che fiorì verso la metà dell' antecedente Secolo XIV. poichè attesta Alberico di Rosate nella *L. a Procedente de Dilationibus*, che sotto di lui nella Corte Rom. allora residente in Avignone fù dubitato, se si potea dar l'assoluzione della scomunica a chi non la domandava. E così sembra, che non potea nascere tal dubbio essendovi la nostra clausula, colla quale si dà l'assoluzione delle Censure *etiam non petenti*. E molto probabile dunque, che si fosse cominciata ad usare a tempo dello Scisma, che durò dall' anno 1378. fin all'anno 1417. in cui regnando il mal costume potè la general corruttela anche del Clero estorquere da Papi questa nuova specie d'indulgenza. Prima essa clausula si mettea solamente nelle Bolle de' Beneficj, e perciò è conceputa in tal maniera *ab omni vinculo excommunicationis*, *suspensionis*, *& interdicti*; perchè il Cherico, che ha qualcuno di questi legami, anche di scomunica minore, secondo l'opinione almeno de'Dottori, è incapace di ricever Beneficj. Ma poi a tempo, come apparisce dal Bollario, del suddetto Papa Innocenzo VIII. essendosi introdotto di metterla in ogni altra Bolla, e Breve di grazia, non hanno badato i Minutanti di essi di accomodarli alla materia, ed alle Persone; onde si vede con molta improprietà sempre usata, anche nelle Bolle, e Brevi, che si concedono a Laici, ed a donne. Come debba intendersi tal clausola l'abbiamo dalla sud. Regula 66. della Cancellaria, sopra la quale vedi fragli altri il dottissimo Commentario del Riganti.

la loro eterna ſalute: ma ella ſiccome abbiamo veduto è certo, che concede di poter in caſo di eſtrema neceſſità, ricevere non ſolamente il Sagramento della Penitenza, ma anche l'Eucariſtia da man di qualunque Sacerdote Cattolico, anche impedito in qualſivoglia modo, e maniera.

Si parla dei Sacerdoti Sciſmatici, ed Eretici: e ſi conchiude, che ancor eſſi in caſo di neceſſità validamente aſſolvano.

Veniamo ora agli Sciſmatici, ed Eretici, ſu de' quali, quando ſono manifeſti, o ſiano denunciati, o nò, cade maggior difficoltà, e de'quali Pp.Urbano nella ſud. Let. parla a parte; e dice: *Ceterum Schiſmaticorum, & Hæreticorum Sacramenta, quoniam extra Eccleſiam ſunt, juxta Ss. Patrum traditiones, ſcil. Pelagii, Gregorii, Cypriani, Auguſtini, & Hieronymi, formam quidem Sacramentorum, non autem virtutis effectum habere profitemur*: e così viene a dichiarare, che i Sagramenti conferiti da Sciſmatici, ed Eretici ſiano ſenza effetto. Ma ſubito ſoggiunge: *Niſi cum ipſi, vel eorum Sacramentis initiati per manus impoſitionem ad Catholicam redierint unitatem*; cioè riceveranno allora gli effetti che ponno reſtare in ſoſpeſo, qual è la grazia con altri doni dello Spirito Santo di quei Sagramenti particolarmente, co' quali ſi riceve il carattere (1): e con queſta eccezio-

Q

(1) Di queſti Sagramenti dunque che imprimono il carattere convengono comunemente i Teologi, che *recedente fictione*, conferiſcano la grazia con altri doni propri di ciaſcun di eſſi. Il Giuvenino però inclina a credere, che tal Privilegio ſia del ſol Batteſimo: ma egli non dice bene. Primieramente queſta ſua opinione è contra l'eſpreſſa autorità del noſtro Papa Urbano, il quale dice in generale *Sacramenta*; dunque non dobbiamo reſtringere il ſuo detto al ſolo Batteſimo. E poi ſappiamo, come or ora oſſerveremo, che gli antichi Padri diſpenſavano qualche volta cogli ordinati dagli Eretici, che venendo alla Fede Cattolica riteneſſero i loro gradi, ed eſercitaſſero le funzioni degli Ordini ricevuti. Non è veriſimile, che detti Padri aveſſero concedute queſte diſpenſe, ſe non foſſero ſtati perſuaſi, che tali Ordinati colla riconciliazione aveſſero i doni proprj de' lor Ordini; altrimenti ci ſaria ſtato non già l'utile, ma il danno poſitivo della Chieſa. E quanto agli altri Sagramenti, vogliono alcuni, che

zione baſtantemente fa vedere, che parli degli Sagramenti, che da Sciſmatici, ed Eretici ſi amminiſtrano a loro ſeguaci, che ſtanno ancor eſſi fuori la Chieſa e nel peccato, ed anche a Cattolici, che volontariamente, e ſenza neceſſità li ricevano, e perciò peccando eſſi mortalmente, ſon privi degli effetti di quelli: ma che poi ſe ne rendono partecipi, quando per mezzo della penitenza, e dell' impoſizion della mano ritornano all'unità della Chieſa Cattolica. Non è eſtinta dunque nel Sacerdote Eretico, o Sciſmatico la poteſtà di conferire i Sagramenti, ſiccome nè anche quella di conſecrare (1): ma è proibito di riceverli dalla lor mano; onde ricevendoſi ſi ricevono indegnamente, e perciò ſenza effetto. La qual proibizione non ha luogo ne' caſi d' inſuperabile ignoranza, e ceſſa pure ne' caſi di ſomma neceſſità di dover ricevere il Sagramento del Batteſimo, o della Penitenza. E di fatti niun dirà che il Batteſimo conferito dagli Eretici, non che dagli Sciſmatici, a chi non conoſce i loro errori, o pure in caſo di neceſſità, non abbia il ſuo effetto. E queſto appunto ſuppone il medeſimo Papa Urbano nella ſteſſa Lettera ove dice: *Subito enim morituro... Dum forte Catholicus non in-*

che i Sagramenti del matrimonio, e dell' Eſtrema Unzione ſebbene non imprimano il carattere, nulladimeno perchè non ſi conferiſcono ordinariamente, ſe non una ſola volta, ancor eſſi *recedente fictione* producano la grazia. Ed altri finalmente vogliono, che anche il Sagramento della Penitenza purchè non ſi riceva Sagrilegamente, poſſa eſſer valido, ma ſenza effetto per la mancanza di qualche neceſſario requiſito, il quale poi aggiunto, il detto effetto avrà: e l'eſemplificano chi nel caſo, che il penitente crede aver il dolore de' peccati, che in realtà non ha; e chi nel caſo, che il penitente reo, per cagion d' eſempio, di due peccati di diverſa ſpecie, dimentico di uno ſi duole dell' altro per lo motivo della ſua ſpecial malizia.

(1) E quì appartiene quel che nel Concilio di Trento nella ſeſ. 22. al capo 1. *de Inſtitutione Sacroſancti Miſſæ Sacrificii*, ſi legge: *Et hæc quidem munda Oblatio eſt, quæ nulla indignitate, aut malitia offerentium violari poteſt.*

invenitur, *ſatius eſt*, *ab Hæretico Baptiſmi Sacramentum ſumere*, *quam in æternum perire*: ciò che il Papa avea preſo dal gran Padre S. Agoſtino *Lib.* 1. *de Baptiſmo cap.* 2. (1) *e Lib.* 7. *cap.* 52. (2). Dunque ſe i Sagramenti dagli Eretici validamente, e con frutto ſi conferiſcono a chi con loro ſenza colpa comunica, biſogna dire, che pur ad eſſi dia la Chieſa in caſo di morte la facoltà d' amminiſtrare il Sagramento della Penitenza: ſiccome di fatti non ſi difficulta, che anche fuor di tal caſo, agli Eretici occulti la dia. E ſe la da ai Degradati, come ſopra ſi è veduto, maggiormente ſi deve ſupporre, che la dia agli Eretici, e ciò ſecondo i principj di S. Bonaventura, il quale, ſiccome ſopra notammo, *in* 4. *diſt.* 19. *artic.* 3. *quæſt.* 1. *ad* 4. parlando della poteſtà delle Chiavi dice: *Sed in aliquibus vis iſta eſt arctata*, *ut in Sacerdotibus inferioribus*, *in aliquibus ligata*, *ut in Hæreticis*, & *excommunicatis*, *in aliquibus eſt amputata*, *ut in degradatis*.

Papa Urbano II. nell' addotto Teſto favoriſce la ſuddetta ſentenza.

Quindi non leggiero è l'argomento, che ſi cava dal ſopra addotto luogo di Papa Urbano: Perchè ſe *ſatius eſt*, *ab Hæretico Baptiſmi Sacramentum ſumere*, *quam in æternum perire*, per qual ragione lo ſteſſo non ſi ha da dire del Sagramento della Penitenza, che ſia meglio, riceverlo da man di uno Eretico, non che di uno Sciſmatico (3), che perire per tutta l'eternità? E qui fa mol-

(1) *Nam ſi quem forte coegerit extrema neceſſitas*, *ubi Catholicum*, *per quem accipiat*, *non invenerit*; & *in animo pace Catholica cuſtodita*, *per aliquem extra unitatem Catholicam acceperit*, *quod erat in ipſa Catholica unitate accepturus*; *ſi ſtatim etiam de hac vita emigraverit*, *non eum*, *niſi Catholicum*, *deputamus*. *Si autem fuerit a corporali morte liberatus*, *cum ſe Catholicæ Congregationi reddiderit*, *unde nunquam corde diſceſſerat*, *non ſolum non improbamus*, *quod fecit*, *ſed etiam ſecuriſſime*, *rectiſſimeque laudamus*: *Quia præſentem Deum credidit cordi ſuo*, *ubi unitatem ſervabat*; & *ſine S. Baptiſmi Sacramento*, *quod ubicunque invenit*, *non hominum*, *ſed Dei eſſe cognovit*, *noluit ex hac vita migrare*.

(2) *Niſi forte accipiendi neceſſitas urgeat*, & *accipientis animus ab unitatis vinculo non recedat*.

(3) Minor difficoltà vi è nello Sciſma-

to a proposito quel che dice S.Agostino *Lib.* 1. *de Adulterinis conjugiis cap.* 26. & 28. *Eadem est causa Baptismi, & Reconciliationis, sine quibus Sacramentis homines credunt, se non debere exire de corpore* (1). E non importa, che Papa Urbano parli solamente del Battesimo, non già della Penitenza. Parla del solo Battesimo, perchè di esso si era proposto di provare, che siccome è il primo, così è il più necessario di tutti i Sagramenti. E questo è verissimo anche per riguardo alla Penitenza, siccome osservammo nell' antecedente Dissertazione. Perchè del Battesimo ognuno che nasce in questo Mondo ne ha di bisogno, non così della Riconciliazione, avendone di questa solamente bisogno gli adulti che stanno in peccato mortale, e di più gli effetti del Sagramento della Penitenza ponno esser suppliti da altri Sagramenti, non così gli effetti del Battesimo. Ma dove supponiamo l' uomo in istato di peccato mortale, che non ha altro modo di riconciliarsi a Dio se non per mezzo del Sagramento della Penitenza, è uguale il bisogno, ch' egli ha di tal Sagramento, che il non Battezzato del Battesimo: ed in tal caso solamente diciamo, che in punto di morte sia lecito a quello ricevere il Sagramento della Penitenza da man dell' Eretico, siccome a questo è lecito ricevere il Battesimo (2).

Ma

matico, che nell' Eretico; di modo che Domenico Soto, ed il Navarro riconoscono in quello la potestà di assolvere da' peccati, ma non la riconoscono in questo.

(1) Simil cosa dice nella Lettera 108. ad Onorato: *An non cogitamus, cum ad istorum periculorum perveniatur extrema, nec est potestas ulla fugiendi, quantus in Ecclesia fieri solet ab utroque sexu, atque ab omni ætate concursus, aliis Baptismum flagitantibus, aliis Reconciliationem?*

(2) In tal caso però, che il moribondo riceve il Sacramento della Penitenza da man di un Eretico, pare, che secondo la mente di Papa Urbano non possa della stessa maniera ricevere insiememente l' Eucaristia: perchè questa non saria assolutamente necessaria. Ma dove supponiamo, che il moribondo non possa avere da man dell' Eretico se non l' Eucaristia, non avrei difficoltà di dire, che possa benissimo riceverla da lui, per non perire eternamente.

Come s'intenda il detto di S. Innocenzo, che de' Sagramenti conferiti dagli Eretici: *solus Baptismus ratus esse permittitur*.

Ma qui si potrebbe dire, esser questo Privilegio del solo Battesimo, non già degli altri Sagramenti di conferirsi validamente dagli Eretici, e Scismatici, e di aver la reviviscenza in quei, che vengono alla Fede Cattolica: di modo che Papa S.Innocenzo nella Lettera 24.ad Alessandro Antiocheno parlando degli Ordinati dagli Ariani, ed altri Eretici, che vengono alla Fede Cattolica, dice: *Talibus solus Baptismus ratus esse permittitur*: ed il nostro Urbano II. nel medesimo luogo sopra citato riconosce a tal proposito la differenza tra il Battesimo, e gli altri Sagramenti, poichè dice: *Baptisma, sive ab Hæretico, sive Schismatico Ecclesiastico more celebratum ratum esse, & merito: quia alia in Baptismo, & alia in reliquis Sacramentis consideratio est*. Per rispondere a questa difficoltà bisogna sapere, che S. Innocenzo fu domandato da Alessandro Patriarca d'Antiochia (1), se i Preti ed altri Cherici Ariani, o di simili sette, venendo alla Fede Cattolica, si dovesse permettere, che avessero l' esercizio de' loro Ordini; ed egli rispose di no, ma che *talibus solus Baptismus ratus esse permittitur*: cioè, che gli Eretici, che venivano alla Fede, erano ammessi alla comunion de'Fedeli, e participazion de' Sagramenti; ma essendo Ordinati non erano ammessi alla comunion Ecclesiastica, ed esercizio delle Sagre funzioni. Del resto S.Innocenzo non disse, che tali Ordinati venendo alla Fede, non ricevessero l' effetto del Sagramento dell' Ordine, cioè la grazia con altri doni proprj di esso. Tanto vero, che dove la necessità vi era, dispensava, ch' esercitassero gli Ordini ricevuti, come fece con quei, ch' erano stati

(1) Chiamo Alessandro *Patriarca* di Antiochia adattandomi al modo di parlare de' tempi posteriori: del resto tal nome allora non era ancor proprio de' Vescovi delle primarie Sedi.

ſtati Ordinati dall'Eretico Bonoſo (1), de' quali dice nella Let. XVII. n. 9. *Aniſii quondam Fratris noſtri, aliorumque Conſacerdotum ſumma hæc deliberatio fuit, ut quos Bonoſus ordinaverat, ne cum eodem remanerent, ac fieret non mediocre ſcandalum, Ordinati reciperentur* (2). Nè queſto fu nuovo ed unico eſempio di diſpenſa, che diede S. Innocenzo: lo ſteſſo avea praticato il Conc. Niceno cogli Ordinati da' Novaziani. Lo ſteſſo praticò il Concilio Tolet. I. cogli Ordinati da' ſeguaci di Priſcilliano: e praticollo la Chieſa dell' Africa cogli Ordinati da' Donatiſti: di modo che in più Concilj fu proibito farſi le riordinazioni, che queſti nella lor Setta praticavano; come ſi legge nel Can. 48. del Codice de' Canoni della Chieſa Africana. *Illud autem ſuggerimus, mandatum nobis, quod etiam in Capuenſi plenaria Synodo videmus ſtatutum, ut non liceat fieri rebaptizationes, reordinationes*. E ne rende la ragione S. Agoſtino nel Libro II. *Contra Epiſt. Parmeliani n.* 28. *De iis, qui ab Eccleſiæ unitate ſeparati ſunt, nulla jam quæſtio eſt, quin & habeant, & dare poſſint. Ideoque in Catholica Eccleſia utrumque non licet iterare* (cioè il Batteſimo, e l'Ordinazione). Onde conchiude: *Viſum eſt opus eſſe, ut* (i Donatiſti convertiti) *eadem officia gererent, quæ gerebant: non ſunt rurſus ordinati; ſed ſicut Baptiſmus in eis, ſic Ordinatio manſit integra*. E così ſull'appoggio di queſti, ed altri documen-

(1) E' certo, che Bonoſo fu Veſcovo della Dacia, ma ſi controverte fra gli Eruditi di qual Città, pretendendo alcuni, che queſta foſſe ſtata Maiſſa, ed altri la Metropoli, cioè Sardica. I ſuoi errori furono, che Maria Santiſſima aveſſe avuti più figliuoli: e che Criſto Signor noſtro, come ogni altro uomo, da eſſa, e da S. Giuſeppe foſſe nato.

(2) In queſta occaſione S. Innocenzo pronunciò la memoranda ſentenza regiſtrata dopo Ivone da Graziano 1. *quæſt.* 1. *Can.* 41. & *quæſt.* 7. *Can.* 7. *Quod neceſſitas pro remedio invenit, ceſſante neceſſitate, debet utique ceſſare pariter quod urgebat: quia alius eſt ordo legitimus, alia uſurpatio, quam tempus fieri ad præſens impellit*.

menti al presente si pratica cogli Ordinati dagli Eretici, o Scismatici (i quali hanno il vero Sacerdozio) che fatta l'*abjura* degli errori, ed ingionta lor la penitenza, si riconciliano alla Chiesa Cattolica: e dipoi ottenuta la dispensa dalla S. Sede sull' irregolarità si permette loro di esercitare le sagre funzioni degli Ordini ricevuti (1).

Riordinazioni praticate ne' tempi barbari, ma non da Romani Pontefici

Nè di questa verità si dubitò, se non ne' secoli barbari, quando da molti si cominciò a dire, che tali ordinazioni, siccome quelle de' Simoniaci, erano invalide; onde s' introdusse fra Cattolici il costume delle riordinazioni, il quale vuole il Padre Cristiano Lupo, che fosse stato seguitato anche da alcuni Romani Pontefici (2), ed in particolare dal nostro Urbano II. di cui dice, che riordinato avesse Diamberto, ch' era stato ordinato Diacono da Wecilone Arcivescovo di Magonza scismatico e simoniaco: e che nella Lettera 19. ne rese questa ragione: *Quod non reiterationem existimari censemus, sed tantum integram Diaconii dationem, quoniam Wecilo, qui nihil habuit, nihil dare potuit*. Onde ingenuamente confessa di non intendere le parole della suddetta Lettera

17.

(1) Secondo la celebre Istruzione di Papa Clemente VIII. *super Ritibus Græcorum*, che incomincia *Sanctissimus*, e fralle Costituzioni di lui è la 34. la quale anch' è stata confermata dalla Costituz. 57. di Papa Benedetto XIV. *de Dogmatibus & Ritib. ab Italo-Græcis tenendis, atq. servandis* In essa dunque nel §. 4. si legge: *Ordinati ab Episcopis Schismaticis* (cioè anche Eretici, quali sono i Scismatici Orientali, di cui si parla) *alias rite Ordinati servata debita forma, recipiunt quidem Ordinem, sed non executionem. Proinde ipsi Ordinati ab Episcopis Schismaticis, correcti, vel emendati reconciliandi sunt, & absolvendi cum pœnitentiis salutaribus: dummodo Ordinatoris errores vel saltem Schisma* (o, come spiegò Papa Benedetto: *errores, si quos amplexi fuerint, sin minus Schisma.*) *abjurent in judicio, vel publice, vel secreto pro qualitate facti. In Ordinibus autem per eos alias susceptis ministrare non permittantur, nisi cum ipsis super irregularitate hujusmodi occasione contracta, auctoritate S. Sedis Apostolicæ fuerit dispensatum.*

(2) Così scrisse il Padre Lupo, siccome prima di lui, e più francamente l' avea scritto il Padre Morino; sulla ragione, che non vi fosse ancor su di ciò solenne dichiarazione della Chiesa, e che tal questione fosse indifferente.

17. *ad Lucium S. Juventii Præpositum*, ove gli pare, che il Papa si contradica supponendo, che de' Sagramenti conferiti dagli Eretici il solo Battesimo sia valido, nello stesso tempo generalmente dice, ch' essi *formam Sacramentorum habent*. Ma con buona pace del Dottissimo Lupo niun de' Romani Pontefici costumò ne' secoli barbari le riordinazioni: e se mettevano le mani addosso a quei, che erano stati illecitamente ordinati, ciò si facea non già per riordinarli, ma per dar loro l'esercizio degli Ordini, di cui eran privi. E questo appunto volle dinotare Urbano II. dove dice: *Non reiterationem existimari censemus*, cioè essere stata quella cerimonia, colla quale avea reintegrato Wecilone, non già riordinazione, ma *tantum integram Diaconii dationem*; cioè l' avea dato quel che mancava alla integrità della ordinazione. Nè è vero, che Papa Urbano avesse detto del Battesimo: *Istudque solum extra Ecclesiam valere*. Non è questo il senso delle suddette parole del Papa: *Baptisma sive ab Hæretico, sive Schismatico Ecclesiastico more celebratum ratum esse, & merito*; ma quel che sopra abbiamo dato alle parole di S. Innocenzo. Piuttosto si potrebbe contro di noi opporre quel che siegue nella suddetta Lettera di Papa Urbano: *Quia alia in Baptismo, & alia in reliquis Sacramentis consideratio est; quippe cum & ordine prior, & necessarior sit. Subito enim morituro prius Baptismate, quam Dominici corporis communione consulitur; & dum forte Catholicus non invenitur, satius est ab Hæretico Baptismi Sacramentum sumere, quam in æternum perire*. Ecco dunque potrebbe alcuno dire, che Papa Urbano suppone, che il solo Battesimo possa in caso di necessità riceversi da man d'un Eretico. Ma questa difficoltà è stata di già sopra preoccupata, e sciolta con far vedere di vantaggio, che Papa Urbano con tali ulti-

me

me parole lungi di escludere il Sagramento della Penitenza, l'abbia piuttosto incluso. Torniamo dunque al principale argomento oppostoci.

Ma potrebbe qualcuno ripigliare con dire: La risposta da voi data all'autorità di S.Innocenzo, e di Papa Urbano salva la validità del Sagramento degli Ordini conferiti dagli Eretici; perchè la Chiesa può sospendere gli effetti esteriori di tal Sagramento; onde abbiamo, come, senza esso distruggere, si verifichi, che *solus Baptismus ratus esse permittitur*: ma non salva la validità del Sagramento della Confirmazione, gli effetti del quale la Chiesa non può sospendere; sicchè per riguardo al Sagramento della Confirmazione non altrimenti si verifica, che *solus Baptismus ratus esse permittitur*, se non con dire, che quello sia invalido. Dunque non è generalmente vero, che i Sagramenti, che imprimono il carattere, siano validi, ancorchè si conferiscano dagli Eretici: Dunque molto meno sarà valido il Sagramento della Penitenza, che da loro in qualsivoglia caso si conferisca. E di fatti se il Sagramento della Confirmazione conferito dagli Eretici sia valido, o no, ancor si disputa tra Dottori: di modo che il Wittasse per la parte negativa porta Papa Innocenzo IV. Antonio Agostino, Giovan Maldonato, Giacomo Sirmondo, e Giovan Morino. Ora rispondendo in primo luogo all'autorità di S.Innocenzo, e di Papa Urbano diciamo, che si verifichi che *solus Baptismus ratus esse permittitur*, in quanto che sotto nome di Battesimo comprendano essi anche la Confirmazione, essendo questa di quello accessione, e complimento *(1). Ed in

Si propone l'argomento contra la validità della Confirmazione conferita dagli Eretici, e vi si risponde.

* *Can. 1. & passim de consec. dist. 5.*

R

(1) Esser la Confirmazione seguela e complimento del Battesimo, non fa che l'un Sagramento non sia distinto dall'altro. Bisogna dunque guardarsi dalla Dottrina eretica de'Settarj, che vogliono esser la Confirmazione un puro Rito del Battesimo, e non già Sagramento da questo distinto.

in comprova di ciò abbiamo il Capo *Responso* 43. *de sent. Excom.* dove richiesto Innocenzo III. se in tempo di general Interdetto, in cui era proibito di amministrare altri Sagramenti fuor del Battesimo, e della Penitenza, fosse lecito amministrar quello della Cresima, rispose: *Quod sicut baptizari possunt pueri, sic & Baptizati ad Confirmationem in frontibus a te possunt Sacro Chrismate deliniri*. Ed è tanto vero, che S. Innocenzo sotto nome di Battesimo avesse compresa la Confirmazione, che nello stesso luogo parlando della recezione degli Ariani (i quali non si dubita, che fussero Confirmati) alla Cattolica comunione, dice: *Eorum laicos sub imagine Pœnitentiæ, ac S. Spiritus sanctificatione per manus impositionem suscipimus . . . Qui fieri potest, ut eorum profanos Sacerdotes dignos Christi honoribus arbitremur, quorum laicos imperfectos, ut dixi, ad S. Spiritus percipiendam gratiam, cum pœnitentiæ imagine recipiamus?* Ecco come S. Innocenzo non parla già di riconfirmarli, ma soltanto di riceverli per mezzo della Penitenza. Che poi S. Innocenzo abbia detto *sub imagine Pœnitentiæ*, & non *sub Pœnitentia*, o *in pœnitentiam*, questo lo fece per adattarsi all'uso della Chiesa, di non ingiongere agli Eretici penitenti opere laboriose di satisfazione, ma di riceverli con qualche penitenza (1). E così rispondiamo all'altre autorità, che si sogliono opporre per provare, che i Confirmati dagli Eretici venendo alla Fede Cattolica erano coll'

(1) E questo appunto volle dire lo stesso S. Innocenzo nella Lettera 29. al Concilio di Cartagine in parlando de' Pelagiani. *Damnent hæc, quæ huc usque senserunt, & aliquando animum rectis disputationibus commodantes, ab hac aliquantulum labe correcti, veris se sanandos consiliis tribuant, atque submittant. Quod si fecerint, erit in potestate Pontificum istis aliquatenus subvenire, & talib. aliquam curam præstare vulneribus, quam solet lapsis, cum resipuerint, Ecclesia non negare.*

coll' imposizion della mano riconfirmati: Con tal imposizion di mano non si riconfirmavano, ma si riconciliavano. Non neghiamo però, che talvolta questa imposizion di mano, colla quale ricevevano gli Eretici, era confirmatoria: ma questo era nel caso che coloro non fossero stati confirmati nello stato di Eresia, com' erano i Novaziani: o pure era costume di qualche Chiesa particolare, specialmente di quelle, nelle quali non era ancor chiaro, che il Battesimo conferito dagli Eretici era valido (1). Che che sia di ciò, l' uso presentemente della Chiesa è di non riconfirmare i Confirmati dagli Eretici: così si pratica co' Greci (2), e forse con altri ancora.

Vediamo alla fine quel che specialmente si oppone contro gli Scismatici, ed Eretici in ordine all' amministrazione del Sagramento della Penitenza. Essi quando son denunciati, o in altra guisa notorj e manifesti, sono talmente privi, anzi incapaci di giurisdizione Spirituale, che se son Parrochi, o Vescovi, sono *ipso facto* decaduti da lor ufficj, e dignità. Cioè son privati *ipso jure* d' ogni Spiritual giurisdizione: ma non è generalmente vero, che ne siano incapaci; sono incapaci della giurisdizione necessaria, che importa aver sudditi, che siano obbligati ad ubbidire, e riconoscere chi l'ha, come lor Pastore e Superiore; ma

 non

(1) Così pajono molte autorità de' Padri Greci, e lo stesso Canone VII. attribuito al Concilio Costantinopolitano I. ma che in realtà non è di esso, ma si bene di qualche altro Concilio di quella nazione. Perchè appresso i Greci il Domma della validità del Battesimo conferito dagli Eretici non era costantemente ricevuto: tanto vero che nel Concilio Quinisesto fu approvato il Canone del Concilio Cartaginese sotto S. Cipriano, con cui s' insegna la Dottrina contraria.

(2) Purchè però siano stati Confirmati da Vescovi, come si ha dalla sopra cit. Costit. di Papa Benedetto XIV. *de Dogmatibus &c.* §. III. *n.* 3. o anche da Preti secondo le loro costumanze; in quei luoghi, dove (siccome spiega lo stesso Pontefice *Lib. VII. de Synodo Diœc. cap.* IX. *n.* 4. *sec. edit.*) dalla Santa Sede non è stata espressamente tolta a Preti tal facoltà.

non già la volontaria, com' è quella di assolvere da' peccati, alla quale il penitente volontariamente si sottomette. Così vediamo, che anche i Vescovi, e lo stesso Papa si sottomettono alla giurisdizione de'loro sudditi per aver l'assoluzion da' peccati.

Si passa a parlare del decreto del Conc. Triden. e si prova esser favorevole all' opinione benigna.

Questo dunque vi era *de jure communi* su tal materia. Veniamo ora a vedere quel che ha stabilito il Concilio di Trento. Egli nella Ses. XIV. *de Casuum reservatione capite* 7. mette questa eccezione: *Verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis; aeque ideo omnes Sacerdotes quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis, & censuris absolvere possunt*. Dunque dicendo il Concilio *omnes Sacerdotes* dinota non solamente i Sacerdoti, che anno libero l'esercizio del lor Ordine, ma ben anche quei, che lo tengono impedito; perchè *omne quod dicit, nihil excipit*, *L. Julianus* 68. *de Legatis* 3. Onde argomenta benissimo il dotto Paolo Comitolo *Lib. V. quæst. XIV. n.* 3. *Si omnes, ergo etiam Suspensi, etiam Interdicti, ergo Excommunicati, ergo Degradati, ergo Hæretici: nam si hi non possunt, non possunt omnes*; e così il Concilio vien dopo il Navarro (1) comunemente interpetrato. E ciò con somma ragione: tanto più che si tratta di cosa più che favorevolissima. Ed invero, se le cause di libertà *in jure* sono privilegiatissime, come quelle, colle quali si tratta di trarre un uomo creato libero per natura, dallo stato violento di servitù, di esser come bestia nel dominio d'un altro uomo: quanto

(1) E sebbene il Navarro n'eccettua gli Eretici manifesti, questo però non lo fa; perchè creda, che il Concilio non abbia voluto comunicar loro la potestà; ma perchè seguitando il sentimento di Domenico Soto, ne gli stima incapaci: è pur altrove a soli denunciati si restringe.

to maggiormente deve esser privilegiata quella causa, colla quale si tratta di trarre dall' eterna schiavitù del Diavolo un uomo creato ad imagine e simiglianza di Dio per esser indi di lui partecipe nel Paradiso? un uomo, per cui lo stesso Figliuolo di Dio per redimerlo da tale schiavitù ha preso carne umana, ha patito, ed è morto in Croce? E se i Beneficj de' Principi che si concedono a sudditi *quam latissime* si devono interpetrare, siccome insegna Prisco Javoleno nella *L.*3.*de Constitutionibus Principum*, quanto più largamente si devono interpetrare i Beneficj, che la S.Madre Chiesa concede a suoi figliuoli, che latta e nutrisce nel suo seno?

Dichiarazione della S. Congr. del Concilio in contrario.

Nulladimeno il Fagnano sopra il Capo ultimo *de Constitut.*e cap.*Non est vobis de Sponsal.*porta in contrario la seguente Dichiarazione della S. Congr. del Concilio: *Episcopus Valentinensis petiit declarari, utrum pœnitentes in articulo mortis constitutos possit in casibus reservatis absolvere quilibet Sacerdos, etiam excommunicatus, & denunciatus, ut tenuit* Navarrus *de Regulis Confessariorum* (1) *cap.* 27. *n.* 272. *vers. quod per eadem verba fol.* 551. *Congregatio Generalis, Morox. Alciati, Senonen. M. Alt. Albani, S. Sixti censuit non posse. Quia communis opinio videtur illa, quod tales excommunicati non possint etiam in articulo necessitatis*: Magister *sententiarum* (2) *in* 4. *dist.* 19. S. Thomas *in* 3. *parte quæst.* 82. *artic.* 7. *ad* (3) 2. & *in* 4. *sententiarum dist.* 19. *quæst.* 1. *artic.*

(1) Questo è un piccolo Trattatino, che l'Autore avea posto nelle Miscellanee. Ma poi con cinque altri Trattatini delle medesime lo aggiunse all'ultimo Capo del Manuale.

(2) Il Maestro delle sentenze non dice questo; ma soltanto spiegando il detto di Malachia Profeta, *Maledicam benedictionibus vestris*, dice: *Quidam referunt ad Hæreticos, qui ab Ecclesia præcisi sunt, & ad Excommunicatos, quorum benedictiones fiunt maledictiones his, qui eorum sequuntur errores*.

(3) In questo luogo primieramente il Santo Dottore affatto non parla

artic. 2. *quæst.* 2. *ad* (1) 3. Durandus *in* 4. *dist.* 19. *quæst.* 2. *n.* 17. *in resp. ad* 4. Capreolus (2) *in* 4. *dist.* 19. *quæst.* 1. *artic.* 3. Turrecremata in *cap.* 1. *num.* 2. *de Pœnit. dist.* 6. S. Antoninus (3) *in* 3. *parte tit.* 14. *cap.* 19. §. *quintadec. conditio*, Bacchon. *in* 4. *dist.* 15. *quæst.* 2. *artic.* 2. Scotus (4) *in* 4. *dist.* 19. *quæst. unica artic.* 4. Riccardus (5) *in* 4. *dist.* 18. *artic.* 9. *quæst.* 3. Alexander de Ales (6) *in* 4. *parte quæst.* 20. *memb.* 8. *artic.* 2. Navarrus (7) *in Manuali cap.* 26. *n.* 26. *Facit Caput Audivimus* (8) 24. *quæst.* 1. Abbas (9) *in cap. cum Clericis*, *de Ordinatis ab Episcopo, qui renunciavit*, Decius (10) *in L. More de Jurisdictione omnium*

---

la degli scomunicati, ma soltanto degli Eretici, e Scismatici. Ed in oltre di questi dicendo, che in caso di necessità possano lecitamente dare il Battesimo, non così gli altri Sagramenti, da ciò non s' inferisce, che non sia lecito riceverli da loro in punto di morte. Essi peccheriano amministrandolo in istato di peccato mortale, ma non peccheria il moribondo ricevendolo; e ciò giusta la Dottrina di S. Agostino nel Lib. 2. *contra Parmenianum* al capo 10. *Omnia Sacramenta cum obsint indigne ministrantibus, prosunt tamen per eos digne sumentibus*. Per qual ragione poi il solo Battesimo può esser amministrato lecitamente anche da un Eretico in caso di necessità, è per questa, che il solo Battesimo in tal caso può esser amministrato anche da un Laico; il quale non essendo Ministro ordinato a questo, vogliono molti Dottori, che amministrandolo in istato di peccato mortale, non peccheria mortalmente.

(1) Nè anche in questo altro luogo il Santo Dottore ci è contrario; ma come in esso debba intendersi, l'abbiamo veduto sopra alla pag. 22. nella nota.

(2) Durando, e Capreolo parlano de' *precisi*: il qual vocabolo, siccome notammo nella nota della pag. 98. è equivoco, e non sappiamo in qual senso l' abbiano usato.

(3) S. Antonino riferisce l' una, e l' altra sentenza, e piuttosto inclina alla nostra, che altrimenti.

(4) Scoto cosa dica, non lo so: l' ho letto, ma confesso di non averlo inteso.

(5) Riccardo altro non dice, se non che ogni Sacerdote non eretico, non Scismatico, non scomunicato possa assolvere da peccati veniali.

(6) Alessandro de Ales non lo dice espressamente.

(7) Il Navarro già avea mutato sentimento, nel quale persisteva.

(8) Il capo *Audivimus* assai poco, anzi nulla vi ha che fare.

(9) Il Panormitano nel citato luogo non parla di questo; ma ne parla sopra il Capitolo *Non est vobis de Sponsalibus*, dove dice, esser più vera l' opinione, che l'Eretico, e Scismatico non possa, ed affatto si tace dello scomunicato. L' Abate antico poi non ne dice nulla.

(10) Decio non l' ho alla mano per poterlo riscontrare.

omnium Judicum; licet contra teneant Paludanus, Silvester, & Sotus. *Nec obstat Caput VII. de Casuum reservatione, quia debet intelligi de omnibus Sacerdotibus in unitate Ecclesiæ viventibus, referendumque ad eos Sacerdotes, de quibus eodem cap. 7. in prima, & 2. parte agitur, qui habent vel ordinariam, vel delegatam potestatem*. La qual Dichiarazione vien difesa, e promossa con tutto calore non solamente dallo stesso Fagnano, ma ancora dal Card. Capisucchi nella 1. Questione seletta, ed in oltre è seguitata dal Pontas, dal Petrocoriense, dal Concina, e da altri. Ma io non so, come tanto caso si faccia di detta Dichiarazione, dove della sua autenticità non costa; poichè oltre d'esser ella *sine die, & Consule*, e senza soscrizione del Card. Prefetto, e del Segretario, attesta il Card. Albizio *de Inconstantia in Fide* nel cap. 18. al n. 39. che *licet maxima cum diligentia fuerint requisiti Libri, & Regestra decretorum Congr. S. Conc. Trid. dicta Declaratio reperiri non potuit: Dicendum est ergo, quod dicta Declaratio facta non fuerit, vel si facta, fuerit a prædictis Libris expuncta tamquam contraria communi dictorum Theologorum sententiæ, qui post Concilium scripserunt*. E ciocchè dice il Card. Albizio, che sia vero, lo confermo colle seguenti considerazioni. Primieramente tal Dichiarazione avria specialmente riprovata la dottrina del Navarro *de Regulis Confessariorum*, colla quale si era ritrattato di quel, che avea insegnato nel Manuale delle prime edizioni. Or esso Navarro, quando si suppone fatta la detta Dichiarazione, si trovava in Roma, dove per la difesa di Monsignor Carranza Arcivescovo di Toledo era venuto fin da' tempi di S. Pio V. e vi si trattenne per tutto il resto della sua vita fino a' tempi di Sisto V. sotto di cui morì. Ed ivi vivendo non già incognito

La suddetta Dichiarazione è supposta, e prove di tal supposizione.

e rin-

e rincantonato, ma con molto credito e riputazione, anche presso i Papi, (1) sostenne fralle altre cose il riguardevole ufficio di Canonista nella Sagra Penitenzieria, dove prima ebbe l'occasione di contrarre strettissima amicizia col Card. Francesco Alciati Pro-Penitenziere (2), che sommamente lo stimava, (3) e poi ebbe l'occasione di vie più intrinsecarsi col Card. Boncompagno detto di S.Sisto, che nel 1579. fu fatto Penitenziere, ed egli gli avea dedicati i Comen.*de Pœnit.* e questi furono due de' suddetti Padri, che fecero la supposta Dichiarazione; onde questa dovea esser al Navarro notissima. Con tutto ciò di poi non solamente non

Navarro Canonista della S. Penitenzieria.

(1) S. Pio V. tanto stimava il merito del Navarro, che (come riferisce Simone Magno nella vita di questo) pensava farlo Cardinale, e l'avria fatto, se non fosse stato distolto da' malevoli; i quali nel Mondo, e particolarmente nelle Corti, non son mai mancati.

E Gregorio XIII. che da Cardinale l'avea grandemente stimato, assunto al Papato non minore stima n'ebbe dipoi, e la contestò con segnalatissimi onori, che gli compartì, a quel che riferisce Nicolò Antonio nella Biblioteca Ispana alle parole *Martinus Azpilcueta*, ove dice: *Gregorius XIII. (si Ægidio Gundisalvo Davila D. Petri Dezæ Cardinalis per id tempus familiari, Chronographo deinde Regio fidem habemus referenti) cum comitatu aliquot Cardinalium in propria ejus domo adiit, ac salvere jussit. Quod libens eo referre velim, quo Janus Nicius Erythræus in Navarri imagine Pinacothecæ suo primo volumini appensa nos ducit, Pontificem hunc tantum homini honorem habuisse, ut cum per urbem iter agens ante ejus ædes obequitaret (quod semper, decrepitus licet, fecit) continuo juberet evocari eum foras, & integram fere horam in via detineret.*

(2) Cioè che facea le veci di S. Carlo Borromeo Penitenziere Maggiore assente, che risedea nel suo Arcivescovato di Milano; il quale S. Carlo poi nell'anno 1572. avendo rinunciata tal carica, ebbe per successore il Card. Francesco Aldobrandini: ed a questo succedette il celebre Card. Stanislao Osio nel seguente anno 1573. Sbaglia dunque l'Autore del Catalogo de' Penitenzieri Maggiori, che si legge in fine del Trattato del Card. Petra *de Sacra Pœnitentiaria*; dove si ha del Card. Alciati, che avendo fatto le veci di S. Carlo, *deinde in proprietate munus obtinuit*: E poi gli si da per successore il Card. Aldobrando a 14. Decembre dell' anno 1572. *in locum Alciati defuncti*. Il Card. Alciati non fu mai Penitenziere in proprietà, nè morì nell' anno 1572. ma come appresso diremo, nell' anno 1580.

(3) Tanto lo stimava, che, a quel che riferisce il suddetto Simone Magno nel medesimo luogo, in parlando una volta del nostro Navarro disse, che quando egli mancava nella Sagra Penitenzieria, parea essa come *acefala*.

non mutò sentimento, ma di più ebbe il coraggio di ristampare il Manuale, e dedicarlo a Papa Gregorio XIII. con questa Giunta: *Quamvis autem hæc fuerit opinio communis ante Concilium Tridentinum, post illud tamen videtur contrarium, scilicet, quod omnis Sacerdos Catholicus, etiamsi sit excommunicatus, interdictus, vel suspensus, etiam denunciatus potest in articulo mortis absolvere ab omni peccato & censura . . . & idem credimus de schismatico.*

Che il Navarro avesse così scritto dopo essere stata fatta la supposta Dichiarazione è cosa chiarissima. Essa dovette esser fatta prima dell' anno 1580. in cui morirono i Cardd. Morone, ed Alciati; cioè questi a 19. Aprile, e quegli a 1. Decembre: ed il Navarro in una edizione del Manuale, in cui sono le suddette parole, così parla a Papa Gregorio XIII. *En Enchiridion, sive Manuale Confessariorum quod Sanctitati tuæ octogenarius ante circiter decem annos dedicaveram, & postea ter in hoc decennio revisum, & nunc quanto serius, eo accuratius, adeo pluribus in locis, quam putabatur, emendatum, auctum, ordinatum (vel cuipiam videri possit novum) denuo eidem nonagenarius consecro.* La qual edizione non può esser prima dell'anno 1583. o 1584. (1) sì perchè Papa Gregorio fu eletto nell' anno 1572. e verso il fine dell' anno seguente il Navarro gli dedicò la prima edizione Latina del Manuale (2): sì perchè esso

Manuale del Navarro stampato cinque volte fra dieci anni.

S

(1) Vi deve dunque esser tal edizione dell'anno 1583. in circa, e forse e senza forse è quella dell' anno 1584. che si legge registrata nella Biblioteca Barberina. Ma io non avendola potuto quì trovare, mi son servito di quella di Venezia *apud Juntas* dell' anno 1612. dove ancor si legge la suddetta Dedicatoria a Papa Gregorio XIII. senza data.

(2) Come si raccoglie dal suddetto Trattatino *de Regulis Confessariorum*, aggiunto alla prima edizione Latina del Manuale, dove si legge: *Hoc ipso die, quo hæc in prima editione Latina excudebantur puta pridie idus Octobris anno* 1573. e si conferma dal Card. Bellarmino *de Scrip. Eccles.*

esso Navarro morì nell'anno 1586. di anni 94. finiti. Ed ecco come il Navarro dopo il tempo, in cui si suppone fatta la suddetta Dichiarazione, intrepidamente in Roma, anzi con farsene pregio innanzi al Papa, sostenne contra di essa la sua Dottrina. Non avria avuto certamente tal coraggio, se quella in realtà vi fosse stata. In oltre nel medesimo tempo, in cui fu fatta la supposta Dichiarazione, vivea anche in Roma con molta stima, e venerazione il Padre Francesco Toledo, indi Cardinale, il quale era Predicatore del Palazzo Apostolico, Teologo della Penitenzieria, e da Papa Gregorio XIII. era stato fatto pur Giudice e Censore dell' Opere sue; onde naturalmente avria dovuto aver notizia della Dichiarazione di cui si tratta. E pur egli nell' Istruzione *Sacerdotum* (1), che andò limando per tutto il tempo della sua vita, non solamente non fa di quella menzione; ma apertamente sostiene la dottrina ad essa contraria (2). E finalmente per lo spazio di 80. anni, che scorsero dal tempo, in cui si dice fatta, fin al tempo, in cui scrisse il Fagnano, niun Canonista, niun Teologo, niuno Scrittore, nè buono, nè cattivo ne fece motto: e pure moltissimi furono, che scrissero in questo mentre: e molte altresì furono le raccolte delle Dichiarazioni della S.Congreg. del Conc. che comparvero al pubblico in tale spazio di tempo (3).

E se

(1) Ch'è la stessa, che la Somma de' casi di coscienza. Onde bisogna guardarsi da quel, che si legge nella Biblioteca Mabillonica: *Francisci Toleti Card. Summa in* 8. *Idem de Instructione Sacerdotum &c.in* 8.quasi che fossero due cose differenti. E questa è quella, che meritò frall' altre l' approvazione di S. Francesco di Sales, il quale in una delle sue Lettere ne dà questo giudizio: *Est brevis, & facilis, & doctrinam securam continet*.

(2) Anzi il Toledo dice più di quel, che dice il Navarro: perchè nel caso nostro inclina anche a credere, che l'Eretico possa validamente assolvere.

(3) Come è quella, che fu trovata nella Libreria del Venerabile Card.

Bel-

E se poi si considera il tenore di essa, altri argomenti si possono formare per farne vedere la supposizione. Primieramente contiene manifesto errore; perchè vuole, che il Concilio abbia data la facoltà d'assolvere da' casi riserbati in articolo di morte, solamente a que' Sacerdoti, che hanno la potestà ordinaria o delegata: Laddove è chiaro, che l'abbia data anche a quei, che non anno tal potestà; e perchè così era *de jure communi*, che da niuno si metteva in controversia; e perchè usa la parola *Sacerdotes*, non già la parola *Confessores*; il che è molto da notarsi a quel che dice il Card. Pallavicino nella storia del Concilio. Egli nel Lib. XII. al num. 17. del capo 2. riferisce, che nel Canone ultimo della Sessione XIII. dove si tratta della Confessione da premettersi all'Eucaristia, e che non possa in niun caso tralasciarsi da rei di peccato mortale, si era stabilito di mettervi la condizione *habita copia Sacerdotis*, al che si oppose *Fra Giacom Nachiante* (1) *Vescovo di Chioggia; perocchè non ogni Sacerdote ha potestà di Confessore. E benchè il Musso, come uno fra Deputati rispondesse, che il vocabulo di Sacerdote per Confessore usavasi dal Concilio di Costanza; nulladimeno questa cautela proposta ottenne l'approvamento*: E così fu mutata la parola *Sacerdotis* in quella di *Confessoris* e nel suddetto Canone, e nell'antecedente Capo 7. della stessa Sess. dove della medesima materia si tratta. E' chiaro dunque, che avendo indi il Concilio anche in materia di Confessione usata la parola *Sacerdotes*, con tal nome non ha inteso dinotare i soli Confesso-

Parola *Sacerdote* in qual senso usata dal Conc. di Trento.

S 2

Bellarmino; quella, che fu trovata nella Libreria del Farinacci, quella del Barbosa, quella del Gallemart, ed altre.

(1) Domenicano Fiorentino, di cui vi sono diverse opere Teologiche comprese in due Tomi in foglio, stampati in Venezia nel 1657.

fessori. Di più non pare, che fosse della dignità della Congregazione del Concilio stare a fare lunghe allegazioni d'autorità, e di Dottori, quali si vedono nella supposta dichiarazione, nè mai (per quel che io sappia) ha fatto simili cose; dunque essa alla Congregazione non appartiene. E quando anche l'avesse fatta, l'avria fatta con maggior accuratezza, e non con citare l'autorità a sorte, come sopra abbiamo notato.

Lode del Fagnano.

Dunque il Fagnano si foggiò di testa sua questa Dichiarazione? Dio guardi, che abbia da dare questa taccia ad un Canonista così rinomato, ad uno Scrittore di tanto buona fede, ad un Personaggio di tanto merito. Ma dico bene, che potè esser ingannato (1), tanto maggiormente, che essendo divenuto cieco (2) avea bisogno

(1) Se dunque il Fagnano, che scrisse in Roma, e di materie della sua Professione, delle quali era intesissimo, e pratichissimo, potè pigliare questo abbaglio di avere per legitima dichiarazione della S.Congr. del Concilio una cosa, che ad essa non appartenea, non è maraviglia, che gli Oltramontani spesso prendano degli abbagli su i Decreti della S. Congregazione. Così lo prese il Padre Natale Alessandro sul Decreto della S. Congr. dell' Indice, col quale fu proibita la sua Storia. Mi raccontava l' illuminatissimo cieco il Padre Maestro Minorelli Bibliotecario della Biblioteca Casanattese in Roma, che l' Alessandro avendo saputo, che la sua Storia era stata proibita, ne scrisse ad un suo amico in Roma per saperne la cagione. L' amico lo servì con mandargli la copia delle Propofizioni, che un de'Relatori della suddetta Congregazione notate avea nella Opera di lui; ma non l' avvertì, che tali censure non erano state tutte ammesse, ed approvate nè dalla S. Congregazione de' Cardinali, nè dalla Congregazione picciola, o sia preparatoria de' Consultori. Il Padre Natale poco pratico della Corte di Roma credendo, che le proposizioni mandategli fossero state tutte censurate dalla S.Congregazione, o almeno dal ceto de' Consultori della medesima, si pigliò la pena nella seconda edizione della Storia aggiungervi gli Scolj, co'quali rispondendo alle suddette censure, gli Autori di esse chiama *Religiosos Censores*, o *Indiculi Censores*, laddove l'Autore fu forse un solo, e nè anche del Ceto de'Consultori, non che de'Cardinali, ma del Ceto inferiore de' semplici Relatori. Da ciò n'è venuto, che dal Volgo molto sinistramente e con non piccolo discapito della stima della S. Congregazione dell'Indice si discorre della proibizione della Storia del Padre Natale Alessandro.

(2) E per questa cagione non fu fatta giustizia al suo gran merito di esser promosso alla Porpora; e per la stessa cagione egli spesso parla de' ciechi, e fa la lor causa.

gno di altri, che leggessero per lui: e così è probabile, che qualcuno de' suoi ajutanti avendo trovata qualche cartola, o stizzo di Dichiarazione (1), o sia sentimento privato, glie l'avesse data per Dichiarazione autentica. Nè il Fagnano se fosse vivente potrebbe aver minimo motivo d'offendersi di questo; giacchè egli stesso colla sua solita ingenuità nel Monito al Lettore parlando appunto delle Dichiarazioni della S. Congreg. del Concilio, da lui riferite, dice, che tali *Responsa* erano state *fere omnia exscripta fideliter, dum eidem S. Congr. essem a secretis*. Dunque se *fere omnia*, ve n' era qualcuna, di cui non era sicuro, che fosse stata fedelmente trascritta: e tale diciamo, che fosse quella, di cui si tratta. E quando anche volessimo ammetterla per autentica, neppure saria essa decisiva; perchè non costa, che Papa Gregorio allor Regnante ad essa si uniformasse, siccome era necessario: nè son concludenti le congetture, colle quali il Fagnano ci vuole far credere tal Pontificia approvazione; onde oltre all' esser insussistente, è inutile quel che dice per dare a questa maggior peso, che Papa Gregorio, come Vescovo di Viesti era stato nel Concilio, ed avea piena contezza di quel, che in esso si era fatto (2). Nè vale

---

(1) Il vedersi nella pretesa Dichiarazione far uso più di Teologi, che di Canonisti ci da luogo di congetturare, ch'essa fosse stato un voto, o sia parere di qualche Teologo, accomodato in forma di Dichiarazione da qualche Minutante della S.Congr. ma che questa poi non se ne fosse servita; o se mai se ne servì, lo fece privatamente, non già con mandare al Vescovo la Dichiarazione *in forma autentica*.

(2) Papa Gregorio a tempo, in cui fu fatto il suddetto Decreto VII. non solamente non era nel Concilio, ma nè anche era Vescovo. Egli non essendo ancor Vescovo fu la prima volta nel Concilio sotto Paolo III. indi fu fatto Vescovo da Papa Paolo IV. e dipoi sotto Papa Pio IV. andovvi nuovamente: dove essendo stato incaricato di faticare per li Decreti della Riforma, ebbe per compagno il gran Canonista Monsignor Covarruvia ancor egli novello in quella Sagra Adunanza. E ciò bisogna anche notare per

vale la simile riflessione, che si fa del Card. Morone in primo luogo nominato nella Dichiarazione, che fosse stato nel Concilio, e sapesse benissimo la mente di lui. Egli non fu mai nel Concilio se non nell'ultimo di esso, dove succedette nella Presidenza al Card. Ercole Gonzaga, che era morto a' 2. di Marzo del 1563. e così vi venne dopo 12. anni che era stato fatto il suddetto Decreto; onde di questo tanto ne sapeva, quanto ognun altro che non eravi mai stato.

Card. Morone Presidente nel Conc. di Trento; e quando.

Tolta da mezzo la pretesa Dichiarazione della S. Congregazione, vediamo un poco quali siano gli argomenti, co' quali il Fagnano pretende provare, che il Concilio di Trento nel sopra riferito Capo non parli de' Sacerdoti precisi. Primieramente oppone il titolo di esso Decreto: *de Casuum reservatione*; onde ne deduce, che non parli della potestà d'assolvere da' peccati, e censure, se non in ordine alla riserbazione. Ma qual improprietà vi è mai, che parlando della riserba de' casi, che cessi in caso di morte, faccia uso della figura, che i Gramatici chiamano *Auxesis* (1), e dica di più, che in tal caso chiunque Sacerdote possa assolvere? Non vi è niuna improprietà, anzi vi è grazia ed eleganza. E questa stessa risposta serve ancora per dileguare il secondo argomento, con cui si dice, che avendo il Concilio detto che *custoditum in Ecclesia semper fuit*, che in tempo di morte non vi sia riserba, non abbia potu-

to

per poter rispondere all' argomento, che si potrebbe fare, che il Covarruvia, che era stato al Concilio avesse sul Capitolo *Alma Mater* tenuta opinione contraria alla nostra.

(1) Fa a questo proposito quel che osserva il Cardinal de Luca nel discorso 1. dell' Annotazioni al Concilio di Trento intorno a colui, che ne fu lo stenditore: *Quoniam peritissimus quidem, atque in sua professione valde commendabilis extensor, ut elegantiori sermoni inserviret, atque Latinæ linguæ regulas rigorose servaret, nonnulla cum grammaticali non autem cum legali, seu forensi stylo explicata, sub aliqua forsan reliquit obscuritate.*

to dir lo ſteſſo della poteſtà comunicata ad ogni Sacerdote anche preciſo, eſſendo ciò da molti contradetto; e conſeguentemente, che non parli ſe non di quei Sacerdoti, de' quali non ſi dubita, che l'abbiano ſempre avuta. Non è, dico, queſta conſeguenza legitima: ma quel *& ideo Sacerdotes omnes* è una eſpreſſione, come dicemmo, aumentativa del diſcorſo; onde non biſogna reſtringerla colle parole antecedenti. Oppone in terzo luogo, che fu coſtume de' Padri del Concilio di non decidere le controverſie, ch' erano tra Cattolici, e Cattolici, ma ſi bene di decidere le controverſie, ch' erano fra Cattolici, ed Eretici. Ma queſto non fa al caſo. Non volle il Concilio decidere le controverſie che erano fra Cattolici con farne un Domma di Fede, o una aperta, e manifeſta Dichiarazione; ma fa vedere tal volta qual in eſſe foſſe ſtata la ſua mente. Ecco per cagion di eſempio: Dopo 14. anni di eſame della Queſtione, ſe i Veſcovi *de jure Divino* ſiano tenuti alla reſidenza, non volle deciderla; ma parla in maniera, che baſtantemente fa vedere, che queſto appunto teneſſe (1). Così quantunque apertamente non dica, che ogni Sacerdote anche preciſo poſſa in punto di morte aſſolvere da peccati e da cenſure; lo dice però in maniera che laſcia luogo di doverlo così interpetrare. Oltrecchè la noſtra Queſtione non era di dottrina, ma di pura diſciplina, intorno alla quale il Concilio ſenza riprovare l'una, o l'altra ſentenza, potea ſtabilire quel, che meglio gli pareva; il che avendo fatto co' Decreti di Riformazione anche in quelle coſe, che erano certe *in jure*; molto più potè farlo in quelle coſe, ch' erano in queſtione.

Controverſie tra Cattolici non deciſe dal Conc. di Trento, e quali.

Op-

(1) Cioè nel Cap. 1. della Seſſione 23. e l'oſſerva ottimamente il Van Eſpen *Par. 1. tit. 3. cap. 3. n. 1. & tit. 16. cap. 5. n. 1.*

Dottrina di S. Tomaso venerata dal Conc. di Trento.

Oppone in quarto luogo Monsignor Fagnano, che il Concilio venerò la dottrina di S. Tomaso, nè mai definì qualche cosa contro di essa. Se dunque S. Tomaso sostenne, che i Sacerdoti precisi non possono assolvere in punto di morte, non dobbiamo dire, che il contrario il Concilio avesse definito. Ma noi questo appunto neghiamo, che S. Tomaso fosse stato di tal sentimento: ma siccome sopra notammo, quantunque egli a questo paja, che inclini, in realtà però non lo dice, o non lo dice espressamente. Il che è tanto vero che molti Tomisti e prima, e dopo il Concilio sono stati di contrario sentimento di quel, che a lui si vuol attribuire: prima cioè S. Antonino, il Paludano, l'Armilla, il Tabiena, Silvestro, Melchior Cano, ed altri: ed in maggior numero son quei, che anno scritto dopo. Senzachè, siccome poco prima osservammo, questa non era controversia di dottrina, ma di pura disciplina, nella quale senza far ingiuria a S. Tomaso potea il Concilio determinare delle cose anche contro il sentimento di lui: e se non ebbe difficoltà ne'Decreti di Riformazione di rivocare molte cose stabilite da Papi, e da Concilj, molto minor difficoltà dovea avere di determinar punti di disciplina contro il sentimento di qualsivoglia Dottore. Quindi resta anche sciolta l'ultima difficoltà del Fagnano, che non si legga nella storia del Concilio, che della nostra Questione si fosse disputato; onde ne inferisce, che niente di nuovo intorno ad essa avesse determinato. Che disputa occorreva fare? intese il Concilio di dare la potestà d'assolvere dà' peccati e censure in punto di morte ad ogni Sacerdote, che di quella potea esser capace. Che poi anche gli Scomunicati, gli Scismatici, ed Eretici ne siano capaci, l'abbiamo di già sopra dimostrato.

Che

Che che sia de'Cattolici, potrebbe quì alcuno dire, che quantunque scomunicati vitandi, possano assolvere da' peccati in caso di estrema necessità, non così potranno gli Eretici, e gli Scismatici, che son sempre esclusi, come si raccoglie dalla sopraccitata Costituzione della S.M. di Benedetto XIV. *de Dogmatibus, & Ritibus ab Italo-Græcis &c.* Ivi nel §.v. al numero 5. a tenore della sopra anche detta Costituzione 54. di Papa Clemente VIII. dice: *In casu necessitatis Presbyteri Græci Catholici possunt Latinos absolvere;* dunque gli Eretici, e gli Scismatici in niun caso. Cioè in niun caso l' Eretico, e lo Scismatico, che persiste nell' errore, assolve lecitamente, perchè sempre per parte sua assolvendo commetterebbe sacrilegio: ma non già che in niun caso tal Sagramento saria valido, e lecito per conseguenza per parte di chi lo riceve. Il Papa parla dell' amministrazione lecita, non dell' illecita, e perciò prescrive a' Ministri, come debbano contenersi, perchè seguita immediatamente a dire: *Utantur tamen forma a Concilio Florentino præscripta; postea vero si voluerint, dicant orationem illam deprecativam, quam pro forma hujusmodi absolutionis dicere tantum consueverunt* (1). E' lecito dunque in caso di estrema necessità domandare, e ricevere da man di Scismatici, ed Eretici il Sagramento della Penitenza: purchè però non vi sia pericolo di sovversione di esso penitente; nè si dia grave scandalo a' Fe-

Come s'intenda, che in caso di somma necessità sia lecito ricevere il Sagramento della penitenza dagli Eretici, e Scismatici.

(1) Si può quì domandare, se tal Orazione, che direbbe il Sacerdote Greco, fosse una seconda assoluzione, che dasse al moribondo? E par, che la fosse; perchè essendo essa presso i Greci la forma dell' assoluzione, tal dovrebbe esser in ogni caso, che da Sacerdoti Greci si usa. Del resto, ciò non ostante, è assai più probabile, che non la fosse, perchè avendo i Papi prescritto da usarsi in tal caso la forma de' Latini, pare, che questa sola abbiano allora per forma, ed abbiano l' Orazione de' Greci per surrogata alle preci de'Latini, che non appartengono alla sostanza del Sagramento, ma a rito accidentale.

a' Fedeli; perchè in tali casi dovria il moribondo di ciò astenersi, ma procurare di riconciliarsi con Dio al meglio che potesse con atti di contrizione (1).

Se sia valido il Sagramento della penitenza, da Sacerdoti Scismatici, ed Eretici amministrato a loro settarj, che invincibilmente stanno nell' errore.

Supposto dunque, che i Sacerdoti Eretici, e Scismatici in qualche caso assolvano validamente da' peccati, e censure conseguentemente, non è fuor di proposito quì esaminare, se siano valide quelle assoluzioni, che da tali Confessori si danno a quei delle loro Sette, che senza colpa, ma per pura invincibile ignoranza stanno nell' errore (2); come sono le donne talvolta, i fanciulli, i rustici, ed altre persone ignoranti. Pietro Arcudio *Lib. IV de Conc. cap.* 5. e dopo di lui il Card. Albizio *Par.* 1. *de Inconst. in Fide cap.* 20. suppongono di sì, purchè però non si tratti di denunciati nominatamente dalla Chiesa. Essi si appoggiano alla famosa Estravagante *ad Evitanda* di Papa Martino V. che distingue tra Scomunicati tollerati, e vitandi; sicchè vogliono, che comprenda anche gli Eretici, e Scismatici, e della stessa maniera fra essi distingua. Se fosse vera questa Dottrina, che per altro è di molti Moralisti, avremmo più di questo; perchè avremmo, che anche fuor del caso di somma necessità saria lecito a Cattolici confessarsi a tali Eretici, e Scismatici per lo principio, che *uterentur jure suo* (3): e di fatti non pochi de' medesimi così insegnano. Ma il fatto è, che la

(1) Anzi in tali casi nè anche il Battesimo, saria lecito all' adulto ricevere da man di un Eretico: ma dovria egli provedere alla sua eterna salute con fare atti di vivo desiderio del Battesimo, e di vero dolore de' peccati commessi.

(2) Cioè di quegli articoli, che non sono necessarj a sapersi *necessitate medii*. E protesto inoltre, che tratto questa questione da puro Giureconsulto, seguitando quei Teologi, che son d'avviso, potersi i suddetti ignoranti salvare, ed anche colla palma del martirio, non ostante la regola, ch' *Extra Ecclesiam Catholicam non possit esse salus*: Dove per l'opposto altri più rigidi a tal regola altra eccezion non danno, se non de' Battezzati nell' infanzia fin tanto che conservano l'innocenza Battesimale.

(3) Perchè la Stravagante dice: *Indulgemus, ut nemo deinceps a communione alicujus in Sacrorum administratione, vel receptione, aut aliis quibuscunque Divinis.. teneatur abstinere.*

la suddetta dottrina a miglior avviso di altri Dottori non ha sussistenza. Papa Martino secondo l'una, e l'altra lezione di detta Estravagante (1) introdusse tal distinzione di tollerati, e vitandi negli Scomunicati soltanto dalla Chiesa, de' quali parla: ma non negli Eretici, e Scismatici, almen (2) per quel che concerne l'amministrazione, e recezion de' Sagramenti, e dell'uso attivo di ogni spiritual potestà (3); perchè eglino oltre d'essere scomunicati dalla Chiesa, sono separati da se, e per così dire *de jure Divino*, a quel che fra gli altri ottimamente osserva il Cardinal Bellarmino *Lib. II. de Rom. Pontifice cap. 30. ver. Neque valet*, ove parlando degli Eretici dice (ciò che si può applicare anche agli Scismatici): *Sunt enim suo judicio condemnati, ut docet Apostolus ad Titum 3. hoc est a corpore Ecclesiæ præcisi, sine excommunicatione, ut S. Hieronymus explicat.* Di modo che essi Eretici, e Scismatici, prescindendo da

Se l'Estravagante *ad Evitanda* comprenda gli Eretici, e Scismatici.

 ogni

(1) La vulgata lezione dell' Estravagante è che siano vitandi soltanto quegli scomunicati, che sono stati dichiarati tali per sentenza di Giudice, ed insiememente denunciati, o che siano pubblici percussori di Cherici in maniera, che *nullo juris suffragio, vel facti tergiversatione se defendere possint.* Si pretende da alcuni, che tal lezione sia mendosa, ma che la vera fosse, che tutti gli scomunicati notorj fossero vitandi: siccome stabilirono dipoi il Concilio di Basilea, ed il Concilio Lateranese V. Ma che che sia di ciò, e dell'opposizione, che si potria cavare da tali Concilj, l' Estravagante *ad Evitanda* secondo la vulgata lezione è comunemente ricevuta, e da per tutto osservata.

(2) Perchè intorno a ciò, che concerne la comunione cogli Eretici *in Civilibus*, qualunque sia la disposizione dell' Estravagante, la consuetudine generale la soffrisce, anzi in qualche maniera soffrisce anche la comunione *in Divinis*, perchè se in tempo di Messa, o Divini Officj, entra in Chiesa qualche Eretico non denunciato, non sono in obbligo i Sagri Ministri farlo cacciare fuori, per poter senza scrupolo proseguir le Sagre funzioni. Ma non credo, che vi sia consuetudine d' orare i Cattolici insiememente cogli Eretici; sebbene in alcuni luoghi di Germania si soffrisce, che le stesse Chiese or servano per uso degli uni, ed or per uso degli altri: e non so, se anche nelle sepolture de' Cattolici si sepeliscano gli Eretici.

(3) Per quel che poi concerne l'uso passivo siamo fuor di controversia; perchè ogni Eretico è soggetto alla potestà della Chiesa.

ogni legge Ecclesiastica, quando siano manifestamente tali(1), son privati dell'uso, ed esercizio d'ogni spiritual giurisdizione, colla quale possano aver sudditi, e reggere qualche Cristiana plebe. Così gli antichi Padri senza allegare qualche Ecclesiastica determinazione, ogni potestà di giurisdizione ad essi negarono. Nè è vero quel che suppone il Fagnano sopra il Capo *Quod a Prædecessore, de Schism.* che tal Estravagante fosse stata fatta in occasione di molti Scismatici, co'quali i Cattolici erano costretti a praticare: onde possa argomentarsi, che ancor quei comprenda. Quando essa fu fatta, il grande Scisma de' Papi era quasi estinto; sicchè per conto di esso non vi era tal bisogno (2). Il che tanto è vero, che alcuni, siccome si raccoglie da S. Antonino *Par.III.Sum. tit.XXV.cap.3.* credettero, ch'essa fosse stata fatta per la sola Germania: dove non erano più Scismatici, ma i pochi rimasti erano nella Spagna. Più tosto fu fatta per motivo delle molte scomuniche *latæ sententiæ*, che col *jus nuovo* si erano fulminate. E di fatti a quel

Estravagante *ad Evitanda* in qual occasione fatta.

(1) Non così gli Eretici occulti, i quali quantunque siano internamente separati dalla Chiesa; esternamente però sono uniti: e questo basta a renderli capaci di avere, ed esercitar validamente giurisdizione spirituale.

(2) Perchè dopo l'elezione di Martino V. non vi erano rimasti altri Scismatici, che i pochi seguaci di Pietro di Luna Antipapa detto Benedetto XIII. il quale abbandonato quasi da tutti si era ritirato in Peniscola Fortezza della Spagna nel Regno di Valenza, dove ostinato nell'errore si mantenne fin all'anno 1324. in cui dopo 30. anni di Antipapato si morì. Quindi anche per questo, che sì lungamente visse nel preteso Pontificato taluni non inetto argomento ne han formato per comprovare, ch'egli non fu legitimo Papa; perchè niun Papa è arrivato agli anni 25. quanti, come comunemente si crede, ne presidette S. Pietro in Roma. Nè ciò è una vana credenza, siccome alcuni credono. Sin dall' XI. Secolo si era ciò osservato; di modo che Alessandro II. Papa ne domandò la cagione a S. Pietro Damiani, che nella Lettera di risposta scritta allo stesso Papa varie ne assegna. E lo stesso è costantemente intervenuto a' Papi, che sono fioriti dopo di quel tempo, tuttocchè alcuni di essi fossero stati giovani, e molti altri non tanto vecchi, che non avessero potuto secondo l'ordinario corso della vita pervenire al suddetto tempo.

quel che lo stesso Fagnano dopo il Felino, ed il Panormitano, ch' egli cita, crede nel suddetto luogo al *num.* 106. il celebre Canonista Giovan d'Andrea, che era fiorito un pezzo prima dello Scisma (1), nella Glossa 3. alla Clementina 2. *de Sententia excom.* avea desiderato, che per quiete delle coscienze si fosse fatta una simile Costituzione: onde molto più era da desiderarsi a tempo di Martino V. che fiorì nel principio del Secolo XV. che vale a dire presso un Secolo dopo Giovan d'Andrea, nel qual mentre le suddette Scomuniche erano cresciute (2).

Differenza fra quegli Eretici, e Scismatici, che son divenuti tali, e que' che son nati e cresciuti negli errori.

Al più si potrebbe dire, che la nostra Estravagante comprenda quegli Eretici, e Scismatici, che da Cattolici, quali erano, son divenuti tali. Stando essi nel possesso di esser riputati Cattolici, non ne devono esser tolti infin a tanto che dalla Chiesa non ne siano dichiarati decaduti: e di fatti di questi costuma la Chiesa far tali dichiarazioni, a fin che si sappiano i Lupi, che infestano l'Ovile di Cristo Signor nostro, ed ognun se ne guardi. Ma non così si potrà dire, che comprenda anche quegli Eretici, e Scismatici, che non

(1) Cioè lo Scisma cominciò nell' anno 1378. e Giovan d' Andrea era morto nell' anno 1348. dopo aver professato il Dritto Canonico in varie Università d' Italia per lo spazio di quasi 50. anni.

(2) Secondo il computo, che dopo l'Ostiense, e Giovan d'Andrea fa il Navarro nel capo 27. del Manuale al n. 49. e 50. cioè, che fin all' anno 1298. in cui fu pubblicato il Sesto Libro delle Decretali, appena vi erano 33. casi, in cui s' incorresse la scomunica *ipso jure*, anzi che si poteano ridurre a 26. (il che per altro giusta quel che abbiamo altrove notato, par che non sia dell' intutto vero): che per lo detto Sesto ne furono introdotti altri 32. e per le sole Clementine, che furono pubblicate nell' anno 1317. altri 50. e che dipoi fin a tempo suo erano diventati quasi innumerabili: di modo che desiderava egli che si fosse fatta qualche limitazione di tali scomuniche almen per lo foro della Coscienza. E sebbene dal tempo di Martino V. fin a quello del Navarro si accrebbero di molto esse scomuniche, erano però prima in tal notabile numero, che cosa opportuna fu, che il detto Pontefice vi mettesse qualche moderazione.

non ſono ſtati mai Cattolici, ma ſon nati, e creſciuti negli errori: nè di quegli ſi è pigliata mai la Chieſa penſiero di dichiararli tali nominatamente, ma vengono compreſi nelle dichiarazioni fatte in perſona de' loro Anteſignani, ed Autori. E così dove Papa Martino vuole la dichiarazione della Chieſa, ciò s' intende di quei, che ſi ſogliono dichiarare, non già di quei, che non vi è ſtato mai tal coſtume di dichiararli. E di fatti queſta è la pratica di non comunicare ne' Sagramenti cogli Eretici, e Sciſmatici nazionali, quando ſiano conoſciuti: e ciò anche ſi pratica co' Greci, e Moſcoviti, che da Pietro Arcudio, dal Card. Albizio, e da Monſig. Dandini, di una ſpecial maniera ſi pretende, che ſiano Eretici, e Sciſmatici tollerati, e compreſi nell' Eſtravagante. Venendo eſſi fra Cattolici, non ſi ammettono alla participazion de' Sagramenti, ſe prima non facciano la Profeſſion della Fede Cattolica, ſecondo la formola (1) preſcritta da Papa Gregorio XIII. nella Coſtituzione 33. che comincia *Sanctiſſimus*: e agli Ordinati da que' Veſcovi, ancorchè non ſiano ſtati partecipi de' loro errori, non ſi permette di eſercitare gli Ordini ricevuti, ſe non dopo fatta *l'abjura* col di più, che ſopra notammo. Senzachè ammeſſo pure che l' Eſtravagante *ad Evitanda* gli Eretici, e Sciſmatici del tutto comprenda, ancor eglino invalidamente il Sagramento della Penitenza amminiſtreriano: perchè manca in eſſi la giuriſdizione, onde poter aſſolvere; mancando loro il Canonico titolo del Beneficio, dal quale quella immediatamente, o mediatamente naſce. Intorno a che ſi può vedere il Fagnano ſopra il ſuddetto Capo *Quod a Prædeceſ-*

Eretici, e Sciſmatici non hanno Canonico titolo di Beneficj.

(1) Tal formola è propria per eſſi Greci, e differiſce dalla formola uſuale a' Cattolici, lor preſcritta da Papa Pio IV. che ſi fa in occaſione di Dottorato, di poſſeſſo di qualche Beneficio, ed in altre occaſioni.

decessore, dove esamina una Questione simile alla nostra(1), ed a lungo, e dottamente di tal materia discorre.

Se gli Eretici, e Scismatici prima della sentenza dichiaratoria siano privi di Ecclesiastici Beneficj.

Altri prescindendo dalla suddetta Estravagante dicono di vantaggio, che quantunque gli Eretici, e Scismatici siano *ipso jure* privati d'ogni Dignità, e Beneficio, e conseguentemente della Giurisdizione, che da quelli nasce; vi sia però bisogno della sentenza, colla quale siano dichiarati tali, e privati insiememente del possesso, in cui si trovano; di modo che gli atti, che frattanto fanno, siano validi: onde il Verricelli *de Apostolicis Missionibus Tit.IX.quæst.*163. almen per questo principio dopo molti, ch' egli cita, ne deduce, che siano valide l'assoluzioni da' peccati, che si danno da Greci Scismatici, ed Eretici, e validi insiememente altri atti di giurisdizione, che da essi si esercitano. Ma il suddetto principio nè anche è vero, dove si tratta di delitti notorj, come coll' autorità di molti prova il Fagnano sopra il suddetto Cap. *Quod a Prædecessore*. Oltrecchè tal principio coerentemente a quel che sopra dicemmo, avria luogo in quei, che stanno nel possesso legitimo delle Dignità, e Beneficj, e di esser riputati Cattolici, da cui, cadendo essi in errori di Scisma, o di Eresia, si devono togliere in virtù di sentenza, colla quale si dichiarino decaduti: ma

(1) La questione, che ivi esamina Fagnano, è se in quei luoghi della Russia dove è stato pubblicato legitimamente il Decreto del Concilio di Trento intorno i Matrimonj clandestini, ma in oggi vi sono più Scismatici, che Cattolici, che ivi vivono promiscuamente, sia valido il matrimonio, che coll'assistenza del Parroco Scismatico contrae il Cattolico colla Scismatica, o per l'opposto. Abbiamo chiamata tal questione simile alla nostra, ma non già la stessa, essendovi molta differenza tra l'una, e l'altra. Primieramente nella nostra si tratta di uso di spiritual giurisdizione, qual è quella di assolvere da' peccati: non così in quella; perchè il Parroco assistendo al Matrimonio, non esercita propriamente atto di spiritual giurisdizione; di modo che lo stesso Fagnano concede, che ancorchè fosse scomunicato denunciato validamente assisterebbe. La nostra inoltre è ristretta a quei, che stando invincibilmente nell' errore, ricevono il Sagramento: ma quella non ha tal restrizione.

ma non mai ha avuto luogo, dove si tratta di quei; che son nati, e cresciuti negli Scismi, e nell' Eresie, ed hanno avute le Dignità, e Beneficj da altri Scismatici, e Eretici. E di fatti sopra di questi non si è mai costumato dalla Chiesa Cattolica dichiararli decaduti da'loro Beneficj e Dignità; ma gli ha sempre considerati come usurpatori sforniti d'ogni dritto e ragione. Quindi se S. Cirillo Alessandrino trattò da Vescovo, e da fratello Nestorio, prima che fosse deposto dal Concilio Efesino; non così dipoi si è praticato con i seguaci di lui, ma dalla lor comunione si son sempre i Cattolici guardati. Nè importa, che i Papi abbiano costumato talvolta trattare gli Scismatici Greci co' titoli di Patriarca, di Vescovo, e di Arcivescovo, che hanno fra loro. Questo i Papi han fatto a fine di non isdegnarli maggiormente, e non già che l'abbiano avuti per veri e legitimi Pastori.

Applicazione della Legge *Barbarius* 3. *de Officio Prætorum* alle cose Ecclesiastiche, e di coscienza.

Vediamo finalmente se sia applicabile per la decisione della nostra Questione la famosa Legge *Barbarius* 3. *de Officio Prætorum*, dalla quale i DD. ne han formata la regola, che *Error communis*, & *Titulus coloratus faciunt jus*. A prima vista pare di sì. I Sacerdoti Eretici, e Scismatici, di cui parliamo, appresso le loro nazioni son riputati comunemente per Ministri legitimi de'Sagramenti, ed ecco l'errore comune: ne hanno ancora il titolo, perchè o son Vescovi, o son Parrochi, o altrimenti destinati da loro Superiori a ministrare i Sagramenti, ed ecco il Titolo putativo. Il Fagnano però nel suddetto luogo a proposito della Questione, che ivi tratta, propone contra tal regola quattro eccezioni, tre delle quali riguardano ancora la nostra Questione. Primieramente vuole, che il Titolo putativo debba provenire da legitimo, e vero Superiore, il che

non

non si verifica negli Eretici, e Scismatici nazionali, che hanno il titolo da altri, che ancor essi hanno i loro titoli infetti, e così di mano in mano si darebbe il processo in infinito di titoli putativi. In secondo luogo dice, che acciocchè vagliano le collazioni de' Beneficj fatte da Prelati putativi, è necessario, che i Beneficj non siano riserbati, quali sono quei degli Eretici, e Scismatici. E finalmente dice, che l'errore comune deve esser del fatto, non già del dritto (1). Ma ponno tali eccezioni aver per avventura le loro risposte. E cominciando dall'ultima, che nasce dalla Regola, che *Ignorantia facti, non juris, excusat*, diciamo, che siccome la prima parte di tal regola ha le sue limitazioni; perchè non ogni error di fatto scusa, così non ogni error di dritto non escusa. E primieramente l'error di dritto dubbio non si dubita, che escusi; in oltre escusa, quando è probabile, qual è quella del caso nostro, che supponiamo nascere da insuperabile ignoranza. Senzachè nel nostro caso l'errore si riduce ad esser di puro fatto; poichè i suddetti ignoranti nulla sapendo della Chiesa Latina, e tanto meno delle controversie, che fra questa, e la loro vi sono, credono, che i loro Pastori siano legitimi Ministri de' Sagramenti.

Qual errore scusi, e quale no.

Quanto poi alle accennate prima, e seconda eccezione, che ambedue si oppongono per escludere il titolo putativo nel caso nostro, diciamo, che le ragioni non sono così concludenti, che rendano la cosa certa, e fuor di controversia. Primieramente potriamo dire, che quantunque *de jure antiquo* non basti il so-

V lo

(1) La quarta eccezione, che oppone il Fagnano, e la mette in terzo luogo, è che l'errore comune a nulla suffraghi a chi ha la scienza dell'impedimento. Che che sia di tal eccezione, ella non ha che fare colla nostra questione, nella quale parliamo degli affatto ignoranti.

lo errore comune per fare *il jus*, ma si ricerchi anche il titolo putativo a tenore della *L. Barbarius*; *de jure* però *novo*, *&* *novissimo* basta, come abbiamo dalla *L. 1. C. de Testamentis*, *dal §. sed cum aliquis Institut. de Testamentis Ord.* e dalla Novella 44. *de Tabellionibus*; di modo che alcuni Dottori col Ponzio così sostengono. Ma tal dottrina non sussiste; perchè negli addotti luoghi si parla sì di sostenere altri atti fatti per errore, non già però, che nascono da giurisdizione, come son quei della *L. Barbarius*. Nella Legge 1. e nel §. *sed cum* si dice, che sia valido il testamento, in cui intervengono per testimonj i servi riputati liberi; e nella Novella 44. si dice, che si sostengono gli atti fatti da chi avea avuta la licenza di far rogiti dal Tabellione, che non potea darla (1): e nè l'uno, nè l'altro caso ad esercizio di giurisdizione si attiene. Poichè questa non dicesi esercitarsi dal semplice testimonio, così nè anche dal Tabellione, o sia Notaro, che non è altro, che un testimonio qualificato. Quindi se si dasse un Prete, o altri, che senza titolo fosse comunemente riputato per Parroco, quantunque invalidamente assolveria da' peccati; crederei però, che validamente assisteria alla contrazione de' matrimonj (2); dove

In quali casi il solo error comune renda gli atti validi.

(1) Ivi l'Imperatore dopo avere stabilito, che niun Tabellione, che oggi chiamiamo Notaro, potesse nella sua stazione, o sia distretto, costituirsi più di un sostituto, soggiunge: *Si vero præter hoc fiat, & alter delegatur; tunc subjacet pœnæ Tabellio, qui auctoritatem habet a nobis dudum definitam; ipsis tamen documentis propter utilitatem contrahentium non infirmandis.*

(2) Sariano cioè tali matrimonj validi in genere di contratto solamente, quando si facessero coll'assistenza del Parroco putativo, che non fosse Sacerdote, secondo quel, che nell'Appendice della Dissertazione I. abbiamo osservato.

Il Padre Sanchez però *Lib. III. de Matrimonio disput.* 22. sostiene, che tal matrimonio saria nullo: Ed all'argomento che si cava dalla Novella 44. così risponde: *Illum delegatum habuisse auctoritatem a vero Tabellione habente potestatem; quamvis enim ipsi interdictum sit, ne deleget,*

dove non esercita giurisdizione, ma si ha solamente come un testimonio qualificato. In oltre potriamo dire, che quantunque nella specie della suddetta Legge *Barbarius* si abbia, che il titolo putativo provenga da vero e legitimo superiore, non è vero però, che da tal titolo putativo non ne possa nascere un altro simile, e della stessa forza: nè sempre è vera la dottrina di Baldo allegata dal Fagnano che *fictio non generat fictionem*. I figliuoli adottati, o legitimati per fizion di Legge son riputati legitimi: Ed in niun luogo si trova proibito, ch' essi possano adottare, o legitimare altri; dunque non è generalmente vero, che *fictio non generat fictionem*. E per l' opposto volendo esigere le suddette condizioni ricercate dal Fagnano, e da altri, per far aver luogo alla nostra regola nelle cose Ecclesiastiche, e de' tempi nostri, ne nascerebbero delle conseguenze troppo dure. Fingiamo il caso, che un Vescovo per cagion di qualche occulta irregolarità sia nullamente provisto, e che questi provegga delle Parrocchie anche nullamente per qualche vizio occulto di essi provisti, o per la qualità di essi Beneficj, che son riserbati, o per non aver osservata in tutte le sue parti la forma del concorso: avremmo in tali Parrochi il titolo putativo nato da un altro titolo putativo; e conseguentemente secondo la detta dottrina gli atti, che da loro si fariano, sarebbero tutti nulli, e così tante povere anime sarebbero ingannate (1).

Se da un Titolo putativo ne possa nascere un altro anche putativo della stessa forza.

 Anzi

leget, valet tamen delegatio. Ma pare, che non dica bene; perchè dove abbiamo la Legge proibitiva di qualche cosa, tutto ciò che si fa in contrario, è nullo *L. Non dubium C. de Legibus*; dunque avendo l' Imperatore Giustiniano proibito a' Tabellioni di sostituirsi più di uno, la sostituzione, che questi facessero del secondo, saria nulla.

(1) Che se poi un Vescovo simoniacamente avesse ottenuto il Vescovato, ne verrebbe probabilmente, che simoniacamente ancor esso conferirebbe le Parrocchie; perchè chi compra, vende: Massima, che tenea l'Imperator Alessandro Severo; onde non permetteva, che i Magistrati si dassero per denari. Ed ecco quanti Parrochi avriamo in tal caso, che nullamente amministreriano i Sagramenti.

Anzi volendo noi appuntino, e con rigore esigere le condizioni, che dalla specie della Legge *Barbarius* si cavano, altre durissime conseguenze ne nasceriano. In essa non solo si suppone, che il titolo provenga da vero, e legitimo superiore, ma ancora che questi possa rimovere l'impedimento dal provisto. Si tratta d'uno Schiavo, che per error comune essendo riputato libero fu fatto Pretore dal Popolo, appresso il quale era il supremo potere (1). Scoverta finalmente la sua condizione servile, si diede luogo a Giurisconsulti di domandare, se doveasi aver per valido tutto ciò che da lui era stato fatto: ed Ulpiano dipoi la stessa materia trattando, rispose di sì, con soggiungere: *Hoc enim humanius est; cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem: sed & si scisset, servum esse, liberum effecisset. Quod jus multo magis in Imperatore observandum est* (2). Ecco dunque come nella specie della Legge *Barbarius* il legitimo superiore, che avea dato il titolo, potea insiememente rimovere l'impedimen-

Titolo putativo nella Legge *Barbarius* proviene da chi può togliere l'occulto impedimento.

(1) Poichè Barbario Filippo, o Barbio Filippico, a quel che dice Suida nella parola *Barbios* visse a tempo del Triumvirato di M. Antonio, ed allora la suprema potestà di creare i Magistrati, era presso il Popolo. Ciò supposto si rende vana la congettura di Giacomo Gotofredo, *Dissert. de Elect. Magistr. inhabilis per errorem facta*, che Barbario fosse stato Pretore Tutelare. Tal Ufficio era incognito prima dell'Imperatore M. Antonino il Filosofo, siccome riferisce Giulio Capitolino nella vita di lui al capo 10. *Prætorem Tutelarem prius fecit, quum antea Tutores a Consularibus poscerentur, ut diligentius de Tutoribus tractaretur*.

(2) Non contento Domizio Ulpiano di aver adulato l'Imperatore nella *L. 1. de Constitutionibus Principum* con dire: *Quod Principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege Regia, quæ de imperio ejus lata est, populus ei, & in eum omne suum imperium, & potestatem conferat.* Non contento, dico, di ciò, quì dice di più, che sia maggior la potestà dell'Imperatore di quella, che avea il popolo Romano. S'ingegnano però i Dottori d'assegnar qualche ragione di questo detto di Ulpiano, al che per altro non ripugno: e sembrami più dell'altre probabile quella, che ne dà Eguinario Barone, cioè ch'era più facile ingannare l'Imperatore, che tutto il popolo, e perciò si ricercava in quello maggior arbitrio e potestà per dar riparo a tali inconvenienti.

mento(1), e che *fictione juris* si considerava, come se l' avesse rimosso; *Quare* (ne inferisce il dottissimo Antonio Goveano *Lib. 1. Lect. var. cap. 6.*) *si Prætor servum judicem det, puto neque judicem, neque quasi judicem esse. Prætor namque servum judicem facere non potest.* Quindi bisogneria ancor dire, che se un Vescovo conferisca una Parrocchia ad un occulto irregolare, o altro occulto inabile, che non può, se non dal Papa, esser abilitato, gli atti che si fariano da tal provisto, siano nulli, perchè il suo impedimento non si potria rimovere dal Vescovo. E di fatti Gio-Battista Ferretti nel Consiglio VIII. al n. 3. sostiene, che se un occulto irregolare d'irregolarità, su la quale il solo Papa può dispensare, fosse assunto ad Vicariato Generale di un Vescovo, le istituzioni de' Beneficj da lui fatte, sariano nulle(2): appunto perchè il Vescovo non potria togliere tal impedimento d' irregolarità(3).

E pu-

(1) Potea dunque il Popolo Romano togliere al Padrone il servo, e farlo libero, onde creando Magistrato un servo, che sapea esser tale, o dandogli altro Ufficio incompatibile colla servitù, s' intendea dargli insiememente la libertà: appunto come il Padrone, che l'istituisse Erede, o lo lasciasse Tutore de' suoi figliuoli.

(2) Ciò anche supposto, lo stesso non si può dire di colui, che per error comune essendo riputato Dottore, esercita l'Ufficio di Vicario Generale di qualche Vescovo; imperciocchè non abbiamo *in jure* che per esercitar tal Ufficio, vi bisogni il Dottorato. E sebben la consuetudine par che lo ricerchi per poter decretare nelle cause contenziose: non lo ricerca però in maniera, che facendosi altrimenti, gli atti sariano nulli.

(3) E che altri imbrogli sariano, se fosse vero quel che vuole il Fagnano sopra il Capitolo *Postulastis de Clerico Excom. n. 13. & seqq.* che lo scomunicato assoluto *in foro conscientiæ tantum*, e così anche l' irregolare della stessa maniera dispensato non sia capace di ricevere Beneficio Ecclesiastico. Quasi tutti quei, che contragono tali occulti impedimenti, si fanno assolvere, e dispensare in foro *conscientiæ tantum*, o dal Vescovo, dove egli può in virtù del *Cap. Liceat 6.* del Conc. di Trento *sess. 24.* o con rescritto dalla S. Penitenzieria Segreta, o anche in occasione di Giubileo: e così quanti nullamente sariano i provisti di Parrocchie, ed altri Beneficj Curati, che nullamente ancora amministreriano i Sagramenti! Ma questa dottrina del Fagnano non regge. Tali assoluti, e dispensati quantunque nel foro esterno siano

La comun de' Dottori non ricerca, che il titolo putativo provenga da superiore, che possa togliere l'impedimento.

E pure la comune ſentenza de' DD. è in contrario, e ſolamente ricerca, che l' impedimento non ſia *de jure naturæ*, *vel Divino* (1). Nè eſſa è conforme alla Legge *Barbarius*, ſiccome pretendono alcuni, i quali ſon d'avviſo che Ulpiano due ragioni del ſuo detto aveſſe aſſegnate, una con dire *hoc eſt humanius*, e l' altra con dire *cum etiam potuit populus R. ſervo decernere hanc poteſtatem*: E che queſta ſia un altra ragione differente della prima, l'argomentano dalla particola *etiam*, che il Giuriſconſulto uſa; onde ne inferiſcono, che baſti verificarſi la ſola prima. Ma non è queſta la genuina interpetrazione della *L. Barbarius*. La ſeconda ragione, che aſſegna Ulpiano è prova e conferma della prima; come ſi vede dalla particola *cum*, che ha forza di render ragione di quel che antecedentemente ſi è detto. Nè importa, che ſi ſerve pure della particola *etiam*. Si ſerve di tal particola, non già per cumular ragione a ragione, ma per dinotare, che il Popolo Romano, che avea di fatto creato Barbario Pretore, avea potuto anche (ch' è *l' etiam*) farlo *de jure*

no incapaci di Beneficj, nel foro interno però ne ſono capaciſſimi. Nè punto fa a ſuo favore la deciſione, che nel numero 31. porta della S. Congr. del Concilio, che l' aſſoluto dalla Simonia occulta, e diſpenſato inſiememente in virtù del ſuddetto Capo *Liceat* 6. *non cenſeri abſolutum, & diſpenſatum ad obtinenda Beneficia*. Non fa, dico, a ſuo favore tal deciſione.

Eſſa non parla di quella inabilità *ad Beneficia*, che naſce dall' irregolarità, o dalle Cenſure, ma di quella inabilità, ch' è ſtabilita come pena particolare, ſopra la quale il Veſcovo non può diſpenſare, ſiccome oſſerva ottimamente lo Zoeſio al Titolo *de Simonia* nel num. 132. ove appunto parlando della facoltà comunicata al Veſcovo dal Concilio dice: *Quam ad inhabilitatem non recte traxeris, quæ non tam eſt irregularitas, quam particularis pœna. Concilium autem non dat facultatem generalem diſpenſandi in omnibus pœnis occultis Papæ reſervatis, & ita dicitur declaratum a Cardinalibus*.

(1) Da ciò ſi vede, quanto ſia impropria l' applicazione, che Giaſone fa della noſtra regola a propoſito della ſuppoſta Giovanna Papeſſa, cioè che gli atti da eſſa fatti foſſero ſtati validi. L' impedimento che naſce dal ſeſſo al Sacerdozio, è molto più al Supremo, è *de jure Divino*, e non ſi può togliere per qualſiſia titolo, o colore.

jure (1). Nè tal Legge vien ampliata dalla Legge 2. *Cod. de ſententiis, & interlocutoriis omnium Judicum*, dove l' Imperator Antonino dice: *Si arbiter datus a Magiſtratibus, cum ſententiam dixit, in libertate morabatur, quamvis poſtea in ſervitutem depulſus ſit, ſententia tamen ab eo dicta habet rei judicatæ executionem.* Quì non ſi tratta già, ſiccome alcuni, fra' quali Franceſco Otomanno *Illuſtr. Quæſtionum Quæſt.* 17. (2) pretendono, di Schiavo per errore riputato libero; ma di uno, che nel tempo della Giudicatura veramente era libero, e dipoi era ſtato cacciato nella ſervitù: ciocchè facilmente potea intervenire in que'che ſi chiamavano *ſtatuliberi* (3).

Ulpiano nella Legge *Barbarius* appoggiato all' equità naturale.

Dunque non ſempre è neceſſario eſigere con rigore le condizioni delle Legge *Barbarius*; ma ſiccome Ulpiano non appoggiato già a qualche legge ſcritta, ma alla ſola equità naturale (4) ſecondo lo ſtato Civile d'allora, in tal manie-

---

(1) Quindi ſi vede, che malamente Otomanno *Illuſt. Quæſtionum Quæſt.* 17. interpetra Ulpiano, quaſi che aveſſe detto: *Ut ſicuti ſtante Republica legem ferri oportuiſſet, ne ea res iis, quibus Barbarius jus dixiſſet fraudi eſſet: ita neceſſarium & privilegium.* Qualora vi foſſe biſognata la legge del Popolo per convalidare gli atti fatti da Barbario, non occorrea che Ulpiano aſſegnaſſe la ragione, chè il popolo potea dare la libertà allo ſchiavo; perchè anche ſenza di queſto potea convalidare gli atti di lui.

(2) E forſe anche Graziano, giacchè egli nel *Can.* 1. 3. *quæſt.* 7. dice: *Verumtamen ſi ſervus dum putaretur liber, ex delegatione ſententiam dixit, quamvis poſtea in ſervitutem depulſus ſit, ſententia ab eo dicta rei judicatæ firmitatem tenet.*

(3) Si dicea *ſtatulibero* colui, che in frode de' Creditori era ſtato manumeſſo: fintantocchè non ſi conoſcea la frode, egli era veramente libero, e coſtandoſi poi della frode, *depellebatur in ſervitutem.*

(4) Nè è vero quel che pretendono l' Otomanno nel luogo citato, e Claudio Salmaſio *ad jus Atticum, & Romanum*, che Pomponio Giuriſconſulto nella medeſima Legge *Barbarius* menzionato, fuſſe ſtato di ſentimento contrario a quel di Ulpiano, così corrigendo, ed interpetrando le parole di queſto. Ulpiano non contradice a Pomponio: ma, come interpetra Giacomo Gotofredo nella ſuddetta Diſſertazione, lo ſpiega, e ſuppliſce quel che in lui manca. Pomponio avea ſolamente eſaminato, ſe Barbario foſſe ſtato Pretore, nè ſi era brigato di eſaminare, ſe gli atti da lui fatti foſſero ſtati validi: ma Ulpiano vede ancor queſto.

maniera nel proposto caso la discorse: così noi facendo uso della stessa equità naturale dobbiamo applicare la regola allo stato presente delle cose: e supposto anche, ch' egli in altri casi diversamente avesse risposto; non così dobbiamo noi fare, passando su di ciò grandissima differenza tra lo stato Civile d' allora, e lo stato presente della Chiesa. Allora tali occulti impedimenti erano rari; onde non vi era da temere per conto di essi perturbazione alla Repubblica; ma ora nella Chiesa essi occulti impedimenti, siccome quelli, che possono provenire da molte irregolarità, censure, irritazioni, inabilitazioni, ed altre pene, ed anche da varie riserbe, sono moltissimi; sicchè per cagion di essi molti incomodi alla Chiesa potrebbero provenire. Di più nello stato civile i difetti, che nascono dagl' impedimenti occulti, fintanto che non si scoprono, non recano pregiudizio ad alcuno; e scoprendosi, ponno esser sanati da' Principi: Non così nella Chiesa, dove tali difetti ancorchè non si scoprano, ponno esser di sommo pregiudizio; e scoprendosi non sempre si ponno sanare. Pare dunque che dove concorre l'error comune, ed il titolo putativo, quantunque questo non venga da vero e legitimo Superiore, ma da superiore, che ancor esso abbia il titolo occultamente vizioso possa nelle cose Ecclesiastiche aver luogo la sudd. regola. Perchè si suppone, che la Chiesa per quiete de' Fedeli supplisca la giurisdizione almeno per lo foro della coscienza, in quelle cose, ch' essendo nulle, non si possono convalidare, come sono l' assoluzioni Sagramentali: e ciò ancora, che il lor difetto quanto più rimane occulto ed incognito, tanto più è a Fedeli di aggravio, e pregiudicio (1).

Differenze degl' impedimenti occulti nello stato Civile, e nella Chiesa.

Ma

(1) Fanno a questo proposito molte di quelle ragioni, che sopra adducemmo per provare, che in caso di necessità possa ogni Sacerdote anche pre-

Ma queste e simili riflessioni non ostanti, credo, che in niun conto la L. *Barbarius* ne'Sacerdoti scismatici, ed eretici possa nel caso nostro adattarsi; perchè il lor vizio non è già occulto, ma notorio, sebben da' suoi non conosciuto. E così dunque che finalmente risponderemo alla proposta Questione? Che non abbiamo su di ciò cosa positiva per affermare, o negare: ma che però piamente sia da presumere (1), che la S. Madre Chiesa nè pure tali ignoranti voglia abbandonare, ma voglia piuttosto supplire a lor favore la giurisdizione ne'suddetti Sacerdoti. E ciò tanto maggiormente, perchè eziandio ne'casi di manifeste usurpazioni Tiranniche, abbiamo, che sedate le turbolenze, avessero costumato i legittimi Principi per lo ben pubblico sostener molte cose fatte in esso governo Tirannico, come dal Codice Teodosiano nel titolo *de Infirmandis his, quæ sub Tyrannis &c.* (2): e la Chiesa altresì per lo stesso ben pubblico ha sostenuto molte delle cose fatte da Scismatici, ed Eretici (3). Dunque se la Chiesa cogli Eretici, e Scis-

Piamente è da presumersi, che la Chiesa dia la giurisdizione a' Sacerdoti Eretici, e Scismatici a favor di quei, che senza colpa stanno nell' errore.

X mati-

preciso assolvere da'peccati; e particolarmente quel che nella nota della *pag.* 106. riferimmo dello stesso Fagnano sopra il Capitolo *Nimis* 18. *de Filiis Presbyterorum*.

(1) Così è piamente da presumere, che la Chiesa supplisca la giurisdizione ne'Confessori, che seguitano dell' opinioni probabili attinenti ad essa giurisdizione, eziandio in concorso d' altre ugualmente probabili, o di maggior probabilità. Anzi molti hanno ciò per certo; onde si fanno lecito di consigliare, e di ridurre in pratica una tal dottrina, non ostante la prima Proposizion dannata da Papa Innocenzo XI. Ma io non so donde desumono tal certezza: da qual Canone? da qual Costituzione? da qual tradizion de' Padri? da qual evidenza di ragione? è certo, perchè così essi vogliono e decidono. E così son certi gli altri principj di quella morale benigna, di cui la corruttela de' tempi fa tanto abuso.

(2) Altri esempj massime della Francia si ponno vedere presso il Mornacio nel coment. alla stessa L. *Barbarius*.

(3) Secondo le varie circostanze de' tempi, e di essi Eretici, e Scismatici, che si son ravveduti, ha usata minor, o maggior indulgenza: ma la pratica presente da più secoli introdotta è, che quando eglino son nazionali, e vengono all'obbedienza, ed alla Fede, si permette loro l'esercizio

matici pur colpevoli ha usata, e tuttavia usa questa equità, che venendo eglino nel grembo di lei, abbia per rato il Sagramento dell'Ordine da loro nello stato di errore ricevuto, sicchè abbiano di esso l'esercizio: non è fuor di proposito dire, che usi maggior equità con quei, che senza colpa stanno nel medesimo stato. La qual equità non potendo consistere in altro, che con supplire a loro pro ne' Sacerdoti la giurisdizione per validamente assolverli; convien presumere, che lo faccia. Quindi è da credersi, che nel grande Scisma de' Papi, che durò dall'anno 1378. fin all'anno 1417. avesse la Chiesa supplito ne' Sacerdoti Scismatici la potestà di assolvere da' peccati coloro, che stavano con buona fede ed invincibilmente nello stesso errore (1); de' quali è tanto vero, che ve ne fossero, che vi furono anche de' Santi, come vi fu il B. Pietro di Lussemburgo, e per qualche tempo S. Vincenzo Ferreri (2). Del resto se si vuole, che la Chiesa non supplisca a favor de' suddetti ignoranti la giurisdizione, non occorre perciò disperare della loro eterna salute nel caso, che cadono in qualche mortal peccato; ma convien piuttosto sperare, che oltre al mezzo, che possono avere d'una perfetta contrizione, onde ottenere il perdono, in punto di morte siano validamente assoluti, secondo quel che sopra si è veduto: ed in vita abbiano l'ajuto degli altri Sagramenti, particolarmente dell'Eucaristia, per mezzo de' quali d'attriti diventino contriti, e ricevano la prima grazia.

AP-

cizio degli Ordini ricevuti, e se ne son capaci, di più il ritenere i Beneficj, e Cure, che aveano: e così si contiene la S. M. di Papa Benedetto XIV. nella Costituzione *de Coptorum Ritibus*.

(1) Tomaso Illirico presso Ludovico Bail nella Somma de' Concilj dice, che tutti gli atti fatti in tempo di tale Scisma fossero stati validi, ed anche l'assoluzioni Sagramentali: ma non si piglia la pena di provarlo.

(2) Su di che fra gli altri si può vedere la S. M. di Papa Benedetto XIV. *Lib. III. de Canonizatione Sanctorum cap.* 20.

APPENDICE

ALLA

SECONDA DISSERTAZIONE,

Colla quale ſi eſamina, coſa ſi debba intendere per articolo di morte, in cui ogni Sacerdote può aſſolvere da peccati, e cenſure: e ſe tal aſſoluzion di Cenſure vaglia anche per lo Foro eſterno.

GIà notammo nella I. Diſſertazione con Melchior Cano la differenza, che propriamente paſſa tra articolo di morte, e pericolo di morte, che *Periculum mortis ſit in his dumtaxat, unde mors frequenter ſolet accidere.. At articulus mortis intelligitur, cum regulariter certa mors eſt*. Avendo dunque nell' antecedente Diſſertazione dimoſtrato, che in caſo di morte ogni Sacerdote poſſa aſſolvere da peccati, non è fuor di propoſito quì per modo d' Appendice eſaminare, ſe ciò debba intenderſi dell' articolo ſoltanto, o anche del pericolo di morte. Se l' aſſoluzion da' peccati foſſe ſeparata di tempo dalla Confeſſione, come ſolea eſſere anticamente, maſſime nelle Penitenze pubbliche, ſenza niuna eſitazione direi, che ſi doveſſe intendere del puro, e pretto articolo di morte: e così provammo nella ſuddetta prima Diſſertazione, che a' penitenti moribondi non ſi dava l' aſſoluzione, ſe non quando erano diſperati di ſalute. Ma da che ſi è introdotto, che immediatamente dopo la Confeſſione ſi dia l' aſſoluzione, non dubito punto, che ſotto nome di articolo di morte venga anche il pericolo, perchè ricercando la Confeſſione integrità di mente, non deve differirſi nell' ultimo periodo della vita, in cui deſtituto l'uomo di forze, e di ſenſi non ſa nè che ſi fare, nè che ſi dire. E ciò tanto più, che deve indi, potendo, ricevere anche l' Eucariſtia, e l' Eſtrema Unzione; la qual ragione non così militava preſſo gli antichi, perchè ſiccome notammo nella ſteſſa prima Diſſertazione, a'Penitenti non ſi dava l'Eſtrema Unzione, e l'Eucariſtia ſi dava anche a chi affatto era di ſenſi deſtituto. Laddove preſentemente l' Eucariſtia

non si suole dare, se non a chi ha qualche cognizione almeno del Ben che riceve, e l'Estrema Unzione non si può senza gravissimo peccato differire di darla negli ultimi respiri; come il Catechismo Romano *de Extrema Unct.* §. 3. fra gli altri dice: *Gravissime peccant, qui illud tempus ægroti ungendi observare solent, quum jam omni salutis spe amissa, vita, & sensibus carere incipiat* (1).

A' gravemente e pericolosamente infermi dunque può ogni Sacerdote, in mancanza del Parroco, o altro Confessore approvato, che non si possa avere, amministrare il Sagramento della Penitenza, ed assolverli anche da ogni peccato, e censura riserbata. Così suppone S. Carlo nelle Ammonizioni a' Confessori verso il principio, dove dice: *Ac vero nemo per speciem necessitatis alicujus se falli sinat, ac necessitatem interpretetur pro quavis ægritudine, etiamsi gravis, & periculosa illa sit, cum ad proprium Pastorem, vel alium Confessarium a nobis approbatum recurri potuisset*. Ed espressamente lo dice il Rituale Romano con queste parole: *Sed si periculum mortis immineat, approbatusque desit Confessarius; quilibet Sacerdos potest a quibuscumque censuris, & peccatis absolvere* (2). Altri casi fuor di quel di malattia sogliono esemplificare i Dottori, in cui si verifichi tal pericolo, come quel di Guerra, di Naufragio, di Parto, e simili: ed alcuni di essi ampliano troppo e l'estendono a tutti quei pericoli, ne' quali si può donare *caussa mortis*, enumerati nella *L. 3. e seg. de Mortis caussa donationibus*. Ma per non isbagliare, bisogna stare attento a due cose: Che il pericolo sia tale, onde sovente ne venga la morte, e questa sia vicina, non già lontana. Nè vale opporre quel che dice Papa Bonifacio nel Capo *Eos 22. de sent. excom. Propter imminentem mortis articulum, aut aliud impedimentum legitimum*. Poichè il Papa nel primo caso parla della potestà, che ha ogni Sacerdote; ma nel secondo caso parla soltanto della potestà che hanno i Vescovi di assolvere gli scomunicati di scomunica riserbata al Papa, e sono

---

(1) Coerentemente al Rituale S. Carlo Borromeo nel 1. Conc. di Milano stabilì: *Extremæ Unctionis Sacramentum, curet Parochus, ut ægroto, dum integris est sensibus, adhibeatur*. E questo stesso in sostanza avea voluto determinare Papa Eugenio IV. nel Decreto *pro Armenis*, dove dice: *Hoc Sacramentum nisi infirmo, de cujus morte timetur, dari non debet*. Quindi si vede quanto sia sfacciata la calunnia di Calvino *Lib.* IV. *Inst. cap.* 19. dove de' Cattolici dice: *Isti non infirmos, sed semimortua cadavera, sua pinguedine inficiunt, cum jamjam anima in primoribus labiis laborat, vel, ut ipsi loquuntur, in extremis*.

(2) Da questo luogo del Rituale ancora si vede quanto malamente alcuni hanno insegnato, poter ogni semplice Sacerdote assolvere da' peccati, e censure in punto di morte, quantunque vi sia presente il Parroco, o altro Confessore approvato.

ſono impediti di andare alla S. Sede (1).

I motivi, che abbiamo addotti per provare, che l'aſſoluzion de' peccati, e delle cenſure ſi poſſa dare anche in pericolo di morte, non che in articolo, non militano nell' Indulgenze: e perciò dove queſte ſi concedono da darſi in articolo di morte, non ſi poſſono dare ſe non nel puro e pretto articolo di morte. Così par, che ſupponga la S. M. di Papa Benedetto XIV. nella Bolla 34. del ſecondo Tomo del ſuo Bollario, che comincia *Pia Mater*, colla quale comunica ad ogni Veſcovo di poter dare tali indulgenze *etiam per ſubſtitutos Presbyteros*. Dandoſi però da Veſcovi agli infermi l' Indulgenze fuor di tal tempo, non ſariano eſſe inutili, perchè ſe non vagliono in virtù della ſuddetta conceſſione Pontificia, valeranno in virtù della poteſtà, che eſſi Veſcovi hanno *de jure communi*, a quel che oſſervano Innocenzo, ed il Fagnano ſopra il Capitolo *Cum ex eo* 14. *de Pœnitentiis*, & *Remiſ.* Oſſervano eſſi, che la reſtrizione, che in tal Capitolo ſi fa a Veſcovi di poter concedere l' Indulgenze, riguarda la forma pubblica, non già il foro penitenziale. Dandoſi dunque agl' infermi l' Indulgenze nel foro Penitenziale, ſi ponno beniſſimo da Veſcovi dare in virtù della poteſtà, che hanno *de jure communi*. Ma il punto è, ſe tali Indulgenze Veſcovili poſſano eſſer plenarie. Il Fagnano nel ſuddetto luogo ſuppone di no; poichè dice, che debbano eſſer diſcrete, e moderate: il Padre Natale Aleſſandro dice, che poſſano eſſere anche plenarie. Dipende la riſoluzione di queſta queſtione dalla riſoluzione di un' altra, che non è luogo quì di trattare.

Paſſia-

(1) Era ſtata comunicata a' Veſcovi tal facoltà, perchè l' uſo d'allora era, che gli ſcomunicati di ſcomunica riſerbata al Papa, doveano ricorrere perſonalmente a lui per riportarne l' aſſoluzione. Sicchè potendovi eſſer degl' impedimenti a fare tal viaggio, era neceſſario, che ſi comunicaſſe a' Veſcovi la facoltà di aſſolverli con eſigere da loro la promeſſa giurata di preſentarſi al Papa ſubito che avriano potuto. la qual promeſſa però non ſi eſigea dalle donne, ed altre perſone, che ſi riputavano perpetuamente impedite. Ed è tanto vero che vi era tal obbligo, che nè anche in occaſione di Giubileo n' erano diſpenſati: non eſſendovi ancor l' uſo di eſtendere il Giubileo fuor di Roma; ma il primo a far tal eſtenſione fu Papa Bonifacio IX. nel 1398. E così s' introduſſe pure, che in virtù di reſcritto Apoſtolico ſi otteneſſe la facoltà di poter eſſere aſſoluto *in partibus*, come ora ſi pratica. Ciò ſuppoſto, pare, che non poſſano i Veſcovi in virtù della ſuddetta facoltà aſſolvere gl' impediti di andare in Roma, da quelle ſcomuniche che ſono ſtate riſerbate al Papa dopo l' introduzione di tal uſo. E di fatti S. Pio V. riſerba a ſe l'aſſoluzione delle Monache, che violano la lor clauſura, e delle femine generalmente, che violano la Clauſura de' Frati. Nè in queſte, nè in altre riſerbe ſi eccettua altro caſo fuor di quel dell'articolo di morte.

Paſſiamo ora a vedere, ſe la facoltà, che tiene ogni Sacerdote di aſſolvere dalle cenſure anche riſerbate in punto di morte ſi reſtringa al ſolo Foro Penitenziale, o pure ſi ſtenda al Foro eſterno. E non dubito punto, che comprenda l' uno, e l'altro Foro: ciò che provo primieramente dal vedere, che in niun luogo, dove ſi concede tal facoltà, ſi faccia reſtrizion alcuna di Foro (1). Tanto più che eſſa, ſiccome abbiamo veduto, è ancora *de jure communi*, ed atteſo tal dritto non vi è eſempio di facoltà di aſſolvere dalle cenſure conceduta per lo ſolo foro interno. I primi eſempj forſe ſi diedero ne' Reſcritti della Penitenzieria a tempo di Papa Benedetto XII. a quel che dice Ludovico Gomez ſopra la Regola *de non judicando ſecundum ſupplicationem quæſt.* 14. *n.* 3. *Hinc eſt quod in Sacra Pœnitentieria, quando gratia in foro conſcientiæ petitur, abſolutio committitur Confeſſori, literis laniatis, & nullis teſtib. adhibitis, ut antiquus, & inveteratus ſtilus a tempore Benedicti XII. introductus habet*. In oltre lo provo coll'autorità di Papa Gregorio IX. nel Capo ultimo, *de Sepulturis*, dove egli dice, che allo ſcomunicato di ſcomunica riſerbata, il quale foſſe ſtato, *dum ageret in extremis, per Presbyterum ſuum juxta formam Eccleſiæ abſolutus, non debet cœmeterium, & alia Eccleſiæ ſuffragia denegari*. Dunque il Papa ſuppone, che tale ſcomunicato foſſe aſſoluto *in utroque foro*, e perciò dice, di non dovere eſſer privo dell' Eccleſiaſtica ſepultura, ed altri ſuffragj della Chieſa; laddove lo ſcomunicato nel ſolo Foro penitenziale, di tali coſe è privo; perchè ſe è riconciliato con Dio, non è riconciliato colla Chieſa, come fra gli altri prova il Fagnano ſopra il Capitolo *Poſtulaſtis 7. de Clerico excom- miniſtrante*. Nè vale dire, che Papa Gregorio parli dell' aſſoluzione, che ſi dà dal Parroco, non già dagli altri Sacerdoti. Parla del proprio Parroco, perchè queſto era il caſo ſeguito, ſu di cui fu egli domandato, che il proprio Parroco avea data l' aſſoluzione (2). Sic-

(1) E quì è particolarmente da notarſi, che il Concilio di Trento, il quale parlando della poteſtà, che comunica a' Veſcovi di poter ne' caſi occulti aſſolvere, e diſpenſare, la riſtringe nel ſolo foro interno; non così quella di aſſolvere, che concede ad ogni Sacerdote in articolo di morte.

(2) Perchè in que' tempi quaſi i ſoli Parrochi amminiſtravano i Sagramenti, non avendo ancor fatti progreſſi i privilegj de'Mendicanti, che appena erano cominciati: nè ſtava molto in uſo, che da' Veſcovi ſi approvaſſero i Preti ſemplici per le Confeſſioni; nè tampoco gli ſteſſi Parrochi per le Confeſſioni di coloro, che non erano loro figliani. E perciò le Parrocchie erano più frequenti, che non ſono adeſſo. E per darne un eſempio vicino: Nel diſtretto di queſta Parrocchia della Cattedrale, che pur è una delle piccole di Napoli, vi erano anticamente ſette, e forſe otto Parrocchie, cioè di S. Giorgitello, di S. Stefanello, di S. Pietro de'

Sicchè se in mancanza di lui, altro Sacerdote l'avesse data, lo stesso avria risposto (1). Lo stesso prima di Papa Gregorio par, che avesse supposto Papa Innocenzo III. nel capo *Sacris* 12. sotto il medesimo titolo, ove parlando degli scomunicati dice: *Et ut careant Ecclesiastica sepultura, qui prius erant ab Ecclesiastica unitate præcisi, nec in articulo mortis Ecclesiæ reconciliati fuerint*.

Acciocchè però lo scomunicato assoluto in punto di morte, si abbia per riconciliato ancora esternamente, e colla Chiesa, non basta secondo la dottrina dell'Ostiense, che l'assoluzione si dia nel Foro della Penitenza; ma è necessario che si dia in *forma Ecclesiæ consueta*: e questo appunto pare, che voglia dire Papa Gregorio colle parole *juxta formam Ecclesiæ*, che da'Dottori dopo la Glossa della cauzione giuratoria *de stando mandatis Ecclesiæ*, che deve dare lo scomunicato a tenore del Capo *de Cetero*, e del Capo *Cum desideres de Sententia excom.* vengono interpetrate. Ma nè dall'uno, nè dall'altro testo si ha, che questo importino le suddette parole. Nel primo si dice: *Recepto juramento juxta morem Ecclesiæ*, non già *juxta formam*, e vi è molta differenza fra *morem*, e *formam*; nel secondo poi si dice: *Nisi fuerit secundum formam Ecclesiæ, post juramentum præstitum, absolutus*; e quì par che si distingua piuttosto la forma della Chiesa dal giuramento. E così dunque secondo l'Ostiense se si dasse il caso, che uno scomunicato vitando fosse assoluto in punto di morte nel solo Foro penitenziale, parrebbe, che non potesse avere Ecclesiastica sepultura, ma che fosse necessario, che si assolvesse anche esternamente il Cadavere: siccome nel Capo *a Nobis* 28. *de Sententia excommunicationis* si prescrive di quello scomunicato, che avendo mostrato segni di contrizione si muore senza l'assoluzione.

Ma, tali cose e riflessioni non ostanti, credo, che l'assoluto in punto di morte senza la solennità del *Miserere*, e della verga, che importa la *forma Ecclesiæ consueta*, si abbia d'avere per assoluto anche esternamente, e presso la Chiesa. Primieramente non regge in alcun conto la dottrina dell'Ostiense, che l'assoluzion della scomunica per aver forza nel foro esterno sia necessario, che si dia colla suddetta solennità. E ciò è tanto vero, che nel Rituale di Paolo V. si prescrive solamente di doversi essa usare ne' casi più gravi (2). E nè

de' Ferrari, di S. Angiolo alla Stella, di S. Silvestro, di S. Paolo, e di SS. Apostoli, alle quali da alcuni si aggiunge ancora quella di SS. Cosmo, e Damiano.

(1) E lo stesso forse avria risposto dell'assoluzion delle censure data al moribondo dal Diacono, particolarmente in occasione che gli avesse data anche l'Eucaristia, giusta quel che sopra notammo nella Dissert. I. *pag.* 77. alla nota 1.

(2) E più si avea nel Rituale di Gregorio XIII. dove si legge: *Prædictus*

nè anche si prescrive in maniera, che facendosi altrimenti, non avria l' assoluzione il suo intero effetto. E quanto al testo di Papa Gregorio è egli interpetrato rettamente da' Dottori, che dove dice *secundum formam Ecclesiæ* s' intenda della giuratoria cauzione: e quantunque ciò non si provi dagli addotti Capo *de Cetero*, e Capo *Cum desideres*; si prova però dal Capo *Nuper* 29. *de Sententia excom.* dove Papa Innocenzo III. dice: *Concedimus indulgendo, ut præstita juxta formam Ecclesiæ cautione, quod excomunicationis mandato parebit*; e si pruova in oltre dal Capo *Quamvis* 58.*eod.tit.* dove lo stesso Gregorio IX. dice ancora: *Sub debito juramenti, quod secundum Ecclesiæ formam præstare tenentur*. In oggi però che che altri ne dica, par, che non sia necessario esigere tal cauzione (1), avendovi Papa Bonifacio VIII. in altra guisa proveduto; poichè nel Capo 22. *de Sententia excom.in 6.* stabilisce: *Eos, qui a sententia canonis, vel hominis (cum ad illum, a quo alias de jure fuerant absolvendi, nequeant propter imminentis mortis articulum, aut aliud impedimentum legitimum pro absolutionis beneficio habere recursum) ab alio absolvuntur: si cessante postea periculo, vel impedimento hujusmodi se illi, a quo his cessantibus absolvi debebant, quam cito commode poterunt, contempserint præsentare, mandatum ipsius super iis, pro quibus excommunicati fuerant, humiliter recepturi, & satisfacturi, prout justitia suadebit: decernimus (ne sic censuræ illudant Ecclesiasticæ) in eamdem sententiam reincidere ipso jure*. Onde dandosi a tali scomunicati l' assoluzione, bisogna soltanto avvertirli di questo obbligo, al quale son tenuti, acciocchè guarendo eglino non abbiano ad incorrere nuovamente nelle medesime censure.

DIS-

dictus autem absolvendi modus cum Psalmo & precibus sequentibus prætermittitur, quando casus est occultus, aut non adeo gravis, aut qualitas personæ, vel loci aliter requirit. Tunc enim excommunicatus ab habente auctoritatem absolvi potest vel solo verbo &c.

(1) Eccettuatine però quei casi, dove espressamente dal Legislatore si ricerca, come per cagion di esempio sariano quei della *Bolla Cœnæ*: nella quale fra le altre cose particolari, che vi si leggono, si legge ancora: *Ceterum a prædictis nullus per alium, quam per Romanum Pontificem, nisi in mortis articulo constitutus, neque etiam tum nisi de stando Ecclesiæ mandatis, & satisfaciendo, cautione præstita, absolvi possit.*

DISSERTAZIONE III.

Colla quale si sostiene, esser vera Storia, e non già Apologo quel che si riferisce del Giovane divenuto Capo di Ladroni, convertito a Penitenza da S. Giovanni Evangelista.

Ssendo cosa non insolita de' nemici della nostra Cattolica Religione, che in iscrivendo le Sacre Storie, procurino a tutta possa di distruggere, o indebolire almeno, i venerandi monumenti dell'antichità, co'quali si avvalora la nostra dottrina, e per l'opposto si manda a terra la lor falsa credenza; in questo genere presso a nostri tempi si è molto segnalato il protestante Samuele Basnagio, che ne' suoi Annali Politico-Ecclesiastici particolarmente, qual astuta Volpe usa varj artificj per metterli in discredito, e dispregio; di modo che quel, che tal volta par che conceda, lo interpetra in maniera che ne distrugge la

Samuele Basnagio ha per Apologo l'avvenimento del ladrone convertito da S. Giovanni Evangelista; e perchè.

forza, ed il vigore. Così nel raccontare egli l'avvenimento del Giovane divenuto capo di ladroni, e convertito dal Vangelista S.Giovanni, con cui il Dogma Cattolico del valore e merito delle buone opere si afferma, non ardisce negarlo come falso, per non dar una mentita ad un testimonio così antico, e ragguardevole, com'è Clemente Alessandrino, (1) che prima degli altri, e minutamente lo riferisce nel Sermone intitolato: *Quis dives salvabitur*: (2) ma che da lui sia rammentato qual

(1) Quì, ed in appresso mi astengo di dare a Clemente il titolo di *Santo*, che molti gli danno, e si trova altresì essergli stato dato in alcuni Martirologj. Ma come ho detto, di ciò mi astengo; perchè la S. M. di Papa Benedetto XIV. nel Breve al Re di Portogallo sulla nuova edizione del Martirologio Romano, che si legge nel secondo Tomo del suo Bollario al *n.* 54. con molta erudizione prova, che non senza ragione i Correttori destinati da Papa Gregorio XIII. sull' emendazione del suddetto Martirologio stimarono di non lasciarvi il nostro Clemente, e che perciò nè anche egli stima di dovervisi collocare; non essendovi in sostanza prove sufficienti della Santità, e culto di lui; che per altro non si difficulta, di essere stato non solo uomo dottissimo, ma anche di molta bontà di vita.

(2) Di questo Sermone non ci era rimasto altro, che il frammento della Storia, di cui parliamo, mercè della diligenza di Eusebio, che ce l' aveva conservato. Ma poi fu dato alla luce, come un Omelia d' Origene, dal Ghisleri colla versione, che ne avea fatta il Cariofilo. Indi il Padre Combefis con una sua nuova versione lo stampò nel supplemento alla Biblioteca de' Padri, illustrollo di note, e restituillo al suo Autore. Finalmente il Potteri nel 1715. l' ha stampato in Osford frall' Opere di Clemente colla versione, e note del Combefis, e note anco di Giovan Fell. Congettura il Fell, che tal Operetta di Clemente sia un Trattato, o sia Comentario, e non già Omelia, onde vuole, che l' ultimo periodo ᾧ διὰ τȣ̃ παιδὸς sia un aggiunto del Copista, volendolo smaltire per Omelia d' Origene, e che perciò la fece terminare colla solenne clausola delle Concioni: ciò nondimeno avanza senza niuna ragione. Primieramente la clausola di Clemente la quale è concepita in questi termini: ᾧ διὰ τȣ̃ παιδὸς Ἰησȣ̃ Χριςȣ̃ τȣ̃ κυρίȣ ζώντων, καὶ νεκρῶν, καὶ διὰ τȣ̃ ἁγίȣ πνεύματος εἴη δόξα τιμὴ κράτος αἰώνιος μεγαλιότης, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς γενεὰς γενεῶν, καὶ εἰς τȣ̀ς αἰῶνας τῶν αἰώνων: *Cui per Filium Jesum Christum Dominum vivorum, & mortuorum & per S.Spiritum sit Gloria, Honor, Imperium æternum, Majestas, & nunc & semper, & in generationes generationum, & in sæcula sæculorum,* è differente da quelle, che usa Origene, le quali generalmente sono più brevi, e sebbene siano varie, per lo più finiscono con dar la gloria a Gesù Cristo, e qualcuna che dà la gloria al Padre, non finisce con dire per *Filium, & Spiritum Sanctum*, com' è la

qual apologo, o sia favoletta morale per istruzione de' costumi, di provar si argomenta. Questo dunque dovrò far vedere, non esser già tal racconto un Apologo, o altra specie di favola, ma verissima Storia. Ma poichè la cosa è più chiara, che bisogni di esser dimostrata; crederò aver soddisfatto al mio obbligo dopo aver risposto agli argomenti del Novatore.

Ma mi dirà taluno, perche far di ciò un delitto al Basnagio, il quale finalmente protesta di lasciar ognuno nella libertà di crederne quel che gli pare; laddove Autori Cattolici assolutamente negano la verità di questo fatto? Il dotto ed erudito Sandini essendo professor di Storia Ecclesiastica nel Seminario di Padova nella Storia Apostolica, che stampò nel 1731. al foglio 148. dopo aver detto, che *viris doctrina insignibus non probatur* quel che si racconta, che S. Giovanni si divertisse colla pernice, soggiunge: *quemadmodum non probatur id, quod de latronum duce per eum ad Christi fidem traducto, refert Clemens Alexandrinus*. Ed in vero essendomi abbattuto a questo luogo rimasi sospeso di animo, non

Se qualche Autore Cattolico abbia dubitato delle verità del suddetto avvenimento.

 poten-

è la soprascritta di Clemente. In oltre questo discorso fu fatto da Clemente, che fu Catechista della Chiesa d' Alessandria: Essa contiene la spiegazione di un passo della Scrittura, cioè di quel di S. Marco *vade, & vende quæ habes, & da pauperibus* fatta per uso de' suoi Uditori, come si vede dalle parole: *Nihil enim sic juvat, ac ipsa audire verba, quæ in Evangeliis exposita, nec justo satis examine, atque errore auditoribus præ infantia mentis accepta, hactenus vos conturbarunt*. Che altro dunque vi vuole per esser un Sermone, una Concione, una Omelia? Congettura dunque il Tillemont, che sia una specie di Omelia, e di Discorso, che Clemente potè aver fatta nella sua scuola di Alessandria avanti coloro, che avendo ricevuto il Vangelo, erano nulladimeno ancora infanti nella scienza della Chiesa. Oltrechè i Padri Greci costumano con tali clausole finire talvolta le loro Opere, tuttocchè non fossero Omelie. Intorno alle medesime parole di Clemente occorre anche osservare, che egli già era solito far le sue Concioni brevi, senza molto studio, ed a braccio, come si suole dire, e che perciò non furono esse conservate: ma che con istudio dipoi s' indusse a fare la suddetta, che abbiamo: imperciocchè gli Uditori non aveano ben capita la prima, in cui avea la stessa materia trattata.

potendomi persuadere, come il Sandini, senza addurne qualche pruova, avesse potuto così francamente ciò asserire, se altri autori Cattolici, per ragioni tutte di errore non sospette, ed a me ignote non avessero tal fatto negato. Ma avendomi pigliata la pena di rincontrarne quanti ne ho potuto, non ho trovato niuno di coloro, che ne parlano, il quale ardisca metterlo in dubbio, o dica, che altri ne abbia dubitato. Ne potrei di questi far quì un lungo Catalogo, ma accennerò solamente i più classici, esatti, e critici. Oltre il Cardinal Baronio, che già si suppone, (1) vi sono il Padre Morino *de Sacramento pœnitentiæ*, Antonio Arnaldo nel Trattato della Penitenza, Arrigo Valesio nelle note ad Eusebio, il Padre Combefis nelle note al suddetto Sermone *Quis dives salvabitur*, Monsignor Godeau nella Storia della Chiesa, il Padre Natale Alessandro e nella Teologia, e nella Storia, il Fleury nella Storia Ecclesiastica; e l' ὑπερκριτικοτάτοι Tillemont nelle Memorie per la Storia della Chiesa, Baillet negli Atti dei Santi, e Dupin nella Biblioteca; anzi questi ne parlano, come d' una Storia celebre, e rinomata. (2) Onde mi maraviglio, come il Sandini Scrittore per altro accurato e giudizioso abbia preso un tal sentimen-

(1) Perchè l' istituto dell' Accademia, in cui fu questa Dissertazione recitata, era di difendere il Baronio contro il Basnagio.

(2) Il Tillemont Tom. 1. *part.* 3. in S.Giovanni *art.*7.dice: *On met en ce temps ci une histoire celebre (qui est trop edifiante en elle même, & qui fait trop voir la Charitè de S. Jean, pour ne la pas raporter ici toute entiere, quoi qu' elle soit assez connue) Elle est tirèe d' un livre qu' Eusebe attribue a S. Clement d' Alexandrie.* Appresso al Tillemont va il Baillet. E il Dupin *Tom.* 1. in S. Clemente di Alessandria, così si spiega: *Il y a encore un autre fragment considerable de Saint Clement tirè de son livre: Qui est le Riche qui sera sauvè, rapportè par Eusebe au livre troisième chap. 23. où il raconte une fameuse Histoire de Saint Jean. Il dit que cet Apotre estant venu à une Ville d' Asie, raccomanda à l' Evèque un jeune homme qui lui paroissoit avoir de l' esprit &c.*

timento forse da qualche Eretico, senz' accorgersi del veleno delle ragioni di lui. Ma bisogna dire, che ciò non sia stato altro, che un puro sbaglio di questo Scrittore, vedendosi chiaramente, che egli era assai poco inteso dell' avvenimento, di cui si tratta; perchè dice: *Id quod narratur de latronum duce ad Christi fidem traducto*. Il Giovane della nostra Storia non aveva già perduta la Fede, perchè non aveva apostatato, o abbracciata qualche eresia, ma sì bene la carità, perchè era divenuto un Cattivo, uno Scellerato, onde avria dovuto dire con termini più proprj: *ad pœnitentiam traducto*, o almeno: *ad Christum traducto*.

Distinto racconto dell'avvenimento.

Il fatto dunque, di cui si parla, tuttocchè sia noto, pure è pregio dell' opera quì riferirlo. S. Giovanni, dice Clemente Alessandrino, dopo il suo ritorno dall' esilio ad Efeso, venne in una certa Città vicina, della quale alcuni riferiscono il nome, dove confortati i Fratelli (1), parlando in presenza di tutti loro a quel Vescovo gli presentò (2) un Giovanetto piacevole d'aspetto, e quanto forte di corpo, altrettanto vivo di spirito, e gli disse: Io vi raccomando questo Giovanetto quanto so, e posso, e ve lo do, come in deposito nella presenza di Cristo, e della Chiesa. Il Vescovo avendolo rice-

(1) Un de'nomi, con cui solevano chiamarsi i Cristiani fra di loro, ed il loro ceto chiamavasi anco Fraternità: onde n' è rimaso, che il Papa chiami gli altri Vescovi *Fratres*, ed essi Vescovi così chiamino i loro Preti; e n' è rimaso il *Frate*, che si dà a Monaci, particolarmente a Mendicanti.

(2) Clemente dice: Προσβλέψας ἐπισκόπῳ, νεανίσκον ἱκανὸν τῷ σώματι, καὶ τὴν ὄψιν ἀστεῖον, καὶ θερμὸν ἰδὼν τοῦτον, ἔφησε, παρατίθεμαι. Il Valesio traduce: *Cum vidisset fortuito adolescentem &c. conversus ad Episcopum dixit &c.* Quel *fortuito* pare soverchio. Oltrechè questo modo di parlare ch'è conforme anche alla versione del Combefis, fa credere, che S. Giovanni prima d' allora non avesse conosciuto il giovanetto, laddove gli doveva esser cognito; tanto più che S. Gio: Crisostomo dice, che era stato scolare di lui. Aurebbero dunque meglio tradotto: *Cum conversus fuisset ad Episcopum, intuens*, cioè, *oculis indicans*, *adolescentem &c. dixit &c.*

ricevuto, e promeſſo di averne cura, il Santo gli ripetette le ſteſſe coſe, e nuovamente lo ſcongiurò. Onde tornato l'Apoſtolo in Efeſo, il Veſcovo tenendo il Giovanetto preſſo di ſe, ebbe tutto il penſiero di lui, e l'ammaeſtrò nella virtù, nella quale come lo vide avanzarſi, gli diede il Batteſimo, e colla Creſima Confermollo ancora (1). Ma dopo di ciò fidando alla virtù de' Sagramenti, rallentò alquanto l' antico rigore, per la qual coſa il Giovanetto godendo qualche libertà prima del tempo, cominciò a trattare con gente libertina della ſteſſa età ſua, dalla quale imprima eſſendo ſtato divertito in feſtini, e lauti trattamenti, indi a poco a poco poi degenerò ne' vizj; di modo che andava con eſſo loro qualche volta la notte dirubando i paſſaggieri: e ſiccome il ſuo naturale era ardente, così qual cavallo feroce mordendo il freno coi denti, con impeto ſi precipitò nell' abiſſo di ogni ſcelleraggine. Onde diſperando della ſua ſalute pensò di ſormontare l' ardimento degli altri Compagni; in maniera che di loro ne formò una compagnia di ladri, ed aſſaſſini, ed egli ſe ne coſtituì Capo, e Condottiere, ed uſciti in campagna per farla veramen-

Libertà quanto pericoloſa a'giovani.

te

(1) Dico, che ricevette il Sagramento della Confirmazione, perchè giuſta l'antica diſciplina della Chieſa, quando il Batteſimo ſi conferiva dal Veſcovo, o in preſenza di lui, immediatamente dopo ſi conferiva la Creſima. La qual diſciplina di conferire inſiememente il Batteſimo, e la Creſima ſi conſerva anco fra Greci, Maroniti, Soriani, e Giacobiti. Vedi il Martene *Lib.*1.*cap.*11. *art.* 1. Del reſto non intendo adottare l'interpetrazione di Criſtoforſono, il quale ſpiega la parola σφραγῖδα τῦ κυρίȣ cioè *ſignaculum Domini* uſata da Clemente, per lo Sagramento della Confermazione, quando con tal vocabolo Clemente volle ſignificare piuttoſto il Batteſimo, come eruditamente provano in tal luogo Valeſio, e Combefis. Quantunque i Latini aveſſero chiamato il Sagramento della Confermazione *Conſignazione*, *Spirituale Segnacolo*; il coſtume de' Greci però fu di chiamarlo *Chriſma*, *ſeu Chriſmatis myſterium*.

te da capo, ſuperava tutti loro nella fierezza e crudeltà.

Dopo qualche tempo eſſendo S. Giovanni tornato(1) nella ſteſſa Città per altri affari, diſſe al Veſcovo: rendetemi il depoſito, che Gesù Criſto, ed io vi abbiamo confidato. Il Veſcovo rimaſe ſorpreſo a queſta domanda, avviſandoſi, che ſi parlaſſe di denari, che non aveva ricevuti, nè poteva credere, che S.Giovanni gli parlaſſe: e l'Apoſtolo ſoggiunſe, che gli domandava il Giovane, e l'anima del Fratello, che gli aveva confidata. Allora il Veſcovo ſoſpirando, e piangendo diſſe, ch' era morto; come diſſe S.Giovanni, e di qual genere di morte? Egli è morto a Dio, riſpoſe il Veſcovo, è divenuto un ladro, uno ſcellerato, ed in cambio di ſtar nella Chieſa (2), dimora nella montagna in compa-

(1) Il Tillemont, ed il Baillet conſiderando, che molto tempo dovette ſcorrere fra il tempo, in cui S. Giovanni conſegnò il giovanetto al Veſcovo, ed il ſuo ritorno, congetturano, che la conſegna foſſe ſeguita prima del ſuo eſilio, e tal ritorno dopo d' eſſo; e ſi confermano maggiormente in ciò, perchè S.Gio:Criſoſtomo dice, che il giovane lungo tempo fu Ladrone. Non vedo però, che biſogni far tal congettura. Il ritorno dell' Apoſtolo dall' eſilio fu nell'anno *96.* Quanto poi egli ſopraviveſſe, non ſi ſa con certezza, eſſendo varie ſu di ciò l' opinioni. Quello però che ſi può dire con maggior ſicurezza è, che ſecondo anche la teſtimonianza di S. Ireneo, e di S.Girolamo, ſia vivuto fin a tempi di Trajano, che regnò dall' anno *98.* fin al 117. ma che non ſia arrivato all' anno 107. altrimenti S. Ignazio nella Lettera, che ſcriſſe agli Efeſini, ne avria fatto menzione; onde non vi è niuna ripugnanza di fiſſar la ſua morte nell'anno *106.* o almeno nel 104. in cui la mette la Cronica Aleſſandrina, al che anco il medeſimo Tillemont inclina. Ciò ſuppoſto potè S. Gio: ritornare alla Città vicina ad Efeſo nell' anno 101. come dice la ſteſſa Cronaca; e così non fu poco il tempo che ſcorſe fra il ſuo ritorno dall' eſilio, e la gita, che fece la ſeconda volta. Del reſto ancorchè ſi voglia ſtabilire la morte di S. Giovanni nel ſudd.an.101.giuſta la più comune; pur ſi può difendere, che il giovanetto foſſe ſtato da lui al Veſcovo conſegnato non prima del ſuo ritorno dall' eſilio. Nè oſta quel che dice S. Giovan-Criſoſtomo, che *longo tempore* eſſo giovanetto *exſtitit latronum dux*. Il Criſoſtomo parla *more Oratorio* chiamando lungo tempo la durata di alcuni meſi: e ciò per maggiormente animare alla penitenza Teodoro caduto, a cui tal eſempio propoſe.

(2) Luogo, dove ſi radunavano i Fedeli a far orazione, della quale anco-

pagnia d'altri ſimili a lui. Il S.Apoſtolo avendo inteſe queſte parole, ſtracciò le ſue veſti (1), ſi battè il capo (2), e gettando un profondo ſoſpiro gli diſſe: certo ho laſciato un buon guardiano all'anima di voſtro Fratello. Mi ſi dia un cavallo, ed una guida. Toſto ſi partì dalla Chieſa, andò in Campagna, e ſi portò nel luogo, che gli era ſtato detto. Ed eſſendo ſtato preſo dalle ſentinelle dei ladri, in cambio di procurare di fuggire, diſſe loro: per queſto appunto ſon venuto, conducetemi dal voſtro Capo. Fu condotto dal Giovane, il quale al principio l'aſpettava colle arme in mano, ma avendo conoſciuto S.Giovanni, aſſalito dal roſſore cominciò a fuggire. Allora il Santo dimenticatoſi della debolezza della ſua età (3), lo ſeguitava con tutta forza gridando: Mio figliuolo perchè mi fuggite? perchè fuggite voſtro Padre un uomo vec-

S. Giovanni eſſendo vecchio decrepito non riſparmia fatiche per la ſalute dell' anime.

ancora avea fatto motto l' Apoſtolo nella 1. a' Corintj *cap.* 13. *n.* 22. *Numquid domos non habetis ad manducandum, & bibendum, aut Eccleſiam Dei contemnitis.*

(1) Segno di dolore appreſſo gli Ebrei, del quale ſpeſſo ſi fa motto nella Sagra Scrittura.

(2) Anco ſegno di dolore appreſſo i Greci, come abbiamo da Giuſeppe *Lib.* 16. *cap.* 10. che parlando di Glafira figliuola di Antioco Re di Cappadocia, che vedendo Aleſſandro figliuolo di Erode ſuo Marito ligato Ε'πλάζετο τῆν κεφαλήν. San Giovanni fece l'uno, e l' altro atto, perchè era Ebreo Elleniſta, e partecipava del coſtume dell' una e l'altra Nazione.

(3) A propoſito della decrepitezza di S. Giovanni, Giovan le Clerc *Hiſt. Eccl. ſæc.* 1. *ad annum* 98. dice del noſtro racconto: *Hæc narrat Clemens, quæ neſcio an ſatis cum Joannis decrepita ætate conveniant, ſed & forte circumſtantiis commentitiis exornata eſt vera alioquin Hiſtoria.* Lo ſteſſo ſentimento del le Clerc adotta Giacomo Baſnagio *nota* 20. *ad Orationem Anaſtaſii Synaitæ ad Pſalmum VI.* Non v'ha dubbio, che rechi meraviglia, come S.Giovanni in età di 90. anni in circa, quanti allora ne avea, queſte prodezze aveſſe fatte: ma non è coſa così ſorprendente, che abbia dell' incredibile: nè mancano ſimili eſempj di altri vecchi decrepiti. E tanto maggiormente poſſiamo ciò credere di S. Giovanni, quanto ch' egli avea menata vita ſobria e regolata; e chi così vive, ſuole anche nell'età decrepita eſſer proſperoſo. Nè vale opporre quel che dice S. Girolamo: *Beatus Joannes Evangeliſta cum Epheſi moraretur uſque ad ultimam ſenectutem, & vix inter Diſcipulorum manus ad Eccleſiam deferretur, nec poſſet in plura vocem verba contexere.* S.Girolamo parla dell'ultimo tempo della decrepitezza di S. Giovanni, e per così dire degli ultimi reſpiri

vecchio ſenz' arme? Mio figliuolo abbiate pietà di me, non temete già, vi è ancora ſperanza della voſtra ſalute. Io ſoddisfarò per voi a Gesù Criſto, io ſoffrirò volentieri la morte per voi, ſiccome Gesù Criſto l'ha ſofferta per tutti noi. Io darò l' anima mia per la voſtra. Trattenetevi, credete pure, è Gesù Criſto, che mi manda. Il Giovane ſentendo parlare di queſta maniera, ſi fermò, tenendo gli occhi verſo la terra, e poſcia pieno di roſſore buttò le arme, e pianſe amaramente: e dove vide approſſimarſi il Santo Vecchio, l'andò ad abbracciare, tenendo naſcoſta la man dritta, ſiccome quella, che era ſtata autrice di tante ſcelleraggini, e ſeguitava dirottamente a piangere, di modo che trovava un nuovo Batteſimo nelle lagrime (1). Il Santo l'aſſicurò di nuovo, e giurò, che l'aveva impetrato dal Salvatore il perdono, e con ammirabile condeſcendenza ſi poſe ginocchione avanti a lui, gli preſe la man dritta, che ſtava naſcoſta, e la baciò, ſiccome quella, ch'era ſtata purificata dalle lagrime. Indi lo ricondusſe nella Chieſa (2), ed aſſemblea de' fedeli,

Umiltà, e carità di S. Giovanni.

ſpiri della Vita di lui, onde non ne ſiegue, che due, o tre anni prima non aveſſe potuto andare a cavallo, e fare il di più, che abbiamo detto. E quando anche S. Giovanni queſte coſe umanamente non aveſſe potuto fare; non vi ſaria difficoltà di dire, che l' aveſſe fatte prodigioſamente; eſſendo ſtata coſa familiare agli Apoſtoli il far prodigj.

(1) Notammo ſopra nella Diſſertazione I. *pag.* 21. quel che dice l'Autore delle Coſtituzioni dette Apoſtoliche in parlando del penitente: *Erit ei, loco lavacri manus impoſitio*: e quì il noſtro Clemente dice del giovane contrito, che trovava un altro Batteſimo nelle lagrime; eſpreſſione, che dipoi usò S. Gregorio Nazianzeno nell' Orazione *de Baptiſmo*. L'un, e l' altro ſta ben detto. Perchè ſiccome nel Batteſimo l' elemento, o ſia la materia è l' acqua, e la forma ſon le parole, che pronuncia il Miniſtro: così nel Sagramento della Penitenza la materia è la Confeſſione doloroſa indicata dalle lagrime, e la forma ſon le parole del Sacerdote, che accompagna coll'inalzamento della mano.

(2) Per ivi imporgli la Penitenza, la quale impoſizione in lui fu anche aſſoluzione dell'anatema, o ſia ſcomunica maſſima, che oggi chiamiamo mag-

li, affinchè tutto il mondo fosse testimonio della penitenza di lui (1). Dopo di ciò egli offrì incessantemente a Dio le sue preghiere per lo Giovane, e si mortificò con esso lui per mezzo di digiuni continui (2). Addolcì il cuore dell' afflitto penitente con diverse parole della Scrittura, e non si separò da lui, se prima non l'ebbe ristabilito nella Chiesa, e nella participazione de' Sagramenti (3).

Pre-

maggiore, che dal Vescovo dovette essere fulminata contro di lui, come pubblico peccatore, e che ammonito più volte non avea voluto emendarsi. Dovette il Giovane esser sottoposto alla pubblica penitenza, non solamente perchè pubblico peccatore, ma anche attesa la qualità de' suoi delitti, particolarmente che fu omicida: quando per li delitti gravissimi si vuole da molti, che anco i peccatori occulti erano sottoposti alla penitenza pubblica.

(1) Come poi San Giovanni l'avesse potuto ricondurre, e custodire in maniera, che non ne pervenisse la notizia a pubblici Magistrati, da'quali certamente sarebbe stato condannato a pena capitale, bisogna attribuirlo allo stretto segreto, che serbavan quegli antichi Cristiani, ed alla gran carità, colla quale s'interessavano negli affari di ciaschedun di loro. Su di ciò si può vedere il Fleury de' Costumi degli antichi Cristiani al c.x.

(2) Le orazioni, e digiuni sono stati sempre le parti principali della penitenza satisfattoria. E quì occorre riflettere due cose: l'una che San Giovanni vecchio decrepito digiunava anco per li peccati degli altri; e la seconda, che non ostante, che San Giovanni sodisfacesse per lo Giovane, anco fu d' uopo, che questi facesse con esso lui penitenza: gran ammaestramento per chi pretende guadagnare le indulgenze, e profittare del merito de' Santi, senza fare dal canto suo quel che può.

(3) In virtù dell'assoluzione Sagramentale, che insiememente era assoluzione della Scomunica, alla quale erano soggetti i Penitenti, ciò che si crede essere stato dopo lo spazio di più settimane secondo la disciplina di allora, che si raccoglie dalle Costituzioni dette Apostoliche *Lib.II.cap.* 12. e l'osserva il Padre Morini *de Sacram. pœnit. Lib.IV. cap.IX.n.*5. Ma vi è luogo da congetturare, che fosse stato anco fra minor tempo, atteso l'indulgenza, che secondo diremo appresso, S. Giovanni usò in tal caso. La qual disciplina in materia di penitenza divenne più rigorosa dopo la Resia di Montano nel secondo Secolo, e molto più dopo la Resia di Novaziano nel terzo, in maniera che le penitenze secondo le varie specie di peccati erano anco di più anni, ed allora furono introdotte le varie stazioni de' penitenti.

S.Giovanni esercitò questa giurisdizione di ammettere il giovane alla penitenza, ed indi di assolverlo in virtù della potestà straordinaria, che aveano gli Apostoli: onde Tertulliano *Lib.de Pud.cap.*21.dice: *Multa hujusmodi fecerunt Apostoli, non ex disciplina, sed ex potestate*. Del resto l'uno, e l'altro sarebbe appartenuto al Vescovo

di

Pretende dunque il Basnagio, che questo racconto sia un apologo, cioè favoletta morale per istruzione de' costumi. E la prima ragione, che ne adduce, è perchè Clemente dissimula il nome della Città vicina ad Efeso. Nuovo principio di critica di metter tutto sossopra, e di far sì, che buona parte delle Storie Sacre, e profane diventino favolette. E quanti racconti di verissimi fatti abbiamo, ne'quali gli Scrittori han taciuti i nomi de' luoghi, e delle persone, o perchè non necessarj a lor proposito, o per obbligo di giustizia, ed anco di carità, e di prudenza, o per tante altre efficacissime ragioni? Nè mancarono a Clemente, siccome or ora osserveremo, giustissimi motivi di tacere il nome della Città vicina ad Efeso. Senzachè lo stesso Clemente protesta, che vi erano quei, i quali anco il nome di lei riferivano ἧς καὶ τοὔνομα λέγουσι ἔνιοι: *cujus nomen sunt qui dicunt*, che è quanto basta per assicurarci pienamente dell'esistenza della medesima, e del fatto in essa seguito, non potendo un tal modo di parlare affatto convenir a racconti favolosi. Quindi esso anzi più ci assicura della verità della storia, che se si fosse spiegato il nome della Città vicina ad Efeso: imperciocchè questa espression di nome avria potuto convenire, non solo al racconto storico, ma anche al racconto favoloso, per renderlo cioè più naturale, e più aggradevole: laddove il dire *cujus nomen sunt qui referunt*, non dà niuna grazia alla narrazione, niun garbo al discorso, nè ad altro serve, che per attestar la veri-

Primo argomento in contrario del Basnagio, e vi si risponde.

di lui, ancorchè si voglia, che S. Giovanni fosse allora Vescovo d' Efeso, e che di già avesse ancora origine l' Esarcato, o sia primazia d'Efeso sopra le Chiese dell'Asia minore. Imperciocchè è stato sempre costume nella Chiesa, che lo Scomunicato da un Vescovo non si potesse ammettere alla communione da un altro, eccettuatone il Vescovo di Roma in virtù del suo primato *de jure Divino* sopra tutte le Chiese.

verità del fatto. Di più abbiamo l' autore della Cronaca Alessandrina, il quale espressamente dice, che questa Città fu la rinomata Smirna: ed in fatti a Smirna par che convengano i caratteri della Città taciuta da Clemente. Essa è solo quaranta miglia distante da Efeso: In essa come magnifica, bella, e deliziosa potette subito lo incauto giovane trovar cattiva compagnia, ed aver i descritti divertimenti: Essa ha le montagne vicine, fra le quali si distingue la celebre Sipiro vasta, rozza, e dirupata, che poteva servire a ladroni di sicuro ricovero. Attorno a Smirna finalmente regnano i ladronecci, siccome ci assicurano i Viaggiatori, particolarmente il Tournefort nei viaggi di Levante *Tom. II. lett.* 22. ciocchè rende verisimile, che ci fossero stati anche anticamente.

Smirna fu la Città non nominata da Clemente.

Perchè non nominata?

Ma sarà talun curioso di sapere, perchè Clemente non nominolla? Primieramente potremmo dire, che non nominolla, perchè non era necessario. Il nostro avvenimento egli non ce l' ha lasciato registrato in qualche Cronaca, Istoria, o volume d' Annali, dove oltre il doversi tener conto del tempo, è pregio dell' opera designare ancora i luoghi; ma ce l' ha descritto, come un esemplo in un Sermone, in una Concione, o sia specie d' Omelia, ove non era necessario spiegare, se non quelle circostanze, che facevano al proposito: ed infiniti son gli esempli de' fatti, che i Padri hanno riferiti ne' loro sermoni, ed omelie, con tacere molte di quelle cose, che gli Storici non han taciute. Ma molte cagioni potette aver Clemente, per le quali convennegli di lei tacere. Piacemi frall' altre la congettura del P. Combefis, il quale dice, che lo fece per riverenza alla fresca memoria del fu S. Vescovo di quella, il quale agli occhi degli uomini di qualche trascu-

rag-

raggine verso il Giovane pareva, che si accagionasse: ed una tal congettura senz' altra prova lasciataci dal Padre Combefis la confermo coll' autorità, e coll' esempio dello stesso Clemente. Egli nel primo degli Stromati fa sapere, quanto era circospetto, e cautelato nel parlare, e nello scrivere: *Quoniam autem*, son sue parole, *his, qui non sunt probati, non facile potest exhiberi huiusmodi ministerium; hæc monumentis suscitans, nonnulla quidem consulto prætermitto, timens scribere, quæ etiam cavi dicere, non utique invidens, neque enim fas, sed his metuens, qui in ea inciderent, ne in aliam forte partem accipientes laberentur, & puero gladium, ut dicunt qui proverbiis utuntur, tradam.* Se tanta cautela usò Clemente nello scrivere gli stromati, che, siccome egli stesso protesta, li fece per suo uso privato, non per dargli al pubblico: *Non est autem*, son anche sue parole, *hoc opus scriptura comparatum artificiose ad ostentationem, sed mihi ad senectutem reconduntur monumenta, oblivionis medicamentum;* quanto maggior cautela, e prudenza dovette usare in un Discorso, e specie d'Omelia da lui fatta pubblicamente a Cristiani, ed a Cristiani, siccome congettura il Tillemont, non già provetti nella virtù, ma ancor novelli, ed infanti nella scienza della Chiesa (1), che di leggieri potevano scandalizzarsi?

Clemente Alessandrino quanto cautelato nel parlare, e nello scrivere.

Non

(1) Per istruzione de' Catecumeni propriamente detti, che costituivano il secondo grado dopo gli Audienti; imperciocchè ad essi Catecumeni ancora infanti nella scienza della Chiesa si spiegavano il Decalogo, ed i più importanti Capi del vecchio, e nuovo Testamento, che non contenevano ne' misteri, come si ha da S. Cirillo nelle prefazioni alle Catechesi, e da S. Agostino *de Catechizandis rudibus cap. 3.* A' Catecumeni poi eletti, e competenti si spiegavano il Simbolo, l' Orazione Domenicale, e ciò, che apparteneva a' Sagramenti del Battesimo, e dell'Eucaristia; e queste furono le Catechesi di S. Cirillo Gerosolimitano. A Fedeli finalmente con libertà si spiegava tutto il dippiù, che apparteneva

alla

Non convengo però col Padre Combefis, il qual par che ſupponga, che il Veſcovo di Smirna, a cui fu

---

alla Sacra Dottrina. Biſogna però dire, che Clemente fece tal ſermone quando era Catechiſta minore ſotto Panteno nella ſcuola di Aleſſandria, e non già quando ad eſſa preſedeva. Imperciocchè la ſpecial incombenza del Capo era d'iſtruire i Fedeli, cioè Battezzati, come ſi ha da Euſebio, il quale *Lib. V. cap.* 10. parlando di Panteno dice: Ἡγεῖτο δὲ τηνικαῦτα τῆς τῶν πιστῶν αὐτόθι διατριβῆς: *Praeerat per idem tempus ſcholae Fidelium.* Onde *Libro VI. cap.* 6. dicendo del noſtro Clemente: Πάνταινον δὲ Κλήμης διαδεξάμενος τῆς κατ' Ἀλεξάνδρειαν κατηχήσεως εἰς ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ καθηγεῖτο, malamente ha tradotto il Valeſio: *Per idem tempus Clemens, qui Panteno ſucceſſerat, apud Alexandriam Catechumenorum inſtitutioni adhuc praeerat*, ed anco ha preſo sbaglio il Tillemont dicendo, che ſuccedette a Panteno ſuo Maeſtro nella qualità di capo nella ſcuola *des Catacheſes*, di quelle cioè, nelle quali *en inſtruiſoit les payens qui embraſſoient la Religion Chretienne*. E' vero, che dalle Catecheſi furono detti i Catecumeni: ma è vero altresì, che Catecheſi indi furono dette anche le iſtruzioni de' Fedeli, e Catechiſti i Precettori di eſſi, anche di quei, ch'erano provetti nella Dottrina della Scrittura; e perciò S. Girolamo nell' Apologetico a Domnione ſcrive: *Sine cauſa Gregorium Nazianzenum, & Dydimum in Scripturis Sanctis Catechiſtas habui?* E pure S. Girolamo quando ebbe la ſorte di eſſer ammaeſtrato da queſti grandi Padri, era già uomo fatto avendo anni 51. quando inteſe il primo, ed anni 57. quando inteſe il ſecondo: come oſſerva Domenico Auliſio nel Lib. II. delle Scuole Sagre al cap. 2. Dunque il Catechiſta, che preſedeva alla ſcuola di Aleſſandria iſtruiva egli i Fedeli, e per mezzo di Maeſtri a ſe ſubordinati i Catecumeni: e così s' illuſtra Euſebio anche con S. Girolamo, ed abbiamo di più come queſti debba intenderſi nel Catalogo, dove dice del noſtro Clemente: *Alexandriae Eccleſiaſticam ſcholam tenuit, &* κατηχητέων *Magiſter fuit*, e di Dioniſio: *Sub Heracla ſcholam* κατηχητέων *Presbyter tenuit.*

La ſerie de' Catechiſti Aleſſandrini ce l'ha conſervata Filippo Sidete preſſo Sozomeno, ma giuſta l' oſſervazione di Domenico Auliſio nel ſudd. luogo al capo 19. come a vipera le tagliò il capo, e la coda, cioè il primo l'ereſiarca Valentino, e l' ultimo l' ereſiarca Ario, la perfidia del quale fu cagione, che il Veſcovo Aleſſandrino proibiſſe a' Preti lo inſegnare in Chieſa, ed indi diſmeſſaſi la ſcuola in Aleſſandria paſsò a Side: com'oſſerva il ſudd. Auliſio. Non è facile determinare in qual tempo propriamente Clemente reggeſſe la ſcuola di Aleſſandria. Filippo Sidete nel ſopraccitato luogo lo colloca fra Atenagora, e Panteno. Euſebio lo fa ſuccedere ad eſſo Panteno; e S. Girolamo dice di più, che ſuccedette dopo la morte di lui. Per togliere tali perpleſſità di coſe, è molto a propoſito, e veriſimile l'opinione di Guglielmo Cave, il quale vuole, che due volte Panteno, e due volte Clemente reggeſſero la ſcuola di Aleſſandria. Panteno dunque ſuccedette ad Atenagora, ciocchè dovette eſſere nel 168. Indi nell'anno ſeguente eſſendo ſtato Panteno mandato da Demetrio Veſcovo di Aleſſandria a predicare la Fede nell' India, gli ſuccedette Clemente. Tornato Panteno ripigliò la ſcuola, e morì finalmente verſo il fine del ſecondo ſecolo. Clemente di nuovo gli ſuccedette; e quanto ſopravviveſſe, lo vedremo poi.

fu dato in conſegna il Giovane, foſſe ſtato il celebre S. Policarpo; perchè queſti ſopraviſſe a S. Giovanni ſuo Maeſtro anni preſſo ſettanta, ed il Veſcovo della noſtra ſtoria ſembra con tutto il fondamento, ch'era già vecchio, poichè vien chiamato da Clemente Πρεσβύτης; la qual parola per quel che io ſappia, non è ſtata mai uſata da' Padri della Chieſa in ſignificato di Prete, e di Veſcovo, come è ſtata uſata l'altra di Πρεσβύτερος. Onde pare che ſi debba piuttoſto quì pigliare nella ſua nozion naturale di vecchio di età: e di fatti il Criſtoforſono, ed il Valeſio traducono *Senex:* e quel che reca meraviglia, lo ſteſſo Combefis così anche traduce. Ma ſe non fu S. Policarpo, fu certamente altro S. Veſcovo, la di cui freſca memoria doveva eſſer riſpettata, particolarmente ſe fu l'Angiolo dell'Apocaliſſe lodato con iſpecialità dalla bocca del Signore. So bene, che molti Eruditi inclinano a credere, che S. Policarpo appunto fu l'Angiolo dell'Apocaliſſe, anzichè queſta opinione ſia la comune, dice il Lindano. Ma eſſi di tali coſe non adducono ragione nè concludente, nè probabile (1). Del reſto dato, che il Veſcovo, di

Se S. Policarpo foſſe ſtato l'Angiolo di Smirna nominato nell'Apocaliſſe.

(1) L'argomento, che S. Policarpo foſſe ſtato l'Angelo di Smirna, ſi cava dall'autorità di S. Ireneo *Lib. III. de Hæreſibus cap.* 3. il quale dice, ch'eſſo fu ordinato Veſcovo dagli Apoſtoli: or niun altro Apoſtolo fuor di S. Giovanni arrivò a vivere anco dopo di quel tempo, dunque era ſtato ordinato prima. Al che ſi potrebbe forſe riſpondere primieramente negando, che niun altro Apoſtolo abbia potuto vivere sì lungamente, particolarmente S. Filippo, il quale per le ragioni, che appreſſo addurremo, probabiliſſimamente fu conoſciuto da S. Policarpo; perchè quantunque non ammettiamo per genuini gli atti di eſſo Apoſtolo, che lo fanno vivere fino a tempo di Domiziano, anzi di Trajano, non abbiamo coſa poſitiva in contrario per ſtabilir prima la morte di lui. Ma avendo noi da Tertulliano, e da S. Girolamo, che S. Policarpo fu ordinato Veſcovo da S. Giovanni, abbiamo baſtante motivo d'interpetrare S. Ireneo, con dire, ch' egli parlò ἐμφατικωτέρως con attribuire agli altri Apoſtoli quel, ch' era di un ſolo: ciò che ebbe ragione di fare, perchè trattavaſi di contraporre la purità della Dottrina Apoſtolica di S. Policarpo a' ſogni di Mar-

di cui si parla, non fu quel di Smirna, pure dovette essere un altro Santo Vescovo, la di cui memoria era in venerazione in quei tempi vicini. A questo proposito sebbene non approverò mai la versione di Rufino seguitata da Cristoforsono, ed altri, che il Giovane convertito fosse stato fatto Vescovo, interpetrando le parole κατέστησε τῇ Ἐκκλησίᾳ *præfecit Ecclesiæ* (1), quando

Marcione. Il Petavio nell'Epifaniane *pag.* 460. vuole di più, che S. Policarpo non abbia potuto conoscere altro Apostolo fuor di S. Giovanni. Ma ciò par che dica senza fondamento contra l'espressa autorità di S. Ireneo a Papa S. Vittore presso Eusebio *Lib. v. cap.* 24. il quale dice, che S. Policarpo aveva celebrata la Pasqua nel dì 14. della Luna con S. Giovanni, ed altri Apostoli, ed anco contro l'autorità di S. Girolamo *de script. Eccl* in S. Policarpo, S. Filippo certamente fu uno di tali Apostoli, se pure non fu solo con S. Giovanni: imperciocchè Policrate Vescovo d' Efeso presso Eusebio nel medesimo luogo per difendere la pratica nell' Asia della celebrazione della Pasqua nella 14. Luna, apporta l'esempio di S. Filippo, e di S. Giovanni. Dicono di più quei, che vogliono S. Policarpo per l' Angelo di Smirna, che le lodi di questo a quello convengono: argomento debolissimo. Potè S. Policarpo aver avuto l' Antecessore d' ugual merito e santità della sua. Oltre che le lodi, ed i biasimi degli Angioli descritti nell' Apocalisse convengono non tanto a' Vescovi, quanto alle Chiese, a cui presedevano.

(1) Il P. Combesis ributta tal interpetrazione per la ragione: *Quod certe alienum a regula Ecclesiastica, Sicarium hominem sic repente Ecclesiæ præficere*. Questa ragione del P. Combesis sarebbe a proposito, quando si trattasse, che il Giovane avesse commesso le descritte scelleraggini prima del Battesimo; ma avendole commesse dopo, tuttocchè n'avesse indi fatta la penitenza, nè presto, nè tardi, nè mai potea esser ammesso al Clero giusta la dottrina degl' istessi Apostoli, avendo S. Paolo scritto a Tito: *Oportet Episcopum sine crimine esse*, ed a Timoteo: *Oportet Episcopum irreprehensibilem esse*, e parlando de' Diaconi: *& probentur primum, & sic ministrent, nullum crimen habentes*. I quali precetti furono intesi da' Padri anco a riguardo di quei Criminosi, che avevano fatto la penitenza, come spiega S. Girolamo *in Ep. ad Tit. Non eo tantum, quo ordinandus est, tempore, sine crimine sit, & præteritas maculas nova conversatione diluerit, sed ex eo tempore, quo in Christo renatus est, nulla peccati conscientia mordeatur*. Onde Origene contra Celso attesta della disciplina del suo tempo, che i Cristiani, i quali erano caduti in qualche grave delitto, dopo una lunga penitenza erano ammessi alla comunion de' Fedeli, *ea tantum conditione, ut quoniam lapsi sunt, excludantur in posterum ab omnibus Dignitatibus, & Magistratibus Ecclesiasticis*. Indi il Conc. Cartag. IV. nel Can. 64. stabilì maggiormente la disciplina, che *ex pœnitentibus, quantumvis sit bonus, Clericus non ordinetur*: anzi prima di esso Papa Siricio *Epist.* 1. *cap.* 14. lo stesso stabilito avea, dicendo de' Penitenti, *qui quantumvis sint omnium peccatorum contagione mundati, nulla tamen*

do il vero senso è *restituit Ecclesiæ*; dico bene però che potette questo penitente diventare qualche celebre Martire, o Confessore, o per altro titolo illustre, e forse anco conosciuto da Clemente; il quale, siccome colui, che *multorum Hominum mores vidit, & Urbes* (1), ebbe la sorte in quei tempi felici di conoscere, e trattare diversi uomini Apostolici. Quindi è, che non avendo voluto Clemente alla fama di lui punto derogare, tacque non solo il nome del luogo, ma anche della Persona.

Passa appresso il Novatore a quel, che gli preme,

 cioè

tamen debent gerendorum Sacramentorum instrumenta sustinere qui dudum fuerunt vasa peccatorum. E così reca anche molta meraviglia, come Rufino, che fiorì a tempo di S. Siricio, e queste cose sapea, avesse nella detta maniera tal passaggio tradotto. Ma qualunque ne fosse stata la cagione, la sua traduzione, che per moltissimi secoli è stata sola (non avendosene altra della storia di Eusebio fin al secolo XVI.) non poco ha contribuito al rilasciamento della disciplina intorno alla scelta de' Sagri Ministri. Si può vedere intorno a ciò la nostra Lettera sull' interpretazione del Can. *Fraternitatis*.

(1) Lo stesso Clemente rende testimonianza de' suoi viaggi nel Libro primo degli Stromati, ove così parla di coloro, da quali era stato addottrinato. *Eorum unus quidem in Græcia Jonicus: alii vero in magna Græcia: quorum alter ex Cœlesyria erat oriundus, alter ex Aegypto. Alii autem in Oriente vixerunt; ex quibus alter quidem fuit Assyrius, alter in Palæstina ab ultima origine Hebræus. Novissimum vero, tametsi hic doctrinæ merito omnium primus erat, cum casu quodam offendissem, tandem in eo acquievi: quem quidem in Aegypto latentem tanquam venator indagaveram.* Il qual passaggio ultimamente colla sua solita singolarissima erudizione ha illustrato il nostro Signor Can. Mazocchi nel *Prodromo ad Heracleæ Psephismata, Diatriba I. de M. Græciæ cap.* VIII. II. *no.* 104. dove dopo aver osservato colla comune, che questo ultimo fosse stato Panteno, congettura di più contro il Valesio, ed altri, che venga nello stesso luogo chiamato da Clemente Σικελὴ μελίττα *Sicula Apis*, non già perchè avesse avuta origine da Sicilia, ma per la dolcezza della sua eloquenza, essendo andato in proverbio Σικελὴ μελίττα *Sicula Apis*, non altrimenti, che Ἀττικὴ μελίττα *Attica Apis*. Clemente dunque finalmente fermatosi in Alessandria a sentir Panteno, come egli stesso lo dice, ivi fiorì col medesimo, e come attesta Eusebio nella Storia Ecclesiastica *Lib.* V. *cap.* 9. sotto l' Imperio di Commodo, che durò dal 161. fino al 180. sebbene fosse sopravvivuto lungo tempo, essendo ancor vivo nel tempo della persecuzione di Severo, che fu nell' anno 201. come si raccoglie dagli stessi libri degli Stromati. E bisogna dire, che allora fosse vecchio, giacchè egli di se pur dice presso Eusebio che *ad tempora Apostolor. prope accessit*, ciocchè lo dice anco la Cronaca Alessandrina. Il Dupin lo fa vivere fino al 220., ma non ne adduce niuna ragione.

ciòè alla dottrina, e facendo uſo di una nuova dialettica coi pregiudizj della ſua mente vuol diſtruggere la verità della ſtoria, laddove queſta l'avrebbe dovuto ſervire per iſtruirlo, ed illuminarlo. Onde in riſpoſta delle difficoltà ſu tali coſe ſenza entrare nelle vaſte materie delle controverſie, che laſcio a Teologi il trattarle, credo impugnarlo baſtantemente con far vedere, che ſe la dottrina del noſtro racconto è contraria a' ritrovati de' Proteſtanti, è favorevole a' dogmi, ed inſegnamenti Cattolici. Primieramente dunque oppone, e dice non convenire colla Scrittura Sagra la promeſſa fatta da S. Giovanni al ladro, che avria ſoddisfatto al Salvadore per lui. E quì prima d' ogni altra coſa occorre oſſervare la malizia del Baſnagio, che mette in bocca di S. Giovanni la parola *ſatisfacere*, quando il S. Apoſtolo ſi ſervì delle parole δώσω λόγον, che tradotte in latino ſignificano non già *ſatisfaciam* ſtrettamente, ma *rationem reddam* (1), *cauſam agam*, e coſe ſimili, ch' è un dire più vago, ed univerſale, e può comprendere non ſolo la ſoddisfazione, ma ogni ſpecie d' interceſſione, e preghiera. E quantunque queſto modo di parlare di S. Giovanni nè anco torni bene al novator Calviniſta, ha voluto però egli ſurrogare la parola *ſatisfacere* (2) per render ſoſpetta con ciò la promeſſa

Prima difficoltà del Baſnagio intorno la dottrina del noſtro racconto; e vi ſi riſponde.

(1) E così, e non in altra guiſa han tradotto concordemente tutti gl' Interpreti, Rufino, il Criſtoforſono, il Muſcolo, il Cariofilo, il Valeſio, ed il Combefis. E di più abbiamo Anaſtaſio Sinaita, che nel Sermone 122. ſopra il Salmo VI. riferendo la noſtra ſtoria ſulla fede di Clemente, mette in bocca di S. Giovanni queſte parole: Ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀπολογήσομαι: *Ego te excuſabo.*

(2) Del reſto ancorchè ſi voglia ſoſtenere la verſione del Baſnagio: *Pollicetur Joannes, ſeſe pro latrone Chriſto ſatisfacturum*, neppure ci daria faſtidio: perchè il verbo *Satisfacere* ſi può anche talvolta pigliare in ſignificato di *purgare, excuſare*, come l' uſa Cicerone nella Filippica 2. anzi a propoſito di ciò che ſi tratta, l'uſa anche S. Cipriano *Epiſt.* 55. *ad Cornelium*, ivi: *Intercedunt, ne exoretur precibus, & ſatisfactionibus Chriſtus &c. Elaborant.. ne Deo indignanti ſatisfaciat... Datur Opera, ne ſatisfactionibus, & lamentationibus juſtis delicta redimantur.*

messa di S. Giovanni anche presso i Cattolici, i quali, siccome appresso vedremo, non ammettono niuna vera, e propria satisfazione umana per la colpa: e quantunque convengano intorno all' utiltà, e necessità di tali satisfazioni per la pena temporale, non convengono però nel determinare se uno possa propriamente soddisfare per un altro, ò piuttosto intercedere.

Sistema de' Protestanti intorno la Giustificazione.

La promessa dunque di S. Giovanni al ladro, che avria reso conto al Salvatore per lui, ripugna a'principj de' Protestanti. Essi suppongono in primo luogo, che il perdono de' peccati sia un dono così gratuito della Divina Misericordia, che in niun conto possa impetrarsi, nè dal Peccatore a se stesso, nè dal giusto al peccatore. Non il primo, perchè secondo il lor sistema ogni azione del Peccatore essendo peccaminosa, tanto è lungi, che possa egli impetrare la Divina grazia, che piuttosto ogni suo sforzo per ottenerla, ne lo renda indegno. Non il secondo, perchè secondo lo stesso sistema (1) anche l'operazioni de'giusti sono peccaminose: così che quantunque non s'imputino a colpe, sono però sfornite d' ogni merito e valore, onde se essi giusti nulla possono meritare per loro stessi, tanto meno potranno impetrare al Peccatore il perdono. E così discorrendo dell'insufficienza degli uomini per ottenere la remissione della colpa, affatto niegano l' utiltà, e necessità delle satisfazioni umane intorno alla pena per riguardo a

 Dio,

(1) Il lor sistema è, che il peccato originale sia la concupiscenza, la qual rimane anche dopo il Battesimo: e conseguentemente, che con esso Battesimo, o sia colla giustificazione non si scancelli il peccato; ma soltanto si copra, e non s' imputi: e così, che la giustizia di Cristo non sia comunicata a'giusti per l' operazione dello Spirito Santo, ma soltanto imputata; onde essi son riputati tali, sebbene in realtà non lo siano: che in oltre la sola Fede d' aver impetrato da Dio il perdono de' proprj peccati, e di esser predestinato, giustifichi: e che tal Fede debba esser certa, ed indubitata. Quindi ne deducono, che a'giusti, mentre conservano questa Fede, i peccati anche gravi non s'imputino; e che per l'opposto tutt' i peccati de' reprobi siano mortali.

Dio, ſiccome coſa, di cui dicono non ritrovarſi in tutta la Sagra Scrittura nè ombra, nè veſtigio, così che giuſta il lor avviſo rimeſſa la colpa, non reſti pena alcuna da ſoddisfarſi nè in queſto mondo, nè nell'altro (1); onde ſi ridono del Purgatorio. E tanto maggiormente niegano, che uno poſſa ſoddisfare per un altro, come è il caſo della noſtra ſtoria, perchè ciò favoriſce la dottrina dell'Indulgenze, dall' impugnazione delle quali cominciarono i furori e delirj di Lutero. Ecco come la promeſſa di S. Giovanni da eſſo pienamente adempita con aver impetrato al ladro la remiſſione della colpa, e con aver fatta per lui penitenza, non tanto per riguardo della Chieſa, quanto per riguardo di Dio, getta giù l'accennato ſiſtema de' Proteſtanti. Ma per l'oppoſto è in tutto conforme alla dottrina de' Cattolici. Primieramente ſecondo il noſtro ſiſtema non repugna per ottener la grazia della remiſſion de' peccati, che ſi poſſa impetrare da noi, ſicchè ſta bene inſieme, che la remiſſione de' peccati ſia dono gratuito dell' infinita miſericordia di Dio per li meriti di Criſto, e vi concorra la libera cooperazione di eſſo peccatore, e vi poſſano anche contribuire le preghiere de' giuſti. Dunque è Dogma Cattolico, che c' inſegna, che quantunque i Peccatori non poſſano fare niuna opera di vero merito per mancanza della grazia ſantificante, che ci rende amici di

Dottrina Cattolica della Giuſtificazione, e merito delle buone opere.

(1) Melantone dunque un de' principali de Settarj nell' Apologia della Confeſ. Auguſtana all' articolo della Confeſſione, e ſatisfazione, parlando de' Cattolici su tal punto dice: *Sed tamen fatentur adverſarii, quod ſatisfactiones non proſint ad remiſſionem culpæ: verum fingunt, ſatisfactiones prodeſſe ad redimendas pœnas, ſeu Purgatorii, ſeu alias . . . Hæc tota res eſt commentitia, recens conficta ſine auctoritate Scripturæ, & veterum Scriptorum Eccleſiaſticorum.* E Calvino nel *Lib. V.* dell'Iſtituzioni al §. 38. del capo 4. ſul medeſimo punto più arditamente, e sfacciatamente così ſi ſpiega: *Parum me movent, quæ in Veterum ſcriptis de ſatisfactione paſſim occurrunt. Video quidem eorum nonnullos, dicam ſimpliciter, omnes fere, quorum Libri extant, aut hac in parte lapſos eſſe, aut nimis aſpere & dure loquutos.*

di Dio; lungi però, che ogni loro azione ſia peccaminoſa, ſiano eſſi capaci delle grazie, che chiamiamo attuali, e coll'ajuto d'eſſe poſſano operare bene in maniera, che indi ſi degni l'infinita miſericordia a dar loro il perdono: che che ſia della queſtione fra ſcolaſtici, ſe ſi poſſa dire, che in tal guiſa meriti il Peccatore il perdono *de congruo* (1). Ed è tanto vero ciò che abbiamo detto dell'impetrazione de' Peccatori, che non mai ſi dà loro il perdono, ſe prima eſſi coll'ajuto della medeſima Divina grazia non vi ſi diſpongono nella maniera, che dichiara il Concilio di Trento, *ſeſ. 6. can. 9.* (2) e più amplamente nel capo 6. della med. ſeſ.

Ed eſſendo in oltre Dogma Cattolico, che vi ſia il merito delle buone opere ne' giuſti, originato però dal merito di Criſto, mercè delle quali *de condigno*, ſiccome inſegnano i Teologi (3), fanno acquiſto di nuove grazie; è ſentimento ancor Cattolico, ch'eſſi giuſti poſſano colle loro buone opere impetrare, e meritare *de*

---

(1) Domenico Soto *Lib. II. de Natura, & Gratia cap. 4.* contro la comune d'altri Teologi ſta per la negativa, volendo che prima della giuſtificazione non vi ſia niun merito nel peccatore: ma dove crede d'aver S. Agoſtino a ſuo favore, queſti gli è piuttoſto contrario; perchè nella Lettera 194. o 105. oltre agli altri luoghi dice: *Nec ipſa peccati remiſſio ſine aliquo merito eſt: neque enim nullum meritum fuit illius, qui dicebat, propitius eſto mihi peccatori.* Dunque ſe prima della giuſtificazione vi deve eſſer nel peccatore qualche merito, queſto appunto è il merito *de congruo*, che ſi chiama anche *ſecundum quid.*

(2) *Si quis dixerit, ſola Fide impium juſtificari ita ut intelligat, nihil aliud requiri, quod ad juſtificationis gratiam conſequendam cooperetur, & nulla ex parte neceſſe eſſe, cum ſuæ voluntatis motu præparari, atque diſponi, anathema ſit.*

(3) Il Durando però *in 2. diſt. 27. quæſt. 2.* non ammette tal merito *de condigno*, o ſia *de juſtitia*, per cui Domeneddio ſia debitore alla Creatura. Ma tal ſentenza vien da tutti impugnata, non eſſendovi niuna impropríetà, che Dio ſia debitore alla Creatura. Queſto è un debito, ch'egli lo vuole; e perchè ha promeſſo la rimunerazione alle buone opere de'giuſti, e perchè colla ſua Divina Grazia dà ad eſſe il lor valore. Ma checcheſſia ſe il merito de'giuſti ſi debba chiamare *de condigno*, ſiccome comunemente ſi chiama; è dogma di Fede dichiarato dal Concilio di Trento *ſeſ. 6. can. 32.* ch'eſſo ſia vero merito.

de congruo il perdono a' Peccatori: e maggiormente a quei, che ſono nel grembo della Chieſa Cattolica per la ragione ſpeciale della comunione de'Santi, che appreſſo ſpiegheremo. Il che però non s' intende, che tali impetrazioni ſempre abbiano il lor luogo, e tanto meno poſſano averlo ſenza la cooperazione d'eſſi Peccatori; ma che ſi ottenga loro il Divino ajuto per avere le diſpoſizioni neceſſarie, che devono eſſer proprie del Peccatore: ſiccome propria deve eſſer anco la confeſſione in riguardo al Sagramento. Così per li meriti di Moisè Dio benedetto ſi placò col ſuo Popolo, reo di graviſſima colpa, *Exodi XXXIII. ver.* 17. Così S. Paolo per ſentenza di S. Agoſtino ebbe la grazia della ſua converſione mercè delle preghiere di S. Stefano (1). E così anche S. Giovanni promiſe d'impetrare il perdono al ladro, che di fatti gli ottenne. Tali buone opere, che ſi fanno per impetrare il Divino perdono, e da' peccatori ſteſſi, e da'giuſti, vengono chiamate da alcuni Teologi ſatisfazioni per la colpa, ma con termine improprio; imperciocchè non altri che Criſto ha ſoddisfatto, e poteva ſoddisfare propriamente per la colpa, che è di malizia infinita, ed il frutto appunto di tal ſoddisfazione quelle c' impetrano. La ſatisfazione umana dunque è propriamente della pena temporale: ciò che naſce d'altro Dogma Cattolico, che rimeſſa la colpa reſti per lo più da ſoddisfarſi la pena non ſolo per riguardo alla Chieſa, e per modo di medicina, per tenere cioè il penitente in freno, ma anco per riguardo a Dio offeſo. E tanto è lungi, che tal dottrina della ſatisfazione

Satisfazioni umane propriamente non ſon della colpa, ma della pena.

ne

(1) Di modo che nel ſerm. 312. dice: *Si Martyr Stephanus non ſic oraſſet, Eccleſia Paulum hodie non haberet*. Di più eſſo S. Agoſtino ſi convertì per le preghiere, e lagrime di S. Monica ſua Madre: ed infiniti ſono gli eſempj de' Santi, che hanno impetrato da Dio il perdono a' peccatori.

ne umana ſia contraria alla Scrittura, che piuttoſto la neceſſità d'eſſa vien dimoſtrata non ſolamente colla Divina tradizione, ma ben anco con chiariſſime, ed irrefragabili teſtimonianze della medeſima Sacra Scrittura, come abbiamo dal Concilio di Trento *ſeſſ. XIV. cap.* 8. *de Satisfactionis neceſſitate, & fructu* (1). Ed è anco dottrina Cattolica, che uno quantunque non poſſa fare per altri quella penitenza, che chiamaſi medicinale; può ben fare quella, che è puramente penale, per la quale ſiccome abbiamo oſſervato il penitente ſoddisfa non ſolo alla Chieſa, ma anco a Dio il ſuo debito. Che che ſia ſe tale ſatisfazione ſi faccia per modo di paga, ò piuttoſto, come vuole il dottiſſimo Maldonato, per modo d'interceſſione: l'uno, o l'altro, che ſi voglia, naſce dall'unione de'Fedeli fra di loro, che come più membra, compongono l'iſteſſo corpo, in maniera che l'uno è d'ajuto all'altro: ſiccome da S. Paolo nella 1. *ad Corint. cap.* 12. ed in quella agli Efeſini *cap.* 4. abbiamo. E queſto appunto profeſſiamo nel Simbolo, dicendo *Sanctorum Communionem*.

Come uno poſſa soddisfare per un altro.

In virtù dunque di tal unione de' Fedeli fra di loro, e partecipazione de' meriti, di tutto ciò di bene, che ſi fa da'giuſti, ne partecipano tutti quei, che ſono nel grembo della Chieſa, e particolarmente coloro, per li quali s'applica: anzi entrano anco in tale ſocietà i Santi del Paradiſo, in quanto che colle loro orazioni, e preghiere implorano da Dio a noi le grazie; e l'anime del

(1) Ove fra l'altre coſe dice: *Sancta Synodus declarat, falſum omnino eſſe, & a verbo Dei alienum, culpam a Domino nunquam remitti, quin univerſa etiam pœna condonetur. Perſpicua enim, & illuſtria in Sacris Litteris exempla reperiuntur, quibus præter Divinam Traditionem, hic error quam manifeſtiſſime revincitur.* Quali ſiano queſti chiari ed illuſtri eſempj nella Sagra Scrittura, de' quali parla il Concilio, ſi poſſono vedere preſſo i noſtri Controverſiſti.

del Purgatorio, in quanto che noi possiamo giovare loro colle nostre buone opere, e suffragj, particolarmente del tremendo Sacrificio della Messa (1); ed all'incontro secondo l'opinione di molti (2) esse giovano a noi colle loro preghiere. Quindi è, che avendo Gesù Cristo Signor nostro elevata a dignità di Sagramento la Penitenza con dare a' Pastori della sua Chiesa la potestà di rimettere le colpe, a medesimi ha data la facoltà di prescrivere la satisfazione; e questa moderarla, e rimetterla, ciò che chiamiamo indulgenza, secondo la disposizione de' Penitenti, e meriti de' giusti, che intercedono per loro, e di tutti gli Eletti, e Santi del Paradiso, che c'implorano l'applicazione della satisfazione di Cristo: di modo che siccome il dolore, come disposizione mercè la potestà delle Chiavi riesce più efficace a scancellar la colpa, così la penitenza ingionta, ed il merito de' Santi in virtù della medesima potestà riesce più efficace a rimetter la pena. In tal guisa S.Paolo facendo uso dell' ampla potestà ricevuta da Cristo a preghiere de'

(1) Come abbiamo dal Concilio di Trento *sess.* 25. *Decreto de Purgatorio*, ivi: *Cum Catholica Ecclesia Spiritu Sancto edocta, ex Sacris Litteris, & antiqua Patrum traditione, in Sacris Conciliis, & novissime in hac œcumenica Synodo docuerit, Purgatorium esse; animasque ibi detentas Fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili Missæ Sacrificio adjuvari*. Molte antiche autorità si sogliono addurre da nostri Controversisti in comprova di tal Decreto: ma basta qui notare quel che dice S. Agostino *de Cura pro mortuis cap.* 1. *In Machabæorum Libris legimus, oblatum pro mortuis Sacrificium. Sed & si nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, non parva tamen est universalis Ecclesiæ, quæ in hac consuetudine claret, auctoritas: ubi in precibus Sacerdotis, quæ Domino Deo ad ejus altare funduntur, locum suum habet etiam commendatio mortuorum*. Quindi si vede quanto grande sia la sfacciataggine di chi ha posta nella Confession Agustana queste parole: *Illa applicatio cœnæ Domini ad mortuos liberandos sine scripturæ auctoritate, imo contra Scripturam damnanda est, tamquam novus & impius cultus*.

(2) Fra' quali il Card. Bellarmino *Lib.* II. *de Purgatorio cap.* 15. che ottimamente lo prova, e risponde agli argomenti, che si possono fare in contrario: e questa ancora è la comun persuasion de' Fedeli.

de' Corintj rilasciò alquanto la penitenza all' incestuoso lor Fratello, e gli antichi Vescovi la rilasciavano a'Penitenti raccomandati da'Martiri (1). Così nella soddisfazione fatta da S. Giovanni per lo Ladro, bisogna considerare non solamente il suo merito applicato per questo, secondo la promessa, che glien' aveva fatta, ma ancora la pienezza della potestà, con cui applicollo. Però anco il Ladro digiunando esercitossi in atti di mortificazione: e ciò sì perchè adempisse pienamente la penitenza medicinale, sì anco perchè adempisse in parte la penale, conciosiacchè per godere delle soddisfazioni degli altri, e guadagnare l' Indulgenze, bisogna, che ciascuno dal canto suo potendo faccia penitenza (2). Ed ecco come la promessa di S.Giovanni da lui fedelmente adempita, per ogni verso, che si considera, è conforme a' dogmi, e dottrine Cattoliche, anzi a quei dogmi, e dottrine, che non solamente colle Divine tradizioni, ma con Testi chiari della Sagra Scrittura manifestamente si dimostrano: e pure il Basnagio con tanta franchezza, e sfacciataggine la chiama contraria alla Scrittura, sicchè quasi da certo principio ne deduce, che il nostro racconto sia favoletta.

Altre difficoltà del Basnagio circa la dottrina del nostro racconto.

Chiama poi il Basnagio meraviglioso e strano il giuramento, con cui S. Giovanni assicurò il Ladro d' avergli impetrato il perdono, particolarmente perchè dice, ch' esso Ladro non avea dato niun segno di con-

 ver-

(1) E queste intercessioni de'Martiri, ed anche de' Confessori a favor de' caduti in tempo di persecuzione diedero tanto da fare, e da dire a S.Cipriano: del che qualche cosa accennammo nella I. Dissertazione.

(2) Anzi S. Cipriano nella Lettera 10. avvertisce a' Martiri, e Confessori di non intercedere, se non a favor di quei, *quorum pœnitentiam satisfactioni proximam conspicitis*. E dunque sodissima dottrina, che l'Indulgenze quanto più son moderate, tanto più son sicure.

versione verso di Dio, nè avea adempito le parti della penitenza. S' ei dice *particolarmente* per queste ragioni, dunque ne suppone dell' altre, per le quali tal giuramento gli sembra maraviglioso e strano. E come no, se esso distrugge ad annientisce più dogmi della sua fazione? E' necessario dunque premettere, in quali punti è contrario a' Protestanti, e per l' opposto è favorevole a' Cattolici, e poi verremo al preteso esame delle suddette ragioni, come potissime addotte dal Basnagio. In prima il giuramento di S. Giovanni vie più conferma il merito delle buone opere, mercè del quale, come sopra dicemmo, credono i Cattolici, che i Giusti *de congruo* possano meritare il perdono a' Peccatori. Onde per l'opposto esso giuramento vie più distrugge l' errore de'Protestanti, i quali come anche dicemmo, in conseguenza de'loro principj vogliono, che il perdono de' peccati sia un dono così gratuito della Divina misericordia, che niuna creatura possa in qualche maniera meritarlo, o impetrarlo. In oltre il giuramento di S.Giovanni abbatte due altri de'loro dogmi, cioè che la giustificazione dell' empio sia cagionata (1) dalla ferma fiducia, ch' egli ha in Cristo, di aver ottenu-

(1) Come poi la Fede sia cagione della giustificazione, Calvino è vario nello spiegarlo, nè sa dove fissarsi: or la vuole cagione totale, or cagione formale, or cagione istrumentale, ed ora *Lib.* III. *Inst. cap.* 13. §. 5. dice: *Quoad justificationem, res est mere passiva, fides*. E quì è da notarsi, che dove il Calvino è solito insultare gli Scrittori Cattolici in qualche improprietà di lingua latina, il Padre Tursellino gli potrebbe ricordare, che in cambio di dire: *Quoad justificationem*, avria dovuto dire: *Quod ad justificationem spectat.* E così a proposito della medesima Giustificazione, della quale seguita a parlare nel capo seguente al §. 17. dicendo: *Gratuitam erga nos dilectionem*, il Padre Calepino gli potrebbe ricordare, che avria dovuto dire: *Gratuitam erga nos benevolentiam*: perchè non ha trovato ancora in buoni Autori di Lingua Latina questo vocabolo *dilectio*, *dilectionis*. E dicendo nello stesso luogo: *Materialem*, e *Instrumentalem*, potrebbe esser querelato *de plagio* dagli Scolastici, ch'egli disprezza, e deride, di essersi cioè servito di vocaboli del loro linguaggio.

tenuto il perdono de' suoi peccati, e di esser insiememente predestinato: E l' altro, che nasce da questo, che ciascuno della sua giustificazione possa, anzi debba aver certezza, perchè certezza ha della sua fede (1). E l' abbatte certamente, perchè se il Ladro poteva giustificarsi mercè della fiducia in Cristo, e con ciò aver certezza della sua giustificazione, che necessità vi era, che S. Giovanni ne l' assicurasse, e ciò anche con giuramento: laddove finora per quel, che io sappia, non si è trovato Teologo fra i più benigni, che abbia insegnato, che non sia peccato il giurar senza necessità. Al contrario molto favorisce la Dottrina de' Cattolici, che il perdono non si possa ottenere, se non in virtù della penitenza, e particolarmente del dolore soprannaturale del peccato commesso, del quale non potendo noi aver certezza, se non morale, non altra certezza possiamo avere della nostra giustificazione. Quindi fu d' uopo, che il Santo ne assicurasse il Ladro già compunto, e contrito, ma ancor dubbioso della sua salute.

Ciò supposto veniamo all' esame delle ragioni, come potissime addotte da Basnagio: che il Giovane non aveva dato niun segno di conversione verso Dio; nè aveva adempite le parti della penitenza. E che altro segno di conversione verso Dio delle tante lagrime, che profuse, di modo che come dice Clemente, trovava in esse un altro battesimo? Senzachè S. Giovanni non aveva bisogno di segni esteriori per conoscere la conversione del Giovane. Egli con lume Di-

Risposta alle suddette difficoltà.

(1) Come sopra notammo: di modo che Calvino *Lib. III. Instit. cap.* 11. §. 16. dice a questo proposito: *Vere Fidelis non est, nisi qui Divinæ erga se benevolentiæ promissionibus fretus, indubitatam salutis expectationem præsumit*; ed ivi ancora: *Fidelis non est, nisi qui suæ salutis securitati innixus, Diabolo, & morti confidenter insultat. . . Vere Fidelis non est nisi qui confidenter se Regni Cælestis heredem gloriatur.*

Divino vedeva l' intimo del cuore di lui, e quanto in esso aveva operato la grazia vittrice. E quanto alle parti della penitenza, le quali dice, che non erano state adempite, non so cosa egli si voglia. Secondo la sua setta la sola fede giustifica, sebbene essa fede non sia sola, ma porti la penitenza, e l'esercizio delle buone opere. A noi basta però, che il racconto sia uniforme al nostro Dogma Cattolico, che c' insegna esser tre le parti della penitenza, contrizione, confessione, e satisfazione, e che la sola vera, e perfetta contrizione col desiderio dell' altre due anco giustifichi, sempre secondo il comun sentimento de' Teologi, o qualche volta secondo il particolar sentimento di Guglielmo Estio (1). E questa vera, e perfetta contrizione appunto ottenne S. Giovanni dalla Divina Misericordia nel cuore del Giovane, onde tanto si dolse, tanto si afflisse, e tanto pianse. Ma il punto sta, che, come ho detto, S.Giovanni non avea bisogno di segni esteriori per conoscere la conversione del ladro, ed il perdono, che gli avea impetrato. Ma egli col lume superiore penetrando nel più cupo del cuore di lui, vedea quanto in esso avea operato lo Spirito Santo: Nè altramente poteva con giuramento assicurarlo del perdono ottenuto, imperciocchè

chè

(1) Egli appoggiò la sua sentenza su l' ALIQUANDO di queste parole del Concilio di Trento *ses.* 14. *cap.* 4. *Docet præterea* (Sancta Synodus) *etsi contritionem hanc aliquando caritate perfectam esse contingat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc Sacramentum actu suscipiatur...* La qual sentenza di Estio quantunque venga riputata singolare, e perciò da tutti abbandonata, credo però che in questo senso si possa difendere, cioè non già che non si dia contrizione così perfetta, che ogni sorta, e quantità di peccati scancelli; ma che non ogni contrizione, che scancella un peccato, abbia forza di scancellarne più dello stesso genere, o un altro di maggior malizia: ma che alla grandezza, e numero de' peccati debba corrispondere la quantità del dolore: come fra gli altri Padri dice S.Ambrogio *Lib.* 1. *de Pœnitentia cap.* 2. *Majora enim crimina majoribus abluuntur fletibus.* E che bisogno abbiamo dell' autorità de' Padri, dove la stessa infinita Sapienza ci dice: *Remissa sunt ei peccata multa, quia dilexit multum.*

chè il giuramento non ſi può interporre, ſe non per affermare quel, che ſi ſa con certezza; qual certezza mai poteva S.Giovanni avere per mezzo di ſegni eſteriori d' aver impetrato il perdono al Giovane, quando tali ſegni poſſono ben fare una probabilità, ma non certezza? E ciò anco ſecondo il ſiſtema de' Proteſtanti, i quali quantunque, ſiccome ſopra abbiamo accennato, vogliono, che ciaſcun giuſto poſſa, anzi debba aver certezza della ſua giuſtificazione, non così però dicono, che uno poſſa aver certezza della giuſtificazione di un altro. Dunque è di biſogno di una Divina rivelazione. Come dunque il Baſnagio adduce per motivi potentiſſimi, che S. Giovanni non poteva giurare d'aver impetrato il perdono al Giovane, perchè queſti non avea dato niun ſegno di converſione verſo Dio, nè avea adempito la parti della Penitenza? Ecco come il raziocinio del noſtro Critico nè anco a ſuoi principj è conforme.

Converſione del giovane del noſtro racconto miracoloſa, e perchè.

Di buon grado però dobbiamo confeſſare ſecondo la dottrina più vera, che tal converſione ſubitanea fu un miracolo della grazia(1); poichè ſiccome le malattie abituali del corpo non poſſono guarire in un ſubito ſenza miracolo, così quelle dell' anima: onde fa d' uopo, che col Divino ajuto pian piano ſi vada diſponendo alla grazia ſantificante(2). Ma qual difficoltà mai

(1) Come fu la converſione di Davide, di S.Matteo, della Peccatrice, del Paralitico, del buon Ladrone, di S. Paolo, ed altri.

(2) E di fatti così la diſcorre S. Agoſtino *ſerm. 58. de Tempore* dove dice: *Si alicui pes frangatur, aut manus, cum labore ſolet ad priſtinum officium revocari. Si vero ſecundo, & tertio, & adhuc frequentius in eodem loco membra ipſa frangantur, poteſt intelligere caritas veſtra, cum quantis doloribus vulnera ipſa curanda ſunt, & tamen poſt longas & multas tribulationes, vix erit antequam ad priſtinum ſtatum membra ipſa valeant revocari. Similis ratio in animarum fracturis ſeu vulneribus eſſe credenda eſt.* E della ſteſſa maniera Giovan Climaco nel fine del Grado

5. la

mai ci può trattenere di confeſſar queſto miracolo? Il far prodigj, e miracoli era coſa molto familiare agli Apoſtoli, di modo che la di loro ſola ombra guariva gli ammalati(1). Che maraviglia dunque ſia, ſe le preghiere ferventi di S. Giovanni il più diletto Diſcepolo del Salvatore aveſſero fatto guarire un' anima inferma, con impetrarle dalla Divina Miſericordia un vero atto di dolore? Ma ſi potrebbe dire, che neceſſità vi è di ricorrere a tanti miracoli? Vi ſon due lezioni di Clemente ὧς εὕρηται, che ſignifica, che aveva già impetrato, ed ὧς εὑρήσεται, che ſignifica, che auria impetrato(2). Si potrebbe ſeguitar queſta ſeconda, che S. Giovanni giurò, che auria impetrato il perdono al Ladro, ſenza moltiplicar miracoli. So bene, che queſta lezione è ſtata ſeguitata da buona parte degli interpetri, ed eruditi. Ma con buona pace di tanti valentiſſimi uomini, non mi pare molto probabile. Clemente dice, che l' Apoſtolo baciò la man del giovane, ſiccome quella, ch' era ſtata purgata dalla penitenza; dunque i peccati erano già ſtati ſcancellati dall' anima. Nè conveniva a S. Giovanni baciar come ſanti-

---

5. la diſcorre: *Dum adhuc recens, atque in ſanguine vulnus eſt, facile curari ſolet. Nam quæ diuturna & neglecta, atque obducta vetuſtate ſunt, difficillime ſanantur, ingentique labore, & ferro, & cauterio, & igni viſibili, ut curari poſſint, indigent. Plurima ſunt, quæ tempore ſunt inſanabilia, Deo tamen omnia ſunt poſſibilia.*

(1) Siccome concordemente atteſtano S. Giovan Criſoſtomo *in I. ad Corinth. hom.* 6. S. Ambrogio *Lib. III. Hexaem. cap.* 17. S. Agoſtino *in Joannem tract.* 44. & *Lib. XXII. de Civit. Dei cap.* 5. e S. Cirillo Aleſſandrino *Lib. VI. contra Julianum*. Di tal privilegio dunque ne godettero tutti gli Apoſtoli: ma d' una maniera particolare S. Pietro, di cui ſi ha nel Capo VIII. degli Atti degli Apoſtoli al num. 18. che coll'ombra del ſuo corpo aveſſe ſanata una gran quantità d' infermi; ed aggiunge S. Agoſtino *in Pſal.* 130. *n.* 6. che colla medeſima aveſſe ſimilmente riſuſcitato un morto.

(2) Cioè ſi trova tal varietà di lezioni ne' Teſti di Euſebio; ma non già nella ſuddetta Omilia *Quis dives ſalvabitur*, dove coſtantemente ſi legge ὧς εὕρηται.

ſantificata la man di colui, ch' era ancor figlio dell' ira, e del peccato (1).

Basnagio si convince di contradizione.

Ma prima di paſſare avanti, vorrei, che quì il Baſnagio mi toglieſſe di mezzo la contradizione, che naſce tra queſte ſue difficoltà intorno alla dottrina del noſtro racconto, ed il ſuo bel ritrovato, che eſſo racconto ſia un Apologo, col quale ſi propone *eximii Paſtoris Officium, ac vis pœnitentiæ . . . ad informandos mores*, come in fatti ſon tutte le favolette morali al dir di Fedro: *Nec aliud quidquam per fabellas quæritur, quam corrigatur error ut mortalium*. Se Favoletta *ad informandos mores*, perchè ſecondo lui c' iſtruiſce negli errori? perchè ci ammaeſtra nella perfidia? perchè ci corrompe i coſtumi? perchè c' inſegna dottrine contrarie alla Scrittura? e ce l' inſegna per bocca dell' Apoſtolo, ed Evangeliſta S. Giovanni: e coll' eſempio del medeſimo le autorizza, e conferma (2)? Nuova, e prodigioſa ſpecie d'Apologo non mai più conoſciuta da Criſtiani Filologi! Ed un apologo di queſta fatta meritava eſſer cotanto lodato da Clemente Aleſſandrino in un Sermone per iſtruzion de' Criſtiani, e de' Criſtiani ancor novelli? da quel Clemente, il quale usò tanta serietà, e prudenza nell' inſegnare, e cuſtodire l' evangeliche verità? da quel Clemente, il quale proteſta,

(1) Nè mi piace il ſentimento d' Arrigo Valeſio, il quale rendendo ragione, perchè piuttoſto ſeguita la prima lezione, che la ſeconda, dice: *Efficacius enim erat ad confirmandam juvenis mentem jurare, ſe veniam ſcelerum illius impetraſſe à Deo, quam polliceri ſe impetraturum*. Le quali parole potrebbe forſe alcuno in tal guiſa interpetrare (il che per altro ſtento a credere di queſto celebre ſcrittore) che S. Giovanni col ſuo parlare abbia uſata qualche politica; quaſiche l' Apoſtolo aveſſe profeſſata la morale corrotta di quei Teologi, i quali anno inſegnato eſſer lecito l' uſo de' giuramenti cogli equivoci, e reſtrizioni mentali.

(2) Quando non foſſe altro, c' inſegneria a ſpergiurare; perchè ſecondo il Baſnagio, nel ſuppoſto Apologo s' introduce S. Giovanni, che aſſeriſce con giuramento quel che non potea aſſerire.

testa, che da essi Cristiani non si raccontavano favole, nè anco per consolare i piangenti pargoletti per la tema, *ne una cum eis nutriamus impietatem*? Se dunque il Basnagio trova contrario a suoi maligni disegni anco l'Apologo, e la stessa finzione ombra della verità si desta, ed esclama contra di lui, confessi pure esser il nostro Racconto storia, e non favola.

Difficoltà del Basnagio circa la storia del nostro racconto.

Non sapendo più egli che si dire, propone due fievolissime difficoltà, se pure le sono, istorica l'una, grammaticale l'altra. La prima è, che S.Giovanni *osculatus fuit dexteram juvenis, non ipsum juvenem, ut moris fuit sæculo Apostolico*. Cosa pretende con ciò il Basnagio? Avrebbe dovuto meglio spiegarsi con dire in che propriamente consiste la sua difficultà, e non costringerci in impugnandolo a dover fare anche l'interpetre di lui: ciò che bisogna fare con premettere quali baci si costumavano allora, e dipoi formare dell'Ipotesi, ed in ciascuna di esse far vedere la insussistenza dell'opposizione. Il bacio, che era in uso fra gli antichi Cristiani, era l'osculo detto *Santo* e della *pace*, che si dava scambievolmente, cioè dagli uomini agli uomini, e dalle donne alle donne (1), in segno dell'amor casto, sincero, spirituale (2), che stringevali fra di loro in Dio sommo Bene. E per maggiormente dinotare questa mutua scambievole amorevolezza davasi da bocca a bocca. Davasi però ore *clauso & modesto*, come dice Clemente Ales-

(1) L' Autore delle Costit. dette *Apostoliche Lib. VIII. cap. 11. Post orationem pro fidelibus Diaconus dicebat: osculamini vos invicem osculo sancto, & osculabantur Clerici Episcopum, viri Laici Laicos, mulieres se invicem & Lib. II. cap. 57. Postea osculantur se invicem viri, & feminæ se invicem osculo quod est in Domino*.

(2) E' piaciuto a qualche Scrittore di mezzo tempo, come all'Autore *de Divinis officiis* che va sotto il nome d' Alcuino, di chiamarlo *colombino*, perchè a somiglianza del bacio delle colombe e simplicità di esse: ma dispiace a Cotelerio tal denominazione, perchè sebbene le Colombe siano semplici, son però salaci.

Alessandrino, perchè non degenerasse in carnalità e peccato: come di fatti per l'abuso che indi taluno impuro ne faceva, in alcune occasioni fu tolto, ed in altre gli fu sorrogato altro segno, particolarmente il segno della tavoletta (1), che si chiama della *pace*.

Osculo Santo praticato fra Cristiani dopo l'orazione, e prima della comunione.

Questo osculo dunque si dava imprima dopo l'orazione, che facevasi da'Fedeli, come spiega Origene sopra la Pistola di S.Paolo *ad Romanos cap.16.Ex sermone Pauli scilicet cum dicit: salutate vos invicem in osculo Sancto, mos in Ecclesia traditus est, ut post orationes osculo se invicem suscipiant fratres*: e lo testificano molti altri Padri presso il Baronio all'anno 41.*n.*24.*e seg.*Tanto vero, che Tertulliano nel *Lib. de Oratione* verso il fine ebbe a dire: *Quæ Oratio cum divortio Sancti osculi integra?* Il che si praticava non solamente nell'orazioni, che si facevano dal comune de' fedeli, ma ancora in quelle, che si facevano da pochi uniti insieme nelle case private, come si raccoglie da quel che seguita a dire lo stesso Tertulliano nel medesimo luogo: *Potest domi forte, inter quos latere jejunium in totum non datur, differre pacem.* Davasi tal osculo Santo dopo quell'orazioni particolarmente, e forse unicamente (2), che precedevano la Comunione, e perciò per eccellenza detto osculo della pace: perchè la vera pace si ricerca per ricevere degnamente l'Eucaristia, e presso gli antichi SS.Padri particolarmente S.Cipriano lo stesso è, *admitti ad pacem*, che *admitti ad communionem Eucharisticam*: onde essendo stato surrogato

 all'

(1) Del qual uso di Tavoletta non trovarsene memoria prima della fine del secolo XV. vuole il Le Brun nella *Par. IV.* del *Tom. I.* della Messa all' *annot.* 3. del §. 1. dell'*art.* 7. Ma il Du Fresne nel Glos. alla parola *Osculatorium* lo fa vedere più antico, portandone monumenti del secolo XIII.

(2) Da diversi si numerano come due occasioni distinte di darsi l'oscula lo santo, una dopo l' orazione, e l'altra avanti la comunione; ma frattanto non si dà niuno esempio della prima separata dalla seconda.

all' osculo Santo il bacio della tavoletta dicesi questa comunemente la *pace*. Esso bacio dunque era preceduto dalle preci ed orazioni, che si facevan da' Fedeli sempre che occorreva darsi la Comunione, così nel Sacrificio, come fuori di esso (1): onde coloro, che non eran partecipi dell' Eucaristia, come gli Eretici, gli Scomunicati, i Catecumeni, ed i Penitenti, nè anche di tal bacio erano a parte. Il tempo in cui si dava l' osculo nel Sacrificio era differente fra Greci e fra Latini, costumando quegli di darlo prima dell' offertorio, e questi dopo la consecrazione (2), e non mai si legge, che si fosse dato dopo il Vangelo, come suppone l' Autore della disciplina Ecclesiastica sopra le Lettere di S. Paolo (3), o dopo la Comunione, come

(1) Quindi racconta S. Gregorio *Lib.* III. *Dialog. cap.* 36. ch' essendo da tempesta una nave agitata, tutti coloro, che vi erano dentro, avendosi data scambievolmente la pace ricevettero il Corpo e Sangue del Signore.

(2) Un tal costume non fu dai principio di tutti i Latini, ma della sola Italia, ed Africa: e di poi si trasfuse alla Francia, e Spagna, che prima aveano tenuto il costume simile a quel de' Greci. Si può vedere su di ciò Le Brun nel Tomo II. della Spiegazion della Messa.

(3) Questi è Quesnellio, il quale però come vide tal Opera senza sua saputa data alla luce per mezzo della stampa, ne fece de' risentimenti, protestando di non averla composta, se non per suo uso privato. Egli dunque vuole che l' osculo santo avesse luogo dopo la lezione delle Let. Apostoliche, perciocchè SS. Pietro, e Paolo finiscono alcune delle loro con dire: *salutate vos invicem in osculo Sancto: in osculo pacis*: e che cominciatosi nell' assemblee de' Fedeli a leggere il Vangelo avessero eglino fatto lo stesso appresso la lettura di esso: da che ne sia venuto l' uso che il Sacerdote bacia il Vangelo, che anticamente si dava a baciar anco a Fedeli astanti; il che oggi si pratica in alcuni luoghi cogli Ecclesiastici, e Principi Secolari; e che in altri luoghi ne sia venuto l' uso, che i Fedeli astanti al Sacrificio dopo il Vangelo si abbracciano fra di loro. Ma io non vedo niuna necessità di dire che l' uso di baciar il Vangelo provenga dall' osculo Santo, tanto maggiormente che non abbiamo niun documento dell' antichità, che dopo il Vangelo si avessero i Fedeli dato l' osculo della pace, ma più tosto bisogna dire, ch' esso sia osculo di pura adorazione alla parola di Dio differente dall' osculo Santo. I Greci moderni bensì, come abbiamo da Allacci *de Dominicis & Hebdomadibus*, nel giorno di Pasqua dopo cantato il Vangelo mentre si canta il Tropazio *Christus resurrexit a mortuis &c.* in segno d' allegria si danno scambievolmen-

me pretende il Kempio *de Osculis Disser. VIII.* §. 5. (1)

In occasione anco della comunione davasi il bacio da chi la riceveva al celebrante, o altro che l'amministrava (2). Tanto è vero che le donne, a cui la modestia ciò proibiva, facevano un segno, o sia rito, e cerimonia che lo stesso dinotava: come si raccoglie da-

mente l'osculo Santo, ciò che per que' tre giorni e più fanno sempre che si incontrano. Nè tampoco vi è necessità di dire che i primi Cristiani dopo la lezione delle lettere Apostoliche si dassero subito il bacio Santo, che in esse veniva ingionto, ma sì bene dopo l' orazione che in tal occasione faceano, come abbiamo dal suddetto luogo d' Origene. Era però costume antico che il Vescovo al Lettore che doveva leggere le Lettere di S. Paolo dicesse, *Pax tecum*.

(1) Per provar ciò adduce un passaggio di Clemente Alessandrino nel Pedagogo *Lib.* III. *cap.* 2. *Regno digne gustato, ore modesto & clauso, benevolentiam animi ostendemus*. Quel *Regno digne gustato* non dinota l'Eucaristia, ma sì bene l' aver già ricevuto il Battesimo, per cui coll'osservanza della divina legge si acquista *jus al Regno eterno*; onde vengono chiamati i Fedeli *Gens electa, Regale Sacerdotium*. E di fatti a soli Fedeli era permesso dire: *Adveniat Regnum tuum*; perchè a soli Fedeli era permesso dire il *Pater noster*. Il che tanto è vero, che era costume della antica Chiesa, come dalle Costituzioni dette Apostoliche abbiamo, che subito conferito il Battesimo, si diceva il *Pater noster* dal Battezzato, se era adulto, o d'altri se era infante. E ciò si deduce anco dall' intero passaggio suddetto: *Neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores &c. Regnum Dei possidebunt. Quod si in Regnum Dei vocati sumus, digne regno ambulemus, Deum diligentes & proximum; dilectio autem non in osculo versatur, sed in benevolentia. Illi autem nihil aliud osculo agunt, quam Ecclesiam conturbant: cum ipsam non habeant intus amicitiam. Etenim hoc cuique turpem movit suspicionem & maledicentiam, quod imprudenter osculo uterentur, quod esse oportebat mysticum. Id sanctum vocat Apostolus. Regno digne gustato &c.* Nè quel che adduce del Greco Scismatico Metrofane Critopolo fa al caso, perchè questi parla de'Greci moderni, e del giorno di Pasqua, in cui si danno segni di straordinaria allegrezza.

(2) Il Valesio nelle note al capo 43. del Lib. VI. della Storia di Eusebio, avanza su di ciò due particolarità; poichè dice: *Mos olim fuit, ut Laici post Eucharistiam ab Episcopo acceptam, ei osculum darent*. Vuole dunque primieramente, che tal costume fosse de'Laici; onde pare, che n' escluda i Cherici, e con ciò li faccia di deterior condizione di quegli: dove per l' opposto dal sopraddotto luogo delle Costituzioni dette Apostoliche abbiamo, che i Cherici baciavano il Vescovo, ed i Laici si baciavano fra di loro. Introdottosi dunque l'uso, che anche i Laici baciassero il Vescovo celebrante, non ne furono esclusi i Cherici. L'altra particolarità dal Valesio insinuata è, che tal bacio si dasse dopo la comunione; laddove ogni ragion ci persuade, che si dasse prima: come di fatti presentemente il Vescovo prima dà a baciar l'anello, e poi dà la comunione.

gli atti di S.M.Egizziaca *μετά τὸ σύνηθες δέδωκεν τὴν ἀγάπαν τῷ γέροντι εἰς τὸ ϛόμα* (1). *Secundum consuetudinem dedit caritatem seni in os*. Da questo uso di baciar colui, da cui si ricevea la Comunione, n'è rimasta la costumanza, che il Vescovo quando comunica, dà a baciar l' Anello. Tutti gli astanti dunque al Sacrificio, o quei fedeli, che fuor di esso occorreva, che insiememente si comunicassero, prima di ciò fare, si baciavano fra di loro, e ciascuno baciava il Sacerdote, e ciò per dinotare l' unione fra di loro in Dio, che dal Sacerdote veniva rappresentato. Si vuole di più da molti che anco dopo le collazioni del Battesimo (2), e della Cresima si costumasse l'osculo santo, e non si dubita che avesse pur luogo dopo la collazione degli Ordini. Ma il Kempio lo niega ne' due primi casi (3), e nel

Uso di baciar l' anello del Vescovo prima della comunione onde derivi.

Osculo Santo se avesse avuto luogo dopo la collazione del Battesimo, Cresima, ed Ordini.

(1) So che la parola Α'γάπη, che dinota *carità*, *dilezione*, *limosina*, sia stata usata ancora talvolta in significato di *bacio*: ma quì pare, che non possa prendersi in tal nozione, perchè, siccome di sopra notammo, ed appresso sosterremo, l' osculo Santo non ha mai avuto luogo fra gente di differente sesso. Ed ancorchè volessimo ammetterlo ne' primi secoli, quando i Fedeli eran Santi di nome, e di fatti, e regnava quasi da per tutto fra di loro l' innocenza; lo stesso non potriamo dire de' secoli posteriori, in cui si era già fra Fedeli introdotto il mal costume, e la rilassatezza, particolarmente dopo le incursioni de' Barbari, che ogni cosa posero sossopra, e contaminarono. Ed in questi tempi appunto fu scritta la Vita di S. Maria Egiziaca, anzi morì anche essa Santa: perchè, siccome il Signor Can. Mazocchi sopra il Calendario Marmoreo a 9. Aprile ottimamente fa vedere, la Santa morì nell' anno 521. e la vita fu scritta nel fine dello stesso secolo. Nè ci è contrario l' antico traduttore Paolo Diacono Napoletano, il quale così traduce: *Secundum consuetudinem osculum obtulit seniori* (credo, che debba leggersi *senis ori*); anzi lungi di esserci contrario, piuttosto ci favorisce; perchè usa la parola *obtulit*, che non significa di aver dato effettivamente, ma di aver fatto mostra di dare: e così viene maggiormente a confermare che fosse stato un segno piuttosto, che un vero bacio.

(2) Che abbia avuto luogo l'osculo Santo nella collazione del Battesimo si pruova coll' autorità di S. Cipriano nella Lettera 59. *ad Fidum* ivi: *Etsi infans a partu novus est, non ita est tamen, ut quisquam illum in gratia danda, neque in pace facienda horrere debeat osculari*; e di S. Agostino *Lib.* IV. *contra Epist. Pelagii cap.* 8.

(3) Il Kempio dunque *Diss.* VIII. §. IX. *e* X. interpetra questi PP. che parlino

nel terzo pretende, che fosse stato non già di pace, ma bensì di comunicazione di potestà (1). In oltre

---

lino dell' osculo Santo, che davasi in occasione dell' Eucaristia, essendo uso degli antichi tempi che subito dopo il Battesimo si dasse la Cresima, e l'Eucaristia. Io non mi impegno a sostenere, che tre osculi si fossero dati in tal occasione; ma dico bene però, che le ragioni del Kempio a nulla servono. E che forse non poteano esservi tre osculi in tre funzioni diverse, quantunque si facessero consecutivamente? E com'egli nel §. VI. della medesima Dissertazione vuole che anco nelle Cene dette Agape, che erano dopo la comunione Eucaristica vi fosse stato l' osculo Santo? Come non considera l' Agape esser quasi la stessa azione colla Sacra Sinassi, alla quale immediatamente sussegui vano? Anzi, come sopra notammo, nella stessa funzione di ricevere l' Eucaristia due baci ammette, uno prima, e l' altro dopo. Ne è vero che dalla stessa Lettera di S. Cipriano si deduca il suo assunto: Legge egli: *Cum qui natus est, baptizandum, & Sacrificandum non putares*, e spiega: *idest, quod omnes concedunt, communicandum, & Eucharistico Sacro participandum*. Le migliori edizioni anno *Sanctificandum* in vece *di Sacrificandum*. E dove il Kempio vuole, che non vi sia altro monumento dell'antichità, che abbia avuto luogo l' osculo Santo nella collazione del Battesimo, si convince di errore dal seguente passaggio di S. Gio: Crisostomo nel fine del Sermone *de Util. lectionis scripturarum: Nusquam lamenta, nusquam lacrymæ hic, sed salutationes & oscula, & amplexus fratrum, qui suum membrum agnoscunt, & tamquam ex longinqua reversum peregrinatione recipiunt. Nam quoniam ante Baptismum inimicus erat, post Baptismum autem amicus est factus communis omnium nostrum Domini, propterea gratulamur omnes: idcirco etiam osculum pax vocatur, ut discamus, quod Deus bello finem imposuerit, quodque ad suam reduxerit amicitiam*. Il Card. Bona *Lib. II. cap. XVI. n. 7.* dice ancora: *Episcopus baptizatum & confirmatum collato Sacramento, osculabatur addita salutatione Pax tecum: quam cum Ordo Romanus, & veteres Sacramentariorum Libri præscribunt, osculum quoque subintelligitur*.

(1) Nella Disser. V. §. *xx.* per assegnare la ragione perchè nell' Ordine avesse luogo l' osculo, e non già nel Battesimo dice: *Osculi vero hujus significatio in Ordinum mysteriis alia est, quam in Baptismo apud S. Cyprianum Epist. LIX. (quam laudat S. Augustinus cont. Ep. II. Pelagii Lib. IV. cap. 8.) ad Fidum, & apud Chrysostomum Tom. V. Op. hom. 50. Non solius videlicet caritatis, fraternitatis, & pacis testificandæ causa; nam in Ordinatione adhibitum osculum præsertim oris & manus, gratiæ & potestatis communicationem significat juxta eum modum, quem innuit Procopius Gazæus in Lib. I. Regum cap.* 10. *ad ea verba* Καὶ ἐφίλησεν αὐτὸν ἵνα τῆς ἐνοικούσης αὐτῷ χάριτος μεταδῷ: *& osculatus est eum, ut inhabitantis sibi gratiæ participem reddat*. Qualunque fosse stato quel osculo *manus*, l'osculo *oris* certamente era l' osculo *pacis*; tanto maggiormente che l' Ordinato lo dava non solamente al Vescovo, ma anco a Preti, e Diaconi. Nè l'osculo *manus*, che dava al Vescovo significava la comunicazione della potestà, ma più tosto era di rispetto e di ringraziamento. Per significar la comunione della grazia il Vescovo l' avria dovuto dare all' Ordinato, e così andria a proposito l' esempio cavato dal Lib. I. *Regum cap.* 10.

Osculo Santo praticato prima del Martirio.

tre si costumava l'osculo santo avanti il Martirio, come dagli atti de' SS. Calcedonio, Sostene, e Brittone, e da quei di S. Felicita e compagni si ravvisa. E celebre è il fatto riferito da Clemente Alessandrino presso Eusebio *Lib. VII. cap.* 8. di S. Giacomo Maggiore, che condannato ad esser decapitato, mentre andava al martirio con colui, che avendolo pria accusato, o come altri vogliono arrestato, ma poi vedendolo con somma intrepidezza confessare la fede di Cristo, commosso da ciò ancor egli confessò d' esser Cristiano, e gli chiese perdono; ed il S. Apostolo fermatosi per poco tempo (1) gli disse, *la pace sia teco*, e diedegli subito un bacio. In oltre si dava l'osculo santo in segno di pace, e di comunione delle Chiese, e de'loro Pastori, come di S. Policarpo, e di S. Aniceto racconta Eusebio *Lib. V. cap.* 24. *Cum Beatissimus Polycarpus Aniceti temporibus Romam venisset, atque inter illos de quibusdam aliis rebus modica esset controversia, statim mutuo pacis osculo complexi sunt*. A questo si riduce l'osculo, che i Vescovi adunati in qualche Concilio nella fine di esso si davano fra di loro, come si legge ne' Canoni *de Ordine Concilii celebrandi*. Fra' Monaci si introdusse anco che nel partirsi qualcuno di loro dal Monistero per andare in luoghi lontani, dasse l' osculo della pace agli altri.

In quali altre occasioni.

Se generalmente in occasioni di visite, e di rincontrarsi i Cristiani fra di loro.

Pretende ancora il suddetto Autore della disciplina Ecclesiastica, che l'osculo santo avesse luogo ancora nelle visite, e nel rincontrarsi i Cristiani fra di loro; ciò

(1) Non già per risolvere, se dovea perdonarlo, ma per vedere, siccome osservano benissimo il Tillemont, ed il Balliet, se dovea trattarlo da fratello, non avendo ancor ricevuto il Battesimo. Ispirato dunque da Dio, che il Sangue del Martirio, ch'era per soffrire, avria supplito le veci del Battesimo, e che forse col desiderio di questo era giustificato, subito gli diede la pace. Quindi si vede, che tal uso fra Fedeli di darsi la pace, era già prima che fosse insinuato da SS. Pietro, e Paolo,

ciò che pretende provare col seguente passo di Tertulliano, che nel secondo libro *ad uxorem*, esortandola a non pigliar marito Gentile per gl' impedimenti, che da lui avrebbe avuti nell'esercizio del Cristianesimo, fra l'altre cose che annovera dice: *Jam vero alicui fratrum ad osculum convenire, aquam Sanctorum pedibus offerre, de prandio, de poculo invadere, cogitare, in mentem venire*. Così dunque egli lo interpetra: *Comme un Mari paien pourra t' il souffrir, que vous aliez au devant d' un homme, que vous sera inconnu, & que vous lui donniez un baiser, come a votre pare?* Non è questa però la vera interpetrazione di Tertulliano. Primieramente se egli avesse voluto dir ciò che gli fa dire l' Autore della disciplina, avria fatto un solecismo. Andare a trovare qualcuno si dice *convenire aliquem, non alicui*. Disse Lattanzio, che Tertulliano fosse stato *in eloquendo parum facilis, & minus comptus, & multum obscurus*; ma niun ha detto, che avesse fatti ancor solecismi. Di più, come si vuol intendere delle visite, quando di queste ne ha parlato poco prima con distinzione, e chiarezza? *Quis enim sinat conjugem suam visitandorum fratrum gratia vicatim aliena tuguria circuire* (1). Oltre che da questa interpetrazione ne deduce una cosa dura a credersi, cioè che l'osculo santo avesse luogo fra Cristiani, ancorchè fossero di diverso sesso (2): Laddove, come osserva benis-

(1) In occasione particolarmente di andar visitando gl' infermi, non essendovi ancora Ospitali.

(2) Anche il Cotelerio nelle note alle Costituzioni dette Apostoliche *Lib. II. cap. 57.* vuol provare con tal passo che vi sia stata consuetudine di darsi l'osculo Santo dall' uomo alla donna, e lo conferma col seguente passaggio di Severo Sulpizio *Dialog. II. cap. 7.* dove parlando di S. Martino, e della Regina moglie dell' Imperator Massimo, la quale serviva ad esso S. Martino nel convito, dice: *Præclare, inquit Posthumianus, nostros istos, ut Martini non egrediantur exemplum, tua constringit oratio. Sed profiteor tibi, quia hæc surdis auribus audientur. Nam si Martini sequerentur vias, nunquam causas de osculo diceremus, & uni-*

benissimo il Card. Baronio *ad annum XLV. n.* 25. eran nelle Chiese divisi i luoghi degli uomini, e delle donne; e conseguentemente non potea esser promiscuo fra di loro l'osculo Santo. E di più abbiamo già sopra notate le parole delle Costituzioni dette Apostoliche: *Osculantur se invicem viri, & feminæ se invicem.*

Il vero senso dunque di Tertulliano è che il marito Gentile non avria permesso a qualche Fedele di venire in casa a fare orazione, che denotala col nome d'osculo; perchè come egli stesso dice: *Osculum est signaculum orationis*. L'unione de'Cristiani nelle case partico-

---

universis sævæ opinionis opprobriis careremus. Ma siccome non fa al caso il suddetto passaggio di Tertulliano, così nè anco questo di Sulpizio Severo, il quale non parla già dell'osculo Santo, ma dell'osculo nella vita civile, che fin da quei tempi aveva luogo fra Galli. Il nostro Basnagio poi, ch'è dello stesso sentimento del Quesnello, e del Coteleno, si restringe a' due primi secoli, e principio del III. e con altri argomenti vuole provarlo. Primieramente dunque crede dedurlo dalle stesse parole di S. Paolo, *salutate alii alios osculo Sancto*: Sicchè s'era Santo, ne inferisce, escludeva ogni sospetto di male, ancorchè da uomini a donne si fosse dato: *Vetat enim* (son sue parole) *castum hoc benevolentiæ, Christianique amoris pignus impuritate aliqua contaminari*. Ma io vorrei sapere dal Basnagio, se tal santità di bacio estinguea negli uomini, e nelle donne il fomite, e l'inclinazione al male? certamente che no: Dunque com'era lontano dal timore del peccato? Nè fa al caso l'esempio, che in conferma del suo assunto adduce de' Romani, appresso i quali era permesso, che le donne fossero baciate da lor congiunti. Primieramente vi è differenza tra congiunti, ed estranei: e poi non tutto ciò, che si praticava da' Romani, era permesso a' Cristiani. Cita finalmente a suo favore Atenagora: ma questi affatto ciò non dice. In conferma, o ornamento almeno di quel che abbiamo detto, non è fuor di proposito quì aggiugnere ciocchè Kempio nella suddetta Disser. VIII. al §. 4. riferisce sulla fede di Metafraste (di cui non citando il luogo, non ho stimato dover pigliarmi la pena di rincontrarlo): *Sancta Matrona quæ virum simulaverat, sic arguitur a Prisciano* (il qual rimprovero dichiara l'uso) *Quomodo cum sis mulier ad Divina Sacramenta accessisti, nudo capite, & in pacis salutatione os tuum exhibuisti fratribus, respondet illa, & ita se purgat: Quod ad Divina quidem dona attinet, simulans imbecillitatem, non omnino auferens tegmen, quod erat in capite, ita accedebam ad Sacramentorum communionem, caritatis autem numquam signum apud Fratres recusabam, neque enim hominum cultibus, sed hominibus Angelicam imitantibus impassibilitatem, me ipsam offerre existimabam.*

ticolari per far orazione era cosa molto familiare allora, di modo che tal unione dal medesimo *Chiesa* si chiamava *de Bapt. cap. 6. Ubi tres ... ibi Ecclesia, quæ trium corpus est*: e *de Exhortatione castitatis cap. 7. Ubi tres, Ecclesia est, licet Laici*: e *de Pœniten. cap. 10. In uno & altero Ecclesia est*. E tal interpetrazione si compruova dal contesto che siegue: *Aquam Sanctorum pedibus offerre, de cibo, de poculo invadere, cogitare, in mentem venire*. Quindi si vede che quì Tertulliano parla delle cene, che i Fedeli, seguitando il costume degli Ebrei, cominciavano dalla lavanda de' piedi (1), ed erano specie di agape fatte privatamente nelle lor case, ch' erano precedute dall'orazione, e dalla comunione, come si vede dal soprariferito passaggio del medesimo Tertulliano *de Orat. Potest domi differre pacem*: e ciò a somiglianza delle cene ed agape comuni, delle quali parla lo stesso Tertulliano *Apolog. cap. 39. Cœna nostra de nomine rationem sui ostendit, vocatur enim Agape, id quod est apud Græcos ἀγάπη, quantumvis sumptibus constet, lucrum est, pietatis nomine facere sumptum, siquidem inopes quoque refrigerio nostro juvamus*; e poco appresso: *nihil utilitatis, nihil immodestiæ admittit, non prius discumbitur quam oratio ad Deum prægustetur, oratio convivium dirimit*. Adduce ancora l'autore della disciplina a suo favore non so quale autorità degli Atti di S. Susanna: ma questa oltrecchè niente favorisce al suo intento, potendosi spiegare comodamente del bacio, che susseguiva all'orazione, non già di semplice visita; presso anche i buoni Criti-

Agape nelle case private.

(1) E perciò Cristo Signor nostro *Lucæ 7. ver. 44.* rinfacciò a Simone Fariseo: *Aquam pedibus meis non dedisti*; dove Maria peccatrice glie l'avea lavati colle lagrime. E quì di passaggio è da notarsi, che siccome questa Maria con altre Marie è stata confusa; così il suddetto Simone è stato confuso con altri Simoni: comunemente si confonde col Leproso; e Corrado Mel *Antiquario Sacro sect. de osculo* lo confonde con S. Pietro.

ci tali Atti sono apocrifi, di modo che se se n'eccettua il martirio della Santa, altro non contengono, che una mal concertata farragine di cose.

Qual osculo avesse avuto luogo fra gli antichi Cristiani nella Vita Civile.

Quantunque però fra Cristiani non avesse luogo l'osculo Santo nella vita, e conversazione civile, aveva però luogo l'osculo di saluto nella maniera, che si costumava fra gli Ebrei, e fra i Gentili, e che Tiberio volle proibire con suo editto, a cui prevalse il contrario uso (1); nè l'avea proibito a' Cristiani la Santificazione, che ne aveano fatta gli Apostoli. E di questo bacio parla Ottato Milevitano, quando *Lib. IV. contra Donatistas* lor rimprovera: *Nec vos negare potestis, qui contra nos scandala ponitis, dum aliqui vestrum & non intellectas proferunt lectiones: ut auferant etiam illud, quod inter omnes homines solet esse commune, salutationis videlicet officium. Nam & vos ipsi aliqui in perfunctoria salutatione oscula solita denegatis.* Che quì Ottato non parli già di osculo Santo, ma di osculo profano, è cosa chiara, perchè altrimenti non avria potuto fare tal rimprovero a Donatisti, i quali essendo Scismatici, non potea fra loro, ed i Cattolici esser l'osculo Santo, ch'era simbolo di pace, concordia, e fraternità in Cristo (2). E San Cirillo Gerosolimitano Ca-

(1) *Apud Suetonium Cap. XXX. n.* 4. della qual proibizione due cagioni ne assegna Corrado Mel nell'Antiquario Sacro *Sect.* 1. *cap. de osculo*, cioè: *Ne nimia consuetudine illud humanitatis studium vilesceret, vel morbi Salutantium propagarentur.* Ed in vero grande era l'abuso, che ne faceano i Romani; onde prese poi motivo Marziale XI. 98.

Effugere non est, Basse, basiatores:
Instant, morantur, persequuntur, occurrunt
Et hinc, & illinc, usquequaque, quacunque:
Non ulcus acre, pustulæve lucentes,
Nec triste mentum, sordidique lichenes,
Nec labra pingui delibuta ceroto,
Nec congelati gutta proderit nasi.
Et æstuantem basiant, & algentem,
Et nuptiale basium reservantem.

(2) Malamente dunque l'Albaspineo a tal luogo di Ottato fa questa nota: *Christiani olim, & domi, & per vicos, & in Ecclesia osculo se salutabant:* e così confonde l'osculo Santo coll'osculo profano.

Catecheſi myſtagogica 5.diſtingue apertiſſimamente l'oſculo Santo, che aveva luogo nelle coſe Sacre, dall' oſculo nella vita Civile: *Non hoc ita accipias, quaſi oſculum illud ſit hujuſcemodi, quale in foro inter omnes amicos eſſe conſuevit: igitur oſculum hoc, quo in Sacris utimur, reconciliatio eſt, & idcirco Sanctum, de quo & Paulus dicit: Salutate vos invicem in oſculo Sancto; & Petrus: in oſculo dilectionis.*

Difficoltà promoſsa dal Baſnagio circa l' oſculo non può aver luogo nell' oſculo Santo.

Ciò ſuppoſto quando il Baſnagio dice, che S.Giovanni *oſculatus fuit dexteram juvenis, non ipſum juvenem, ut moris fuit ſæculo Apoſtolico*, coſa pretende? di qual bacio parla? Parla forſe dell' oſculo Santo? E che occaſione ebbe S. Giovanni di baciare il Giovane coll' oſculo Santo? anzi queſti non era di ciò capace, perchè pubblico peccatore, che ſecondo la diſciplina di que' tempi doveva eſſere ſcomunicato, quando, ſiccome abbiamo oſſervato, l'oſculo della pace ſi dava a chi aveva la comunione de'Sagramenti, o almeno dell' orazione (1); onde n'erano eſcluſi non ſolamente i pubblici peccatori, gli ſcomunicati, gl' infedeli, ed Eretici, ma anco i Catecumeni, ed i Penitenti: ciocchè ſi limitava ſolo nel caſo di neceſſità, per una certa anticipazione a favor di chi allora per allora dovea conſeguir la pace: come fu nel caſo, che S. Giacomo Maggiore diede il bacio della pace a quell'infedele convertito, che doveva ſubito eſſer martirizzato; dove è da notarſi, che il S.Apoſtolo anche in ciò ebbe prima qualche eſitazione. Fu però opportuno, che S. Giovanni baciaſſe la mano del Giovane; egli aveva naſcoſta la mano dritta, ſiccome quella, che era ſtata autrice di tante ſcelleraggini, e

 S.Gio-

(1) Quali erano i Conſiſtenti, cioè quei penitenti, che ſebben privi dell' Eucariſtia, intervenivano però nella Meſſa de' Fedeli, e con eſſo loro ſe ne ſtavano per tutto il tempo dell' Orazione.

S. Giovanni per afficurarlo del perdono, la baciò, ficcome quella, che era ftata purgata dalle lagrime, e che di tal bacio di mano appunto, che non ftava in ufo fra Criftiani nelle cofe Sacre, ma era di puro culto Civile tratto da Gentili, fu capace il Giovane in tal occafione particolarmente, perchè febbene foffe per anco reo preffo la Chiefa, fi trattava però di fua emendazione (1).

Nè anche fuffiftenel. la difficoltà del Bafnagio l' ofculo della Vita Civile.

Pretende dunque il Bafnagio, che ficcome S. Giovanni baciò la man del Giovane per atto di culto, aveffe dovuto prima baciarlo per obbligo di faluto, e pur così infelice è la critica. Primieramente del bacio della mano, come di cofa infolita, mifteriofa, e da notarfi, dovette Clemente far menzione: ma quel di faluto, come cofa ovvia, non era pregio del racconto rammentarlo, e quando anco foffe ftato ciò neceffario, non faria ftato men neceffario nel racconto dell' Apologo, che della Storia. Dunque come vuole il Bafnagio da tal filenzio dedurre, che il noftro racconto fia Apologo, e non ftoria? Senzachè abbiamo baftante prova, che S. Giovanni aveffe baciato il giovane, e fe non l' abbiamo da Clemente Aleffandrino, l' abbiamo da S. Giovan Crifoftomo, il quale dice, che l' Apoftolo dopo il bacio della mano fantificata dalle lagrime, *hæsit in amplexu juvenis*. In oltre come il Bafnagio fuppone, che S. Giovanni aveffe dovuto baciar il Giovane, e non piuttofto il Giovane S. Giovanni, come era più proprio, perchè quefti era andato a ritrovare colui, e come di fatti seguì, dicendo Clemente, che il Giovane

(1) Del refto anche fenza di quefto era capace il giovane di aver culto civile da S. Giovanni; perchè non era impedito ancora il commercio *in Civilibus* cogli fcomunicati con quel rigore, ed eftenfione, che tratto tratto s' introduffe ne' tempi pofteriori.

ne *advenientem ſenem complexus fuit* (1), ciò che addivenne ſecondo la ſemplicità di quei tempi (2). Del reſto ne' tempi poſteriori altro ceremoniale la pietà de' Fedeli introduſſe in maniera, che a Veſcovi, ed a Preti in ſegno di ſaluto la mano baciavano, come dice S. Girolamo di ſe ſteſſo nella lettera *ad Aſellam: oſculabantur mihi manus quidam, & ore vipereo detrahebant*; anzi a quegli anche il piede, come lo ſteſſo Dottor Maſſimo nella lettera a Filemone riferiſce di S. Epifanio: *Nonne ad eum omnis ætatis, & ſexus turba confluebat pedes deoſculans?* E S. Amfilochio, o altri che ſia l' antico ſcrittore della Vita di S. Baſilio dice: *Venientibus nobis in domum Presbyteri, ipſe obviam factus honorabiles Baſilii pedes eſt oſculatus*. Il che praticandoſi anche di fare a Veſcovi Latini (3), particolarmente oſſervoſſi col Romano Pontefice (4); onde n' è rima-

Oſculo di ſaluto dato dagl'inferiori a ſuperiori qual foſse.

(1) Anzi, ſe pur la confuſione non lo trattenne, è da crederſi, che più, e diverſi baci gli aveſſe dati, ſiccome praticavaſi, e tuttavia praticaſi con amici, che vengono da lontani Paeſi, o che da molto tempo non ſi ſon veduti, ed in altre particolari occorrenze. Così Eumeo quando vide ritornato Telemaco, gli ſi fe ſubito da preſſo, e gli baciò il capo, tutti e due gli occhi, ed ambe le mani, come canta Omero *Odyſ. XVI. 15.*

Ὁ δ' ἀντίος ἤλυθ' ἄνακτος
Κύσσε δέ μιν κεφαλήν τε, καὶ ἄμφω
φάεα καλὰ,
Χεῖρας τ' ἀμφοτέρας.

Così fra Criſtiani abbiamo, che S. Antonio Abate baciò gli occhi, e le mani a S. Ilarione: e l' Imperator Teodoſio baciò il volto, il capo, il petto, e la mano a Melezio Veſcovo di Antiochia.

(2) La qual ſemplicità avean praticata gli Aſiani con S. Paolo nel partirſi da loro, quando *procumbentes ſuper collum Pauli oſculabantur eum*; ed avea praticata Giuda traditore con Criſto Signor noſtro. E fra Romani quantunque dal tempo di Catone Cenſorino ſi foſſe cominciato l' uſo del bacio della mano, che Caligola eſteſe anche al piede; vi era rimaſto però qualche veſtigio dell' antica ſemplicità; onde Plinio nel Panegirico loda Trajano, dicendogli: *Non tu civium amplexus ad pedes tuos deprimis, nec oſculum manu reddis*.

(3) E ciò è tanto vero, che Raterio Veſcovo di Verona nell' Opuſculo intitolato: *Qualitatis Conjectura*, riferiſce di ſe ſteſſo, che i Veroneſi frall' altre ragioni, per le quali lo dicevano indegno del Veſcovato, adducevano queſta: *Pedem ſi vult aliquis oſculari illius, cum magno eum repellit clamore*.

(4) Di modo che Anaſtaſio Bibliotecario parlando degli Elettori di Papa

masto un tal uso di baciargli il piede, cotanto dagli Eretici biasimato, e calunniato (1).

Difficoltà del Basnagio cavata dalla parola Μῦθος: e sua risposta.

L' altra difficoltà del Basnagio, cioè la gramaticale, è che lo stesso Clemente chiama il nostro *racconto* μῦθον cioè *fabulam*. Non avria certamente il Basnagio fatto questa difficoltà, se la passione non l'avesse trasportato tant' oltre a fargli negare eziandio l' evidenza. La parola μῦθος significa racconto, il quale siccome può esser vero, e favoloso, così anco μῦθος alle cose vere, e favolose può adattarsi. E perciò Clemente Alessandrino per assicurarci, che la parola μῦθος, che egli usa, ἄκȣσον μῦθον *audi narrationem* sia di fatto vero, comenta se stesso soggiugnendo ȣ̓ μῦθον (2), ἀλλὰ ὄντα

pa Leone IV. dice: *Morem conservantes antiquum omnes osculati sunt pedes*. Anzi un tal antico costume di baciare i piedi al Papa era stato tenuto dagli stessi Imperatori: come abbiamo dal Libro Pontificale in S. Giovanni I. Papa: *Justinus Augustus, dans honorem Deo, humiliavit se pronus in terram, & adoravit Beatissimum Joannem Papam*; in S. Agapeto: *Piissimus Augustus Justinianus humiliavit se Sedi Apostolicæ, & adoravit Beatissimum Agapetum Papam*; ed in Costantino, parlando di Giustiniano II. *Augustus Christianissimus cum regno in capite se prostravit, pedes osculans Pontificis*.

(1) Quasi che sia un'idolatria, non badando a quel che di sopra abbiamo notato: e tanto meno possono ciò dire; perchè il Papa tiene nelle scarpe impressa la Croce, sulla quale cade l' adorazione. Nè i Papi sono stati così tenaci di tal rito, che abbiano voluto sostenerlo col pregiudizio della Fede Cattolica. E' noto il fatto de' Greci, che a tempo di Papa Eugenio IV. vennero a Ferrara per l'unione dell' una, e l' altra Chiesa. Essendosi fatto sentire Giuseppe Patriarca di Costantinopoli, che non mai egli con suoi Vescovi, particolarmente Metropolitani avria baciato i piedi al Papa, questi *pro bono pacis, & concordiæ*, che desiderava, condescese alle pretensioni di lui. Onde negli atti proemiali del Concilio Fiorentino così seguita a dire un Greco Metropolitano: *In Palatium Papæ ascendimus, & Patriarcha quidem stantis Papæ genam osculatus est, nos autem sedentis dexteram, & genam cum Officialibus, reliqui vero aut dexteram tantum deosculati sunt, aut profunda veneratione dumtaxat contenti fuerunt*.

(2) Questo modo di parlare dell' Alessandrino è simile a quello di S. Paolo *ad Rom. IX.* 25. ove così riferisce la Profezia di Osea I. 10. e II. 24. *Vocabo non plebem meam plebem meam, & non dilectam dilectam, & non misericordiam consecutam misericordiam consecutam*. Così molte di simiglianti espressioni abbiamo negli Scrittori profani; come è quella di

ὄντα λόγον non quidem narrationem fabuloſam, ſed veriſſimam hiſtoriam. Tanto è lungi dunque, che da queſto parlare ſi poſſa metter in queſtione la verità della noſtra iſtoria, che vieppiù s'afferma, e ſi ſtabiliſce. E queſta genuina e veriſſima interpetrazione vien comprovata dall'autorità del dottiſſimo Euſebio Ceſarieſe (1), Anaſtaſio Sinaita (2), Antioco Monaco (3), Giorgio Sincello (4), Metafraſte (5), Abdia (6), Niceforo Calliſto (7), e tant' altri autori Greci chiariſſimi, i quali incomparabilmente più che il Baſnagio ſapevano della lor lingua, e pur ſu la fede di Clemente, qual veriſſima ſtoria riferiſcono il noſtro avvenimento. Nè giova dire, che i Latini interpetri abbiano tradotto il noſtro μῦθον *fabulam*. Poichè anche in latino la parola *fabula* ſignifica *racconto*, di modo che alle coſe vere, e falſe

---

di Sofocle in Ajace:

Ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα, κ' οὐκ ὀνήσιμα.
Dona hoſtium non dona, nec ſunt uſui:

E quell' altre ἄχαρις χάρις, *ingrata gratia*, ἄγαμος γάμος *non matrimonium matrimonium*, κόσμον ἀκόσμον, *ornatum inornatum*. E di più molti enigmi con tal contrapoſizion di parole formati ſi leggono; come è quel dell'Eunuco loſco, che con una pomice percoſſe un pipiſtrello ſopra il ſambuco, che ſi legge preſſo Platone *Lib.* 5. *de Legib:* e preſſo Ateneo *Lib.* 10. *Dipnoſoph. Vir non vir, videns non videns, lapide non lapide, percuſſit avem non avem, ſaltantem ſuper arborem non arborem*. Colle medeſime antifraſi ſi trovano in oltre ingegnoſe compoſizioni; come è quel verſo eſametro fatto da Angelo Poliziano, che uſcendo dalla bocca d'Abelle termina nella bocca di Caino:

Sacrum pingue dabo, nec macrum ſacrificabo.

Lo ſteſſo verſo leggendoſi *ordine inverſo* dalla bocca di Caino a quella di Abelle diventa Pentametro, e ſignifica tutto l' oppoſto:

Sacrificabo macrum, nec dabo pingue Sacrum.

(1) Celebre Scrittor del IV. ſecolo nel *Lib. III.* della ſtoria Eccleſ. al capo 23.

(2) Scrittor del VI. ſecolo nella Orazione ſopra il Salmo VI.

(3) Scrittor del VII. ſecolo nel ſermone 122. ſebbene, come appreſſo vedremo, per abbaglio in cambio di citare Clemente Aleſſandrino, citi S. Ireneo.

(4) Scrittor dell'VIII. ſecolo nella Cronografia all'anno 88.

(5) Scrittor del X. ſecolo nella Vita di S. Giovanni Evangeliſta.

(6) Scrittore d' incerta età, che ſotto il ſuppoſto nome di Abdia Babilonico creduto Diſcepolo degli Apoſtoli ſcriſſe l' Opera intitolata *Hiſtoria certaminis Apoſtolici, ſive de vitis Apoſtolorum*.

(7) Scrittor del ſecolo XIV. nel *Lib.* 11. della ſtoria Eccleſ. al capo 42.

false può adattarsi, non altrimenti che la Greca μῦθος (1) come dopo l'Erasmo, il Vossio (2), e tanti altri, ultimamente ha osservato il Muratori nel Trattato del Buon Gusto. Onde è riuscito a' traduttori di questo luogo di Clemente colla stessa proprietà, eleganza, ed energia, che questi si era spiegato dicendo, μῦθον οὐ μῦθον, ἀλλὰ ὄντα λόγον portare in latino *fabulam*, *non fabulam*, *sed veram rem*, *veram narrationem*, *veram historiam*. Questa versione dunque uniforme degli interpetri lungi di pregiudicare alla nostra interpretazione, ed alla verità della nostra storia, e l'una, e l'altra a maraviglia compruova, e conferma. Che se il Basnagio tuttocchè convinto di queste evidentissime ragioni, ancor voglia richiamarsi, per serrargli affatto la bocca, produrrò eziandio l'esemplo della stessissima maniera di parlare imitata a proposito di racconti di cose verissime. Venanzio Fortunato Scrittor del VI. Secolo nella fine della vita di S. Medardo Vescovo di Nojon da lui scritta (che si può leggere presso Achery nel Tomo VIII. dello Spicilegio alla *pag.* 391.), volendo la medesima proporre a' Prelati della Chiesa per regola, ed esemplo di vivere, conchiude con queste parole: *Vos, vos, inquam, qui dicimini Pastores, Abbates, Rectoresque Ecclesiarum, vos hæc fabula, non fabula, sed res veraciter gesta respicit, vos instruit, vos admonet.*

La parola *Fabula* corrisponde in tutto alla parola Μῦθος.

Di

(1) E ciò per l'analogia della Lingua Greca colla Latina, onde più delle volte un vocabolo dell'una corrisponde al vocabolo dell'altra in tutta l'estensione de' loro significati. Così Ξένος, ed *Hospes* significano ugualmente, e quel che *hospitio recipit*, e quel che *hospitio recipitur*: Παῖς, e *Puer* della stessa maniera dinotano il Fanciullo, lo Schiavo, il Servitore: χώρα, e *Locus* hanno gli stessi significati di luogo, e di vece. Così le parole Ἡγέομαι, *Duco*: Οἰκονομία, *Dispensatio*: Κόσμος, *Mundus*; e moltissime altre. E così non è maraviglia, che la parola Latina *Fabula* in tutto corrisponda alla parola Greca Μῦθος.

(2) Nell' Etimologico alla parola *Fabula*. *Nihil igitur apertius, quam fabulam tam de veris, quam de fictis dici.*

Tradizione della nostra storia conservata dagli antichi.

Di più la tradizione della nostra storia, oltre a Clemente Alessandrino, avevano conservata molti altri de' primi secoli(1), da' quali pervenne all' Autore della Cronica Alessandrina, ed a S. Gio: Crisostomo: ciò che si raccoglie dalle particolari circostanze da questi indicate, e non indicate da Clemente, dicendo l'uno, che il fatto seguì a Smirna; e l'altro, che il Giovane era stato scolare di S. Giovanni, che lungo tempo fu ladrone, e che dopo il bacio della mano sostenne gli abbracciamenti di lui. Ed amendue questi scrittori ne parlano come di fatto seguito, di cosa certissima, ed in maniera che affatto a favola non può convenire, dicendo l' Autor della Cronica *ad annum* 101. *Quo tempore adolescens ille claruit, quem Joannes Apostolus Episcopo Smyrnæ commendavit &c.* E S. Gio: Crisostomo ancor monaco *Parænesi I.* a Teodoro suo compagno che caduto in grave fallo erasi scappucciato: *Quæ gesta sunt cum illo juvene, qui pridem discipulus fuit Joannis filii Zebedæi, deinde longo tempore ducem egit latronum.....ipse non ignoras: nosti enim non minus, quam ego. Sæpenumero te admirantem audivi referre Beati Viri condescensum,*

(1) Fra questi somma saria l' autorità di S. Ireneo, se fosse vero quel che dice Antioco Monaco, che dall'Opere di lui abbia egli tratto il nostro racconto: di modo che non trovandosi in dette Opere, credono alcuni, ch'era in quelle, che sono perdute. Ma la più comune, e la più vera si è, che sia stato sbaglio di Antioco di nominare S. Ireneo in luogo di Clemente Alessandrino: poichè se vi fosse stata l'autorità di S. Ireneo, Eusebio diligentissimo Scrittore non l'avria taciuta: nè Anastasio Sinaita, che scrisse prima di Antioco, nomina su tal proposito altri fuor di Clemente Alessandrino.

Altro antichissimo testimonio avriamo, se sussistesse quel che Wolfango Muscolo nella sua versione di Eusebio, della stessa nostra storia gli fa dire: *Cujus & opulentus quidam Sozomenus in suo commentario meminit*. Io non so donde il Muscolo si abbia cacciato questo ricco Sozomeno. E tanto più mi cresce la meraviglia, che Sozomeno scrittor del V. Secolo di tal fatto non fa niun motto nella sua Storia Ecclesiastica; onde neppure si può dire, che da questa Storia si fosse fatto qualche notamento nel margine di quella di Eusebio, che poi per abbaglio, come spesso è intervenuto, si fosse incorporato nel Testo.

ſum, & manſuetudinem, & ſuavitatem illicem: quoniam prior cruentam dexteram exoſculatus, hærens in amplexu adoleſcentis, & ea via reduxit ad amiſſam virtutem. Sulle quali parole di S. Giovan Griſoſtomo occorre di vantaggio notare, che ſi trattava di fatto non ſolamente certo ed indubitato, ma ancora molto celebre e divulgato, che ſtava in bocca di tutti, particolarmente degli Aſceti (1): ed ora il noſtro Critico lo vuol fare diventare un apologo, una favoletta, di modo che altro in eſsa non ſi contenga di vero, ſe non la coſa ſignificata, cioè com' egli dice, *eximii Paſtoris officium, ac vis pœnitentiæ.*

Conferma della difficoltà del Baſnagio; e ſue incongruenze.

In compruova, che la parola μῦθος uſata da Clemente ſi debba intendere di vera favola, il Baſnagio dice, ch' era coſtume dei tempi antichi di far uſo degli Apologi, e ne adduce due eſempli riferiti da Caſſiano, l' uno di quel Barbiere, il quale partiſſi d' una Città, dove baſtantemente guadagnava, e portoſſi ad un' altra colla ſperanza di maggior lucro, e ſi trovò ingannato; e l' altro dello ſteſſo S. Giovanni, che ſi foſſe divertito colla pernice (2). Ma doveva il Baſnagio a que-

---

(1) Perchè queſti eran ſoliti far cotidianamente delle conferenze Spirituali, e ſimili coſe rammentare; come ſi vede dalle Collazioni di Caſſiano: e così biſogna dire, che in eſſe Teodoro aveſſe fatto molte volte del noſtro Racconto menzione, con ammirare, ſiccome dice il Griſoſtomo la condeſcendenza, la manſuetudine, e la dolcezza di S. Giovanni. Il qual uſo di far la ſera queſte conferenze continuatoſi tra Monaci, ne venne ne' tempi baſſi, che *Collazion* ancor ſi chiamaſſe la refezion ſerotina in tempo di digiuno: imperciocchè avendo qualcun di loro che avea ſete, dopo tal collazione, cominciato a bere un po d'acqua, indi tratto tratto ne venne pure, che per mitigare il crudo di eſſa ſi mangiaſſe un croſtino, e così s' introduſſe la refezione ſerotina, che fu detta *Collazione*. Da Monaci ancora a propoſito del digiuno n' è venuto il vocabolo noſtrale *Cammarare*, cioè mangiar di graſcio; perchè il Monaco infermo, che mangia di graſcio, non mangia in Refettorio, ma in Camera.

(2) Giovan Caſſiano dunque nella Collazione XXIV. al capo 20. riferiſce, che S. Giovanni tenendo in mano una Pernice, che accarezzava per ſuo divertimento, un Cacciatore, che lo vide maravigliandoſi di ciò, lo

a questo proposito addurre esempli dei primi Secoli della Chiesa, nei quali fiorì Clemente Alessandrino, e non già fare un enorme salto con passare in un tratto al V. Secolo, nel quale fiorì Giovan Cassiano. Nè gli esempli cavati da questo Scrittore fanno al caso: in quel del Barbiere non vi s' introduce a parlare, o ad operare alcun sacro personaggio nè certo, nè incerto, nè in esso vi si mescola qualche minima cosa appartenente alla religione; ma è tutto di cose indifferenti applicabile bensì a formar il buon costume, e frenar la cupidigia giusta il retto dettame della ragione, e i divini insegnamenti. L' altro esempio, cioè che S. Giovanni si fosse divertito colla pernice, che che sia se è vero, o favoloso, da Cassiano però non è riferito come apologo, ma come storia. E se il Basnagio pretendendo, che sia favola, argomentando *a pari*, ne voglia dedurre, che altresì favola sia il nostro avvenimento; gli rispondo dicendo, che non così di leggieri gli concedo che questo altro racconto di S. Giovanni sia favola; non essendovi su ciò convincente argomento (1).

Se sia favoloso il racconto che San Giovanni si fosse divertito colla pernice.

lo richiese per qual cagione un uomo di quella fatta così perdesse il tempo? E S. Giovanni domandò a lui, perchè non portava il suo arco teso? Al che rispose il Cacciatore, che altrimenti avria perduta la forza, e che non si avria poi potuto tendere, quando saria stato di bisogno. Allora l'Apostolo ripigliò e gli disse: Non ti maravigliare dunque, se io così rallento un poco il rigore della mia applicazione per poterla poi vivamente ripigliare.

Simile a questo racconto è quel che si legge nelle Vite de' Padri *Lib. V. libello* 10. di un altro Cacciatore, che *vidit Abbatem* (S. Antonio) *gaudentem cum Fratribus*, & *displicuit ei*. Ed avendogli detto S. Antonio, che caricasse la balestra, e la tirasse, obbedì il Cacciatore, e richiesto nuovamente così fece due altre volte: ma la quarta volta si scusò con dire, che *si supra mensuram traxero*, *frangetur arcus*. Credo che sul modello dell'uno si sia formato l'altro esempio.

(1) Sulla credenza, che tal fatto della Pernice sia vero, S. Tomaso 2. 2. *quæst.* 168. *artic.* 2. e dopo di lui S. Francesco di Sales nella Vita divota al capo 31. della *Par.* 3. se ne servono per provare esservi de' divertimenti onesti, che appartengono alla virtù, la quale esso S. Tomaso chiama *Giocondità*, e con Aristotele *Lib. IV. Ethic. cap.* 14. Ε'υτραπελία, Eutrapelia, che corrispon-

Ma quando anche foſſe favola, che ha che fare una coſa coll' altra? Queſto della pernice non ha altro Autore tra gli antichi, che Caſſiano, il quale nè pure lo

ſponde al Latino *Urbanitas*, *jucunditas*, e tramezza fra la ruſticità, e buffoneria. Diſpiace all'Abate Fleury nel Diſcorſo VIII. della ſua ſtoria Eccleſ. che l'Εὐτραπελία ſtimata virtù da' Gentili paſſi per tale anche fra Criſtiani: laddove vien condannata da S. Paolo nel capo V. *ad Ephesios v.* 4. leggendoſi nel teſto Greco Εὐτραπελίαν quel che nella verſione Latina ſi legge: *Scurrilitatem*. Ma con buona pace dell' Ab. Fleury S. Paolo quì non parla dell' Εὐτραπελία diſcreta e moderata, ma dell' ecceſſo di eſſa, che propriamente ſi chiama Βωμολοχία, Γελωτοποιΐα; onde ſta ben tradotta nella verſione Latina *Scurrilitatem*. Nè è coſa nuova, che la voce Εὐτραπελία ſi pigli per l' ecceſſo di eſſa: Così l' avea uſata Pindaro Πυθιων *A. c.* 10.

> Μὴ δολωθῇς, ὦ φίλε, κέρδεσιν Εὐτραπέλοις.
> *Ne decipiaris, o amice, lucris urbane nugacibus.*

E più chiaramente Δ. c. 8.

> Σ'ικοσι δ' ἐκτελέσας
> Ε'νιαυτοὺς, οὔτε ἔργον,
> Ο'ὔτ' ἔπος Ε'υτράπελον
> Κείνοισιν εἰπών.
> *Viginti autem poſtquam complevi*
> *Annos, & neque factum commiſi,*
> *Neque verbum turpe*
> *Inter illos dixi.*

Lo ſteſſo Ariſtotele nel ſuddetto luogo dice, che i Buffoni erano chiamati Εὐτράπελοι, col falſo preteſto, che foſſero *humanitate præditi homines.*

Ma ſenza ricorrere a lontani ſoccorſi, vediamo, che ne dicono i Padri Greci ſu tal luogo di S. Paolo. S. Giovan Criſoſtomo *Hom. XVII. in Epiſt. ad Epheſ.* così lo comenta: *Εὐτράπελος dicitur, qui eſt varius, verſutus, ac verſipellis, inſtabilis, facilis, ac levis, & in omnes ſe vertens ſpecies... Oportet enim eum, & figuram, & verbum, & riſum, & inceſſum, & omnia imitari. Quin etiam oportet, eum excogitare ſcommata & dicteria, nam eo quoque ei opus eſt. Procul autem eſt a Chriſtiano comicis dicteriis inceſſere: & neceſſe eſt,* τὸν Εὐτραπελουόμενον *ſupervacaneas ſuſcipere inimicitias eorum, qui temere urbanis dicteriis irridentur, ſive adſint, ſive abſentes audierint. Si res eſt pulcra, & honeſta, cur relinquitur mimis? Mimus evadis, & non te pudet. Cur qui ſunt ex vobis liberis hoc facere non permittitis? Annon ſtatuitis rem non eſſe morum honeſtorum, & modeſtorum? Magna mala habitant in anima* Εὐτραπελουομένῃ, *magna effuſæ lætitiæ diſſolutio, hiat compago, marceſcit, & putreſcit ædificium, exterminatur timor, abeſt pietas, ac reverentia. Habes linguam non ut comicis dictis inceſſas, ſed ut Deo gratias agas. Non vides Moriones appellatos* γελωτοποιοὺς τοὺς κόρδακας, *ſcilicet qui riſum movent? Iſti ſunt* Εὐτράπελοι. *Expellite, rogo, a veſtrarum animarum finibus ingratam hanc gratiam. Res eſt paraſitorum, mimorum, ſaltatorum, proſtitutarum mulierum. Procul ſit ab anima libera, procul ab ingenua, & procul a ſervis. Si quis eſt infamis, ſi quis turpis, & obſcœnus, is eſt etiam* Εὐτράπελος. E che S. Gio: Criſoſtomo quì parli del ſolo ecceſſo dell' Εὐτραπελία, ſi conferma dall'altro ſuo Opuſcolo intitolato: Ὅτι οὐ χρὴ εὐτραπελίζειν τὸν ἀσκητήν, *Quod non decet, Aſcetam facetiis uti*: dove poi in ſoſtanza agli ſteſſi Aſceti il ſol ecceſſo dell' Εὐτραπελία par, che condanni; perchè ſi ſerve della parola διαχυθῆναι *diffundi*, dicendo: δεινὸν δὴ τὸ διαχυθῆναι τῇ εὐτραπελίᾳ. *Indecorum ſane*

lo dà per indubitato, poichè ſi ſerve della parola *fertur*. Ma il noſtro racconto abbiamo da Clemente Aleſſandrino, il quale probabiliſſimamente fece il ſermone intitolato *Quis dives ſalvabitur*, dove eſſo è regiſtrato, mentre era Catechiſta della Chieſa d'Aleſſandria, che vuol dire cento anni, e forſe meno dopo l' avveni-

---

ne in facetias diffundi. Teodoreto poi con poche parole lo ſteſſo dice, perchè interpetra nel ſudd. luogo di S.Paolo l'Ε'υτραπελία per quella, che cagiona τήν αμετρίαν τȣ̃ γέλωτος, *immoderatum riſum*, dunque vuole, che ſi parli della ſcurrilità, ch'è l'eccesſo dell' Ε'υτραπελία.

Coi Padri Greci congiungiamo S. Girolamo, il quale ſebben Latino grecizza però. Egli ſul medeſimo luogo parlando della Μωρολογία, ed Ευτραπελία condannate da S.Paolo non riconoſce altro ſignificato ſotto il nome dell'Ε'υτραπελία, che quel di ſcurrilità; dice dunque: *Inter ſtultiloquium autem, & ſcurrilitatem hoc intereſt; quod ſtultiloquium nihil in ſe ſapiens, & corde hominis dignum habet, ſcurrilitas vero de prudenti mente deſcendit, & conſulto appetit quædam vel urbana verba, vel ruſtica, vel turpia, vel faceta, quam nos joculationem alio verbo poſſumus appellare, ut riſum moveat audientibus. Verum & hæc a Sanctis viris penitus propellenda, quibus magis convenit flere, atque lugere*. E queſto appunto dice S.Tomaſo nel coment. ſulla ſteſſa Lettera di S. Paolo: *Et ſcurrilitatem, ideſt verbum joculatorium, per quod aliqui volunt inde placere aliis, Matthæi 12. De omni verbo otioſo, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die judicii*. Dal qual luogo fra gli altri di S.Tomaſo prova Monſignor Boſſuet nelle *Maximes, & Reflexions ſu la Comedie* al capo 23. che il Santo Dottore non abbia ſu tali materie detta coſa alcuna, che non ſia degna di ſe, e della ſeverità della ſua dottrina. Dunque l' Ευτραπελία, che S. Tomaſo dà per virtù non è quella, che S. Paolo condanna come vizio, ma piuttoſto quel che ſoggiunge lo ſteſſo S. Paolo: *ſed gratiarum actio*, ſecondo l' interpetrazione, che ſeguita a darne S.Girolamo: *Forſitan igitur gratiarum actio in hoc loco non ita eſt nominata, juxta quam gratias agimus Deo; ſed juxta quam grati, ſeu gratioſi, & ſalſi apud homines appellamur: ſtultiloquum enim, & ſcurram non decet eſſe Chriſtianum. Decet autem ſermonem ejus ſale eſſe conditum, ut gratiam apud audientes habeat*. E lo ſteſſo S. Baſilio, che nelle Coſtituzioni Monaſtiche al capo 12. vieta a Monaci ogni Ε'υτραπελία per tema, che non degeneri in abuſo, pur ſoggiunge: *Ceterum ſi uſus etiam inciderit aliquando ut remittendæ aliquantulum triſtitiæ cauſa ſermone ad hilaritatem incitaretur, enimvero danda omnino opera eſt, ut ſpirituali lepore referta ſit oratio noſtra, & Evangelico ſale condita, ut rectæ, quæ interius ſit, ſapientiæ gratum foras odorem aſpiret, dupliciterque auditorem & animi relaxatione, & intelligentiæ feſtivitate delectet*. Nè nella Regola *fuſius diſputata* alla riſpoſta dell' interrog. XVII. condanna ogni riſo, ma ſoltanto l' eccesſo di eſſo. L'uſo dunque diſcreto e moderato delle facezie di coſe oneſte, e non offenſive di alcuno, è ſenza colpa, anzi appartiene a virtù, purchè però non ſi abbia per fine il riſo ed il piacere noſtro, o altrui, ma il neceſſario ſollievo dell'animo per deſtarci all'adempimento de' proprj doveri.

Peso de' testimonj della nostra storia

nimento seguito; anzi Clemente l'aveva potuto sapere da coloro, i quali ne erano anche testimonj di veduta. Clemente è seguitato da Eusebio Cesariese istorico di gran sapere, e giudizio (1), il quale fiorì nel principio del IV. Secolo.

E' registrato in oltre, siccome dicemmo, il nostro racconto dall' Autore della Cronica Alessandrina, cioè della prima parte di essa, il quale secondo l' opinione del Dufresne fiorì anco nel IV. secolo. E sebbene diversi Critici non facciano molto conto dell' autorità di questa Cronica, assai però la stimano molti altri così Cattolici, come Eretici, e fra' Cattolici il dottissimo P. Petavio, e fra gli Eretici l' erudito Guglielmo Cave. Di più è riferita la nostra storia dal Gran Padre S. Giovan Crisostomo, il quale fiorì nella fine del medesimo IV. secolo, e da infiniti altri che son venuti appresso, e tutti l' hanno riferita come verissima; di modo che non anno mancato i pii, e divoti Scrittori di farne tutto l' uso in servizio della Religione Cattolica per istruzion dei Fedeli, e maggior gloria di Dio. Questi per far panegirici alla gran carità (2), e all'altre eroiche virtù di fortezza, umiltà, e mansuetudine, che esercitò in questo avvenimento il Glorioso S. Giovanni. Quegli per dimostrare quanto vagliano presso di Dio le preghiere dei giusti a pro de' peccatori, e le di loro buone opere in soddisfazione di

(1) Lodo Eusebio nella maniera, che lo loda S. Girolamo, il quale nell'Apologia contro Rufino avendolo chiamato *dottissimo*, soggiunge: *Doctissimum dico, non Catholicum, ne & in hoc, ut soles, mihi calumniam struas.*

(2) E così anche per confermare coll'esempj quel che di lui riferisce S. Girolamo nel comento sopra la Let. *ad Galatas*, cioè che pervenuto alla estrema decrepitezza, e non potendo più parole pronunciare, la sola carità raccomandava, come quella che sola bastasse. E della gran dolcezza di S. Giovanni figlia dell' eccelsa carità di lui ne rende testimonianza Tertulliano.

di ciò che rimane di debito delle rimesse colpe. Parte per far vedere quanto riesca pericoloso a Giovani l'aver libertà di trattare prima del tempo, tuttocchè muniti di Sacramenti abbiano in casa la compagnia de' Santi, ed il latte della Divina parola. Parte per far vedere quanto sia grande l' umana miseria, e quanto di male possa far un uomo quantunque bene educato, se da figliuolo di Dio diventa una volta figliuolo del Diavolo (1). Chi per esortare, ed animare i più perduti, e scellerati peccatori al pentimento, ed invitarli da parte di Cristo Clementissimo Signor nostro, che l'aspetta per dar loro il perdono (2). Chi per darci nella Persona di S.Giovanni una idea del buon Pastore, che *ponit animam suam pro ovibus suis*, e con ciò destare lo zelo de'Sagri Ministri inverso la lor greggia, acciocchè non diventi preda di Lupi. Altri per darci una immagine della vera penitenza, e della indispensabile necessità di essa anco nei casi i più portentosi della grazia (3). Altri per dimostrare la forza d' una vera e perfetta contrizione, che in un subito ogni sorta di colpa e peccato dilegua, e distrugge. E tutti per lodare, e benedire Iddio, annoverando questo esemplo fra i più segnalati, e memorabili della Divina

(1) Oltre all'uso, che ne han fatto i Moderni Scrittori, di questo esempio si servì S. Gio: Crisostomo nella Parenesi I. *ad Theodorum lapsum* per ridurlo a penitenza: come di fatti lo ridusse al Monachismo, che con lui avea professato. Ma Teodoro dipoi ricaduto nuovamente diventò Eretico, famosissimo nella Storia Ecclesiastica sotto nome di Teodoro Mopsuesteno, così detto, che passato a Mopsuesta fu fatto Vescovo di quella Città. Egli fu Maestro di Nestorio: Ed i suoi scritti, la Lettera d' Ibas Vescovo di Edessa, e gli Anatemi del celebre Teodoreto, che lo difendevano, formarono il grande affare dei tre Capitoli, che tanto afflisse la Chiesa.

(2) Così fece Antioco Monaco, di cui sopra qualche cosa accennammo, nel sermone 122. che si legge nella Biblioteca de' Padri al Tomo XII.

(3) Così fece Anastasio Sinaita nella sopraccitata Orazione sopra il Salmo VI. che si legge nel Tomo I. *Thesauri Monumentorum* di Arrigo Canisio.

na infinita Miſericordia. Ed un documento così illuſtre, e venerando vuol toglier da noi il maligno Novatore, non per altra ragione che per ſoddisfare alla ſua pertinacia? alla ſua malvagità? alla ſua perfidia? Ah no; reſti a noi a ſuo ſcorno, e confuſione, reſti a noi, ed alla Chieſa Cattolica queſto veriſſimo monumento, che con ſomma ragione dallo ſteſſo Clemente Aleſſandrino vien chiamato, μέγα παράδειγμα μετανοίας ἀληθινῆς, καὶ μέγα γνώρισμα παλιγγενεσίας, τρόπαιον ἀναστάσεως βλεπομένης: *Magnum ſinceræ pœnitentiæ exemplum, & iteratæ regenerationis* (1) *ingens documentum, & conſpicuum reſurrectionis tropæum.*

Memorabile detto dell'Aleſſandrino ſul noſtro avvenimento.

LET-

(1) Attribuiſce il noſtro Aleſſandrino al Sagramento della penitenza la regenerazione detta in Greco παλιγγενεσία, ſiccome l'attribuiſce ancora verſo il fine del ſecondo Libro degli Stromati, ove parlando dell'anima penitente dice: παλιγγενεσίαν ἔχει ζωῆς, *regenerationem habet vitæ*. E ciò a ſimiglianza del Batteſimo, al quale, ſiccome ſopra notammo nella *pag.* 177. lo paragona. Del Batteſimo dunque è propria la regenerazione: poichè di eſſo dice Criſto Signor noſtro: *Niſi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto &c.* e S. Paolo *ad Titum III.* 5. lo chiama *lavacrum regenerationis*. Quindi i Padri comunemente chiamano il Batteſimo *regenerazione*. Baſti per tutti il gran Padre S. Baſilio, il quale *de Exhort. ad Baptiſmum* dice di eſſo παλιγγενεσία ψυχῆς *regeneratio animæ*. Perchè poi il Batteſimo ſia propriamente regenerazione, e non già la Penitenza, lo notammo nel comento ſopra il *Can. Fraternitatis*, con S. Attanaſio *de Peccato in Spiritum Sanctum ad Serapionem*, ove egli fra l'uno, e l'altra queſta differenza aſſegna con dire: *Eſt inter Pœnitentiam, & Baptiſmum non leve diſcrimen; quem enim pœnitet, is deſinit quidem peccare, ſed tamen retinet vulnerum cicatrices: qui autem baptizatur, jam veterem hominem exuit, cum ſuperne renovetur, quaſi de integro renovatus Spiritus Sancti gratia*. Ciò ſuppoſto, rimeſſo il peccato col Batteſimo, altro non ci reſta da fare per iſcancellarlo maggiormente: ma rimeſſo colla penitenza, pur col Rè Profeta ci reſta di dire: *Amplius lava me* Domine *ab iniquitate mea, & a peccato meo munda me*. Παλιγγενεσία di più ſi chiama appreſſo i Sacri Scrittori la reſurrezion de' corpi; onde tre ſpecie di generazioni abbiamo: la naturale; quella che ſi fa per mezzo del Batteſimo; e l'eſtrema che ſi farà nella fine del Mondo.

LETTERA

AL SIGNOR CANONICO

D. SALVATORE FELUCCI,

Colla quale ſi eſamina, ſe fuor della Chieſa Cattolica vi poſſa eſſer ſalute; o ſia dello ſtato degli Eretici, e Sciſmatici.

DAcchè ebbe U. S. Illuſtriſs. la ſofferenza di ſentire un piccol ſaggio del contenuto nel ſecondo tomo de' miei Opuſcoli Canonici &c. ſi moſtrò sì poco contenta, che in trattando la queſtione, ſe gli Eretici, e Sciſmatici, che ſono invincibilmente nell'errore, ſiano validamente aſſoluti da' loro Sacerdoti, appena io accennai in una nota l'altra pregiudiziale, o ſia foriera a queſta, ſe tali ignoranti ſiano in iſtato di poterſi ſalvare;

e ſupponendo di sì, la rimetta a Teologi, de' quali è più propria, che de' Canoniſti: ſi moſtrò sì poco contenta, dico, che più volte me ne ha reſo avvertito, e mi ha ſtimolato inſiememente a trattar queſt' altra queſtione per integrità dell' Opera, e maggior ſoddisfazion del Lettore. Se io non ſapeſſi la ſincerità dell' animo ſuo, crederei, che mi burlaſſe. Ella quanto altri mai dottiſſima, particolarmente in queſte materie, invita me a trattarne, che appena ne ſo i primi principj. L' attribuiſco piuttoſto alla bontà del ſuo cuore, che le fa avere queſta idea vantaggioſa di me. Per ubbidirla dunque, trovandomi già tirati i fogli, la ſoddisferò per mezzo di queſta: ciocchè tanto più volentieri ſo, perchè mi preme ſincerare qualcuno, che crede, aver io in queſto tenuto dietro a' Probabiliſti. E di fatti il dotto ed erudito Padre Daniele Concina *Lib. I. in Decalogum Diſſert. II. cap.* 13. tenendo col Padre Michele Elizalde (1) per certa l' opinione contraria, mette in orrido aſpetto la noſtra, e par di ſupporre, che non abbia altri difenſori, che i Caramueli, i Buſembai, gli Sporeri, i La Croix, ed altri benigni Moraliſti. Non ha dubbio, che molti di loro di una tal opinione ne facciano abuſo, eſtendendola più del dovere (2), ed in queſta parte

Occaſion di ſcrivere

(1) Dotto Geſuita Spagnuolo, che fiorì in Napoli, e profeſsò morale ſevera in maniera, che con molto zelo, nervo, ed erudizione impugnò il Probabiliſmo nell' inſigne Trattato, che ha per titolo: *de Recta Dottrina morum*. E' autore in oltre d' un altra ugualmenre inſigne Opera intitolata: *de Forma veræ Religionis*: e nell' uno, e nell' altra ſerra a chiaviſtello le porte del Paradiſo a tutti quei, che ſon fuor della Chieſa. Di queſte due Opere dell' Elizalde nella Biblioteca de' Padri Sotuello, ed Alegambe ſi fa menzione della ſeconda, e non già della prima. E quel che reca più meraviglia, il diligentiſſimo Nicolò Antonio nella Biblioteca Iſpana di tale Scrittore affatto ſi tace.

(2) Eſſi ammettono darſi tal ignoranza invincibile non ſolo del fatto, ma anche del dritto, o ſia della dottrina, e ſcelta della vera Chieſa. Il Caramuele poi fra gli altri ſuoi paradoſſi

parte vengono dal Concina giuſtamente ripreſi. Ma è vero altresì, che in termini diſcreti ſi poſſa con tutta ragione difendere: così la ſoſtiene il Card. di Lauria(1), il quale tutto il Mondo ſa, che fu antiprobabiliſta; la ſoſtiene il Dupin(2), il qual ancor ſi ſa, che non fu niente dolce di cuore; e la ſoſtiene Pietro Arcudio(3), che, come ſi vede dalle ſue Opere, non fece mai uſo de' Probabiliſti: e ſi può aggiungere il Card. Lambertini poi Papa di fel. mem. (4) ed il moderno Billuart, di cui or ora parleremo. Nè altri più rigidi aſſolutamente la riprovano, ma ſi bene minorano ſommamente il numero de' ſuddetti ignoranti. Ecco come M. Nicole nel Lib. III. *de l'Unitè de l'Egliſe* al capo 8. riſponde al Miniſtro Jurieu: *Aucun Theologien Catholique ne dit generalment, & ſans exception, que tous ceux, que vivent dans les communions heretiques, & Schiſmatiques, ſont dannez, car ils en exceptent tous les enfans, qui ont etè baptizez, & ceux qui ſont dans l'etat des enfans: c'eſt a dire, qui n'ont point participè au Schiſma, & a l'heresie par lor volontè. Les uns en augment le nombre, les autres le diminuent extremement; parcequ'il eſt tres difficile, que ceux, qui vivent dans les communions Schiſmatiques puiſſent ignorer, que leur societè c'eſt ſeparèe*

Dottrina de' Teologi Cattolici circa la salute degli Eretici, e Sciſmatici.

Ff 2

doſſi in materia di Morale ſembra portare opinione, che la maggior parte degli Eretici ſiano tali materialmente, il che quanto ſia aſſurdo, ognun che ha retto ſenſo lo conoſce.

(1) In IV. *Sentent. par. II. tom. III. diſput. XX. artic. X. n.* 167. *& ſeqq.* ove ſoſtiene che tali Eretici, che invincibilmente ſtanno nell' errore poſſano eſſer martiri avanti gli occhj di Dio, ſebben non così preſſo la Chieſa.

(2) Nell' Opera, che ha per titolo: *Traitè de la Doctrine Chretienne, & Orthodoxe* al capo 19.

(3) Nel luogo che citammo nella II. Diſſertazione, *pag.* 146.

(4) Tomo III. *de Canoniz. Sanctorum cap.* 20. ove trattando la queſtione ſe gli Eretici poſſano eſſer martiri, riferiſce l'opinione del Card. di Lauria, e del Verricelli, che dove ſon tali materialmente, poſſano beniſſimo eſſerli avanti Dio; ed egli nel numero 6. l'adotta, perchè dice: *Uno verbo ſicut materialis Hæreticus martyr eſſe poteſt, ita & materialis Schiſmaticus.*

paree d'une communion plus ancienne, & plus etenduè: ce qui les oblige à s'è eclaircir de ce point, or tout eclaircissement de bonne foi conduit facilment à la veritè.

E così abbiamo molto di più; perchè se secondo M. Nicole tutti i Teologi in tal maniera son divisi intorno alla salute degli Eretici, e Scismatici, è talmente piccolo il numero di quei, che i soli infanti propriamente ne salvano, ch'egli non ne tiene niuna ragione. Questi sono il suddetto Elizalde, che scrisse poco prima di lui, e forse qualch'altro, appresso de' quali è ito il Padre Concina. Ma egli neppure fra' suoi Confratelli par, che abbia avuto seguito. Il Padre Carlo Renato Billuart Domenicano Fiamingo, che ha scritto su di ciò due anni dopo del Concina, *Tomo I. de Virtutib. Theologicis, tract. 1. Dissert. IV. artic. 3.* è a lui di contrario sentimento. Il sistema dunque dell' Elizalde, e del Concina è, che degli adulti, che vivono nella comunion degli Eretici, e Scismatici, quantunque vi stiano per ignoranza invincibile, in tale stato non si possano salvare: ma che se conservano la Grazia di Cristo, dovrà Dio benedetto dar loro modo di essere istruiti, e venire all' unione della Chiesa Cattolica; o son caduti in qualche peccato mortale, e non han maniera ordinaria fra le tenebre degli errori di risorgere. Ciò supposto veniamo alle prove del nostro assunto, che tali ignoranti, o che conservino, o no, la Grazia, sono benissimo in istato di potersi salvare, purchè sappiano esplicitamente gli articoli da sapersi *necessitate medii*. Non si dubita dunque esservi degli Eretici, e Scismatici, che invincibilmente siano nell' errore, quali almen sono quei, che stanno nell' ignoranza del fatto, cioè che non sanno, esservi altra Chiesa più antica, e più estesa separata dalla loro: e di questi

Nostro Assunto, e sua pruova.

questi nelle parti più lontane da noi, e dove regna maggior ignoranza (1), molti, bisogna dire, che ve ne siano. A' quali ignoranti di fatto il suddetto Billuart riduce ancora quei, che *nonnisi irrisiones, & blasphemias contra illam* (la Fede Cattolica) *audierunt*, *nec ullo dubio hac in re pulsantur*. E lo stesso Padre Concina lungi di negare trovarsi in alcuni Eretici ignoranza invincibile, anzi l'ha per certo. Or essi non peccano giusta quel di S.Giovanni: *Si non venissem, & locutus eis fuissem, peccatum non haberent*: e molto meno si potrà dire, che siano propriamente Eretici, perchè manca la pertinacia, ch'è il costitutivo dell' Eresia: il che è tanto vero, ch'è comun sentimento de' DD. che se qualcuno della comunion Cattolica per ignoranza crassa tien qualche errore contro la fede Cattolica, quantunque egli non sia immune da peccato mortale, nulladimeno non si può dire essere Eretico. E per non lasciare d' addurre quì qualche cosa dell' antichità, addurrò S. Agostino nella Lettera 43.* ove dice: *Sed qui sententiam suam quamvis falsam atque perversam nulla pertinaci animositate defendunt, præsertim quam non audacia suæ præsumtionis pepererint, sed a seductis, atque in errorem lapsis parentibus acceperunt, quærunt autem cauta sollicitudine veritatem, corrigi parati cum invenerint, nequaquam sunt inter Hæreticos deputandi*. Dove è massimamente da notarsi, che il Santo Dottore parla di quei, che anche esternamente son dalla Chiesa Cattolica separati; perchè indi seguita a dire: *Quia nostræ communionis non estis*.

* *al.* 162. *Can. Dixit Apost.* 24. *quæst.* 3.

Lo

(1) Dell' ignoranza de' Greci Scismatici soggetti al Turco molto ne dice il Tournefort ne' Viaggi di Levante alla Lettera III. e della maggior ignoranza di altre Sette Orientali ce ne assicurano altri Viaggiatori. Si può anche su di ciò vedere il P. Tomassino nel Tomo I *de l'Unitè de l'Eglise* al capo XX. della parte I. ed il sudd. Arcudio nel luogo cit.

Lo ſteſſo che abbiamo detto degli Eretici, diciamo in oltre degli Sciſmatici; imperciocchè anche per coſtituire lo Sciſma ſi ricerca la pertinacia, ſiccome inſegna il medeſimo S. Agoſtino *de Baptiſmo Lib.* 1. *cap.* 11. *An non eſt in Schiſmate odium fraternum? quis hoc dixerit, cum & origo pertinaciæ Schiſmatis nulla ſit alia, niſi odium fraternum?* Dunque ſe tali non ſono propriamente Eretici, e Sciſmatici, appartengono alla Chieſa Cattolica e ſono Cattolici: Ciocchè anche è dottrina di S. Agoſtino *Lib.* III. *de Anima, & ejus origine cap.* 15. ove dice: *Iſte animus* (non pertinax) *etiam in dictis per ignorantiam non Catholicis ipſa eſt correctionis præmeditatione, ac præparatione Catholicus*. Se dunque ſi devono riputare per Cattolici, e come pure dicemmo, non peccano, perchè non ſono in iſtato di poterſi ſalvare? Si conferma la noſtra ſentenza coll' eſempio di diverſi Sciſmi ſortiti tutti nell' elezione del Romano Pontefice, come in quello di Papa S. Simmaco, dove S. Paſquaſio Diacono, di cui ſi fa menzione nel Martirol. Rom. a 31. Maggio, ſtiede, e morì nel partito dell'Antipapa Lorenzo: Ed in quello di Papa Urbano VI. dove il Beato Pietro di Luſſemburgo Beatificato da Papa Clemente VII. ſtiede, e morì nel partito dell'Antipapa Clemente VII. (1) Queſti Santi, ed altri (2) ſimilmente ſtiedero fuor della vera Chieſa Cattolica Romana per ignoranza inſuperabile di

Conferma del noſtro Aſſunto.

(1) Ed ecco come ſi danno le contingenze: Il noſtro B. Pietro da un Antipapa detto Clemente VII. fu creato Cardinale, e da un legitimo Papa detto anche Clemente VII. fu Beatificato.

(2) Come fu S. Vincenzo Ferreri, che ſeguitò il partito dell' Antipapa Benedetto XIII. di cui fu anche Maeſtro del Sagro Palazzo, contro Papa Gregorio XII. ed il Beato Ludovico Almando, o ſia Alamanno Arciveſcovo di Arles Beatificato da Papa Clemente VII. il qual B. Ludovico conſacrò l' Antipapa Felice V. Ma queſti però non morirono nello Sciſma. Siccome S. Melezio, che ſi mantenne nel poſſeſſo del Veſcovato, o ſia del Patriarcato di Antiochia contra Paolino riconoſciuto dal Papa per Veſcovo di quel luogo, non morì nello Sciſma, ma dopo aggiuſtate le coſe.

di fatto, e dritto dubbio, che non si sapeva il legitimo Pontefice, e ciò non fu loro d'impedimento di esser santi, non che di salvarsi. Così dunque generalmente quei che son fuor della Chiesa Cattolica per ignoranza invincibile sono in istato di potersi salvare. Quindi se è vero quel che nelle loro storie Eccl. Socrate *Lib. IV. cap.* 33. e Sozomeno *Lib. VI. cap.* 26. suppongono de' Goti Ariani occisi per la Fede di Cristo, che fossero stati veri Martiri; bisogna dire, che il lor errore fosse stato di fatto. Essi essendo barbari furono istruiti nella vera credenza da Ulfila Vescovo: e questo stesso poi l'indusse ad abbracciare la comunione dell' Imperator Valente Eretico Ariano dando loro a sentire, siccome riferisce Teodoreto *Lib. IV. Hist. Eccl. cap.* 32. fra' Cattolici, ed Ariani *nullam omnino esse doctrinæ differentiam*(1) . . . *nullam esse in doctrina discrepantiam*(2). E se fosse vero quel che dice il Dupin nel suddetto luogo, che l'Imperator Costante fosse morto nella comunion degli Ariani, a qualche error di fatto bisogna ricorrere per iscusarlo; giacchè S. Atanasio, e S. Gregorio Nazianzeno lo danno per salvo.

Argomento in contrario cavato dall' autorità de' Padri; e sua risposta.

Ma quì si dirà: tutti i Padri concordemente insegnano, che fuor della Chiesa Cattolica non vi sia salute; e perciò altri la paragonano ad una Casa, fuor della quale

(1) Ciò che in apparenza si potea verificare coi Semiariani, i quali con vocaboli equivoci, parea, che professassero la fede Cattolica. Ma qualunque fosse stato l' errore de' suddetti Barbari, qualora si vogliono veri Martiri, bisogna però dire, che avessero confessato l' Unità, e Trinità di Dio; perchè tal Mistero della Trinità nella Legge Evangelica, secondo l'opinione più vera, e più comune, è necessario a sapersi *necessitate medii*.

(2) Non è vero dunque quel che dice Dupin nel suddetto luogo: *Ces Barbares ignoroient apparemment qu' il y etoit d'autre Eglise, e d'autre Foi de Jesus Christ, que celle qu' Ulphila leur enseignoit, n' etant pas instruits des differends, qui etoient entre les Chretiens*. Essi sapevano esservi delle differenze tra Cristiani; ma come si è detto con Teodoreto, credeano, che non fossero intorno alla dottrina.

quale non vi è altra abitazione; altri ad una Nave, fuor della quale non vi è ſcampo; molti all' Arca di Noè, dove tutti que' che non entrarono, perirono; ed alcuni finalmente a Geruſalemme, dove ſolamente potea farſi il Sagrificio al vero Dio, perciò detta *Civitas Sancti*. Laſciando da parte le particolari riſpoſte, che ſi potriano dare a' detti Padri, da ciò che prima abbiamo detto, è facile dar la riſpoſta generale per tutti loro. Gli Eretici, e Sciſmatici, di cui parliamo, quantunque materialmente ſiano fuor della Chieſa, collo ſpirito però e formalmente ſon dentro; perchè in ſoſtanza e propriamente, ſiccome di ſopra abbiamo oſſervato, non ſono Eretici, o Sciſmatici, ma Cattolici. Nè più di queſto han ricercato i Padri per poterſi dire, che uno ſia dentro la Caſa, dentro la Nave, dentro l'Arca; altrimenti biſogneria ancor mettere nel numero de' dannati gl' infanti battezzati dagli Eretici, e Sciſmatici, e che hanno il loro latte, da loro ſon educati, e fra di loro convivono, perchè ancor eſſi ſono materialmente fuor della Chieſa, nè vengono eſpreſſamente eccettuati da' Padri. Ma quì i noſtri Avverſarj ripigliano con dire, eſſervi molta differenza tra gl' infanti, e gli adulti. In quei baſta la ſola fede abituale ricevuta col Batteſimo, ma in queſti ſi ricerca ancora la fede attuale, la quale non ſi può avere da chi vive in comunione cogli Eretici; perchè non vien propoſta dalla Chieſa Cattolica, ch'è il motivo, o pur la condizion neceſſaria della credenza, acciocchè la Fede ſia Divina. Dunque non ſi parla più, che de' ſoli Eretici? e pur gli Sciſmatici, benchè puramente tali, ſtanno fuori dell'Arca, fuori della Nave: e di eſſi non altrimenti, che degli Eretici, parlano i Padri. Ma venendo alla difficoltà primieramente ſi può riſpondere con dire, che il motivo

Si ripiglia l'argomento; e vi ſi dà nuova riſpoſta.

tivo formale, ed adequato della credenza, acciocchè la fede ſia Divina, ſia propriamente la Divina rivelazione. Che poi ſi ricerchi anche la propoſizione della Chieſa Cattolica, queſto appartiene ſoltanto alla teſtimonianza di eſſa rivelazione, o ſia alla regola per conoſcerla, e non isbagliarla. Dove dunque abbiamo la Divina rivelazione propoſtaci dalla Chieſa, ſe qualcuno crede in virtù di tal rivelazione, quantunque per mancanza di chi l'iſtruiſce, non ſappia la propoſizione della Chieſa, ma per altri motivi ne reſta fermamente perſuaſo, par, che la ſua fede ſia Divina; perchè ha il motivo formale ed adequato della credenza, anche ſecondo la regola della Chieſa Cattolica, che lo propone: e trattandoſi di Eretico materiale, ha egli di più dalla ſteſſa Chieſa la caparra della vera credenza, qual è la fede abituale, che conſerva. Quindi ſembra, che queſte coſe poſſino baſtare a fargli avere la fede Divina attuale, non oſtante che non ſappia la ſuddetta regola, non provandoſi eſſer ciò aſſolutamente neceſſario; perchè l' articolo del ſimbolo, *S. Eccleſiam Catholicam* quantunque ſi abbia da ſapere per neceſſità di precetto, non coſta però, che ſi abbia da ſapere ancora per neceſſità di mezzo, come i noſtri Avverſarj ſuppongono. Nè importa, che in tal credenza vi ſia meſcolata la perſuaſiva umana, colla quale crediamo la Divina rivelazione; perchè quando anche la crediamo, perchè ci vien propoſta dalla Chieſa, vi è meſcolata la perſuaſiva umana, qual è quella di credere a' noſtri Genitori, al Maeſtro di ſcuola, al Parroco, che ce lo inſegna. Quindi il Concilio di Trento *Seſ. VI. cap. 6.* parlando della Fede neceſſaria per la Giuſtificazione, in queſti termini ſi contiene: *Diſponuntur autem ad ipſam juſtitiam, dum excitati Divina gratia, & adjuti, fidem ex auditu*

L' Articolo, *S. Eccleſiam Catholicam* non è neceſſario ſaperſi *neceſſitate medii.*

concipientes, libere moventur in Deum, credentes vera esse, quæ divinitus revelata & promissa sunt, atque illud in primis, a Deo justificari impium per gratiam ejus, per redemptionem, quæ est in Christo Jesu &c.

Anzi il gran Teologo di Lovagna Guglielmo Estio pretende di più, che chi crede nella suddetta maniera, abbia la fede Divina degli articoli, che crede; sebbene nel resto fosse eretico formale. Egli dunque *in IV. dist. XXII.* §. 12. dopo aver provato con diverse autorità di S.Agostino, ed altra ragione, che negli Eretici, ed anche negli Ebrei si dia la fede Divina di quegli articoli di Cattolica verità, che credono appoggiati alla Divina rivelazione, seguita a dire: *Ad rationem vero ex adverso propositam respondetur, Fidei impertinens esse, per quod medium primæ veritati credatur, idest, quo medio Deus utatur ad conferendum homini donum fidei, quamvis enim nunc ordinarium medium sit Ecclesiæ testificatio, & doctrina: constat tamen aliis viis, seu mediis fidem collatam fuisse aliquando, & adhuc conferri ... sic ergo fieri potest, ut aliquis non inhærens doctrinæ Ecclesiæ, tamquam regulæ infallibili, quædam ad idem pertinentia pro Dei verbo recipiat, quia vel nunc, vel olim miraculis confirmata sunt: vel etiam veterem Ecclesiam sic docuisse manifeste credat, vel alia quacunque ratione inductus, licet alia quædam credere recuset* (1). E così dunque

(1) Si vuole da alcuni, che tal sentenza dell'Estio sia contraria al Conc. di Trento *ses. VI. cap.* 15. ivi: *Infidelitate per quam & ipsa fides amittitur*. Ma ciò non sossiste. La stessa sentenza era stata tenuta dal Durando, e forse da qualch'altro prima del Concilio: e già è noto, che esso Concilio non volle decidere questioni, ch'erano fra Cattolici: anzi nè anche ivi parla in maniera che faccia vedere, che alla contraria sentenza inclini. Il senso dunque delle suddette paroie è, che gli Apostati, che dell'intutto negano la fede, la perdano tutta, e gli Eretici che la negano in parte, la perdino ancora, lasciando indeciso se tutta, o sol quella parte, che corrisponde all' errore.

que se secondo la sentenza di un tanto Teologo, anche negli Eretici formali vi è parte della fede Divina attuale di quei dogmi Cattolici, che credono; e pure essi non solo non l'hanno dalla Chiesa, ma sono di più a lei rebelli, e contumaci: con assai maggior fondamento si può sostenere, che la suddetta fede si trovi negli Eretici materiali, i quali alla Chiesa volontariamente non si oppongono; onde non si dubita, che l'abituale ritengano. E di fatti la comun, e più vera opinione de'Teologi contraria al sentimento dell'Estio, non parla già, se non di Eretici formali, ne'quali non ammette fede nè attuale, nè abituale. Atteso un tale sistema, che gli Eretici materiali possino avere la fede Divina nella maniera, che si è detto, quei Protestanti, che mai stiano invincibilmente nell'errore, ma sanno quel che si ha da sapere *necessitate medii*, par che siano in istato di potersi salvare, quantunque la lor credenza non sia appoggiata all'autorità della Chiesa: purchè però nel caso che son caduti in qualche peccato mortale, con vera contrizione se ne dolgano.

La risposta data all'argomento si applica a' Protestanti.

Altra risposta per gli Eretici, e Scismatici Orientali.

Ma venendo agli Eretici, e Scismatici Orientali, de' quali ho parlato nella Dissertazione, e che con noi convengono, che la proposizion della fede debba farsi dalla Chiesa, abbiamo in oltre quest'altra risposta: che quantunque tal proposizione a suddetti ignoranti si faccia da Ministri Eretici, e Scismatici, si fa però in nome della Chiesa Cattolica, o della Chiesa di Cristo, o della S.Chiesa, per mezzo della quale Dio l'ha rivelata, e questo basta per avere il motivo di credere, che si ricerca per la fede Divina. Nè importa che il Catechista, o altro istruttore sbagli nel credere, che la Chiesa Cattolica, la Chiesa di Cristo, la S. Chiesa sia la sua: egli è un puro material istromento, e quel che

insegna di Cattolico, si considera come proposto, non già da lui, o dalla sua Chiesa, ma dalla Chiesa Cattolica, e perciò lo stesso saria eziandio nel caso, ch'egli nulla credesse: Siccome è valido il Battesimo conferito dall' Infedele, e dall'Ebreo: perchè si conferisce secondo l'istituzione di Cristo Signor nostro, quantunque egli a Cristo, ed alla fede Cristiana non creda. Così ne'suddetti Scismi di Papi, in cui la buona fede scusava talmente quei, che stavano fuori della vera Chiesa Cattolica, che potevano pure esser Santi, lor si proponeva la fede in nome della Chiesa Cattolica da chi stava fuor di essa, ed avea la sua per vera Chiesa. E senza ricorrere a Scismatici materiali, anche fra gli Scismatici formali si trova la fede Divina attuale, perchè non essendo il lor peccato contro la fede, ma si bene contro la carità, siccome non perdono la fede abituale, così nè anche restano privi della fede attuale. Quindi dove i Teologi comunemente insegnano, che negli Eretici non si trovi fede Divina, non so, se vi abbia Teologo, che lo stesso dica degli Scismatici. E necessario dunque che gli articoli della fede, acciocchè essa sia Divina, siano proposti dalla Chiesa Cattolica: ma dopo che questa gli ha proposti, non è parimente necessario, che siano insegnati da Ministro Cattolico; ma basta che chi l'insegna, l'insegni in nome della Chiesa, ancorchè egli sia scismatico, eretico, o infedele. Nè i nostri Avversarj adducono contra di ciò alcuna ragione; e così dunque fintantocchè non l'addurranno, ci sia lecito tener la nostra sentenza.

Altro argomento in contrario; e sua risposta.

Finalmente si potrà dire, che se noi ammettiamo, che fuor della Chiesa si possano salvare quei che invincibilmente sono nell'ignoranza di fatto; bisognerà estendere molte volte una tal dottrina anche agl' ignoran-

ranti del dritto. Si truova fra gli Eretici, e Sciſmatici gente ſemplice così prevenuta da loro Genitori, e Miniſtri, che quantunque ſappiano eſſervi altra Chieſa fuor della loro, con tutta buona fede, e con tutta tranquillità di animo, e ſenza alcun rimorſo profeſſano gli errori, che credono verità Evangeliche: e vi ſi trovano altri che ſebbene entrino in dubbio, e facciano tutte le diligenze, per mancanza però di lume neceſſario reſtano nell'errore, che la lor credenza ſia la vera. Ecco dunque che l'ignoranza di coſtoro ancor invincibile poſſa chiamarſi: e che ancor eſſi ſono in iſtato di poterſi ſalvare. Ed ecco, che a buon conto ſi viène a dire quel che dicono i Probabiliſti. Io non voglio entrare nel bujo di queſta altra difficiliſſima queſtione, ſe in queſte coſe ſi poſſa dare ignoranza invincibile di dritto, o ſia di dottrina. Si tratta di coſe oſcuriſſime, e come Dio le giudichi, e come condanni tali ignoranti, con qual pena, e ſe per tutti eterna, o no, egli lo ſa, nè l'ha ad uomo rivelato. E quì appartiene un inſigne luogo di Salviano(1). Ma per riſpondere all'oppoſizione

(1) *De Gubernatione Dei Lib. V. Barbari quippe homines, Romanæ imo potius humanæ eruditionis expertes, qui nihil omnino ſciunt, niſi quod a Doctoribus ſuis audiunt: quod audiunt, hoc ſequuntur: Ac ſi neceſſe eſt eos, qui totius litteraturæ ac ſcientiæ ignari, Sacramentum Divinæ legis doctrina magis, quam lectione cognoſcunt, doctrinam potius retinere, quam legem. Itaque eis traditio Magiſtrorum ſuorum, & doctrina inveterata quaſi lex eſt, quia hoc ſciunt tantummodo, quod docentur: Hæretici ergo ſunt, ſed non ſcientes. Denique apud nos ſunt Hæretici, apud ſe non ſunt. Nam in tantum ſe Catholicos eſſe judicant, ut nos titulo hæreticæ appellationis infament. Quod ergo illi nobis ſunt, hoc nos illis. Nos eos injuriam Divinæ generationi facere certi ſumus, quod minorem Patre Filium dicant. Illi nos injurioſos Patri exiſtimant, quia æquales eſſe credamus. Veritas apud nos eſt, ſed illi apud ſe eſſe præſumunt. Honor Dei apud nos eſt, ſed illi hoc arbitrantur honorem Divinitatis eſſe quod credunt. Inofficioſi ſunt: ſed illis hoc eſt ſummum Religionis officium. Impii ſunt: ſed hoc putant veram eſſe pietatem. Errant ergo, ſed bono animo errant, non odio, ſed affectu Dei, honorare ſe Dominum, atque amare credentes. Quamvis non habeant rectam fidem, illi tamen hoc perfectam Dei æſtimant carita-*

zione fatta dico, che ſiccome in altre materie, così in queſta ſiavi molta differenza tra il fatto, ed il dritto: di quello è comun ſentimento, che ſi dia ignoranza invincibile: non così di queſto. Ma è ſentimento di graviſſimi Teologi, che dove ſi tratta di dritto di natura, eziandio nelle rimote conſeguenze, non ſi dia, e così ancora è ſentimento di molti, che non ſi dia nel diſcernimento della vera Chieſa: di modo che ſe uno per mancanza di lume neceſſario s' inganna, non è ſenza colpa; perchè non l'ha domandato a Dio benedetto per averlo: e ſe l' ha domandato, e non l'ha ottenuto, è perchè non l' ha domandato con quella umiltà che ſi dovea, o gli è ſtato dinegato in pena de' peccati antecedenti. Ecco dunque, che in quella maniera, che ho ſaputo, ho ſoddisfatto alle inſinuazioni di U. S. Illuſtriſ. ma forſe non avrò ſoddisfatto al di Lei alto intendimento, e finiſſimo guſto. Se così è, priego la ſua bontà, mi abbia per iſcuſato, ſiccom' è di ragione; perchè Ella mi ha ſtimolato a ſcrivere. E pregandol' ancora di tenermi raccomandato nel Sagroſanto Sagrificio della Meſſa, le bacio divotamente la mano.

IL FINE.

IN-

ritatem. Qualiter pro hoc ipſo falſæ opinionis errore in die judicii puniendi ſint, nullus poteſt ſcire, niſi Judex. Se quì Salviano per giorno del giudizio intende l'eſtremo di tutti, ſiamo fuor di controverſia, che parli di punizion di pena eterna; ma ſe parla del giorno del giudizio particolare, laſcia luogo di poter credere, che tal punizione poſſa eſſer forſe in alcuni di pena temporanea. Che il *Dies judicii* ugualmente ſi pigli per l'uno, e per l'altro l'oſſervano gl'Interpreti di S. Matteo ſopra il Capo XII. al v. 36. Onde gli Scrittori Eccleſiaſtici quando han voluto dinotare il ſolo eſtremo, ſono ſtati ſoliti aggiungervi: *extremum, finale, ſupremum, noviſſimum;* e lo dice eſpreſsamente S. Agoſtino *Lib. XX. de Civitate Dei cap.* 1. *Ideo autem cum diem judicii Dei dicimus, addimus ultimum, vel noviſſimum, quia & nunc judicat, & ab humani generis initio judicavit.*

INDICE

DELLE

Voci, e cose contenute in questo Tomo.

A

enta-

B

C

Cri-

Goti

N

O

P

V

Z

Nel Testo.

ERRORI.	CORREZIONI.
9. v. 29 doverofa	degna di lode
Pag. 23. verf. 1. di Novato	di Novato, o per dir meglio, di Novaziano
51. v. 2. e come	o fiano
53. v. 27. Samuele	lo ftefſo Samuele
ivi, v. 28. Aghirre	Aguirre
87. v. 18. legitimo	legittimo
113. v. 10. o fia parla	o fi parla (ciò ch'è più certo)
116. v. 25. e 26. Canturberì	Canterburì
129. v. 30. complimento	compimento
182. v. 2. fopravifſe	fopravvifſe

Nelle Note.

Pag. 3. col. 1. v. 30. *Catholicam*	*Catholicam* (unitatem)
41. col. 1. v. 13. col. 2. v. 7. Zeferino	Zefirino
50. col. 2. v. 1. pag. 32.	pag. 56.
108. col. 2. v. 27. Fiamenghi	Fiaminghi
ivi, Billiart	Billuart
113. col. 2. v. 21. fopfenfione	fofpenfione
126. col. 1. v. 5. Maiffa	Neiffa
140. col. 1. v. 10. e 11. della S. Congregazione	delle Sagre Congregazioni
186. col. 1. v. 6. Sermone 122.	Comento
213. col. 1. v. 15. Κεῖρας	χεῖρας